

LA RASSEGNA GIURIDICA

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

ORGANO DEL SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Diretta dall'Avv. **SETTIMIO MOBILIO**

SEGRETARIO DEL SINDACATO

Quid leges sine moribus?

VARRONE

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Avv. Prof. **ARNALDO BRUSCHETTINI**, Ordinario di Diritto Commerciale e Rettore dell'Università di Napoli - S. E. **FRANCESCO CAMPOLONGO**, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli - Avv. Prof. **GAETANO CRISOSTOMI-MARINI**, Segretario del Sindacato Nazionale degli Avvocati e Procuratori - On. Avv. Prof. **ALFREDO DE MARSICO**, Ordinario di diritto penale all'Univ. di Bari - S. E. **ERRICO DE NICOLA**, Senatore del Regno - S. E. **RAFFAELE DE RUBEIS**, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro - Avv. Prof. **LUIGI DI FRANCO**, Docente di diritto industriale presso l'Università di Napoli - On. Avv. **GIACOMO DI GIACOMO**, Presidente della Confederazione dei Sindacati Professionisti ed Artisti - S. E. **LUIGI DI LELLA**, Primo Presidente della Corte di Appello di Bari - S. E. **PASQUALE FALCONE**, Primo Presidente di Corte d'Appello a riposo - S. E. **FRANCESCO GIANNATTASIO**, Senatore del Regno e Primo Presidente della Corte d'Appello di Napoli - On. Avv. **VINCENZO IANFOLLA** - On. Avv. **GENNARO MARCIANO**, Senatore del Regno - Avv. Prof. **EDOARDO MASSARI**, Ordinario di diritto penale all'Università di Napoli.

BIBLIOTECA
"GIOVANNI CUOMO"
SALERNO

PREZZI

Per un anno: L. 40 - Un numero separato: L. 5 - Per l'estero: il doppio

Abbonamento sostenitore: da L. 100 in poi.

Stab. Tip. F.lli Di Giacomo di Giov.
SALERNO

Ai lettori

Questa rivista riprende, sotto rinnovati auspicii, il corso delle sue pubblicazioni. La creai plasmata dei sogni del mio pensiero e l'avventurai nella vita, agile e sicura, per una via fiorita di bellezze spirituali e di sane concezioni morali e giuridiche.

Quando la realtà economica disilluse le mie speranze, anzichè vedere questa mia creatura intristire nell'anemia o deviare dalla via che le avevo segnata, preferii che finisse, nella lusinga di farla risorgere, in tempi e condizioni mutati, a nuova vita. Io ora l'affido al Sindacato degli Avvocati e Procuratori della provincia di Salerno, e la guiderò ancora, fino a quando, per consensi di gregarii e volontà di gerarchi, rimarrò alla direzione del Sindacato.

Nessun programma io detterò. La rivista seguirà la via che le tracciai, perchè adempia a quella funzione, che dev'essere presidio di onestà d'intendimenti e preluda le auspiccate mete nel campo della scienza.

La stampa ha una missione che i passati regimi, espressione e testimoni della coscienza nazionale del tempo, tramutavano in un mestiere di acerbe critiche o di professionismi preconceppi. Nel campo della scienza specialmente, la stampa dev'essere palestra d'idee e dinamo di pensiero, sicchè dal contrasto dell'idee, dal profondo esame e dalla matura e viva discussione dei problemi scientifici, si sprigiona e sfavilla la scintilla della verità, in che sopra tutto si sostanzia il concetto di giustizia. La stampa dev'essere strumento d'educazione individuale e collettivo, garanzia del libero convincimento, sì che il pensiero volga agile nelle sfere della creazione.

Se la scienza giuridica dev'essere libera da pastoie accademiche e astrarsi dalla politica, oggi il diritto in Italia, per le mutate condizioni nazionali e il nuovo diritto, che s'è venuto formando nel cammino sempre ascensionale della rivoluzione fascista, non può estraniarsi dalla politica fascista in che trova le sorgenti del suo progredire. La rivoluzione fascista non è soltanto politica, ma rivoluzione d'idee e di principii, rigenerazione di costumi, mutamento degli ordinamenti sociali, sovvertimento degli antiquati postulati di un falso e bugiardo convenzionalismo. Da questa rivoluzione non poteva il diritto rimanere lontano ed ha pertanto subito

profondi mutamenti, che incidono soprattutto sugli istituti giuridici, che la nuova legislazione ha creati. Ma il nuovo diritto e la nuova legislazione non deviano dall'antica sapienza romana, che è legge universale dettata al mondo civile da un popolo forte ed evoluto, mentre abborre dal tradizionalismo caro ai retrivi, che amano i vecchi paludamenti del classicismo scolastico e del rettoricume accademico. La scienza del diritto dà la norma fondamentale per la interpretazione del diritto immutato e per le direttive e la struttura del nuovo diritto: il resto è forma antiquata, cui non si adatta il pensiero moderno, specie dell'Italia nuova.

Questa rivista, seguendo la via, per la quale ebbe ad incamminarsi, agiterà e tratterà tutti i problemi del diritto pubblico e privato, e recherà il suo contributo al diritto corporativo, che nella scienza giuridica è una delle più belle creazioni del Regime Fascista. Tutte le branche saranno trattate, sia per una disamina integrale della scienza del diritto, sia per offrire campo aperto a libere discussioni, inquadrato nel concetto nazionale, e sia per offrire possibilità di apprendere ai giovani studiosi, ai quali, soprattutto, questa rivista intende indicare le soleggiate vie del sapere.

Mentre la parte dottrinaia rifuggirà dalle strutture scolastiche, dalle sovrapposizioni accademiche e dalle deboli impalcature delle costruzioni sofistiche, la parte giurisprudenziale volgerà alla critica dei pronunziati dei giudici di merito del mezzogiorno, facendo solo rapidi accenni alla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha riviste, giornali ed effemeridi, che ne catalogano sentenze e massime, più per speculazioni editoriali che per superiori finalità scientifiche. La critica sarà serena, obiettiva, pur se appassionata: acerba solo quando alcune decisioni, deludendo le nostre aspettative, possano far rimpiangere la giustizia di quel tipo di Giudice, Brid'oyes, creato dal Rabelais nel Pantagruel. Ma di questa critica acerba certamente non faremo uso, poichè i giudici Italiani hanno tradizioni superbe di correttezza e di saggezza, rinvigorite dal confortevole ausilio del Regime, che ha come avulsi dai quadri dei dipendenti dello stato i magistrati, perchè esplicino liberi e coscienti l'altissima loro funzione.

Ma la rivista rifletterà anche la legislazione, sia in quanto realizza nuovi istituti di diritto, sia per auspicare nuovi sviluppi legislativi o modifiche alle leggi attuali, inadeguate alla disciplina della nuova coscienza Nazionale. Plurimae leges, pessima respublica. Questa grande verità è immanente nella vita degli stati, ma la nuova profusa legislazione Italiana non è sintomo di debolezza di stato, ma indice del rinnovamento statale e nazionale,

che dovrà dare il riassetto degli ordinamenti pubblici e privati, cui la farraginosa incolore ed inconstante legislazione dei vecchi regimi non era riuscita a presidiare.

Il motto che incideremo sul fronte di questa rivista, è quello di Varrone: quid leges sine moribus?

A che valgono le leggi, se i costumi sono ribelli?

Ciascuno deve ripiegarsi sulle leggi che governano lo Stato e ad esse uniformare la propria condotta. Ma le leggi debbono modificare i costumi dei popoli, elevandoli alla dignità dell'evoluzione realizzata. E la rivista, nel campo ove svolgerà la sua azione, seguirà nella sua integrale significazione, il pensiero di Varrone.

Nell'esperimento arduo dei due primi anni di pubblicazione serbiamo lealmente fede agli impegni assunti. Maggiore garanzia dà certamente la nuova organizzazione della rivista, che sarà organo di classe e soprattutto organo del Sindacato, del quale testimonierà la vita pulsante di attività, operosa e feconda.

Autorità e prestigio conferiscono le alte personalità che hanno accettato di far parte della Commissione scientifica, e che certamente daranno la loro preziosa collaborazione. Con questi intendimenti, con fiducia vivissima di guadagnare le mete che sono nei miei auspici e che eleveranno il Sindacato dal campo organizzativo ed associativo in quello del pensiero e della scienza, affido la mia creatura al Sindacato, nella certezza che non le vengano meno la cura e l'affetto che confortarono la mia fatica.

Salerno, 1° Gennaio 1930 - VIII

Settimio Mobilio

La colpa penale nel progetto Rocco

...

1. Teorica della colpa - 2. Dolo e colpa - 3. Causalità giuridica e concorso di colpe - 4. Preterintenzionalità - 5. Contravvenzioni volontarie e colpose - 6. Incapacità di intendere e di volere per colpa.

1. — Il progetto Rocco, risultato di un intenso processo di elaborazione scientifica, apporta un notevole contributo alla teorica della colpa penale, unificandone gli elementi informativi in un principio etico diffuso ed organico e coordinandone gli effetti.

Il codice attuale non ha posto l'istituto della colpa nella parte generale, se non come una deroga al principio della *volontarietà*, espressa con l'avverbio *altrimenti* (art. 45); ne ha date saltuarie ed occasionali enunciazioni, riservandone al travaglio quotidiano la precisazione della portata giuridica. L'insufficienza di questo istituto, posto quasi a margine del diritto penale, si palesò di fronte alle svariate e crescenti ipotesi di colpa, in cui si sostanzia spesso più la pretesa ed il ripristino di un valore economico, che l'esercizio del diritto di punire.

Nel progetto, al contrario, è accolto l'istituto della colpa su larghe basi scientifiche, come un altro principio di causalità giuridica e con un'essenza psichica coestensiva e parallela al dolo, principio verso cui si orientano nuove ipotesi giuridiche. Esso resta tuttavia un criterio indefinito, permeabile alle mutevoli esigenze sociali e suscettivo di assorbire sempre nuovo contenuto. (1) Per vero la colpa attinge sostanza al di là di ogni definizione, da una realtà più vasta e mutevole, la quale resterebbe deformata da una legge, che ne volesse fissare il valore empirico prescindendo da quello teorico ed universale. In questa virtù di espansione e di adattamento opera il giudice, che, a traverso la mobile pienezza dell'esperienza, plasma la norma con la sua discrezione e l'attua alle scorrevoli forme della vita. Ulpiano diceva della colpa a proposito della legge Aquilia: *Culpa tamen arbitrio iudicis aestimanda erit*.

L'istituto giuridico, come il concetto, è una costruzione logica, tanto più vera quanto più astratta e conforme ai postulati primari

(1) Vannini. Responsabilità senza colpa - Rivista Pen. Vol. XCIV - pag. 401.

del pensiero; diviene movimento sufficiente alla realtà mercè l'intuizione individuale e le intese obbiettive. Nell'alternativa di rischi necessari e di conquiste inattese la colpa deve commisurarsi all'orgasmo della vita, alle incongnite inesplorabili; oggi l'attiva tendenza innovatrice, il fervore di una vita senza riposo accelerano il flusso sociale e mettono l'uomo indifeso a contatto con le potenze della natura. Gli ardimenti della scienza sono fatti di sforzi affannosi, di tentativi eroici, spesso anche di fallimenti dolorosi prima che diventino nuovi operanti progressi.

L'arte e la scienza, l'industria ed il commercio uccidono forse come la guerra; per uno che trionfa, molti soccombono. L'idea nuova, che appena poté balenare nello spasimo della morte, è raccolta come forza, che accende gli entusiasmi. (1)

Ai formulatori del diritto può sembrare ragione di colpa quella imprudenza e quel rischio, che tuttavia preludono ad un trionfo, che non spetta ai pusillanimi ed ai rinunziatari. Le tappe progressive dell'esperienza non si possono fissare in schemi mentali ed aprioristici. Vi è un margine più dinamico, che costituisce il punto di arrivo, del cui fine e dei cui mezzi solo la scienza può determinare la portata e la convergenza.

La colpa implica, secondo il progetto, un aspetto dell'imputabilità, quello per cui il rischio relativo all'*imprudenza, negligenza, imperizia*, risoluto nel danno, diviene causa di responsabilità penale. Nel passato la colpa, comunemente caratterizzata dall'involontarietà, non destò allarmi ed ebbe disciplina solo dal punto di vista civilistico. Nel diritto romano la teorica della colpa prescinde da ogni significazione di pena. Il delitto colposo oggi muove da postulati di *diligenza* e di *prudenza* nei quotidiani rapporti sociali; mentre la *negligenza* e l'*imprudenza* costituiscono il complemento della pericolosità del delitto.

Negli art. 45 e 46 del progetto è l'enunciazione dei presupposti della colpa in contrapposto al dolo, per il quale si esige *una coscienza ed una volontà dell'azione ed una volontà dell'evento dannoso*, collegato questo all'azione con rapporto di causa e di effetto. *Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche non preveduto, non fu voluto e si verificò a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e disciplina*. Sono questi modi e criteri di ricomposizione della esperienza nella vita pratica e nella dinamica giudiziaria.

(1) Oriani — *La Rivolta ideale* pag. 149.

Non sembra molto esatto spingere la nozione della colpa non solo fino alla involontarietà, ma addirittura fino all'antitesi con la volontà, (1) perchè il reato non può ascriversi al soggetto se non collegandolo con un atto esecutivo ed esteriore e con uno volitivo ed interiore. Se, invece, il reato è *contro l'intenzione* e si verifica l'evento malgrado la vigilante volontà contraria, si dovrebbe piuttosto parlare di *infelicitas fati*.

2. — Si approfondiscono i criteri di distinzione tra dolo e colpa. Il dolo importa un elemento subbiiettivo ampliato nel progetto: *coscienza e volontà dell'azione e dell'evento* derivato, di guisa che questo riveli un'orientazione ed una sfera di iniziativa nell'agente con finalità inequivoca. Come tale la volontà mette inizio nell'istinto, attraversa le masse psichiche acquistando energia e direzione, investe gli strati intermedi della coscienza, guadagnando talora o perdendo un motivo, ed affiora alla soglia con contorni netti, che nessun sentimento mostra, e con una realtà che non devia. (2) Il delitto è tanto più preoccupante quanto più aderisce alla coscienza e ne è l'affermazione, quanto più lungo è il processo formativo (*premeditazione, delitto per tendenza*). L'alternativa dei motivi coincidenti od antagonistici e gl'indugi della volontà sono il dramma più rappresentativo della coscienza morale, che va dal delitto al pentimento ed alla conversione.

Nella colpa la volontà non germina dalle oscurità della sub-coscienza, ma si innesta in un momento inconsapevole della coscienza senza continuità e precisazione di fine e si estrinseca nell'evento col concorso di fattori impensati ed imponderabili. Vi concorre più o meno largamente l'elemento fortuito (3) ed in pratica la differenza tra la colpa ed il *caso* diviene capillare. D'altra parte molti fatti dolosi contengono elementi di colpa, e quando l'evento fu impari allo sviluppo contestuale della volontà, si realizza la *preterintenzionalità*. Cosichè nel reato colposo la volontà e la coscienza si distanziano dall'evento, che sussiste in potenza nell'azione quale profilo di rischio.

" Fra colpa e dolo vi è differenza di grado, non differenza essenziale; non può sussistere che nella colpa sia negato ciò che non può mancare nel dolo senza condurre a una negazione di illecità „ (4)

(1) Cfr. Vannini sulla colpa incosciente — lav. citato. Massari — Il Momento Esecutivo del reato pag. 167 e nota.

(2) Jovane. Elemento subbiiettivo del reato nel progetto Rocco. Scuola Positiva a. 1928.

(3) Manzini — Vol. 2. par. 320.

(4) Vannini — lav. cit. — Massari opera cit. pag. 167.

La colpa è anch'essa uno stato di coscienza ed opera come criterio valutativo e di misura dei fatti umani drammatizzando gl'istanti molteplici e talora impercettibili della volontà e della coscienza. (1)

Dolo e colpa si alternano nella intuizione umana, poichè è sempre la volontà, che opera, nell'un caso spingendosi fino alla appetizione dell'atto verso l'evento, nell'altro arrestandosi alle prime sommarie significazioni. Talvolta dolo e colpa si confondono o nel fine, o nei mezzi o nella valutazione delle modalità, divenendo il delitto equivoco. Spetta al giudice dire ove il dolo si distacchi dalla colpa. Un operaio, molestato da un ragazzo, gli lanciò contro un recipiente, ferendolo. Si può riscontrare in questo fatto il dolo se il bersaglio fu voluto, la colpa se l'operaio non intendeva ferire e quindi non fissò un bersaglio, esulando così anche un'improvvisa risoluzione. (2)

Il legislatore impernia il fondamento morale del delitto nella *volontarietà*, caratterizzando i fatti colposi in base all'*involontarietà* dell'evento, prescindendo dall'estremo della prevedibilità. Il concetto della colpa si amplifica, adunque, immodificato nella concettuale essenza, in un principio di ordine generale, ed è quindi sancito nella parte generale del diritto nuovo.

3. — Il rapporto di causalità costituisce la ricerca, spesso molto delicata dal lato materiale e dal lato psichico, dei fatti colposi. La causalità naturale o fisica esige che si isoli e si identifichi, fra imponderabili antecedenti, la causa obbiettiva dell'evento, quella cioè che sia riferibile all'uomo e che sia sufficiente a produrre l'evento. Elevare un'azione a categoria causale nei delitti colposi è compito arduo e connesso indubbiamente a criteri subbiettivi, poichè in essi opera una teoria di fatti interferenti, che degradano fino ad essere confondibili, indifferenti e riferibili al caso od al fatto di terzi (3). Di guisa che l'evento dannoso, riferito ad un singolo fatto causativo, ha carattere di probabilità commisurata all'efficienza dei fattori estrinseci, mentre nei delitti dolosi l'evento ha carattere di necessità, perchè la causa fisica, esecuzione del reato, da un lato è in diretto rapporto col fenomeno interiore della determinazione, dal-

(1) Jovane — Fondamento giuridico della colpa. Cronache forensi 1927, n. 6, 7.

(2) Vedasi al riguardo: Il delitto sportivo di Severino Loreto, a proposito del quale il delitto degrada da quello voluto in quello colposo fino a svanire per l'integrazione degli elementi, in renti alle regole del giuoco. Foro Ital. Vol. LIV - fascicolo XVIII. Santoni - Reati commessi per ischerzo la Giustizia Penale - anno 1927, vol. 221.

(3) Longhi — Le cause colpose mediate e la responsabilità penali. Temi Veneta. Anno XXV pag. 184.

l'altro si risolve tutta nell'evento caratterizzando netti e precisi i tre momenti del reato: *pensiero, esecuzione, evento*.

L'elemento psichico, consapevolezza del fatto e dell'evento dannoso conseguente, nel reato colposo rappresenta lo sforzo costante del magistero penale e della scienza, che tendono alla ricerca di un tecnicismo, che configuri e profili il contenuto della colpa. Causa psichica, per cui il valore dell'evento rientra nella percezione umana e perciò nel magistero penale, sono, secondo il progetto, la negligenza, l'imprudenza etc. Nemmeno il nuovo legislatore definì siffatti criteri, poichè sono concetti alla portata generale, che non possono avere un significato specifico o tecnico e che sono in funzione dei mobili e vibranti rapporti sociali, la cui misura e i cui limiti non possono essere sorpassati dalla giustizia.

Se l'azione, costituente la causa del reato colposo, risulta dalla cooperazione di più persone, devono tutte rispondere. L'art. 106 del progetto dispone che *nel delitto colposo, quando l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite*.

Così il legislatore risolve la discussa quistione circa la possibilità del concorso nei reati colposi. La dottrina e la giurisprudenza furono contrarie al concorso per incompatibilità dei criteri con la colpa. Il concorso presuppone una convergenza pensata di intendimenti ed uniformità di fini; alla natura del reato colposo ripugna al contrario ogni riflessione di fine, anzi *l'evento stesso non è voluto o è contro l'intenzione* (art. 46). Siffatta deduzione apparve logica e rispondente ai principii del diritto, e la dottrina scolastica ne adottò senz'altro le conclusioni. Senonchè, moltiplicatesi le ipotesi e le varietà dei fatti colposi, non sembrò adeguato e pratico il divieto del concorso sia per la difficoltà di distinguere fra più cooperatori immediati colui, alla cui azione dovesse riferirsi il rapporto causativo, sia per la conseguente eventuale evasione di tutti i colpevoli. Infatti, l'azione od omissione inficiate di negligenza o d'imprudenza possono essere compiute da più persone, che, avendo insieme e nella stessa maniera contravvenuto alla legge, devono subirne insieme ed egualmente la sanzione punitiva. Ciascuno dei concorrenti risponde per l'identico riflesso giuridico per cui dovrebbe rispondere uno solo. Si tratta di concorso non nell'evento dannoso, ma nell'azione e nel rischio. Occorre però si tratti di cooperazione nell'unica azione colposa identificata come causa efficiente, non di partecipazione ad antecedenti più o meno remoti. Non devono, cioè, essere varie colpe collegate nel rapporto di causa dell'evento, ma unica colpa diretta riferibile a più persone.

Diversamente ampliandosi e frazionandosi il principio di causalità, la colpa degraderebbe assottigliandosi fino nei più lontani ed indifferenziati antecedenti. (1) Così se due conducenti fanno una corsa in pubblica via ed uno di essi investe il passante incerto nello schivare entrambi; se due operai lanciano insieme dall'alto una trave, che ferisca qualcuno; se, è l'esempio del Manzini, tre ragazzi danno fuoco a legna raccolta ed ammucchiata in un bosco, è chiaro come varie persone concorrano egualmente nell'unica azione determinante dell'evento, senza che la partecipazione di uno si differenzi e prevalga nel rapporto di causa, ed insieme debbano rispondere.

La Corte Suprema nella relazione sul progetto dichiara di preferire la parola *opera* a quella *cooperazione*, perchè la prima eliminerebbe ogni riflesso di mutualità e di convergenza di azioni. Ripeto, non deve intendersi *cooperazione* nel senso finalistico in rapporto all'evento, ma *partecipazione all'azione causativa*.

Il Vannini (2), e prima Maino (3), eliminando la difficoltà seria della disarmonia tra la teoria del concorso e del fatto colposo, sostengono che ciascuno debba rispondere del fatto proprio, indipendentemente dagli altri. Se così fosse, tutti coloro, cui può ricondursi uno o più antecedenti, sarebbero chiamati a rispondere con uno slargamento indeterminato del principio dell'imputabilità. Ad esempio si può ritenere in colpa anche chi è tenuto alla manutenzione della strada se un punto di essa, divenuto angusto per corrosione e non riparato, due veicoli si urtino ed una persona si ferisca.

Tutti questi antecedenti invece hanno carattere estrinseco e contingente ed esorbitano dal rapporto di causalità giuridica. (4)

Il Manzini fu tra quelli che autorevolmente ammisero il concorso (5), limitando la responsabilità ai partecipanti alla causa materiale dell'evento.

La partecipazione è un fatto necessariamente progressivo, perchè quanto maggiore è il grado di diligenza che si esige negli intensi rapporti sociali, tanto più si dilata e si affina il concetto della colpa, che può mettere capo ad inosservanza di disciplina, di ordini, di regolamenti. Il progetto ha risentito di questa necessità ed ha accolto il principio delle varie responsabilità con riduzione di pena

(1) Tosti — *Colpa penale* — pag. 163.

(2) Cfr. Vannini — *E' ammissibile la partecipazione colposa nei reati colposi?*
Volume delle Onoranze a Lucchini — pag. 33.

(3) Diritto Penale — par. 323

(4) Longhi — *lav. citato*.

(5) Manzini — Vol. 2, pag. 213.

per il minor concorso nella preparazione od esecuzione del delitto (art. 106), disposizione che elimina ogni altro dubbio circa il concorso.

Il Tosti (1) oppone alla teoria del concorso che, non essendo possibile concorso di dolo e colpa, non può logicamente ammettersi il concorso colposo nel fatto colposo, per non incorrersi nel conveniente di ritenere lo stesso fatto punibile nel secondo caso e non nel primo. Il Manzini obietta trionfalmente che colui che incorre in colpa ne risponde indipendentemente dal reato volontario di altri.

4. — In molti fatti delittuosi la colpa concorre col dolo, che diviene assorbente per il principio: *danti operam rei illicitae omnia imputantur quae sequuntur. L'azione od omissione è preterintenzionale, quando l'evento stesso è conseguenza non voluta dallo agente, della sua azione od omissione dolosa* (art. 46).

Il legislatore afferma in maniera più spiccata la teorica della volontarietà distinta tra azione ed evento: questo non voluto, quella voluta. Per vero una contraddizione potrebbe rilevarsi nella dizione della legge, in quanto il reato doloso presuppone volontà trasfusa nell'evento a mezzo dell'azione od omissione (art. 46, 1. cap.), mentre, nel caso, quella volontà deve riflettere, sia pure limitatamente e parzialmente, l'evento.

L'istituto della preterintenzionalità è destinato a temperare le durezze dello stretto diritto nei casi di dolo misto a colpa.

Il progetto lo accoglie allo stesso piano del dolo e della colpa nella parte generale e ne delinea il contenuto, risolvendo perplessità ed esitazioni, come una forma parziale del dolo, applicabile nei casi, in cui il dolo non sia *in re ipsa*, nè si distingua nettamente dalla colpa e nei reati in cui l'evento sia sproporzionato alla concreta o presumibile intenzione.

L'art. 53 prevede l'eccesso colposo nell'ossequio della legge o nella valutazione dello stato di necessità o nell'esecuzione dell'ordine con la differenza che la colpa prevale sul dolo, mentre nella preterintenzionalità il dolo prevale sulla colpa.

5. — Il concetto della colpa si amplifica anche nelle contravvenzioni. Nell'art. 45 è sancita la contravvenzione *colposa* accanto a quella dolosa. Si va differenziando e sistemando la vasta materia contravvenzionale. Il Manzini già nella prima edizione intravide la possibilità della colpa nelle contravvenzioni ma ne contestò il fondamento (2). L'aumento progressivo dei fatti contravvenzionali, specie

(1) Lav. citato pag. 213.

(2) Manzini — Vol. 2 par. 314.

di quelli *in omittendo*, ha premuto ed ha reso necessario porre la contravvenzione anche a titolo di colpa per non rendere vana la legge ed inattuabile lo scopo del legislatore.

D'altra parte in detta materia la distinzione di dolo e colpa diverrebbe sottilissima ed inafferrabile, specie per la natura spesso formale delle contravvenzioni. Tale teoria mette a capo Longhi (1).

6. — L'art. 76 si stacca dai principii generali (2). Bisogna rendere omaggio alla realtà dei postulati morali, anche se esigenze politiche o contingenti esigano deroghe, nè si può mutare categoria giuridica e comminare pene diverse e più gravi di quelle che la natura del reato importi.

La suddetta disposizione sancisce la punibilità del delitto di chi si sia messo anche *colposamente* in istato di incapacità di intendere e volere. All'art. 82 è disposto analogamente che *l'ubbricchezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce la responsabilità*.

L'ubbricchezza preordinata è causa di aumento di pena (3). Viene così sancita la teorica delle *actiones liberae in causa* (4).

Il principio dell'imputabilità, approfondito negli art. 45 e 75 e rispondente alla natura incontrollabile ed assoluta della coscienza, non può subire l'improvvisa dilatazione suddetta, che ne intacca l'essenza morale. L'unità interiore dell'uomo è indissolubile e relativa al momento volitivo del fatto.

Messo da parte il principio della responsabilità legale (5) e ritenuta la prevedibilità e l'ampiezza della volontà come criterio di responsabilità, gli art. 76 e 82 costituiscono una deroga notevole. Se la facoltà di intendere e di volere è abolita per incapacità od ubbricchezza, l'imputato, anche in ossequio al principio di causalità giuridica, può essere suscettivo di *misure di sicurezze*, non di pena. Forse, come si legge nella relazione Marongiu (6), le disposizioni suddette rappresentano una ritorsione contro lo *strazio che del vizio di mente e dell'ubbricchezza hanno fatto i giurati*.

(1) Biondolillo. Riv. Pen. An 1927 pag 526 Thot Giust pen. An 1927 col 886 Riforma negli Stati Scandinavi

(2) Gismondi. Giustizia Pen. *I concetti fondamentali del progetto di cod. pen.* col. 432.

(3) Cfr: con l'art. 135 Cod. M.re per l'Es. e corrispondente del Cod. M.re Marittimo.

(4) Vedi Massari. *Il Momento Esecutivo del reato*, pag. 219. Vannini. *Per una più vasta nozione delle actiones liberae in causa*. Riv. Pen. 1924 n. 249. Rocco Amedeo. *Fondamento Psicologico del reato nel progetto* pag. 15.

(5) Progetto del Cod. Pen. art. 18.

(6) Relaz. della Cassazione sul progetto.

Tali disposizioni sembrano una dilatazione del dolo che si inizia in istato di ubbriachezza e continua scarsamente controllato e rettificato fino all'esecuzione del fatto. Il rapporto di causalità giuridica è sospeso, rimane se mai quello della causalità materiale.

Il Rossi scrive: *l'ebbrezza completa può rendere l'uomo sindacabile non del delitto intenzionale, ma di delitto colposo, quando l'ebbrezza è stata voluta o sia l'effetto di un oblio repressibile in se stesso.* (1).

L'ubbriachezza è causa esterna e materiale, che agisce sulla mente sconvolgendone il sistema. Non si deve parificare l'ubbriachezza volontaria col fatto delittuoso.

Nella relazione Marongiu si legge: *La nostra quotidiana esperienza ci induce a confermare essere realmente una sentita esigenza quella per la quale la politica criminale crede di poter battere via completamente opposta a quella finora seguita in materia di ubbriachezza. Siamo sostanzialmente consenzienti.*

Non è possibile che la politica criminale possa indurre a deroghe così profonde dai principii dell'imputabilità, che implicano un fondamento psichico ed un contenuto perennemente vero nella storia del diritto.

*
**

Da quanto sopra risulta che, mentre il cod. vigente contiene norme scarse e frammentarie sulla colpa, il progetto Rocco ne fa un principio integrale di imputabilità, la base di un sistema organico e conforme ai postulati della scienza.

ENRICO JOVANE

Sost. Proc. del Re

(1) Rossi. Diritto Penale pag. 158.

L'Azione possessoria contro il sequestratario giudiziale

- I. Posizione della questione — II. Natura giuridica del sequestratario giudiziale, inefficacia dei pronunziati giudiziari rispetto ai terzi — III. L'esecutività delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari verso i terzi possessori - Varie teorie — IV Ammissibilità delle azioni possessorie contro il sequestratario giudiziale — V. A quali mezzi egli debba ricorrere per entrare nel possesso.

I. La domanda di reintegra e di manutenzione in possesso può essere sperimentata contro il sequestratario giudiziale, cioè contro colui al quale dall'autorità giudiziaria viene affidata la custodia di una cosa mobile o immobile? (art. 1877 cod. civ. e 922 cod. proc. civ.).

In altri termini, può il sequestratario giudiziale rendersi responsabile di spoglio o di turbativa quando, con l'assistenza dell'uffiziale giudiziario, va a immettersi nel possesso della cosa a lui affidata?

Ad occhio e croce sembrerebbe che la risposta al quesito non possa essere che negativa, in quanto il sequestratario o custode nominato dall'autorità giudiziaria si presenta rivestito di un mandato che egli deve esplicitare senza pretermissione, e avverso al quale non possono muoversi eccezioni di sorta. E sembrerebbe anche che nè violenza, nè modi occulti o molesti da meritare sanzioni legali possano ravvisarsi in tutti gli atti che egli sia obbligato a compiere per addivenire al possesso e quindi alla custodia della cosa a lui affidata e che gli viene frattanto contrastata.

E se si pensi che la violenza che caratterizza lo spoglio, da un massimo di *vis brutalis* ovvero di *vis compulsiva*, può assumere la forma più tenue di contrasto di volontà, di disubbidienza ad un divieto, e che contrasto alla volontà del possessore è anche il *modo occulto*, potrebbe sembrare che nè spoglio, nè tanto meno turbativa possa riscontrarsi nell'agire del sequestratario giudiziale, che, munito di un provvedimento giudiziale, entri o tenti entrare in possesso del mobile o dell'immobile affidatogli, o in assenza del possessore, o contro il suo divieto, o sfuggendo la sua sorveglianza.

II. Questa l'impressione ad un esame superficiale. Ma conviene guardare più da vicino la figura del sequestratario giudiziale in rapporto alla natura delle azioni possessorie. Al sequestratario viene dall'autorità giudiziaria affidata la custodia, finchè duri la controversia relativa, di un immobile o di una cosa mobile, la cui pro

prietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone, delle cose che un debitore offre per la sua liberazione, (art. 1875 cod. civ.), o di un immobile o di una cosa mobile quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deterioramento (art. 921 cod. proc. civ. — 880 cad. comm. sequestro di navi). Esso non ha attribuzioni diverse da quelle che avrebbe se fosse stato nominato d'accordo tra le parti (art. 1877 cod. civ. e 922 cod. proc. civ.); e nell'uno e nell'altro caso rappresenta colui il quale è, ovvero sarà riconosciuto quale avente diritto sulla cosa. Un altro principio è da tener presente: siamo nel campo del diritto privato, ed in questo i provvedimenti giudiziali, siano essi decreti, ordinanze, o sentenze, fanno stato ed hanno efficacia solo tra le parti che intervennero, o furono chiamate, al loro pronunciamento. E la nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un sequestratario ha valore solo tra le parti cui interessa la cosa pel rapporto in contestazione, non nei riguardi dei terzi, cioè di tutti coloro che per altri rapporti si trovano in qualche situazione di fatto o di diritto verso la cosa stessa.

Così che ordinato il sequestro, e nominato il sequestratario, ovvero nominato un sequestratario in un procedimento di vendita di un immobile abbandonato dal proprietario, il sequestratario per esplicare il suo mandato può trovarsi in una di queste due contingenze: l'entrata in possesso gli può essere contrastata da una delle parti, nei cui confronti fu emesso il provvedimento, ovvero da un terzo possessore legittimo o semplicemente *animo domini*.

Nel primo caso, entrando in possesso col ministero dell'uffiziale giudiziario, esecutore dei provvedimenti giudiziali, anche nell'assenza della controparte o contro il di lei divieto, egli non incorre in alcuna responsabilità per turbativa o per spoglio, essendo egli nel diritto di avere, l'altra parte nell'obbligo di dare il possesso; questa ne fu privata dall'autorità giudiziaria, e non può rifiutarsi di darlo a chi da quella fu al suo posto destinato. Ogni contrasto, ogni divieto, ogni ostacolo che la parte frapponga all'ammissione nel possesso del sequestratario giudiziale è sconoscimento della veste giuridica del sequestratario stesso, che ella non può ignorare.

Ma pensiamo che di fronte al terzo possessore egli ben può rendersi colpevole di turbativa o di spoglio, quando anche agisca col ministero dell'uffiziale giudiziario. Egli può trovarsi di fronte ad un possessore legittimo, e di fronte ad un possessore soltanto *animo domini*.

Esaminiamo brevemente la questione, che non trova precedenti

né in dottrina, nè in giurisprudenza, tranne in una sentenza inedita della quarta pretura mandamentale di Milano (1).

III. In quella sentenza, chi scrive sostenne la tesi che il sequestrario giudiziale può rendersi responsabile di spoglio o di turbativa soltanto se si trovi di fronte ad un possessore legittimo, non nei confronti di altro possessore.

La questione presenta analogia con l'altra che è stata agitata in giurisprudenza ed in dottrina circa la esecuzione delle sentenze in rapporto alle azioni possessorie. Fu deciso che chi fosse munito di una sentenza ricognitiva del diritto di proprietà, o del possesso, potesse eseguirla anche contro il terzo possessore, ovvero soltanto contro il suo controditore e i di lui aventi causa; che al terzo possessore spettasse l'una e l'altra azione possessoria contro l'esecutante, ovvero solo quella di spoglio; fu infine prospettata la soluzione intermedia, che cioè l'esecuzione dovesse arrestarsi di fronte al possessore legittimo, non di fronte a qualsiasi altro possessore (2). Quest'ultima soluzione trae argomento dell'articolo 746 del codice di procedura civile. Tale articolo che fa parte del capo II, titolo IV del procedimento d'esecuzione, dopo di aver statuito che l'usciera immette l'istante nel possesso dell'immobile indicato nella sentenza " ingiungendo alla parte condannata di non turbarlo, e di non più ingerirsi dell'immobile rilasciato, sotto le pene stabilite dal codice penale „ soggiunge: " Se vi siano coloni, affittuari, inquilini od altri detentori, l'usciera deve fare riconoscere anche da loro l'istante come proprietario o possessore „. Ora si è detto: se l'istante per rilascio di beni immobili, che può essere un attore in rivendica, o in reintegranda, un compratore che chiede la tradizione giudizialmente, e così via, può far valere il suo titolo, oltre che contro la parte condannata, anche contro tutti gli altri detentori, e se la legge fa solo menzione di questi, segno è che l'esecuzione deve arrestarsi solo di fronte al terzo possessore legittimo, che non intenda fare ossequio al giudicato. La turbativa o lo spoglio potrebbero essere lamentati contro l'esecutante solo dal possessore legittimo; gli altri possessori dovrebbero subirli. Riconosciamo che detto articolo è la chiave di volta della soluzione, che pure dovrebbe potersi avere in base ai soli principi generali circa la responsabilità subbiettiva delle umane azioni, il rapporto giudiziale e l'efficacia dei giudicati.

(1) Sentenza 9 luglio 1925 — IV. attore Meda conv. Cerruti.

(2) Cesareo Consolo — Il Possesso n. 368, 369 p. 527 e segg. n. 515 = 515 p. 748 e segg. ove sono anche citate le varie decisioni delle Corti.

Però *melius re perpensa*, ci sembra che l'argomento riportato non abbia valore giuridico, e che l'art. 746 offra una diversa interpretazione, conforme appunto ai principi generali. L'immissione nel possesso di cui parla l'articolo 746 del codice di procedura civile, corrisponde alla estromissione dal possesso della parte condannata. Che cosa avviene dei coloni, affittuari, inquilini, od altri detentori? La legge non dice che vengono anche essi estromessi dall'immobile: l'uscire fa *riconoscere* da loro l'istante come proprietario o possessore. Perchè mai? Perchè i coloni, gli affittuari, gl'inquilini hanno titolo a rimanervi: essi sono possessori *nomine alieno*, e vengono a riconoscere al posto dell'antico, un nuovo dante causa. Or bene, al par di questi, sono trattati quelli che la legge chiama "altri detentori", e tale trattamento non si spiega se non interpretando quelle parole secondo appare dalla loro situazione e dal loro senso letterale, cioè nel significato di "altri simili possessori", vale a dire di possessori *nomine alieno*.

Ciò posto, il giudicato in forza del quale alcuno viene immesso nel possesso, se ha vigore contro la persona condannata al rilascio, e contro tutti coloro che egli abbia sostituito a sè stesso nell'interesse del suo possesso; e se non priva di possesso precario i detentori, ovverosia i possessori precari, non può aver alcun valore contro tutti gli altri possessori *animo domini*, legittimi o no, che non abbiano alcun rapporto, in ordine al possesso, con la parte condannata al rilascio. Opinare diversamente, varrebbe dare ai giudicati vigore *erga omnes*.

IV. Ora il provvedimento che nomina il sequestratario giudiziario non ha maggior valore di una sentenza civile di condanna, talchè possa avere vigore anche contro coloro che alla sua pronunzia non ebbero parte ed interesse. E colui che possiede per se, *animo domini*, pur non avendo un possesso dai requisiti che la legge richiede pel il possesso manutenibile, ha diritto a quelle azioni, in specie alla reintegranda, che la legge gli concede, anche contro il sequestratario giudiziale, così come contro l'istante nella procedura di rilascio, e contro l'aggiudicatario nelle vendite giudiziarie, quando egli sia estraneo al rapporto giudiziale che diede luogo alla pronunzia relativa; nè più nè meno come, in rapporto identico, spetta al possessore legittimo e l'azione di reintegra e quella di manutenzione.

In breve che cosa rappresentano il sequestratario giudiziale, l'istante nella procedura di rilascio, l'aggiudicatario nelle vendite giuiziali se non il proprietario, o il possessore, cui il giudicato

darà o avrà dato il riconoscimento? E come il proprietario risponde di spoglio o di turbativa qualora agisca violentemente, o occultamente o con molestie contro il possessore, così le persone munite di provvedimento giudiziario, rivestano essi la qualità e le veci di proprietario o di possessore, risponderanno di spoglio o di turbativa qualora tolgano violentemente od occultamente, ovvero turbino il possesso di un terzo, estraneo a quel provvedimento.

V. Di fronte al terzo possessore *animo domini*, legittimo o no, che non abbia causa dalla parte contro cui o nei cui riguardi fu emesso il provvedimento, il sequestratario giudiziale, come ogni altro portatore di provvedimenti o giudicati giudiziari, deve sospendere ogni esecuzione. Il ministero dell'uffiziale giudiziario non lo salva dall'azione di turbativa se egli minacci o intraprenda gli atti esecutivi nonostante le rimostranze del terzo possessore legittimo, nè dall'azione di spoglio se egli, conoscendo la contraria volontà del terzo possessore legittimo ovvero soltanto *animo domini*, si immetta nel possesso in sua assenza, ovvero contro le sue proteste. Come il proprietario, così chi lo rappresenta, sia pure per mandato giudiziale, trovandosi di fronte ad un terzo possessore, deve agire giudizialmente in rivendica; ovvero *ex novo* in reintegranda se egli sia o rappresenti un possessore spogliato, reintegrato avverso il precedente spoliatore; a meno che egli si trovi di fronte a persona che sia stata messa al proprio posto dal possessore obbligato al rilascio, allo scopo fraudolento di frustrare l'azione esecutiva. In tal caso il nuovo possessore non è un terzo, estraneo al rapporto giudiziale; è il continuatore, un avente causa in modo doloso del possessore obbligato al rilascio in quel possesso che il magistrato dichiarò *contra legem*, ovvero sospese nei suoi effetti; il provvedimento giudiziario avrà quindi pieno vigore ed esecutorietà anche contro di lui.

Ecco così ancora dimostrato come privo di consistenza l'inconveniente che da taluni si adduce, che cioè, dando forza ai giudicati solo nei confronti dell'obbligato al rilascio e non nei confronti di ogni altro possessore, sarebbe facile al possessore condannato porre un altro al proprio posto e rendere vana la forza del giudicato. Basterà dimostrare, con procedura incidentale in periodo di esecuzione, la fraudolenta sostituzione, perchè il provvedimento abbia la sua forza anche contro il continuatore doloso del possessore condannato al rilascio.

La tesi che qui si sostiene elimina poi in modo radicale l'inconveniente cui può dar vita la teoria delle esecutorietà dei provvedimenti giudiziali contro ogni terzo possessore: il colludersi cioè

di due parti, e ottenere fra di loro un giudicato di condanna al rilascio in testa ad una di esse, per servirsene allo scopo di estromettere dal possesso colui che realmente vi si trova, come volevasi praticare nella fattispecie giudicata dalla citata sentenza (1).

giudice **LORETO SEVERINO**

(1) Certo Monti vendè senza forme legali una Villa in Milano a certo Meda, prendendo parte del prezzo, e immettendo il Meda nel possesso della villa; ratificò poi la vendita con istrumento pubblico. Prima di questo egli si fece condannare dal suo avvocato per onorari della somma di lire 90.000; e l'avvocato procedè a esproprio della villa. Nelle more dell'esecuzione l'avvocato, alligando l'assenza del Monti, fece nominare certo Cerruti sequestratario giudiziale dell'immobile, e questi, nonostante il Meda gli facesse palese la sua qualità di possessore legittimo, e la sua intenzione di non essere privato dell'immobile, approfittando della assenza del Meda dalla villa, e dell'ignoranza del custode, se ne immise nel possesso assistito dall'ufficiale giudiziario. L'azione di reintegra del Meda fu accolta, e il Meda quando rientrò nel possesso trovò trasformata la villa in un monastero di carmelitane, murate con rito solenne qualche dì prima dell'arcivescovo. Si limitò, per l'allarme ed il clamore suscitato, ad una presa di possesso simbolica.

Un grande avvocato salernitano: Francesco Gaeta

Molti ignorano financo che sia esistito. Pochi, se non pochissimi, lo ricordano. Così doveva accadere, non me ne meraviglio, perchè Francesco Gaeta era uomo tutto ragione e dottrina, estraneo a tutte le illusioni della vita, superiore a tutto nella sua in-



differenza filosofica, solitario e per ciò lontano dalla folla, la quale onorava soltanto del suo superbo disdegno. Egli non era di quegli oratori celebri, i quali, come leggesi nella *Perduta Eloquenza*, quando passano per via sono seguiti dal volgo ignorante che li nomina e mostra a dito! Dalle sue qualità di animo e culturali, da una intelligenza pacata quanto poderosa, sulla quale nulla potevano le visioni della fantasia ed i moti dell'affetto, sgorgava la sua eloquenza, fredda, compassata, densa, e, sempre, terribilmente flagellatrice. Le sue discussioni, nella struttura, nel conte-

nuto e nella forma, erano eccezionali, e potrei dire originali, perchè egli, dalla mente di filosofo, esaminava la causa elevandosi — e non avrebbe saputo fare altrimenti, perchè l'altezza della mente sua ripudiava, istintivamente, qualsiasi adattamento — ad altissimi concetti. Non lo appassionava la minuta indagine del fatto, nè la metodica trattazione della questione giuridica fatta con citazioni di trattatisti e di giurisprudenza. Del fatto coglieva quel tanto, anche un atomo, che, nella sua dirittura di mente, doveva bastare per la sua tesi, la quale egli dimostrava con poderosa dialettica. Innanzi all'Assise di Sala Consilina, in causa gravissima, sostenne, con breve e formidabile discussione, le ragioni della parte civile, traendo quasi tutti i suoi argomenti da una esclamazione pronunciata, nello spasimo dell'agonia, da un infelice, caduto vittima di efferata vio-

lenza: *Come è amara la morte!* E l'omicida fu severamente condannato. Di diritto discuteva da maestro.

Magnifico spettacolo erano i duelli oratorii fra lui ed Errico Messina, forte tempra di avvocato, oratore emotivo, ardente, anche in tarda età, di entusiasmo per gli ideali pei quali, nella sua balda giovinezza, aveva combattuto, fra le invitte file del leggendario eroe, sui campi di battaglia. Il contrasto rivelava qualità opposte, e non comuni.

Si è detto di lui che fosse più adatto per accusare che per difendere, e, forse, era così, perchè egli, per indole e per educazione mentale, era incline a severità, la quale traspariva dal suo volto piuttosto arcigno e si trasfondeva nella sua parola oltremodo caustica, ma io penso che di lui debba dirsi soltanto che era un colosso.

Le passioni erano estranee all'animo suo profondamente glaciale, però egli, senza sentirle, le conosceva e le esaminava perchè lo studio dei classici, dei tragici e della storia aveva *rivelate* a lui le passioni del cuore, perciò, anche nelle cause passionali, quest'uomo, dalla personalità oltremodo complessa, era formidabile.

Un mio amico, valoroso avvocato civile, mi ha narrato più volte che egli abbandonò l'avvoceria penale, alla quale si avviava, perchè un'arringa formidabile di Francesco Gaeta lo atterri. L'amico mio ritenne, perchè sono i migliori quelli che diffidano di sè stessi, che fosse follia lottare con quel colosso. Francesco Gaeta aveva discussa una causa passionale ed era riuscito insuperabile! Aveva difesa una donna perduta, la quale aveva ucciso l'amante perchè questi, dopo una tresca durata molti anni, l'aveva abbandonata per passare a nozze. Il Procuratore Generale ed i difensori della parte civile non avevano risparmiato nessuno dei loro strali alla accusata. Facile, del resto, era il compito ed abusato il tema da svolgere. Si era levato a parlare Gaeta — chi lo ricorda può immaginarlo: massiccio nella persona, severamente vestito, avvolto, d'inverno, in una modesta mantella, perchè, allora, si era grande avvocato anche senza indossare pelliccia, lento, freddo, con voce nasale — ed aveva fatto, prima, fremere d'orrore e di meraviglia l'uditorio perchè aveva dimostrato l'abbiezione e la ferocia della omicida, superando gli stessi accusatori, e, poi, aveva guadagnato il consenso di tutti, perchè, nella seconda parte della sua orazione, aveva dimostrato, da par suo, come una passione, sorta nell'animo di una donna, corrotta e d'indole ferina, dovesse, bruscamente troncata, sfociare, fatalmente, nella reazione.

I giurati concessero all'accusata la scusa della provocazione,

dolenti che non fosse stato proposto loro il quesito della forza irresistibile.

Io non so che cosa pensasse, nel suo pessimismo, Francesco Gaeta della donna. Ritengo, però, di non ingannarmi se asserisco che egli sia stato precursore del filosofo moderno il quale l'ha definita il terzo errore della creazione. Certamente, se anche fosse errata questa mia affermazione, non sarebbe errata l'altra, che neppure l'ombra di sentimentalismo, e di galanteria egli avesse per la donna, quale che fosse la considerazione che, come filosofo, avesse del valore etico di essa, ed è, per ciò, soltanto degno di un uomo dalla mente straordinaria lo avere egli, eloquentemente, dimostrato come la donna sia tanto facile alla colpa quanto capace della devozione più santa ed eroica.

Delle sue arringhe, tutte pregevolissime, una sola fu data alle stampe, non certo perchè egli, schivo d'ogni forma reclamistica, lo volesse, ma perchè l'intero dibattimento fu stenografato. Essa è un vero capolavoro. Ne riporterò alcuni brani, i quali, a mio avviso, sono sufficienti per dimostrare le sue eccezionali qualità.

Così l'oratore, difensore della parte civile, definisce la persona del principale accusato.

" Chi è questo X X? I pareri diversi della moltitudine vel diranno un mistero. I superstiti dell'ucciso lo proclameranno capace d'ogni nequizia. La Pubblica Sicurezza il riterrà rotto ad ogni vizio. I suoi precedenti lo definiscono con maggior precisione. Giovane ancora, fu tratto innanzi ad Tribunale Militare come favoreggiatore dei briganti della sua nativa contrada. Fu dichiarato innocente, ed io ritengo che innocente egli fosse. Ma se fu accusato, se non potette essere vittima della calunnia, egli che dichiara essere stato sempre l'amico ed il benefattore dei suoi compaesani, fu dunque tratto in carcere per errore. Ma questo errore poteva nascere, se il suo contegno non l'avesse ingenerato? Si poteva sospettare che favorisse i briganti, se egli da sovrano protettore non si fosse atteggiato, e le ree compagnie avesse gelosamente schivate? „

La dialettica dell'oratore, con osservazioni acute quanto semplici, ha tolto ogni valore morale alla sentenza di assoluzione, ed ha dimostrato come l'accusato fosse dedito alla compagnia dei tristi. Dimostrazione, questa, importante pei fini della accusa, alla quale interessava, più di tutto, che il principale accusato, ritenuto orditore della trama delittuosa, fosse, quantunque appartenente a famiglia signorile, in rapporti con persone di malaffare. Dopo di avere Gaeta dimostrato di essere il principale accusato perverso, timido e colpevole, continua: Una schiera di testimoni a discarico definisce XX ricco, buono, generoso.

Non si può essere in un medesimo tempo buono e cattivo. L'uomo è un misto di male e di bene. Ma quell'elemento che soggioga l'altro, dà il carattere dell'individuo. Dunque, se non fu buono e trovo una schiera di testimoni che tale il definirono, egli resta malvagio, i suoi testimoni diventano deboli ed egli accoppia alla timidezza la prepotenza. E' vero che beneficò, ma nei suoi beneficii dovette preferire i malvagi, ed oggi costoro gli si stringono d'attorno, e costringono per fin gli onesti ad indecoroso omaggio. „

Egli annienta il discarico, contrapponendo ad esso la dimostrazione della perversità del principale accusato, senza una minuta disamina di prova, ma insistendo nella impossibilità che si sia buoni e malvagi insieme.

Teme che i giurati, per inframmettenze, assolvano gli accusati, e pronuncia, toccando le vette più alte dell'eloquenza, queste gravi parole: Da tre lustri gli avvocati penali contano a decine i loro trionfi e l'avvocatura discende. In altri tempi l'avvocato vinceva meno e cresceva in considerazione. Quando la nostra classe vinse e non ebbe rimorsi della vittoria, si sollevò sulla turba e questa in essa vide dei giganti. Quando invece gli avvocati vinsero con modi che non accrescono gloria, furono essi che si sentirono più piccini, ed il pubblico, guardando di sopra alle loro teste, li riconobbe nani. Tra noi non manca nè l'ingegno, nè lo studio. Verrà tempo in cui tornerà in onore non la vittoria, ma il modo di ottenerla; ed allora non si vedrà più lo spettacolo di avvocati, sulla cui fronte si mol tiplicheranno gli allori, e la statura ne resterà scemata. „

Dopo aver esaminate le prove, egli connette i risultati di queste con la capacità a delinquere del principale accusato, e, a guisa di riassunto, perchè la mente del giudice ne resti maggiormente impressionata, dice: X nacque in paese, ove le virtù cittadine non furono gran fatto in onore; visse in tempi travagliati da sociali scissure; spesso ebbe aderenze con persone di sinistra fama; fu creduto fautore di briganti: fu condannato per Banche-Usura. Non ebbe mai tempo di conquistare la pubblica stima, e nel 1874 fu giudicato capace d'ogni più scellerato reato. Su lui caddero i primi sospetti degli offesi, su lui si puntarono le prime armi della Pubblica Sicurezza. I lontani, come i vicini, gli estranei, come i parenti, lo giudicarono perverso. Se trovò chi lo difese dichiarandolo giusto, o subì la prepotenza di X, ovvero mai seppe cosa fosse giustizia e virtù. „

La parola spietata dell'accusatore implacabile ha, in questa parte della orazione, per la concisione e per la precisione, efficacia senza pari.

*
* *

Altri, il quale possa davvero studiare, attraverso le nostre memorie cittadine, la mente di Francesco Gaeta, che io ho soltanto

abbozzata, lo faccia, ed avrà, così, fecondata la mia iniziativa di evitare che la classe intellettuale di Salerno si renda colpevole di avere dimenticato chi davvero onorava il paese natio ed il Foro. Quanto sarebbe preziosa una raccolta dei suoi sarcasmi che si ricordano ancora! Ne dico uno solo.

Dopo di avere assistito alla lettura di una sentenza, con la quale il Tribunale aveva condannato un imputato, pel quale egli aveva richiesta la discriminante della legittima difesa, esclamò: Ho capito, sig. Presidente, per ottenere da voi la legittima difesa, bisogna esibire l'atto di morte dell'imputato! Quante volte queste e simili parole non ci tornano sulle labbra e preferiamo inghiottirle insieme all'amarezza della sconfitta...

Salerno, 2 Febbraio 1930 (VIII).

ADOLFO CILENTO

Siamo veramenti grati all'amico avv. Cilento di questa preziosa sua primizia, che è il primo saggio, con che s'inizia la serie di consecutive pubblicazioni del genere, dirette a strappare all'opera demolitrice del tempo le nobili figure di avvocati, che elevarono, con lo studio e la probità, la dignità e il prestigio del nostro Foro. L'avvocato penale è presto dimenticato, perchè non lascia opere durature, che ne assicurino la memoria alla posterità. Restano le loro imagini scolpite solo nella coscienza e nell'anima dei contemporanei e forse della successiva generazione; ma presto o tardi, subito che le risonanze dei loro trionfi si sono dileguate, di essi non resta più nulla, neppure il ricordo. Questa rivista intende di risollevarsi alle memorie del passato e trarne dalla nebbia le gigantesche figure, perchè esse permangano in noi e a noi traccino la via che essi percorsero: Via luminosa per virtù, per operosità. Penseremo a pubblicare le loro opere inedite, che testimoniano la loro saggezza e il notevole contributo profuso alla scienza negli sviluppi oggi da noi realizzati. Andrea De Leo, il leone del nostro foro; Antonio Parisi, il fascinatore delle folle che si assieparono nelle aule della Corte di Assise; Arturo De Felice, l'uomo di scienza, di bontà, di correttezza, ed insigne per oratoria; Clemente Mauro, l'equilibrato e suadente oratore, che non conobbe l'astio, pur nella foga dell'orazione e nel contrasto dei dibattiti, ma solo la dolcezza e la tempranza, che furono precipui elementi di successo; Francesco Spirito, gloria nostra, perchè qui nacque e si dissestò alle fonti del classicismo e del diritto, mirabile, gigantesca figura di cittadino, di avvocato e di uomo politico: questi uomini ed altri ancora, di cui per fortuna non si è perduto il ricordo, noi evocheremo dai sacri silenzi della morte e ne riassumeremo la vita, laboriosa e feconda, per attingervi insegnamenti ammonitori e direttive della nostra azione, riallacciando con essi le interrotte consuetudini di vita spirituale.

(s. m.)

Responsabilità civile delle Pubbliche Amministrazioni

1. Introduzione — 2. Atti della Pubblica Amministrazione — Ingerenza governative — Impugnative — Conseguenze — 3. Responsabilità dell'Amministrazione — Risarcimento di danni — Colpa Aquiliana — Atti d'imperio — Atti di gestione — 4. Capacità dell'Amministrazione — Equiparazione al minore: Errori — 5. Concorrenza di colpa — Compensazione di colpa — Risarcibilità del danno — 6. Sindacato amministrativo — Sindacato giudiziario — Limitazione del sindacato giudiziario — 7. Conclusioni — Auspicii.

1) Su questo argomento, che tanto ha appassionato gli scrittori, si è fatta notevole confusione, sì che diverse sono state le opinioni agitatesi, le quali hanno fatto oscillare le decisioni giurisprudenziali. L'argomento, che partecipa ad un tempo del diritto pubblico e del diritto privato, è stato nelle contrarie opinioni forse considerato su presupposti troppo unilaterali, dandosi prevalenza all'applicazione ora dei principii del diritto pubblico ed ora del diritto privato, e spesso obliandosi le disposizioni di legge ed i principî generali, onde sono soffuse speciali norme di diritto pubblico, che, nelle sue statuizioni, è stato quasi considerato come deroga assoluta al diritto privato. Ma le quistioni di diritto vanno esaminate nel quadro dei complessi rapporti della vita giuridica, e con concetto integrale, senza unilateralismi e senza discostarsi soverchiamente dal testo legislativo. Spesso il testo dà la norma, cioè la direttiva, mentre nei presupposti genetici occorre cercare la vera portata, specie quando il testo di legge è oscuro od equivoco. Se l'interprete s'irrigidisce nel potenziare il dettato legislativo, o ne forza i cancelli con deviazioni in campi affini, smarrisce la via della retta decisione e si avventura nel campo dell'arbitrio e dell'errore. Noi pensiamo che l'argomento, che ci accingiamo ad esaminare, non presenti notevoli difficoltà, che giustifichino le deviazioni dottrinali, o le erronee interpretazioni giurisprudenziali. E' necessario, però, tener fermi alcuni principii generali di diritto pubblico, che sono compatibili anche con il diritto privato, di cui non annullano, ma derogano soltanto i fondamentali presupposti.

2) La riforma della legge comunale e provinciale, rimaneggiando le superate e farraginose disposizioni amministrative, che rivedeva e completava con profonde innovazioni di carattere e tutela pubblica, prevede, *all'art. 114 del R. D. 30 dicembre 1923 nu-*

mero 2939, la facoltà del *Governo del Re* di pronunciare, su denunzia, o di propria iniziativa, previo il parere del Consiglio di Stato, la nullità degli atti e provvedimenti, che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali.

E' una facoltà, anzi un attributo riservato al Governo, per reintegrare la legge violata, o riparare ai difetti ed errori delle pubbliche amministrazioni, per un'alta, etico-sociale, concezione, del pubblico interesse. Avverso tali provvedimenti eccezionali emessi per decreto reale, non v'ha altro mezzo d'impugnativa che il *ricorso per illegittimità* al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il *ricorso straordinario* al Re. Come è evidente, l'impugnativa, limitatissima nella sua estrinsecazione, è rara ed infeconda, in quanto la legittimità, dal punto di vista giuridico-amministrativo, non può quasi mai rilevarsi, sfuggendo ad ogni esame e controllo (requisiti generali della legittimità: *potere* dell'Amministrazione di compiere l'atto, *competenza* dell'organo che la compie, *concorso delle condizioni delle forme* prescritte dalla legge).

Dunque, il *decreto reale*, atto della sovranità dello Stato, organo supremo di tutela pubblica, investe in pieno l'atto amministrativo. Esso può essere solo e unicamente impugnato di illegittimità, allorché si voglia mantenere in vita l'atto amministrativo dal decreto influenzato, dinanzi l'unica magistratura giurisdizionale competente, l'autorità amministrativa, che, riconoscendone la dedotta illegittimità, lo priva di ogni effetto, mettendolo nel nulla, facendo risorgere la la preesistente posizione di fatto e di diritto, creata dall'atto amministrativo. Di modo che, dichiaratasi la illegittimità del *decreto reale dal Consiglio di Stato*, o revocato dal Sovrano, organo massimo del potere discrezionale insindacabile, risorge l'atto amministrativo influenzato dal *decreto reale* e continua a spiegare la sua efficacia, retroagendo *ex tunc*. Se il *decreto reale* rimane fermo, perchè non impugnato, o perchè respinto il ricorso al Consiglio di Stato, o quello straordinario al Re, sorge l'azione di danni, riservata dallo stesso articolo 114, la quale non si fonda su la dichiarazione di illegittimità, che manca, nè sul sindacato dell'autorità giudiziaria, per tanto incompetente a vagliare la legittimità del decreto come dell'atto amministrativo, ma nell'accertamento della colpa che dà vita all'azione di danni, fondata su l'istituto dei *quasi delitti*.

Dunque, dal *decreto reale* scaturiscono due possibilità: il *ricorso*, per negare la legittimità, e l'*azione di danni*. Per il primo la competenza è del *Consiglio di Stato*, per l'altra è dell'autorità giudiziaria. Il *Consiglio di Stato*, che limita l'indagine alla legittimità, annulla il decreto e fa risorgere l'*atto amministrativo*; il

magistrato ordinario, cui è interdetto il sindacato su la legittimità, esercita pure il suo sindacato su l'atto amministrativo, ma limitatamente alla ricerca della colpa della pubblica amministrazione nella emanazione dell'*atto amministrativo*, che ha posto in moto l'ingerenza governativa: Quindi, l'indagine del magistrato ordinario è limitata allo accertamento della colpa, alla imputabilità di essa alla pubblica amministrazione e valutazione del danno in concreto occasionato al privato contraente.

3) Dunque, premessa la facoltà nel Governo del Re di annullare un provvedimento dell'autorità amministrativa, per ragioni che trascendono gl'interessi particolaristici dei contraenti, sia pure uno di essi la pubblica amministrazione, per ragioni cioè, che attengono al pubblico interesse considerato come patrimonio morale e sociale della nazionale convivenza e dell'ente Stato, premesso che la facoltà dell'annullamento prescinde dalla qualità dell'amministrazione contraente, come tale considerata, mentre è previsto nei riflessi di una superiore concezione di armonica funzione statale, ne deriva che l'annullamento, determinato da superiori ragioni e necessità statali, riflesse nel pubblico interesse, rende responsabile quel contraente che ha dato causa al motivo dell'annullamento, produttivo di danno per l'altro contraente. *L'atto d'imperio* determinato da supremo interesse, prevale su *l'atto di gestione*, che non contrasti con l'interesse pubblico, che non è da confondersi con l'interesse dell'amministrazione pubblica.

La pubblica amministrazione esercita *atti d'imperio ed atti di gestione*: per i primi si è ritenuta la irresponsabilità, mentre per gli altri la completa responsabilità, quando siano determinati da *colpa aquiliana*. Nell'*atto d'imperio*, l'amministrazione esercita un diritto insindacabile: esso è determinato, dunque, da insindacabili ragioni che sfuggono ad ogni controllo, ragioni che attengono ad una suprema legge, che s'incarna nella legge della vita dello Stato.

E tale *diritto d'imperio* sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria, soggetto solo al controllo delle superiori autorità amministrative, che esercitano tale controllo solo ed unicamente nei riflessi della legittimità.

Ma, quando la pubblica amministrazione compie un *atto di gestione*, tale atto, anche quando venga annullato, fa sopravvivere la responsabilità perchè l'annullamento inerisce all'atto dell'amministrazione, che era tenuta a conoscere ed applicare le norme di legge, che, violate, hanno posto in moto la funzione di annullamento devoluta ed esercitata dalla superiore autorità gerarchica. Il contratto dunque, è un atto di gestione, a compiere e perfezionare il quale, l'Amministrazione deve considerare sostanziali necessità e

convenienze dell'ente ed applicare determinate formalità di legge o regolamenti. Tali norme la pubblica amministrazione deve conoscere ed osservare, in quanto, neglette, producono danno al terzo: se, invece, viola tali norme, il suo operato, soggetto al controllo dell'autorità superiore, è riprovato e l'atto è annullato, ma non esime dal rifare il danno al terzo che con essa ha contrattato. Sopravvive dunque, la *colpa aquiliana* e la conseguente responsabilità produttiva di danno da risarcire al terzo. Diversamente opinandosi, la pubblica amministrazione sarebbe arbitra di fare e disfare; nel senso che, quante volte un atto o contratto conchiuso con il privato non le torni comodo, denunciando una violazione di norma, di formalità o d'interesse, avrebbe modo come mettere nel nulla quell'atto la cui convenienza deve essere solo ed unicamente nel momento della conclusione considerato. Le pubbliche amministrazioni invece debbono mettersi, in materia contrattuale, allo stesso livello con il privato contraente, senza disparità di condizioni, vigendo lo stesso principio di diritto comune, che i contratti liberamente conchiusi hanno forza di legge tra i contraenti (art. 1123 C. C.), principio fondamentale in materia di obbligazione, a cui non si è derogato da nessuna legge, per nessun contraente. L'intervento della superiore autorità, che annulla il contratto, toglie o nega la sanzione legittimatrice al contratto, sovrapponendosi alla volontà dei contraenti, per ragioni estranee alla loro volontà ed al loro interesse, ma non esonera dai danni che dal contratto o dal mancato contratto scaturiscono. Dunque, l'azione che promana da un atto della pubblica amministrazione, annullato dalla autorità superiore nell'esercizio del diritto di controllo su la legittimità dell'atto, è un'azione fondata su la colpa, e cioè su gli art. 1151 e segg. C. C.

L'*ingerenza governativa*, che rappresenta uno dei più arditi principii di diritto pubblico, trae fondamento nell'alta sovranità dello Stato, sovranità regolatrice dell'azione delle pubbliche amministrazioni, che abbiano comunque deviato dalla loro funzione integrale, uscendo dall'orbita della legalità, nella quale debbono pur sempre contenersi. E' una *summa potestas*, regolata da norme discrete di convenienza e di opportunità, demandate dal legislatore, che non le ha precisate, all'insindacabile apprezzamento del governo del Re. Ma l'ingerenza governativa, così concepita ed esplicata, riflettendo un interesse superiore, prescinde dai contraenti, i quali vengono a trovarsi di fronte per l'accertamento della imputabilità del fatto, che ha dato causa all'ingerenza governativa, produttiva dell'annullamento del contratto. La pubblica amministrazione, costituendo un *vinculum iuris*, deve osservare tutte le formalità che la legge pone a suo carico (deliberazione, visto, approvazione, stipu-

lazione del contratto ecc.) e deve ben ponderare le ragioni di opportunità e convenienza nell'esercizio della gestione del patrimonio dell'amministrazione, perchè l'atto sia immune da censure ed impugnative dell'autorità superiore. Il privato, che contratta con la pubblica amministrazione, non è tenuto all'esame ed osservanza di altre formalità, oltre quelle di diritto comune. Il contratto, quindi, è perfetto dal momento della conclusione, soggetto solo alla condizione sospensiva del visto prefettizio, che, apposto, rende il contratto *esecutorio ex tunc*. Se il visto viene negato, il contratto, soggetto alla condizione sospensiva, si rescinde; ma se perfezionato con il visto, viene posteriormente annullato, il contratto non ha più vita, ma l'amministrazione è passibile di danni.

Lo stesso articolo 114 del R. D. 30 dicembre 1923, mentre dichiara suscettibile il decreto del *Governo del Re* d'impugnativa per illegittimità con *ricorso al Consiglio di Stato* in sede giurisdizionale o con *ricorso straordinario al Re*, riservando l'azione giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti, allude precisamente all'ipotesi dell'art. 1151 e segg. c. c.. Se diversamente avesse ritenuto il legislatore, tale riserva non avrebbe apposta. Abbiamo detto che l'azione proposta non scaturisce dal contratto, ma dai margini del contratto, in quanto il contratto ne costituisce la causa occasionale; esso ha il suo fondamento in un quasi delitto, ipotizzato nei su citati articoli del codice civile cioè, ad un tempo in un fatto positivo (ipotesi dell'art. 1151) e in un fatto negativo (ipotesi dell'art. 1152), consistenti, l'uno nel fatto che la pubblica amministrazione non avrebbe dovuto fare, e l'altro nella omissione, per negligenza.

La colpa — denominata *aquiliana*, dalla *Legge Aquilia* accolta nel nostro diritto positivo — si sostanzia nel concetto della *illiceità* intesa nel senso giuridico e non *morale*, cioè nella lesione dell'altrui diritto, sia pure in occasione dell'esercizio di un proprio diritto.

Ciascuno ha il diritto di agire come crede, limitatamente alla sfera di propria attribuzione (*qui iure suo utitur neminem laedit*); ma se trasmoda, penetrando nella sfera dell'altrui diritto, lede il diritto altrui, compie un quasi delitto, cioè un fatto illecito produttivo di danno. E mentre nei delitti la colpa è commisurata all'entità del delitto, nei *quasi delitti* la colpa non è graduata, essendo valutato il danno nella sua effettiva e reale consistenza. Negli art. 1151 e 1152 C. C., il patrio legislatore ha trasfuso integralmente il concetto animatore della legge Aquilia (*in lege Aquilia et laevissima culpa venit*) 44 dig. ad lg. aquilia; e poichè quivi non si fa distinzione di grado di colpa, ma solo di colpa, come causa generatrice del danno, questo va risarcito nella sua effettiva consistenza e giammai in rapporto e proporzione del grado della colpa.

Gli scrittori, come innanzi abbiamo detto, hanno discettato tra gli atti *iure imperii* e gli atti *iure gestionis*, per dedurne l'esonero dei primi dal sindacato giudiziario; ma i pericoli di questa distinzione sono evidenti, sia nei riflessi della costituzione dello stato libero, che negli effetti pratici, sostanzianti l'arbitrio insindacabile nell'operato delle pubbliche amministrazioni. Ammesso il concetto della insindacabilità de l'atto d'imperio, ne deriva, come logica ed anti-giuridica conseguenza, che la pubblica amministrazione invocherebbe la validità o invalidità dell'atto, secondo che ragioni di convenienza e di opportunità meglio le consigliano. A questa teorica, che trovò acquiescente la giurisprudenza, opportunamente, e con saldissime argomentazioni, si ribellava il Mortara (1), risolvendosi alla inconciliabilità del despotismo governativo nella costituzione dello stato libero. La scuola, facendo sottili distinzioni, devia, con la creazione di speciali istituti di irresponsabilità, dai canoni fondamentali del diritto. Anche l'atto d'imperio è suscettibile di sindacato giudiziario, in quanto è causa generatrice di danni ed in quanto da esso scaturisce un fatto, positivo o negativo, che col danno occasionato sia in intima connessione, con rapporto di causalità (2).

4) Si obietta da alcuni che, in ogni caso, la pubblica amministrazione non è soggetta a responsabilità nella ipotesi di annullamento degli atti da essa compiuti, in quanto gli atti sono soggetti al sindacato delle superiori autorità amministrative, e quindi viene parificata la condizione delle pubbliche amministrazioni a quella dei minori. E poichè, si dice, tale condizione dev'essere conosciuta al privato contraente, questi non può ribellarsi, se l'atto, per l'ingerenza della superiore autorità, non riceve la sanzione necessaria. Costoro gridano a gran voce: *nemo debet esse ignarus conditionis eius cum quo contrahit*. Oh, la fortuna degli aforismi e delle frasi celebri, che spesso s'invocano come il tocca sana di tutti i mali e come salsa per tutte le vivande! Già il concetto di parificazione della pubblica amministrazione al minore è un oltraggio all'autorità della stessa pubblica amministrazione, che, come un qualsiasi privato, invoca, secondo gli eventi, la sua capacità o incapacità giuridica; ma ciò è incompatibile con la concezione della funzione pubblica.

Che i contraenti debbano conoscere lo stato di capacità delle persone con cui contrattano è fuori discussione: ma se tali persone, anzichè fisiche, siano giuridiche, esse sono *semper* capaci. La omissione di determinate formalità di legge non induce al concetto del-

(1) Vol. 1 n. 197

(2) Conf. *Giaquinto*. La responsabilità degli enti pubblici Vol. 1 n. 12. *Cammeo*: L'azione del cittadino contro la pubblica amministrazione.

l'incapacità della pubblica amministrazione, che, a suo beneplacito, sarebbe *maggiore*, o *minore*, *capace*, o *incapace*, secondo la convenienza e l'opportunità. Il privato che contratta con le pubbliche amministrazioni contratta con un ente giuridico perfettamente capace; diversamente, dovrebbe chiedere la presenza del... tutore, integrativa della capacità giuridica del... pupillo.

La legge pone a carico della Pubblica amministrazione determinate formalità, che, inadempite, danno luogo all'annullamento da parte dell'autorità gerarchica amministrativa e ai danni nei riflessi del privato. Se tali inadempienze sono imputabili ai rappresentanti o funzionari, l'amministrazione avrà azione di rivalsa verso costoro, ma non si immunizza della sua diretta responsabilità verso il privato che con essa ha contrattato.

Ma anche quando si potesse equiparare la incapacità dell'amministrazione a quella del minore, avremmo sempre la responsabilità dell'organo e l'assurdità della tesi condurrebbe ad un ibridismo sulla fisionomia del tutore, che non sarebbe dato precisare, se esso si identifichi nell'autorità superiore o nel rappresentante della pubblica amministrazione, che, nell'interesse del minore, non ha fatto tutto quello che la legge impone. Esempio: il tutore si vincola per il minore senza il preventivo assenso o del Consiglio di famiglia o del Tribunale: l'atto è nullo, ma colui che l'ha fatto è passibile del danno occasionato al terzo.

Sol che, in questo caso, il tutore non sarebbe l'autorità superiore, che deve dare la sanzione legittimatrice a l'atto compiuto, ma sarebbe colui che materialmente gestisce, cioè il rappresentante l'amministrazione, dal quale in definitiva l'amministrazione deriverebbe la rivalsa. Non v'ha chi non veda l'assurdità e l'artificio di una consimile costruzione giuridica nel configurarsi ed equiparare la personalità dell'amministrazione a quella del minore.

Abbiamo innanzi detto, che il principio è esattissimo nei rapporti delle persone fisiche, e non pure delle persone morali, cioè degli enti, che, come tali, sono sempre capaci, avendone riconosciuta la capacità la legge e l'autorità costituita: la legge, in quanto prevede le condizioni essenziali ed inderogabili per la costituzione dell'ente e della rappresentanza, l'autorità, che invigila, perchè la legge sia osservata e dà il *placet* della legalità all'ente così costituito, e al rappresentante investito della sua funzione. Se diversamente si ritenesse, si verrebbe alla conseguenza *abnorme*, che tutte le pubbliche amministrazioni, sol perchè possono inadempire le formalità a loro cariche poste dalla legge, sol perchè possono impunemente violare la legge, debbano ritenersi *a priori* come incapaci.

Si che la legge crea degli enti che sono *incapaci ab initio*, e perennemente, ovvero incapaci e capaci ad un tempo, secondo che l'atto da essi compiuto sia conforme o contrastante a legge. Si apre il nostro codice civile con il primo libro, che riguarda le persone, le quali si dividono in due grandi categorie: *persone fisiche* e *persone giuridiche*, entrambe considerate come subietti di diritto. E mentre le *persone fisiche* hanno in sè la *capacità giuridica*, che coincide con il concetto di personalità, possono non avere la *capacità di agire*, che si sostanzia nella idoneità del subietto a compiere atti giuridici e ad esercitare diritti.

Di qui la distinzione delle persone in capaci ed incapaci: sono capaci le persone fisiche che hanno capacità giuridica e capacità di agire: incapaci quelle che hanno solo la capacità giuridica, cioè il diritto di godere i diritti civili, mentre la capacità ad agire deve essere integrata mercè l'intervento del tutore o curatore secondo i casi. Le persone fisiche incapaci sono dalla legge chiaramente indicate: il minore, l'infermo, l'interdetto, il condannato. Costoro hanno bisogno della rappresentanza, che integri la loro capacità giuridica.

Le persone giuridiche, invece, che non sono da parificarsi alle persone fisiche con un processo di personificazione, che attinga a concezioni antropomorfiche, sono pure esse subietti di diritti, però hanno in sè una completa capacità, giuridica e di azione. Esse sono soggette alla sorveglianza e controllo dello Stato, ma non già ad una rappresentanza tutelare, che per esse agisca. Mentre le persone fisiche incapaci non possono agire ed agisce per esse chi ha la rappresentanza, per le persone giuridiche, la disciplina è diversa, in quanto agiscono sempre esse, sol che la loro azione è soggetta ad una funzione di controllo e di sorveglianza. In contrario, se si volesse ravvisare in questa funzione di controllo e di sorveglianza un'azione integrativa di personalità, poichè tale azione è permanente, lo stato d'incapacità degli enti sarebbe permanente. E la legge avrebbe, in tal modo, creati degli enti destinati a rimanere eternamente allo stato pupillare.

La incapacità delle persone giuridiche sta solo nel divieto di fare determinati atti, che trascendono la loro specifica funzione. Di qui il concetto che l'incapacità è costituzionale, cioè relativa alla persona, e la incapacità va considerata come inidoneità o carenza di diritto a compiere un determinato atto.

Questa specie di incapacità delle persone giuridiche è diversa dalla incapacità delle persone fisiche: è una incapacità, sopra tutto, che si identifica nella limitazione come subietto, al godimento di diritti. E ciò per la sua speciale struttura, per la sua funzione, per lo scopo da raggiungere. E' un errore grossolano, pertanto, voler

parificare la persona giuridica alla persona fisica, nei riflessi della capacità, in quanto la rappresentanza delle prime è diversa da quella delle altre.

Le formalità non inducono ad incapacità, ma ad inadempimenti formali, imputabili unicamente all'amministrazione, la quale, responsabile di fronte ai terzi, ha diritto di rivalsa nei confronti dei rappresentanti.

Di fatti: a) Se dottrina e giurisprudenza ammettono l'azione di danni *per colpa aquiliana*; poichè tale colpa inerisce sempre ad inadempimenti, colpe e negligenze dei rappresentanti, significa che gli enti sono sempre capaci ad agire giuridicamente, malgrado l'inadempimento delle formalità abilitative.

b) Se la legge comunale e provinciale (art. 108) ipotizza il caso della rivalsa del danno dell'amministrazione verso i suoi rappresentanti, poichè tale rivalsa si basa su la responsabilità dei rappresentanti, ne deriva che l'Amministrazione non per questo è incapace e quindi risponde del danno occasionato al terzo. Diversamente l'art. 108 non avrebbe mai pratica applicazione, perchè negata la responsabilità degli amministratori e rappresentanti, non vi sarebbe azione di rivalsa nel rapporto di costoro per non aver la pubblica amministrazione risentito alcun danno.

Il Saredo (1) è fra gli scrittori più eloquenti nel combattere la errata teorica, basata su di una esagerata concezione della insindacabilità degli atti della pubblica amministrazione, e gli argomenti da lui addotti attingono dai principii generali saldezza e vigoria dialettica, che resiste all'artificio di quanti si abbandonano, esagerando, a ricercare aspetti nuovi nello studio delle discipline giuridiche.

5) Si è ritenuto da alcuni che, in ogni caso vi sarebbe concorrenza di colpa da parte del terzo nel difetto di costui a invigilare gli adempimenti degli atti della sua contraente pubblica amministrazione, e da ciò si è tratta la conseguenza della compensazione di colpa, che importa irrisarcibilità di danno.

La compensazione di colpa presuppone la eguaglianza di colpe: se l'una prevale su l'altra, è quella che origina la responsabilità e il danno. La pubblica amministrazione, che ha organi a ciò deputati e quindi al corrente di formalità amministrative, contrae con un privato, ignaro di formalità e adempimenti amministrativi.

Dunque, se una colpa vi fosse nel terzo, essa sarebbe soggiogata da quella maggiore e consapevole del rappresentante la pubblica amministrazione.

(1) Legge Comunale e Provinciale Vol. VI. pag. 21 n. 24.

Ma non basta. L'art. 53 della legge Comunale e Prov. obbliga il Sindaco e il Segretario agli adempimenti di formalità per la validità dei contratti e non il privato, terzo contraente; di qui la colpa e conseguente imputabilità alla Pubblica Amministrazione.

Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata in questi sensi (1) Abbiamo detto, che le persone giuridiche in genere esercitano una speciale funzione, che è disciplinata da regolamenti e statuti proprii. Le pubbliche amministrazioni, comunali e provinciali, hanno una legge speciale che disciplina la loro funzionalità ed obbliga coloro che hanno la rappresentanza dell'ente all'adempimento di determinate formalità. Il mancato adempimento di tali formalità produce le seguenti conseguenze: nullità dell'atto e responsabilità del rappresentante, tenuto ad osservare la legge. Poichè il rappresentante, che è legittimo, vincola l'ente nei rapporti dei terzi, ne deriva che l'ente ha l'azione di rivalsa verso i suoi rappresentanti e funzionari. La legge non obbliga il terzo, che contratta con l'ente ad accertarsi se il rappresentante dell'ente adempia alle formalità previste da leggi e regolamenti, ma deve solo accertarsi se l'ente, esiste, se è riconosciuto e se la persona fisica con cui contratta è legittimo rappresentante dell'ente. Non può, quindi, ingerirsi negli affari interni dell'ente: egli presume — e lo stato di capacità è una presunzione legale — che l'ente abbia fatto quello che gli incombeva per compiere l'atto. La colpa potrebbe imputarsi al terzo, solo quando si dimostrasse che il terzo, consapevole della negligenza o colpa dell'ente, che induce a nullità dell'atto, ciò malgrado ha contrattato: egli in tal caso doveva sapere che l'atto non poteva avere l'approvazione dell'autorità superiore. Solo allora sorge la responsabilità concorrente del terzo, il quale risentirà delle conseguenze della sua colpa, che confina con il delitto, se l'inadempimento sia stato voluto da segrete intelligenze tra lui e l'amministrazione.

Se si ammettesse il principio opposto, le pubbliche amministrazioni non sarebbero mai in colpa, o meglio, non andrebbero mai incontro a responsabilità di fronte ai terzi, e l'art. 108 del R. D. 30 dicembre 1923, che ipotizza la responsabilità dei rappresentanti e funzionari della pubblica amministrazione per gli atti in danno dell'ente — il danno deve mettersi sempre in relazione alla persona del terzo, — non avrebbe mai applicazione, perchè non sorgerebbe mai una colpa di chi lo rappresenta o per esso comunque agisce.

Il terzo, contrattando con l'ente, deve riflettere ad una sola

(1) Cass. Civ. 5 febr. 1927. Germane — Società Anonima Tranvie Vicentine.

cosa: se l'ente è persona giuridica e se la persona fisica che ha di fronte rappresenta l'ente. Ma una prova della nostra tesi si ha, come innanzi abbiamo detto, nell'affermazione di responsabilità del l'ente riconosciuta e dagli scrittori e dalla giurisprudenza. Se dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto al terzo il diritto ai danni per gli atti delle pubbliche amministrazioni, non rivestiti della formalità dalle leggi e regolamenti imposte, hanno, implicitamente, esclusa ogni responsabilità per colpa o concorrenza di colpa nel terzo: diversamente, il principio che si sarebbe affermato sarebbe stato la esclusione di responsabilità dell'ente per concorrenza di colpa nel terzo.

Dunque, per il semplice fatto che per gli atti nulli si è ammessa a favore del terzo l'azione di danni, che dall'atto scaturiscono si è ammessa la inesistenza di colpa e di responsabilità del terzo, che, contrattando con l'ente, presumeva di contrattare con un ente perfettamente capace, e che l'ente avesse adempiuto a quanto la legge pone a suo carico nella esplicazione della sua funzione.

Seguendo la contraria tesi, si addiverrebbe addirittura al sindacato da parte del privato su la legittimità de l'atto amministrativo e al sindacato su la funzione della pubblica amministrazione.

Sarebbe veramente strano voler ritenere una concorrenza di colpa, quando si consideri che i rappresentanti della pubblica amministrazione si presume che abbiano perfetta consapevolezza delle disposizioni e regolamenti, che disciplinano la funzione della pubblica amministrazione. Ed è notevole che oggi non rappresenta la pubblica amministrazione comunale il Sindaco elettivo, ignaro del congegno burocratico dell'ente e delle disposizioni legislative di tutela, non è un contadino, eletto, per consensi di folle amorse, ma è di solito un competente, un podestà o un commissario, il primo tolto dai ranghi delle persone colte ed il secondo dalle più vaste amministrazioni statali. Di fronte vi è un privato, spesso un appaltatore, sempre un incompetente di discipline giuridico-amministrative.

In tali casi, la colpa dell'amministrazione prevale su quella del privato ed è l'unica che bisogna riguardare come fonte di risarcibilità del danno prodotto.

La giurisprudenza, dopo un regime di deviazioni, si è rifatta su la strada maestra della interpretazione, negando la compensazione di colpa, la quale non trova ragione di esistenza nella nostra legge.

6) Come da tutto il complesso di questo studio emerge, la competenza si appartiene all'autorità giudiziaria, in quanto non è chiamata a sindacare l'atto amministrativo, invadendo il campo ed usurpando i poteri delle autorità amministrative, ma ad applicare

il diritto comune, accertando la esistenza della colpa e il danno prodotto, limitando l'esame a l'atto amministrativo nei suoi effetti dannosi prodotti o nell'attitudine a produrli.

L'art. 4 della legge 20 marzo 1865 alleg. E, che aboliva il Contenzioso Amministrativo (1), nel primo alinea, concede alla giurisdizione civile ordinaria la cognizione degli effetti di un atto amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio " quando si presenta leso un diritto. „ Nella forma ampia di tale disposizione rientrano tanto le ipotesi dell'esame della esistenza dell'atto amministrativo, quanto della inesistenza, o della imperfezione di esso. Il Sindacato dell'autorità giudiziaria, pertanto, non è diretto a censurare l'atto amministrativo per dargli sanzione di esistenza giuridica, ma solo a valutarne la portata agli effetti del danno al privato contraente derivato.

Questo è il significato di tale disposizione, la quale, diversamente non troverebbe mai applicabilità, ritenendosi che l'esame dell'autorità giudiziaria implicherebbe sempre un sindacato de l'atto amministrativo.

7) Concludendo, la tutela amministrativa è funzione di vigilanza e di controllo nell'esercizio della sovranità dello Stato, che deve coordinare l'azione di tutte le amministrazioni dipendenti in un concetto integrale ed armonico dell'amministrazione statale, ma non è tutela integrativa di personalità. Il Sindacato su la legittimità de l'atto amministrativo spetta alle autorità amministrative. Ma non per questo è interdetto all'autorità giudiziaria di portare il suo esame sulla esistenza o inesistenza, o imperfezione dell'atto amministrativo, per l'accertamento del danno causato al privato, in conseguenza della colpa della pubblica amministrazione. L'azione del privato non scaturisce *ex contractu*, in quanto, annullato il contratto, non può scaturirne azione alcuna, ma fuori il contratto, pur se in occasione del contratto cioè dalla *colpa aquiliana*, specie se essa viene messa in moto, in conseguenza dell'annullamento dell'atto amministrativo. Non è a parlare di compensazione di colpa, sia perché nella legge essa non è considerata, sia perché non ha fondamento logico, in quanto l'azione deriva da un fatto singolo, e se da fatti coacervati, ve n'è sempre uno preponderante, sia perché la pubblica amministrazione ha organi di rappresentanza che hanno capacità superiore al privato.

(1) Conf. il Mortara e il Gaudio
(Comm. al Cod. proc. Civ.) Vol. I.
Saredo Op. Ct. Vol. VI. pag. 21 n. 24.

Queste sono le illazioni logiche e giuridiche che possono trarsi dalla interpretazione della legge, e in applicazione dei principi fondamentali del diritto, contro le deviazioni degl'interpreti. La forza degli stati moderni si estrinseca nella migliore tutela del diritto del cittadino, che dalle pubbliche amministrazioni deve togliere insegnamenti per una condotta esemplare. Speriamo che la giurisprudenza della Suprema Corte persista nei nuovi orientamenti, dai quali abbiamo tratto gli elementi per rinvigorire il nostro convincimento.

Salerno, 15 gennaio 1930 (A. VIII).

SETTIMIO MOBILIO

Osservazioni pratiche sul procedimento possessorio



- Cap. I. Domande ed eccezioni — I. Citazione — II. Oggetto della citazione — Domande accessorie — III. Norme concernenti il giudizio di manutenzione — IV. Sequestro della cosa controversa — V. Della garanzia e dell'intervento nei giudizi possessori — VI. Domande riconvenzionali — VII. Norme generali concernenti i giudizi di reintegra — VIII. Notorietà del fatto.
- Cap. II. Delle prove nei giudizi possessori — I. Criteri generali — II. Confessione giudiziale — III. Accesso giudiziale — IV. Perizie — V. Prova per testimoni — VI. Titoli — VII. Efficacia delle prove nei giudizi di manutenzione — VIII. Efficacia delle presunzioni.
- Cap. III. Nozioni generali sul possessorio e petitorio — I. Divieto del cumulo — II. Divieto del cumulo quanto alle parti — III. Divieto di cumulare possessorio con petitorio nelle domande, prove e difese — IV. Divieto del cumulo da parte del giudice — V. Attentati violenti e clandestini — VI. Rinvio.
- Cap. IV. Delle sentenze emesse nei giudizi possessori — I. Provvedimenti principali delle sentenze stesse e loro effetti — II. Il dispositivo della sentenza nei giudizi interdittali non deve contenere più di quanto possa interessare il possesso — III. Provvedimenti in ordine alla restituzione dei fatti — IV. Provvedimenti sull'istanza di riduzione *ad pristinum* — V. Attribuzioni di danni — VI. Le sentenze emesse nei giudizi possessori vanno munite di clausola.

CAPITOLO I.

Domande ed eccezioni

I. *Citazione* — Supponendo ai fini del presente modesto lavoro valutate le condizioni indispensabili per l'esercizio delle due principali azioni interdittali, di manutenzione e di reintegra, discorriamo preliminarmente del modo come le stesse ritualmente si esperiscano.

Come tutti gli altri giudizi così quelli aventi per oggetto esercizio di azioni di manutenzione o di reintegra, si iniziano con la citazione, diretta contro l'autore della turbativa perchè comparisca dinanzi al Pretore per sentirgli dettare i chiesti provvedimenti di competenza. (1)

(1) Per autore devesi intendere non tanto colui che cagiona materialmente la turbativa (autore materiale) quanto quegli che ebbe a richiedere altri di commetterla, conferendo cioè mandato, e che anche in mancanza di questo, ebbe tacitamente ad approvare il fatto altrui ritraendone vantaggio senza affrettarsi ad eliminare la molestia ed a procurar la restituzione del tolto (autore morale)

Così nella ipotesi di molestia o *dejectio* usata dal conduttore, ritualmente viene spiegata domanda altresì anche contro il locatore che se ciò non venisse

Nella citazione stessa va esposto il fatto motivante l'esperimento dell'azione possessoria ed anche il buon diritto dell'attore a vedersi mantenuto nel possesso o reintegrato nel godimento di esso, precisandosi pure la data dell'avvenuta dejectio o della sofferta molestia ed ottemperandosi per tutto il resto, onde veder conferita piena efficacia al libello, agli altri adempimenti di cui all'art. 134 del codice di rito civile.

La competenza del Pretore a conoscere, nell'anno dalla turbativa di simili giudizi, non soffre limitazioni, nè in rapporto ai beni nè riguardo alle persone, essendo il giudice prescelto dalla legge per dettare ogni relativo provvedimento interdittale. Suo compito preliminare è quello di accertare se concorrano o meno gli elementi tutti indispensabili per l'esercizio dell'azione possessoria, per modo che nell'affermativa, emetterà ogni più opportuno e sollecito provvedimento, chiesto di sua competenza, mentrechè trattandosi di beni non suscettivi di possesso, e pei quali non si possa ritenere raggiunta alcuna turbativa, dichiarerà il non luogo a provvedere allo stato, respingendo anzi assolutamente la proposta azione, quando pur se ne rendesse il caso, per l'evidente sua infondatezza. E' dovere altresì dell'attore di incardinare bene la causa — per quanto riferiscesi a competenza territoriale — dappoichè se gli immobili, oggetto della turbativa si trovino in due diverse giurisdizioni in osservanza del capoverso dell'art. 93 c. p. c. l'azione possessoria va proposta dinanzi la Pretura del luogo in cui è posta la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato o davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui sia posta una parte qualunque, ed alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza.

Il massimo accorgimento deve perciò essere adoperato dalla parte nel dettare il libello introduttivo di simili giudizi, anco allo scopo di precisar al giudice la vera indole dell'azione proposta, liberandola sopra tutto dalle confusioni col petitorio. Ad evitare simili errori fa d'uopo tener presente esser oramai dottrina e giurisprudenza concordi nel ritenere che, allorquando si reclama la proprietà, l'indole della azione è petitoria, mentrechè è possessoria

praticato, la sentenza nei rapporti di costui sarebbe *res inter alios*, e gli conferirebbe secondo l'opinione di alcuni scrittori pure diritto a promuovere a sua volta azione di turbativa per essere mantenuto nel proprio possesso. Lo stesso è a dirsi qualora contro il semplice usufruttuario si esperisse un giudizio possessorio, senza convenirvi il proprietario, ciò facendo anzi in dispregio delle ragioni di quest'ultimo. In tal caso bene competerà a costui di poter agire contro la turbativa, in sede possessoria purchè lo faccia nell'anno di regola richiesto per l'esperimento di simili giudizi. Ved. Scialoja *azioni Possessorie* n. 898 a 900. Ed. Galdi.

allorchè si rivolge per reclamare manutenzione o reintegra del tolto (1). Benvero il giudice mandamentale non starà rigorosamente al solo libello per statuire sull'indole della proposta azione, ma si atterrà alle spiegazioni date su di esso dall'attore, ed all'udienza e nelle comparse scritte, dappoichè potendosi, davanti ai Pretori, altresì, all'udienza, spiegare, chiedere aggiungere e modificare sul contenuto del libello, sarebbe oltremodo irrituale pretendere di statuire sull'indole dell'azione possessoria in base di quanto è nella citazione stessa trascritto, spogliato di tutto quant'altro è meglio servito a chiarire le vere intenzioni dell'attore.

II. *Oggetto della citazione — Domande accessorie* — In simili giudizi la citazione può aver per oggetto sia la semplice cessazione della turbativa che la reintegra del tolto, come la conseguente istanza di riduzione ad pristinum, la restituzione dei furti ed il risarcimento dei danni. Queste ultime domande sarebbero evidentemente accessorie e non potrebbero non subire la stessa sorte dall'azione principale, per modo che puossi oramai statuire, che anco nell'ipotesi che la cifra dei danni superi la somma di competenza pretoria, non perciò la competenza verrebbe a cessare trovando anzi applicazione la regola di cui all'art. 82 n. 1 C. P. C.

Quid juris se l'attore proponga solo domanda di restituzione di frutti e di risarcimento di danni, liberandosi dall'intentar l'azione possessoria che li motiva, o recedendovi nel corso del giudizio? Nella pratica si verifica bene spesso che mentre si arriva a liberar facilmente d'ogni molestia il possesso, riavendo pure ogni tolto, non riesca del pari agevole l'indennizzo dei danni cagionati in occasione della turbativa o siasi costretti ad intentar perciò un giudizio per conseguirli. Come pure può verificarsi, nel caso di molestie semplici o di lievissima entità, che l'attore, poco fidente sulle assicurazioni del convenuto, di non aver inteso di attentare al suo possesso, preferisca di batterlo coll'ausilio di quell'azione in cui ha pruova più sicura intentando perciò giudizio di risarcimento di danni. Infine, può verificarsi che l'attore, avendo cumulativamente chiesto liberazione da molestie, restituzione dei frutti e risarcimento di danni, nel corso del giudizio, al seguito, tante volte, delle deduzioni del convenuto, che protesta di non aver avuto scopi di

(1) Il vero criterio giuridico — è questo oramai la massima che si ricava dalle sentenze del Supremo Collegio per distinguere l'azione possessoria dalla petitoria sta nel vedere se la domanda si appoggia al solo possesso come stato di fatto, oppure abbia per fondamento l'offesa del diritto: nel primo caso, si ha giudizio possessorio, nel secondo, il petitorio.

attentare al suo possesso, senta di dover reedere dalla principale domanda ed insistere solo per l'altra di danni.

In siffatta ipotesi quale soluzione migliore si potrà offrire dal giudice sulla controversia?

Gli potrebbe essere consentito, nel caso specialmente di recesso giudiziale dall'azione possessoria principale, dichiarar cessata la materia del contendere e rinviare, per l'accessoria dei danni, ogni decisione al competente giudice? (1)

Crediamo che la più giusta *ratio decidendi* debba trovarsi nell'esaminare l'indole dei fatti narrati nel libello se non meglio ampliati e svolti in giudizio; dappoiché, se, dal loro esame complesso, si evince che ogni danno fu conseguente dalle pretese del convenuto contro il possesso dell'attore, nulla toglie che il giudizio su di essi possa e debba anzi farsi dallo stesso pretore, che sarebbe stato competente a conoscere della principale azione possessoria, per modo che devesi stabilire, colla prevalente dottrina e giurisprudenza, che qualora ciò si accertasse, tanto nel caso di esclusiva domanda del danno stesso da parte dell'attore, quanto nella ipotesi che costui receda da ogni istanza attinente ad esercizio di azioni possessorie — dietro le assicurazioni giudiziali e stragiudiziali del convenuto di non aver preteso di attendere al di lui possesso — mantenendo solo quella di danni, non perciò la incompetenza del pretore potrebbe ritenersi validamente eccezionata, sia di fronte alla regola generale di cui all'art. 82 c. p. civ. che gli attribuisce la conoscenza di guasti o di danni ai fondi urbani od ai rustici, alle siepi, chiudende, piante e frutti, senza alcuna limitazione di valore, sia di fronte al disposto nel n. 3 dell'art. 10 della legge 16 giugno 1892 n. 261, che, nello stabilir la competenza dei conciliatori a conoscere "delle azioni di guasti o danni ai fondi urbani e rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti soggiunge, purché la domanda di risarcimento non superi le L. 100 e non implichi questioni di proprietà o di possesso". In caso di azione possessoria riguardanti cose mobili, la conoscenza dell'azione di danni rientra nelle regole comuni di competenza.

Ammessa adunque la competenza del pretore a conoscere, in simili ipotesi, dei danni perchè un tal giudice possa impartirvi le

(1) La Cass. di Palermo (con sentenza 29 dic. 1894 (Foro Sic. 1895,25) rispondendo categoricamente sopra analoga questione stabilì la massima, che non possa il magistrato rinviare in separata sede la liquidazione dei danni derivanti da turbativa di possesso senza attribuirne la pertinenza ed attribuita deve condannare alle spese del giudizio.

V. pure sent. Trib. Napoli 5 maggio 1889 (Dir. e Giur. id. 112).

relative condanne, occorre provare dei danni stessi l'esistenza. Ben potrà quindi il pretore dettar, in coerenza delle domande di cui al libello, ogni più opportuno mezzo istruttorio attenendosi alle norme di rito nel presceglierlo e vederlo eseguito.

3. *Norme concernenti i giudizi di manutenzione.* — Nell'iniziare simili giudizi occorre essenzialmente determinare nel libello i cinque estremi richiesti dalla legge per l'esercizio di simile azione.

Riguardo al requisito del possesso, occorre notare che qualora la legge richieda il titolo al suo riconoscimento (art. 630 e 688 c. civ.) per giustificarlo, occorre esibire il titolo stesso al giudice e provare, con gli altri mezzi di prova la continuità di esso; in tutti gli altri casi, fa d'uopo dedurre o provare nel corso del giudizio tutte le circostanze di fatto che servono a giustificarlo.

Riguardo alla economia della prova non sarà male accennare fin da questo momento come anco un semplice accesso giudiziale del pretore o del cancelliere che redigessero un accurato ed esauriente verbale potrebbe esser più che sufficiente. Ma di ciò diremo meglio nel seguente capitolo.

Comparso in giudizio il convenuto può battere una doppia via:

a) quella di ammettere, nella sua sostanza, il fatto rilevato come molestia dall'attore ed assicurare che le sue intenzioni non erano dirette contro il suo possesso rinnegando perciò ogni mal fatto e dando pure assicurazioni per l'avvenire; ed in tali casi al giudice non resta che dare atto alla parte di tutto ciò o provvedere, quando del caso, limitatamente alla riduzione delle cose ad *pristinum* e per l'attribuzione dei danni. — Riguardo a questi due ultimi fatti spetterà sempre al giudice del possessorio di provvedere in uniformità di quanto già accennammo nel precedente numero.

b) Potrebbe però verificarsi che il convenuto impugnasse in parte od in tutto, gli estremi di fatto sintetizzati dall'attore nella domanda ed in tal caso riescono imprescindibili i mezzi istruttori dei quali sarà meglio discorso nel seguente capitolo.

Spetta sempre all'attore ribattere e distruggere con altre prove quello che è venuto esibendo il convenuto tenendosi però dal giudice il massimo buon conto delle presunzioni stabilite dalla legge per attendere alla legittimità del possesso nel caso che essenzialmente questo si tenti di eliminare.

I fatti tendenti a giustificare il possesso è buono ridurli, fin dal libello, a capitoli di prova in modo preciso e determinato affinché lo stesso giudice ne possa far tesoro nello stabilirli nel provvedimento che ammette tale istruttoria.

4. *Sequestro della cosa controversia.* — Gli scrittori son d'accordo nel riconoscere che il giudice possa, su domanda delle parti, nel corso del giudizio possessorio, quando le speciali circostanze le esigano, ordinare anco il sequestro della cosa controversa, non trovando giusto che l'incertezza dei fatti, le imprescindibili remore della procedura ed il possibile abuso della cosa da parte del detentore, tornasse a pregiudizio dell'altro contendente.

Fa d'uopo però osservare che simile provvedimento nella pratica, si vede poco frequentemente adottato e se ne deve spiegare la ragione, più che per l'estrema odiosità che ispira e per gli imprescindibili dispendii che arreca, per la sua poca utilità, in vista della sollecitudine con cui vanno spinti i giudizi possessori.

Oltre a ciò convien notare che la stessa giurisprudenza non è ancora ferma nel riconoscere quando il provvedimento stesso si potrebbe dal pretore utilmente adottare, dappoichè è certo che si riconosce mal dettato all'esito del possessorio, quando cioè, pur rimasto impregiudicato ogni diritto dei contendenti, venissero costoro rinviati al petitorio. E non a torto, perchè deve sembrar logico e giusto che il giudizio non debba esorbitare nei provvedimenti, quando ha riconosciuto trattarsi di petitorio anzicchè di possessorio ed ha rinviato le parti al magistrato competente.

6. *Della garentia e dell'intervento nei giudizi possessorii.* — La ragione per cui, anco nei giudizi possessori, debba farsi diritto alla chiamata in garentia ed all'intervento in causa, riposa essenzialmente sul fatto che il disposto negli articoli 422 e 423 del cod. proc. civ. è ben generale e niuna limitazione porta per l'esercizio di simili diritti nei giudizi possessorii, dovendosi in ogni modo riconoscere come bene possa il convenuto, specie se affittuario, mandatario, acquirente, permutante, creditore anticretico ecc: avere interesse a chiamare a liberazione di molestie il locatore, mandante, venditore etc; spettando. d'altra parte, a costoro sia il diritto ad intervenire volontariamente in causa, come il dovere di liberare da ogni turbativa quelli che facessero a chiamarveli in garentia.

La domanda in garentia deve proporsi secondo le norme di cui all'art. 422 c. p. c. circoscrivendosi sempre a quistione di possesso, imperciocchè qualora invadesse le attribuzioni del petitorio bene sarebbe respinta in sede possessoria, dai giudici.

Similmente l'inventore deve circoscrivere negli stessi sensi le sue deduzioni, sia che in simili giudizi, spieghi il suo intervento a favore dell'attore, sia che lo faccia in vantaggio del convenuto od anco nel suo esclusivo interesse chiedendo perciò, in opposizione

di entrambi castoro, esser liberato dalle molestie ed indennizzato d'ogni danno.

Al riguardo non sarà fuori proposito il notare che fra noi non v'ha, come oltr'Alpi, scrittori che vorrebbero conteso al terzo il diritto d'intervento volontario, nei giudizi interdittali, per reclamare il proprio possesso di fronte alle altre due parti che già se lo contendono. Presso di noi, riguardo al terzo interventore, non può aver valore la massima *complainte sur complainte n'a lieu*, per la quale, colui che trovandosi nel possesso della cosa fra altri contesa, se pretendeva intervenire in simili giudizi per chiedere, nel proprio interesse, la liberazione dalle molestie e l'attribuzione del possesso, nol potea, spettandogli appena la sola opposizione, allo scopo di limitare i giudizi e di evitar le spese. I nostri scrittori, dallo Scialoia, al Barotono ed al Cesareo Consolo (1) riconoscono bene al terzo il diritto di intervento nei giudizi possessori, perchè la legge non detta limitazioni di sorta a riguardo di essi; riconoscendosi, in ogni modo, che se l'effetto della opposizione è uguale a quello dell'azione possessoria, ragione non vi sarebbe perchè il terzo dovesse limitarsi ad esperir quella o non pure la stessa azione interdittale, dal cui solo esercizio è dato sperare la concessione del *manuteneri*.

Devesi quindi ammettere che il terzo possa bene intervenire nei giudizi possessorii ed invocar la manutenzione nel possesso contro gli stessi contendenti senza che costoro potessero ostacolarli il diritto a siffatto intervento, che si ridurrebbe ad un'imprescindibile necessità quando si tratti di liberare dalle molestie colui che non ha fatto che eseguir gli ordini di esso interventore medesimo.

6. *Domande riconvenzionali.* — Anco nei giudizi possessorii si può dar luogo a simili domande, perchè il disposto nell'art. 101 c. p. c. è generale, e sarebbe evidente errore dichiararle inammissibili credendo che potessero ostacolare la speditezza dei giudizi possessori.

Ciò in tesi generate.

Senonchè nella pratica, la soluzione potrebbe presentarsi diversa a seconda che la riconvenzionale è opposta di manutenzione a manutenzione, od a reintegra, o di reintegra a consimile azione di spoglio ed anco pel semplice *manuteneri*.

(1) *Scialoia*: Op. cit. vol. 5 v. 907 Ed. Galdi; *Barotono*: Az. posses. n. 255; *C, Consolo*: Tratt. sul possesso n. 568.

Avuto riguardo alla modesta indole di questo lavoro non è il caso di passare all'esame di siffatte varie ipotesi bastandoci solo il notare che allorquando all'actio spolii, in via di riconvenzione, il convenuto oppone altra simile azione, niun dubbio può correre sulla sua ammissibilità in base alle norme generali di rito statuenti su tali riguardi. Converterà quindi al giudice esaminare quale delle due parti in causa possa definirsi realmente spogliata di fronte all'altra e provvedere per la reintegra senza preoccuparsi se tal dejectio fosse anteriore o posteriore a quella lamentata dall'altro contendente. Dappoichè sarebbe oggidì evidente errore cominciar dal provvedere dallo spoglio più recente, come praticavano gli antichi in applicazione ben rigorosa della massima: *spoliatus ante omnia resituendus* e che procurava un'evidente duplicità di giudizi senza utilità di sorta.

7. — *Norme generali concernenti i giudizi di reintegra* —
 " Vengono principalmente dettate dall'art. 695 cod. civ. quando
 " dispone che la reintegrazione *deve* ordinarsi dal giudice, premessa
 " la citazione dell'altra parte, sulla semplice notorietà del fatto,
 " senza dilazione e con la maggiore celerità di procedura, contro
 " qualsivoglia persona, fosse anco il proprietario delle cose di cui
 " si è partito lo spoglio „.

Circa la genesi di tal disposizione, va osservato che essa non è nuova nelle nostre leggi, essendo stata riprodotta dal nostro legislatore, sull'esempio del codice Albertino, che, a sua volta, l'avea mutuata dalle RR. CC. Sarde ov'era scritto: " dandosi il caso che qualcuno fosse violentemente od occultamente spogliato del suo possesso, o quasi, e che sia in qualsivoglia modo notorio il fatto dovrà essere reintegrato nel suo primiero stato senza processo o lite e senza dilazione da quel tribunale a cui apparterrà la cognizione della causa (par. 22. III. XXIII). „

Benvero, il codice Albertino, facendosi a dettare la reintegra sulla semplice *notorietà* del fatto, senza processo e senza dilazione, avea determinato nella pratica la disputa sulla necessità o meno della citazione in simili giudizi, necessità che, purtroppo, dal tenore letterale della disposizione, in giurisprudenza, con notevole prevalenza, si affermava di non occorrere.

Necessità della citazione — Il nostro legislatore, colla sanzione dell'art. 696 dianzi trascritta, nello stabilir la necessità della citazione ha risolta ogni disputa, che non mancò di accentuarsi anco nei primi tempi dell'attuazione del nostro codice, per modo che puossi ben affermare essere oramai pacifico come, per l'esperimento della actio spolii, torni imprescindibile la citazione e, praticandosi

diversamente, si farebbe correr rischio all'intero procedimento possessorio, specie se svoltosi senza il contraddittorio o l'ulteriore presenza in giudizio del convenuto. (1)

Le condizioni essenziali per l'esperimento della reintegra sono state esposte nei precedenti capitoli, per modo che attua'mente conviene ricordare come la citazione del convenuto oltre all'enunciazione dello stato di possesso qualunque, dei fatti costituenti lo spoglio e della data in cui si è consumato, deve mettere bene in evidenza così le modalità della dejectio, come il buon diritto di lui attore a vedersi restituito nella condizione di prima in omaggio al ripetuto aforisma: *spoliatus ante omnia restituendus*.

Torna imprescindibile, oltre l'allegazione dello stato di possesso che si gode all'epoca della dejectio, la prova del possesso stesso per giusto od ingiusto che sia, ricordando che il legislatore richiede un possesso qualunque, purché però tale, per conferir diritto all'esercizio dell'azione di reintegra. Siffatta prova deve esser data da colui che si pretende spogliato e spetta al giudice di valutarla in confronto del possesso già goduto, anzicchè del diritto a possedere, che potrebbe non competere allo spogliato e la cui valutazione esorbita dalla sfera del possessorio. Non conviene al riguardo dimenticare che l'*actio spolii* è un'azione di indole penale; mantenuta, ancora nel nostro legislatore, nel campo civile, perchè con essa si reprime il fatto dello spoglio, contro tutti, fosse pure lo stesso proprietario della cosa mantenuta da altri, che si avvalga della violenza o della clandestinità per riprenderla.

Anco nell'esercizio di simile azione si possono verificare, nei

(1) Il codice italiano — osserva il Rinaldi nel suo trattato: *Della Proprietà mobile* secondo il c. c. Vol. I. n. 129 — ordinando la citazione dell'altra parte, ha eliminata la teoria di procedersi per via di ricorso. Nel foro si combattono generosamente le ragioni delle parti; non può esservi condanna senza discussione; sarebbe eccessivo distruggere tutte le garanzie del procedimento ed emettere sentenza pria di udire il convenuto contro le legislazioni d'ogni tempo e d'ogni luogo. Stabilendo il legislatore il principio di doversi ordinare la reintegrazione senza dilazione e con la maggiore celerità di procedura, riconosce sempre la necessità del processo. Vuolsi rapido, ma non si rigetta o distrugge. Quindi o il convenuto confessa il fatto attribuitogli e non si va oltre; o lo nega ed i mezzi d'istruzione si spiegano celeri. Se si dovessero rispettare tutti i termini prescritti dalle leggi di procedura, ove sarebbe più la celerità, ove il divieto delle dilazioni? Dunque alla prima udienza possono benissimo presentarsi i testimoni, di cui è utile, anzi necessario che si notifici il nome, cognome e condizione nell'atto medesimo istitutivo del giudizio, affinchè non abbia il convenuto a restar sorpreso nei mezzi di ricusa. A questa idea menano la lettera, lo spirito e la storia dell'art. 696. Le parole senza dilazione, rivelano gli intendimenti legislativi, di compiersi il procedimento senza formalità e senza spreco di tempo.

riguardi del convenuto, comparso in giudizio le ipotesi da noi accennate in ordine all'esercizio del *manuteneri*, val dire può verificarsi.

a) che il convenuto, comparso, ammetta i fatti contro di lui esposti dal *dejectus*, riconosca i suoi torti e dichiari di voler restituire e provi di aver restituito difatti, ogni tolto, od, in tal caso, il giudice, nel dar atto con sentenza, delle ragioni dell'attore e delle dichiarazioni e restituzioni del convenuto, deve, dichiarando cessata la materia del contendere sull'azione principale, limitarsi a decifrare sui danni, se chiesti (1).

b) Che se il convenuto, ammettendo il fatto, alleggi di aver agito di proprio diritto, forte della massima: *quod feci, jure feci*, spetta, in tal caso, al giudice di valutare siffatta ragione, limitatamente però alla sfera del possessorio, dappoichè se la violenza fu adoperata fuori dei casi stabiliti, niuna sanatoria può correre sull'operato del *dejeciens*, che è tenuto in possessorio, a restituire.

c) Che se infine il convenuto tutto neghi in danno dell'attore che giustifica il possesso qualunque e lo spoglio, spetterà la prova di ogni impugnativa a colui che la oppone, come meglio chiariremo in prosieguo. Al giudice però basterà, per tutta prova, la semplice notorietà del fatto allegato dall'attore per decidere sulla reintegra, senza dilazione, e colla maggiore celerità di procedura.

Notorietà del fatto — Così, per quel che riferiscesi alla notorietà del fatto, richiesta, in concorso colla citazione, come requisito perchè il giudice possa statuir sulla reintegra, è da riconoscersi che pretenderla offrire in prova in base ad atti di notorietà fatti raccogliere su istanza della parte interessata come ai sensi degli articoli 78, 80 e 366 cod. civ. sarebbe lo stesso come esibire niuna prova al giudice, essendo assolutamente vietato a costui di trarre convincimenti da mezzi istruttori non conformi a quelli dettati dal codice di rito, in difformità di quel che potrebbe dirsi degli atti di un giudizio penale, come a dir perizie, interrogatori, depositi di testi giurati, sentenze etc: tanto più che siffatti atti di notorietà si presentano mancanti d'ogni guarentigia per la controparte per diversi altri riflessi (2).

(1) Al seguito delle confessioni del convenuto non può negarsi al possessore il diritto di aver aggiudicata la propria domanda con sentenza anco solo per premunirsi con essa contro simili turbative per l'avvenire.

(2) Non sarà male avvertire a questo riguardo che la Cass. di Napoli, con sent. 16 ott. 1883 (Gazz Proc 1884,47) nello stabilire che la notorietà di un fatto si raccoglieva con qualunque mezzo di prova e quindi pure cogli atti notorii non proscriveva già l'uso di siffatti atti per la compruova della notorietà del fatto in tema di reintegra; lasciava però libero il giudice di valutarne il contenuto per stabilire quanta prova fornissero e se foessero o no sufficienti all'assunto di colui che li presentava.

Parimenti non sembrerebbe che un tal criterio di notorietà potesse venir desunto da informative stragiudiziali, o raccolte personalmente dallo stesso pretore, ovvero a costui comunicate dalle altre autorità locali cui ebbe forse pure a rivolgersi. Siffatte informative per quanto, forse, autorevoli, potrebbero compendiare l'apprezzamento di pochi, ma non dimostrare la notorietà voluta dall'art. 695 c. civ. che si raggiunge quando un fatto è conosciuto da tutti, tanto che basta la relazione di qualcuno per far convinti sulla stessa conoscenza avutane da altri, od anco " quando un fatto è per sè stesso evidente e non è contestato dal convenuto nelle sue parti sostanziali (1) „.

Può aggiungersi che, la notorietà sia data raggiungerla dall'esame di atti pubblici fra le stesse parti, come a dire rogiti, verbali di conciliazione, sentenze ecc. ovvero dalla valutazione di prove raccolte in altri giudizi, come nel caso che si pretendesse contro il ladro la restituzione dell'oggetto rubatoci e si esibisse il giudicato penale che l'affermava autore di tal sottrazione. Ma, trattandosi di stabilir criterii generali, riesce troppo evidente che il modo migliore di apprezzar la prova di siffatta notorietà si raggiunga valutando, colle ragioni dell'attore, altresì quelle del convenuto, cui devesi riconoscer bene il diritto di opporre prova a prova (2) e chiarire, tante volte, equivoche congetture sulle sue intenzioni che potrebbero darlo a credere perfino usurpatore.

D'altra parte, torna pure imprescindibile osservare che il magistrato che va a decidere sulla domanda di reintegra, non deve

(1) *Scialoja*: Op. cit. V n. 910 Ed. Galdi.

(2) Se la legge — osservava la Cass. di Roma, con arresto 2 luglio 1890 (Foro Ital. id. 857) — richiede che si premetta la citazione, ciò significa che quanto accade nel giudizio debba discutersi di contraddittorio di tutti i contendenti. Solo così può aversi l'*aetionis consumptio* e costituirsi il giudicato. La prova quindi degli estremi della reintegranda deve svolgersi in contraddizione dell'attore e del convenuto, sebbene senza i termini e la solennità procedurali comuni osservati però i più brevi termini che il magistrato abbia creduto assegnare.

E si noti che, con buona ragione, nell'art. 696, nell'imporre la celerità, si accennò a celerità di procedura, non a quella celerità che prescinde eziandio dalle formalità preecipue e cardinali, le quali danno moto al giudizio e che possono, ad un dipresso, riassumersi negli art. 35 a 38 del cod. di proc. civ. ed in quanto all'obbligo della prova, nell'art. 1312 del cod. civile. In opposto non sarebbe richiesto che la reintegranda debba svolgersi premessa la citazione della parte contraria, val dire in un giudizio. Sarebbe bastato che, come in altri casi, il giudice avesse provveduto inaudita parte, sul semplice ricorso dell'attore.

esser legato da alcun rigore di forma (1) nella valutazione della prova dei fatti accampati dall'attore, pretendendo, ad esempio che il possesso qualunque e la successiva dejectio, si potessero provare solo con determinate istruttorie, come quelle per testimoni, perizie, e non già pure diversamente; nè deve il magistrato stesso assumere sconfinata libertà nella valutazione della domanda di reintegra stessa. Il pretore, sia dettando quelle istruttorie che ravviserà opportuno a chiarir la dejectio, sia nella valutazione delle deduzioni delle parti: deve procurare di fare il miglior governo della legge, e bene procurando con quella celerità di procedura, raccomandata dallo articolo in esame, deve armonizzarla colla legalità in modo così perfetto da non lasciar dire che la fretta avuta nel valutare le prove e nel dettare i suoi provvedimenti fosse tornata a pregiudizio delle parti.

L'art. 696 c. c. stabilisce pure che la reintegra deve essere ordinata contro qualsivoglia persona, fosse anche il proprietario della cosa di cui si è patito lo spoglio.

La quale disposizione sta a dimostrare che niuno possa sottrarsi all'obbligo di restituire per quanto legittimi sieno i suoi rapporti colla cosa e per quanto gravi ed anco morali ed imprescindibili le ragioni che l'avessero spinto alla dejectio del possessore. Lo stesso proprietario, sente il dovere di accennare l'articolo in esame, pel solo fatto della sua proprietà, non è privilegiato di fronte la giustizia, neanche di fronte al ladro della sua cosa stessa, dappoichè la legge anche il possesso di costui garantisce, tanto che se la cosa illegittimamente da costui posseduta gli fu ritolta con violenza e clandestinità, fuori delle ipotesi stabilite, lo stesso proprietario è tenuto a restituirla, in forza della disposizione legislativa in esame (2).

(1) v. Sent. Cass. Torino 6 ag, 1900 (*La procedura* id. 559). Sarà opportuno qui osservare che la Corte nell'arresto ora citato pur riconoscendo che la notorietà del fatto non è cosa stabilita a priori, ammette che dev'essere accertata con quei mezzi che il giudice nel suo prudente criterio ritiene opportuni, non distinguendo la legge fra procedimento per notorietà e procedimento per prova testimoniale. In sostanza la giurisprudenza della Cass. Torinese, per quanto è dato desumere anche da altre sentenze, sanciva la norma che la prova dello spoglio non sia soggetta alle forme ordinarie e che possa raccogliersi anco sopra semplici indizii dai quali possa desumersi la notorietà del fatto. Tutto ciò però non resiste ad ogni critica e più che tutto agli insegnamenti della Corte Suprema di Roma.

(2) v. Borsari Comm. cod. civ. II. par. 1483; C. Consolo: Op. Cit. n. 575. Lomonaco: dist. dei beni ecc. n. 74.

Nè eccezioni di sorta potrebbero liberarlo da siffatto obbligo, ammenochè non si senta forte di provar l'autorizzazione ed il pieno consenso del convenuto al rilascio della cosa per cui dappoi si pretese spogliato; ma in tutt'altre ipotesi, occorre ricordare che le stesse eccezioni fondate sulla proprietà della cosa e sul fatto di aver agito di pieno diritto si renderebbero inammissibili al pari di quelle con cui si tenti far rilevare la illegittimità del possesso già tenuto ed a cui sola tutela si esperisca la reintegra.

Che se il convenuto assuma di voler provare il consenso dello attore al preteso spoglio niuna ragione si potrebbe trovare onde ostacolargli siffatta istruttoria, per quanto bene possa competere a sua volta ogni diritto di riprova, all'attore stesso, per giustificare le vere modalità dei fatti che il convenuto ebbe ad interpretare per consenso.

Giudice F. RIZZO

BANCAROTTA PRESUNTIVA

1. Necessità di speciale rigore - 2. Deficienze del testo - Marchevolezze delle statuizioni - 3. Ingiusta o incontrollabile ipotesi di reato - 4. Nesso tra lo art. 686 e l'art. 857 N°. 3 C di Co - 5. Stato di cessazione di pagamenti
6. Indispensabilità della indagine sul dolo - 7. Applicazione automatica della norma - Conflitto con i principii fondamentali - 8. Errori del giudice penale - Correttivi.

1. — Il nostro legislatore, per una migliore disciplina del commercio, che intesse tutta la vita della Nazione, assumendo funzione pubblica e sociale, ha inteso di sancire norme di speciale rigore contro quei commercianti, che in danno della fede pubblica e privata, adoprano illecite manovre, che scuotono la vita economica e l'equilibrio morale nei complessi rapporti della vita commerciale. Di qui la necessità che norme punitive venissero inquadrate nell'istituto del fallimento, dedicandosi un apposito titolo ai reati di bancarotta che incidono su la vita commerciale.

2. — Quante volte, però, il legislatore ha emanate norme di eccezione o complete di diritto codificato, la nuova norma legiferata ha recato quasi sempre l'impronta della imprecisione e della improprietà e spesso dell'errore della concezione: forse perchè i testi aggiuntivi non risentono il benefico influsso della elaborazione matura e razionale, che costituisce il pregio migliore dei codici, monumenti insigni di sapienza secolare, temperata alle esigenze e necessità della vita immanente. Una prova di ciò è data dallo *art. 855 C. di Co.*, che diluisce la statuizione al punto che il testo, lungi da l'essere comandamento precettivo, si tramuta in narrativa spiegazione del pensiero legislativo. Quanto più dommatico è il testo di legge, tanto maggiore è la influenza imperativa che esercita sui cittadini.

3. — Abbiamo detto che il difetto è anche nella concezione in tali disposizioni di legge, che acquistano quasi carattere di eccezionalità. A prescindere che nella bancarotta semplice rientrano casi che migliore posto avrebbero trovato nella bancarotta fraudolenta, in dipendenza dell'elemento della frode, che induce l'agente al delitto, abbiamo un'errata concezione nella ipotesi del reato previsto dal N. 3. dell'art. 857 che o è ingiusta statuizione, o sfugge al controllo consapevole del magistrato.

4. — L'*art. 686* obbliga il fallito — meglio si direbbe il commerciante, perchè non ancora è fallito — a fare, nei tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, la relativa dichiarazione nella cancelleria del tribunale; in caso di inadempimento, il fallito — dopo assume tale qualità il commerciante — si rende responsabile del reato previsto al N. 3 dell'*art. 857*. Riteniamo che, se tali disposizioni ineriscono al concetto nobilissimo della educazione commerciale, in pratica si risolvano in inutile appello di morale precetto, o in automatica costituzione di reato, che esime, o rende difficoltosa l'indagine su la esistenza effettiva del reato.

5. — Si è discusso, in mancanza di una precisa direttiva o definizione legislativa su lo stato di cessazione di pagamenti, in che debba consistere tale stato e quando esso si verifica. Se traverso la comune opinione degli interpreti, si è potuto identificare lo stato di dissesto, cioè di fallimento, e quindi di cessazione di pagamenti, non si è potuto ancora, nè si potrà mai accertare il il giorno in che s'inizia tale stato anormale di cessazione di pagamenti, se è vero che si è ritenuto che non ogni mancato pagamento costituisce stato di cessazione di pagamenti e che il rifiuto di pagamenti non riveste formalità tali che possano indurre ad una precisa identificazione. Ed è ciò tanto vero che il tribunale, nel dichiarare il fallimento, fissa una data presuntiva di cessazione di pagamenti, suscettibile di ulteriori modifiche durante tutto il periodo fallimentare, e sino al decorso degli otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verifica di crediti. Basterà rilevare che, essendo necessaria la precisazione, sempre relativa, della data di cessazione di pagamenti, sopra tutto ai fini dell'esperimento dell'*azione pauliana*, di che agli *art. 707 e segg. c. di co.*, neppure durante tale fase istruttorio del fallimento si può dire che si possa identificare la data effettiva della cessazione di pagamenti, posto che la data ch'è stabilita dal Tribunale, è suscettibile di retrodatazione e di postergazione a norma degli *art. 704 e 706 C. di Co.*

Se, dunque, tutto il ceto dei creditori, il curatore, che ha speciali mezzi di investigazione, il giudice delegato e il tribunale non riescono a precisare la data di cessazione dei pagamenti, che, solo per mettere un freno ai continui spostamenti, viene definitivamente fissata nei modi e termini di che all'*art. 706*; se il curatore, che assume l'amministrazione del patrimonio del fallito e tutti i documenti trattiene in suo potere e ritira la corrispondenza posteriore al fallimento, corrispondenza che è fonte più sincera di verità, non riesce con precisione a stabilire la data di cessazione dei pagamenti, non sappiamo come si voglia pretendere, dal commerciante prima, dal fallito dopo, spesso ignoranti, che, essi tale data, di così elastica

configurazione, possano ritenere quale la legge l'abbia presupposta, al fine di uniformarsi al disposto dell'*art. 686 C. di Co.* Se, dunque, solo in prosieguo dell'istruttoria fallimentare, si viene ad accertare, sempre per via di presunzioni, la data di cessazione di pagamenti, non è da ammettersi, con un processo logico a *posteriori*, che il fallito la conoscesse in precedenza.

Ed è notevole, che anche quel commerciante, il quale, in adempimento al disposto dell'*art. 686*, denuncia al tribunale lo stato di cessazione di pagamenti e deposita i registri ne la cancelleria, neppur lui si esime dall'imputazione del reato in oggetto, in quanto, nel prosieguo del fallimento, altra data di cessazione di pagamenti si stabilisce, anteriore ai tre giorni della volontaria presentazione e denuncia, e quindi non s'immunizza del reato, perchè, se ha fatto la dichiarazione di cessazione di pagamenti, non l'ha fatta nel termine di tre giorni. In tal modo, il commerciante, che denuncia lo stato di dissesto, in parziale adempimento al precetto legislativo, si viene a trovare nella stessa condizione di quel commerciante, che neppure a tale formalità ha adempiuto.

6. — Di fronte alla materiale impossibilità di un adempimento che non può, per ciò solo, costituire materia di reato, si rende indispensabile la indagine sul dolo, o quanto meno su la scienza che il commerciante aveva della impossibilità a continuare il commercio: indagine non vietata al magistrato penale per la qualità di delitto che il reato riveste; diversamente si urterebbe contro i fondamentali presupposti del diritto punitivo, in quanto si riterrebbe reato punibile un fatto dal quale esula la volontarietà. La indagine del magistrato penale, quindi, deve volgere la ricerca della consapevolezza, cioè della scienza e coscienza del commerciante, ch'egli si trovava in istato di dissesto. E tale indagine va fatta caso per caso in conseguenza della varietà multiforme degli aspetti delle procedure fallimentari. Buon argomento per escludere tale elemento subiettivo di reato è lo sforzo del commerciante per una lecita sistemazione della sua posizione economico-commerciale, che assume la fisionomia di dissesto, sia pure allo stato iniziale; mentre il commerciante, in tale situazione psicologica ed economica, vien colto a la sprovvista con un ricorso di fallimento, che non ha potuto evitare e talvolta neppure prevedere.

7. — Ciò premesso, l'azione del magistrato penale, che prescinde dalla indagine su l'elemento intenzionale e più su la volontarietà de l'agente, e, constatati gli elementi obiettivi dell'*art. 686*, riconosca consumato il reato, fa della giustizia un'automatica applicazione di norme, che contrasta con la funzione precipua del giudice penale,

confondendosi il delitto con il reato contravvenzionale, per la punibilità del quale è pure consentita la indagine su la volontarietà.

8. — Abbiamo intitolato questo breve studio bancarotta presuntiva, precisamente perché, data la configurazione del reato nel testo legislativo, e considerata la superficialità della indagine del giudice penale, la bancarotta semplice da noi esaminata viene ritenuta presuntivamente consumata. Noi riteniamo, invece, per una migliore intelligenza delle norme punitive in materia, che il magistrato debba dirigere la sua indagine su gli elementi obiettivi del reato e quelli subiettivi dell'agente, senza trascurare le realizzazioni acquisite alla procedura fallimentare, la quale meglio può orientare il giudice penale per le vie della retta decisione. E ciò è tanto più vero, ove si consideri che la configurazione del fatto che dovrebbe costituire reato, così come espresso nella manchevole dizione legislativa, non renderebbe immune alcun commerciante, anche se per altrui protervia o aggressione, o per disgraziate inevitabili vicende, cada nel disonore e nella rovina economica del fallimento. Quanto più di larga interpretazione è la norma punitiva, tanto maggiore dev'essere la circospezione del magistrato penale, perchè non è concepibile un delitto a sfondo collettivo, cioè un delitto nel quale debbano incappare tutti i partecipi di una classe sociale, poco monta se onesti o disonesti, se gentiluomini o truffatori. Le assurdità cui induce il criterio generalizzatore dell'ipotesi di reato debbono ammonire il giudice penale ad approfondire la indagine e presiedere, presidiandola, la sua elevata funzione.

Salerno, 25 aprile 1930 VIII.

SETTIMIO MOBILIO

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Corte di Cassazione del Regno III. Sez. civ.

(4 maggio - 12 giugno 1929)

Presidente: S. E. PADIGLIONE
Comm. ENRICO

GIORDANO - CALENDÀ

Competenza per valore - Titolo - obbligazione - cumulo - (articolo 73 c. p. c.).

Riconvenzionale - valore indeterminato - competenza (articolo 80 c. p. c.).

Interrogatorio - presunzione - espressione non ricordo - non è confessione (articolo 218 c. p. c.).

Esami - documenti - prove - congetture - prova contraria - ammissibilità.

Prova testimoniale - inverosimiglianza - ammissibilità della prova contraria.

Ai fini della competenza per valore, non è il titolo generico della obbligazione, che si deve riflettere, ma le specifiche obbligazioni, perchè diverse cause debbano riunirsi e tenersene in cal-

colo il cumulo delle rispettive domande. (1)

La riconvenzionale di valore indeterminato non sposta la competenza del giudice adito, in applicazione dell'art. 80 c. p. c., spiegando efficacia la presunzione di competenza del giudice adito. (2)

La risposta "non ricordo", ed altra equivalente, non costituiscono confessione tacita e ben possono essere combattute con la prova contraria. (3)

L'esame della corrispondenza epistolare fornisce al giudice una prova congetturale, che può essere vinta dalla prova contraria. (4)

La inverosimiglianza dei fatti dedotti non è motivo per negare la prova dei fatti medesimi. (5)

(Omissis)

Osserva che col primo motivo la ricorrente solleva l'eccezione d'incompetenza per valore del pretore e ciò sotto un duplice pro-

(1) La massima affermata dalla Suprema Corte è esatta. Per titolo bisogna intendere la specifica obbligazione interceduta tra i contraenti e non già la natura della obbligazione e la unicità si ha solo nei riflessi delle obbligazioni specifiche e non pure della natura della obbligazione. Un professionista, un appaltatore, un industriale, che stabiliscono consecutivi contratti d'identica natura, non possono sollevarsi alla natura del contratto, ma alle consecutive obbligazioni, ai fini di stabilire la competenza per valore. L'art. 73 c. p. c., parlando di titolo, si riferisce, non alla natura della obbligazione, ma all'obbligazione specificamente costituitasi.

E' quanto deve ritenersi, anche nella ipotesi che si voglia rinvenire ne l'art. 73, una ipotesi inversa, cioè l'applicabilità del principio in esso fermato, per impedire lo spezzettamento della competenza.

filo; perchè mettendo capo tutte e tre le richieste al titolo unico della prestazione di opera del Giordano, il loro valore doveva essere cumulato e non frazionato, onde ne risultava la competenza del Tribunale, e perchè con la domanda riconvenzionale di valore indeterminato il pretore si rendeva incompetente anche per le domande principali. Questa tesi non ha pregio. Che le tre domande proposte dal Giordano abbiano per fondamento la prestazione d'opera professionale nell'interesse della Calenda, non basta per dedurne che dipendano da un unico titolo. La prestazione può bene riferirsi ad obbligazioni diverse, verificatesi in diverse epoche e relative a lavori diversi. In tal caso vi è diversità e non unicità di titolo. Nella specie il Giordano formulava tre domande, coeve bensì, ma riferentesi a distinte operazioni e la diversità di titoli, sempre da lui affermata, non è stata mai contestata dalla Calenda. Nè per la proposta domanda riconvenzionale di valore indeterminato si rendeva incompetente il pretore, perchè a norma dell'art. 80 cod. proc. civ., vale per essa la presunzione che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita. Osserva che col secondo e terzo mezzo la ricorrente si duole che il Tribunale, alla risposta al terzo interrogatorio di non ricordare, abbia dato il valore di ammissione dei fatti, violando e falsamente applicando il disposto dell'art. 218 c. proc. civ., e che dalla semplice ammissione della prestazione d'opera nell'interrogatorio reso nelle altre due cause ne abbia dedotto la onerosità contestualmente negata dalla confitente, rifiutandosi perfino a concedere ogni prova contraria in base a semplici congetture tratte da una corrispondenza epistolare. Questi due motivi sono pienamente fondati. E'

(2) La Suprema Corte ha risolto una quistione su erronei presupposti. In ogni modo la massima affermata ci pare assolutamente destituita di fondamento, giuridico, sopra tutto in applicazione dell'invocato art. 80 c. p. c.. Questa disposizione riguarda le controversie su beni mobili, il cui valore vien dato dall'attore mentre al convenuto la legge conferisce il diritto di impugnarlo. Nella fattispecie il convenuto, a prescindere che non si verte in materia di controversie su beni mobili, nell'impugnare la domanda, non fece ciò per quanto attiene al valore, ma in riferimento alla legittimità della pretesa, sperimentando riconvenzionale di danni. E poichè si trattava di danni non determinati, è ovvio che dovesse ritenersi il valore indeterminato, idoneo ad alterare i poteri giurisdizionali del giudice adito. La Suprema Corte spostando i presupposti di fatto, ha affermato una massima, che non trova conforto nelle disposizioni di legge, quanto meno in quelle invocate.

(3) Anche a questo proposito, la Suprema Corte, per addivenire all'affermazione di un principio di diritto, ha spostato i termini delle quistione, censurando il magistrato di merito, che non aveva tratto il suo convincimento solo dalla risposta data dalla convenuta nell'interrogatorio, ma da varii altri fatti, documenti compresi, confluenti alla formazione del convincimento.

concorde opinione degli scrittori che la risposta "non ricordo," od altra equivalente, non costituisca confessione tacita ai sensi dell'art. 218 cod.proc. civ. Ad ogni modo, non è dubbio che una siffatta confessione non abbia valore se non di presunzione *iuris tantum*, che ben può essere combattuta con la prova contraria. Non meno grave è l'altro errore del Tribunale di aver negato la prova sulla gratuità dell'opera.

Per negarla il Tribunale affermava che una tale versione era contraddetta dalle risposte del secondo interrogatorio, con cui implicitamente erano ammessi i fatti, senza alcuna restrizione, nonchè dal contenuto della numerosa corrispondenza epistolare della Calenda inviata al Giordano, dalla quale si desumeva che ella, in varie occasioni, si era, riconosciuta verso di lui obbligata, dichiaran-

dosi consapevole dei benefici ricevuti e di volersi regolare secondo coscienza. Ora, quando il Tribunale afferma che la versione della gratuità dell'opera è in contrasto con le risposte del secondo interrogatorio, si contraddice, poichè poco prima aveva affermato che la Calenda non negava di aver ricevuto l'opera del Giordano per quanto gratuita, in relazione alle prime due domande giudiziali. Quanto poi esso desume dalla corrispondenza, — come si rileva dalle stesse sue espressioni — non ha il valore di prova documentale, che potrebbe far respingere la richiesta di ulteriori istruzioni al riguardo, ma di semplice prova congetturale, in base cioè a *praesumptiones hominis* contro le quali è sempre ammissibile la prova contraria. Osserva che fondato è anche il quarto motivo col quale si lamenta che il

In diritto, la massima della Corte, pur essendo illogica e contrastante con il pensiero legislativo, che suffonde l'art. 218 c. p. c., ha avuto la consacrazione ufficiale della dottrina e della giurisprudenza.

Nessuno contesta che l'art. 218 stabilisce delle presunzioni di riconoscimento dell'obbligazione dedotta; ma pensiamo che la larga interpretazione a beneficio dell'interpellato elude completamente la disposizione dell'art. 218. Ognuno può trovare facile scappatoia nel dire di non ricordare: un consimile comportamento dovrebbe invece ritenersi come rifiuto a rispondere.

Diversamente l'interrogatorio, che alcuni scrittori ritengono costituisca il migliore mezzo di prova, diviene un inutile mezzo di prova, diretto solo a dilazionare una lite, che, con l'interrogatorio, secondo i presupposti legislativi, si vorrebbe subito vedere definita. Ma, come innanzi abbiamo detto, gl'interpreti hanno soverchiamente forzato i cancelli dell'art. 218 e a noi non resta che prendere atto dell'indirizzo inaugurato.

(4) Di accordo con la Suprema Corte su questo principio; ma la Corte per affermare il principio, assolutamente indiscutibile, secondo i più recenti pronunziati, ha dimenticato che il giudice di merito, procedendo ad una valutazione integrale dei fatti della causa, si era formato un convincimento preciso, per il quale non aveva bisogno di ulteriori prove. Poichè il giudice di merito non aveva osato di affer-

Tribunale abbia respinto ogni prova sulla proposta domanda riconvenzionale. Il Tribunale escluse la prova, rilevando che la riconvenzionale era stata proposta dopo 21 mesi dalla domanda principale, il che stava a significarne la inverosimiglianza, e che essa era contraddetta dalla corrispondenza epistolare in cui la Calenda lodava in mille modi la bontà, il valore ed i pregi dell'opera del Giordano.

Ora la pretesa inverosimiglianza dei fatti dedotti non è motivo — come ormai è giurisprudenza costante — per negare la

prova dei fatti medesimi, e in quanto alla corrispondenza il Tribunale non si rese conto di quanto si assumeva, che cioè i danni si sarebbero verificati posteriormente. Di fatti la Calenda voleva provare: che dopo l'abbandono dei lavori da parte del Giordano e dopo che questi furono assunti dall'Ing. Comm. Santoro, la Calenda fu costretta a far modificare e rifare alcune opere che erano state male ordinate o mal dirette, subendo notevoli danni: 2, 3, 4, e in relazione ad essi va cassata la sentenza denunciata.

(*Omissis*)

mare la inammissibilità della prova contraria, ne deriva che la Corte avrebbe dovuto riflettere all'esame, meramente di fatto, che costituì il convincimento del giudice di merito. Così facendo la suprema Corte si è investita dei poteri di giudice di terza istanza.

(5) Su questa massima ormai la Suprema Corte non pensa più di ritornare per attenuare le ineluttabili conseguenze delle temerarie istanze di debitori inadempienti. Se trattasi di correggere il generale andazzo, di ritenere sempre inammissibili le prove testimoniali, per le quali non vi è divieto di legge, unicamente perchè se ne ritiene la inverosimiglianza, bene ha fatto la Suprema Corte a disciplinare e contenere l'azione dei giudici di merito, ma da questo presupposto pervenire alla conseguenza estrema che si debba sempre ammettere la prova, sol perchè la legge non lo vieta, ci pare che sia un po' esagerato. In quanto, specie in materia commerciale, si viene a limitare il potere discrezionale dei giudici di merito di accordare o meno la prova, che la legge, per generale principio, non vieta. E' vero che la inverosimiglianza non è sempre indice sicuro, per negare una prova in quanto ciò che appare non simile al vero può esser vero. Le apparenze non sempre corrispondono alla verità. Così come la Suprema Corte ha statuito, i giudici di merito debbono sentirsi vincolati in modo da non poter più mettere in moto quei poteri discrezionali che ad essi derivano dalla legge e che essi applicano, secondo gli elementi, subiettivi ed obiettivi, forniti dall'indagine di ogni singolo caso. E ciò è eccessivo. Confidiamo che la Corte di Cassazione temperi il rigore del criterio adottato, non foss'altro per non invadere i poteri discrezionali del giudice di merito, che meglio giudica, evitando il dispendio della protrazione della lite con quelle istruttorie, che, da un complesso di circostanze emerse dal giudizio, si addimostrano dirette a fine dilatorio e defatigatorio. Il criterio generalizzatore, in questa materia, è un criterio profondamente errato. Pare che si vada da un eccesso all'altro: i giudici di merito sistematicamente rigettano le richieste di istruttorie giustificandosi con l'abusato ritornello della inverosimiglianza; la Cassazione forma il principio opposto. In tal modo sbagliano e i giudici di merito e la Cassazione, applicando rigidi criteri di un illogico esclusivismo.

Corte di Cassazione I Sez. civ.

(5 dicem. 1927 - 10 gen. 1928)

Presidente: PETRONE

CICATELLI - NICOLINO

Azione di spoglio-Violenza - In che consista (art. 596 c. c.)

In materia di spoglio l'estremo della violenza si ha nella esplicazione di una attività materiale antitetica al divieto ed alla volontà presunta del possessore. (1)

(Omissis)

Osserva che le doglianze della ricorrente si riassumono, in fondo, nel rilevare che, pur avendo il giudice di merito ammesso la usurpazione con le modalità scaturenti dalla prova (abusiva coltivazione del terreno e soppressione del fosso di scolo, che rappresentava il limite divisorio tra i due fondi), abbia poi escluso, con una manifesta antitesi, la violenza, mentre tutto si era svolto senza intervento del giudice

e con l'intuitivo dissenso e contrasto della proprietaria confinante.

Tale censura ha non dubbio fondamento, poichè la denunciata sentenza costituisce una palese deviazione da quello che è il concetto comunemente accolto in tema di violenza, quale presupposto dell'azione di spoglio. Vi fu tempo in cui le oscillazioni della dottrina determinarono intorno a siffatto elemento un individualismo di concezione, poichè, da un canto, affermavasi che l'interdetto *unde* vi reclamasse la *vis atrox*, mentre l'opposto indirizzo sospingevasi tant'oltre, da fare per fino rientrare nella configurazione della violenza il mero rifiuto di consegna da parte del locatario di un immobile "*qui emptori possessionem non tradidit*". Senonchè appare, oggi, vuota accademia il far rivivere le dispute agitatesi nel campo dei romanisti, essendo, ormai, fuori discussione il principio che la

(1) Capita di frequente che il giudice di merito, pur valutando il fatto nella sua reale consistenza, enuncia una teorica di diritto, che, considerata per sè stante, può essere contraria ai realizzati principii di diritto, emersi dalla matura elaborazione degl'interpreti, che dettano la norma definitiva.

Un esempio di ciò si ha precisamente in questa causa.

La Suprema Corte, cui era interdetto l'esame delle specifiche circostanze, in che si faceva consistere lo spoglio, oggetto della lite, censurò la sentenza dei primi giudici, precisamente per la teorica affermata, forse con improprietà di linguaggio. Come la stessa Corte ha rilevato, il dissidio dottrinale e giurisprudenziale, su la essenza della violenza, indispensabile elemento dello spoglio, è stato acceso e duraturo e le apposte teoriche non si sono potute conciliare neppure sulla scelta di una teorica eclettica. E' prevalso il pensiero, tratto dal diritto romano, che la violenza è da ritenersi in un qualsiasi atto contro l'altrui volontà presunta, con la quale sia in antitesi. Ma la Corte, pur paragonando lo spoglio al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre non ne ha

violenza richiesta dall'art. 696 c.c. non abbia come necessario presupposto la intimidazione, o l'atto di materiale costringimento contro il possessore, ma sussista egualmente allorquando la privazione del possesso segua *propria auctoritate, contra domini voluntatem et quamvis iniusta causa*.

La dottrina che può dirsi *ius receptum* non esige per la obbiettività della violenza fisica coercizione, ovvero la estrinsecazione di atti materiali che importano un'alterazione della sostanza della cosa, una modificazione della sua struttura, ma si richiama al noto principio "*vis est tunc quoties quis id quod deberi sibi putat non per iudicem reposcit*" (LL 12 dig. quod metus causa IV; 12); quindi è da reputarsi violenza la esplicazione di un'attività materiale antitetica al divieto ed alla volontà presunta del possessore, e quello che si denomina *animus spoliandi* risiede nella consapevolezza da parte dell'agente di far subentrare la *vis privata*, cioè a dir l'arbitrio della personale iniziativa alla tutela dell'organo

giurisdizionale, per la sostituzione di un nuovo stato di fatto a quello anteriore, in contrasto con la volontà esplicita o presunta del possessore. Gli atti preordinati alla detta sostituzione si riconducono nel campo della violenza, poichè l'*actio spolii* è fondata sul principio di ragione naturale, che a nessuno sia lecito farsi ragione con le proprie mani, ed ha una finalità di ordine sociale, in quanto mira a reprimere gli abusi perpetrati *vi aut clam*, in danno dell'altrui possesso, a fine di evitare gli immancabili conflitti fra le parti, motivo pel quale la tutela di essa si estende anche al possessore illegittimo ed è disciplinata da norme che assicurano la maggiore celerità di procedura.

Ciò premesso, è agevole intendere la erroneità dei principii ai quali s'informa la impugnata sentenza.

Con essa si è forgiata una teofica che potrebbe dirsi involutiva, di fronte al processo di elaborazione con cui giurisprudenza e dottrina fissarono la nozione della violenza in rapporto allo spoglio, poichè i giudici di

precisati i caratteri differenziali, ha ritenuto bastevole a stabilire la violenza un qualsiasi atto, prescindendo da la buona fede dell'agente, che escluderebbe, da un lato la violenza e da l'altro il divieto presunto del subietto passivo. E ciò dobbiamo dire se la Corte ha tenuto presenti gli elementi di fatto, diversamente, dovremmo ritenere che la Corte si sia contraddetta sull'enunciazione del principio, che incide precisamente sul fatto. La Corte, pur enunciando un esatto principio, reso ormai pacifico dai sedati dissensi, non ha tenute presenti le circostanze di fatto, la cui valutazione, ora che la Corte ha dato la direttiva, è stata demandata al giudice di merito in grado di rinvio.

merito, pur riconosciuto l'avvenuto impossessamento con le specifiche modalità accertate dalla prova, ritennero non potersi ravvisare lo estremo della violenza, in quanto mancava nella esplicazione di attività dell'agente una qualche cosa di anormale, un'opera lesiva della cosa, tale, da dar luogo alla possibilità di un risarcimento di danni. Si sconfessarono con ciò le norme della dottrina imperante, ove si pensi che il Tribunale, anzichè limitarsi alla indagine, se gli atti compiuti dal Ciatelli fossero, o meno contrarii alla volontà espressa o presunta di colei che soggiacque alla privazione del possesso, per affermare, nel caso affermativo, il concorso della violenza, argomentò il difetto di questa da rilievi che, implicitamente additano come elemento indispensabile della violenza, un'attività che apporti un'alterazione sostanziale della cosa, mentre nei singoli casi può tale alterazione non sussistere e configurarsi nondimeno la ipotesi dello spoglio, per effetto dell'abusiva sostituzione dello stato di fatto contro la volontà del possessore, manifestata attraverso un atto di diffida, od una proibizione esplicita, ovvero presunta. A prescindere da ciò, se dalla teorica istessa accolta dal Tribunale sca-

turiva che il concorso della violenza non fosse dubbio nel caso di alterazione della cosa, è malagevole. nella specie, conciliare siffatto principio con la dichiarata esclusione della violenza, ove si consideri che il Ciatelli, oltre a dissodare la zona di terreno aggregata al suo fondo, colmò il fosso di scolo che costituiva il termine divisorio delle proprietà finitime, alternando con ciò lo stato di fatto. Di qui il rilevato vizio di contraddizione della predetta sentenza, la quale enuncia erroneo principio anche colà dove definisce la coltivazione del terreno eseguita dall'autore dello spoglio atto inerente alla natura della cosa, poichè, se tale può dirsi, quando segua da parte del possessore, assume invece, la impronta della violenza qualora intervenga da parte del terzo, con la consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta da chi la cosa detenga. Conseguendo dalle premesse considerazioni, che debbasi accogliere il dedotto motivo di annullamento e disporre il rinvio della causa, per nuovo esame, davanti ad altra sezione del medesimo collegio, la quale statuirà anche in ordine alle spese di questa sede.

(*Omissis*)

Concludiamo come abbiamo premesso, che la censura è diretta alla enunciazione del principio, pur non trovando applicazione nella fattispecie, che presenta caratteri ben diversi, specie in riferimento ai presupposti dell'*animus* dell'agente.

(s. m.)

Cassazione Civile I Sezione

Presidente: S. E. PETRONE

MAIOLINO - CALIFANO

Locazione - tacita riconduzione
 - permanenza nel possesso
 (art. 1592 - 1593 c. c.).

La notifica della licenza vince la presunzione della tacita riconduzione prevista da l'art. 1592 c. c. per la permanenza del conduttore nel godimento della cosa locata; però non è escluso, che, malgrado la notifica della licenza, il locatore abbia potuto mutare, anche tacitamente, volontà: in tal caso la prova della tacita riconduzione deve risultare da altri fatti, che non siano la sola permanenza nel possesso.

(Omissis)

Le violazioni di legge lamentate con l'unico motivo del ricorso realmente sussistono. In-

vero dall'armonica interpretazione degli art. 1592 e 1593 del cod. civ. si desume chiaramente che la permanenza del conduttore nell'immobile locatogli oltre il termine stabilito nel contratto, fa presumere la rinnovazione della locazione, soltanto quando non sia stata intimata a lui la licenza; nel caso inverso di fronte alla contraria volontà manifestata dal locatore con un fatto positivo e non equivoco quale la notificazione del congedo, perde ogni importanza il prolungato possesso della cosa locata che si manifesta evidentemente abusivo e non può quindi, dare diritto al conduttore ad opporre la tacita riconduzione. Inoltre, a ben guardare, lo stesso art. 1592 cod. civ. pone a fondamento della succennata presunzione non solo il fatto materiale della continuazione nel possesso della cosa

E' perfettamente esatto il criterio fissato da la cassazione, pure se esso decompasse da la contestazione. Per l'art. 1592 c. c. si ha la tacita riconduzione per il mutuo consenso tacito dei contraenti, espresso da la permanenza del conduttore nel possesso della casa locata e da la niuna opposizione del locatore a tale prolungamento di possesso. Il comportamento dei contraenti dà luogo a la credenza di rinnovare tacitamente il contratto e dà vita a l'istituto della tacita riconduzione. Ma non è l'art. 1592 che la Corte di Cassazione era chiamata ad interpretare, bensì l'art. 1593, essendosi proposto il quesito, se, notificatasi la licenza, e rimasta nel possesso il conduttore, dovesse senz'altro, in applicazione dell'art. 1593, ritenere che non potesse tacitamente rinnovarsi la locazione. Invero la corte ha detto che un mutamento della volontà del locatore, già prima espresso con la licenza, può bene verificarsi, anche tacitamente. Per l'art. 1592, quando si verificchino le due condizioni in esso espresse, permanenza, dopo spirata il termine, nel possesso della cosa locata da parte del conduttore ed acquiescenza da parte del locatore, si ha una presunzione, *iuris et de iure*, che dà vita a le tacita riconduzione; per l'art. 1593, invece, si ha la presunzione contraria, che può essere combattuta da fatti che dimostrino il mutamento di volontà del locatore. Su questi principi il Trib.le non aveva sollevato alcun dubbio e la Corte li ha ribaditi. Il Tribunale aveva enunciato il principio, che malgrado il disposto dell'art.

locata da parte del conduttore, ma anche il consenso per quanto tacito, del locatore alla prosecuzione di quello stato di fatto, come si può agevolmente desumere dalle parole: "ed è lasciato in possesso," che vanno senza dubbio riferite al locatore e stanno ad indicare il concetto che egli consapevolmente abbia voluto permettere che il conduttore in quel possesso continuasse a rimanere. Dimostrata con la intimazione della licenza, la mancanza assoluta del consenso del locatore, viene a mancare uno dei due presupposti dell'articolo 1592 messi a base della presunta rinnovazione della locazione, ed è perciò naturale che resti con ciò distrutta la presunzione stessa. Questo non toglie, peraltro, che un nuovo mutamento non possa operarsi, anche dopo la intimazione della licenza, nella volontà

del locatore, al quale non è certamente vietato, in un secondo tempo, di consentire anche tacitamente alla prosecuzione del rapporto locatizio. Mancando però in favore del conduttore la presunzione derivante dal prolungato possesso, ed anzi, stando contro di lui la chiara volontà espressa dal locatore con l'intimata licenza di voler porre fine al contratto, la tacita riconduzione non potrà essere ammessa, se non concorrano gravi e precise circostanze atte a dimostrare, senza possibilità di equivoci, il mutato volere del locatore. Questa dimostrazione la sentenza impugnata ha creduto di trovare nel fatto che il Califano, aveva, dopo la scadenza della locazione, continuato ad esigere per due mesi la pigione, rilasciandone ricevuta senza alcuna riserva. Questo fatto il Tribunale disse

1593, che i facili interpreti, i quali si soffermano a la parte esteriore, formale della disposizione, la rinnovazione del contratto si era verificata in dipendenza ai fatti molteplici, unisoci e concordi, tali da far presumere il mutato divisamento del locatore a non insistere nella data licenza e acconsentire, invece, la rinnovazione della locazione. La corte di Cassazione si è ingerita in una questione di mero fatto, criticando il convincimento del giudice di merito, che traeva da circostanze di fatto il motivo per ritenere il mutamento della volontà del locatore.

E' così valutava la circostanza del pacifico pagamento della pigione per i primi due mesi con che s'inizia il nuovo anno locatizio, in maniera diversa ritenuto dal Trib.le. A chi per poco s'indugia ad esaminare la sentenza della Corte, sarà facile argomentare come il Supremo Collegio si sia preoccupato di fare una indagine di fatto, traendone un convincimento, che è riservato solo al giudice di merito; a chi leggesse la sentenza del Trib.le, sarebbe facile desumere come, su la questione di diritto, il Trib.le non ha sancito un principio diverso da la Cassazione, ma ha valutato, con un apprezzamento di fatto insindacabile, determinate circostanze, che lo convinsero a ritenere verificatasi la rinnovazione tacita del contratto. Concludendo, la Corte di Cassazione, mentre poteva risparmiarsi l'enunciazione del principio di diritto, sul quale non è sorta disputa, ha portato

concludente ed univoco con manifesto errore logico, essendo, al contrario, possibile attribuire quel comportamento del Callfano, a finalità assai diversa che non quella del preteso consenso alla rinnovazione della locazione.

Era infatti suo indiscutibile diritto esigere la pigione durante le more della riconsegna della cosa locata ed egli poteva bene esercitarlo, anche per non aggravare il danno economico che dall'inadempienza del suo inquilino gli derivava, senza che, solo per questo, fosse lecito al conduttore d'invocare la sua tacita adesione alla rinnovazione del contratto. Nè l'aver egli rilasciata ricevuta delle pigioni riscosse, senza alcuna riserva, poteva autorizzare il Tribunale, ad attribuire all'esercizio di quel diritto, un significato diverso da quello che in sè stesso comportava, tanto più, quanto tutto l'atteggiamento del Callfano, non sufficientemente valutato dai giudici di secondo grado, stava a dimostrare in lui la persistente volontà di far cessare la locazione. Egli, invero, non solo aveva in-

timato la licenza fin dal 2 febbraio 1927 per il 31 agosto dello stesso anno, e ne aveva chiesta ed ottenuta la convalida, che era stata concessa con provvedimento del 26 marzo e notificato il 30 successivo, ma, non avendo il Maiolino con la fine di agosto rilasciato i locali, era stato sollecito a chiedere di essere autorizzato ad eseguire lo sfratto, e poichè gli atti, inviati per informazioni al Podestà di Pagani, erano andati smarriti, in data 2 ottobre aveva notificata una nuova licenza. Tutto ciò era stato messo in chiara evidenza dal primo Giudice, ma il Tribunale, pur accennando alle surricordate circostanze, mostra di dubitare quasi della loro attendibilità, e finisce, forse appunto per questo, col mantenerle in quella considerazione che meritavano. Anche sotto questo riflesso pertanto la motivazione della sentenza impugnata si dimostra difettosa, il che consiglia l'annullamento della sentenza stessa ed il rinvio della causa ad altra sezione del Tribunale di Salerno per un nuovo esame. (*Omissis*).

il suo esame su circostanze di fatto, costituendosi così, come giudice di merito.

E non è la prima volta che abbiamo a rilevare queste anomalie su le sentenze della Corte di Cassazione, anomalie, che, rilevate dal Psocuratore generale S. E. Santoro, condussero al sacrificio dell'eminente Uomo, che con polso fermo reggeva l'alta funzione a lui conferita. Noi pensiamo che la Suprema Corte possa e debba sorvolare sul concetto restrittivo, della sua alta funzione, quando la valutazione del fatto non devoluta a la Cassazione, ponga in essere un gravissimo errore da correggere; ma quando, invece, tali ragioni di preoccupazione non sussistono, la Cassazione deve mantenersi ne la sfera del puro diritto e non creare delle massime non richieste, spesso cadendo nel vizio logico della petizione di principio. (*s. m.*)

Tribunale Civile di Salerno I. Sezione

(4 - 15 aprile 1930)

DI GENNARO *Presidente*

VICECONTE *estensore*

PETTI - BERARDUCCI

Fallimento - Esecuzione immobiliare contro il terzo possessore - Inammissibilità (art. 706 c. p. c. 2014 c. c. 800 c. di com.).

Per la notifica del precetto di rilascio al terzo possessore, non vi è alcun termine da rispettare, bastando che essa sia preceduta dalla notifica del precetto al debitore, in quanto, mentre l'art. 706 c. p. c. non stabilisce alcun termine, il termine fissato dall'art. 2014 del c. c. riguarda non già il precetto, ma gli atti di vendita. (1)

Il creditore ipotecario non può procedere ad espropriazione con-

tro il terzo possessore fin che perdura la procedura fallimentare del debitore essendo incompatibile con lo stato di fallimento la notifica del precetto al curatore ed al fallito. (2)

FATTO

La signora Elena Berarducci, nella qualità di rappresentante legale di sua figlia minore Elvezia Colonnelli fu Egidio, e questa, quale erede di suo padre, creditrice ipotecaria in virtù d'istrumento di mutuo per Notar Trucillo 29 marzo 1922 di L. 600 000 ed accessori, dei fratelli Vincenzo ed Alfredo Natella, notificò in data 18 maggio 1929 al Curatore del fallimento di costoro avv. Domenico De Nicolellis, il titolo esecutivo, nonchè precetto immobiliare. Con atto del 23 stesso mese, denunciò la notifica di tale precetto ai sigg. Barone Antonio, Se-

(1) Riteniamo che la interpretazione del Tribunale sia esatta. Il legislatore si è preoccupato di assegnare un termine di trenta giorni al debitore per impedire la vendita. Se tale precetto rimane invulnerato per l'art. 2014 c. c., non bisogna creare due termini, anche perchè l'art. 706 c. p. c., non altro richiede che la precedenza della notifica del precetto al debitore. Il principio del rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica del precetto, stabilito dell'art. 659 c. p. c. per procedersi agli atti di vendita nella procedura esecutiva immobiliare contro il debitore, viene rispettato dall'art. 2014 c. c. nei confronti del terzo possessore. Ed è quanto basta. L'art. 706, che disciplina le modalità di esecuzione contro il terzo possessore, non ha fissato e non poteva fissare, pertanto, alcun termine oltre quello di precedenza.

Difatti, l'art. 706 fa obbligo al creditore di rispettare il termine di trenta giorni dalla notifica del precetto di rilascio al terzo possessore per procedere alla vendita. Vero è che il richiamo, quivi fatto, all'art. 659, potrebbe far ritenere anche il rispetto dei termini in questo articolo fissato; ma, ove si consideri che il termine di trenta giorni è dal legislatore stabilito come termine che deve precedere gli atti della vendita, si rileverà che un duplice termine non ha inteso di stabilire in esclusivo danno del creditore esecutante. I termini, giova tener presente, quando dalla legge sono rivestiti di carattere di perentorietà, o a pena di nullità

natore Giuseppina, ed avv. Raffaele Petti, terzi possessori degli immobili ipotecati, e fece loro intimazione di pagare o di rilasciare gli immobili da essi posseduti. Con atto 16 giugno 1929, produsse opposizione l'avv. Petti, deducendo vari motivi, per i quali chiese fosse dichiarato nullo ed improduttivo di effetti giuridici il precetto notificatogli. Con lo stesso convenne dinanzi a questo Tribunale anche il curatore del fallimento, con riserva di chiedere contro costui le provvidenze di legge, per il caso di evizione del quarto vendutogli dai fratelli Natella. Nell'udienza di spedizione della causa, i procuratori delle parti presero le conclusioni che precedono. Queste e gli atti del giudizio esaminando, il Tribunale osserva in

DIRITTO

Il 1. e 2. motivo di opposizione sono infondati. Si assume

la nullità del precetto di pagare o rilasciare l'immobile ipotecato, perchè notificato al 3° possessore, prima che fossero decorsi i trenta giorni dalla notifica del precetto di pagamento ai debitori e, per essi, al curatore del fallimento.

L'art. 706 C. P. C., nel fissare le norme circa le modalità della espropriazione contro il 3° possessore, non fa cenno di termine per la notifica a costui dell'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile ipotecato, se non per la precedenza della notifica del precetto di pagamento al debitore. Nè la fissazione del termine, di cui l'opponente fa cenno, può desumersi dal complesso delle norme del procedimento di espropriazione immobiliare, perchè rapporto ai termini, una norma limitativa della facoltà concessa al creditore ipotecario di agire contro il 3° possessore dell'immobile ipotecato si trova

debbono essere specificamente dedotti. Dopo tutto, delle disposizioni di legge debbono considerarsi le intime ragioni e non la veste esteriore, che talvolta con quelle può essere in contrasto. Se, tuttavia, le manchevolezze legislative, che possono desumersi dal combinato disposto degli art. 659 e 706 c. p. c., possono giustificare diversità di dottrinale interpretazione, noi riteniamo che la chiave di volta per la retta significazione delle norme, può rinvenirsi nel concetto legislativo, meglio fissato nell'art. 2014.

(2) Riteniamo che ugualmente esatta sia la seconda massima fermata dal Tribunale. Premettiamo che la questione, così bene risolta dal Tribunale, con copia notevole di logiche e giuridiche argomentazioni, è nuova, in quanto non ci sono precedenti dottrinari e giurisprudenziali; ed è per questo che, da un lato acquista carattere di novità e da l'altra parte realizza una interpretazione che può servire di norma nei dibattiti giudiziari.

La base della soluzione prescelta del Tribunale è nella norma, precisa ed inderogabile, fissata da l'art. 800 c. di Co., che vieta la espropriazione degli immobili del debitore dichiarato fallito. Si è discusso, e la soluzione positiva è ormai pacifica, se può continuarsi l'esecuzione già iniziata contro il debitore prima della dichiarazione del fallimento; ma non vi sono precedenti sul se si possa

fissata soltanto per la vendita nell'art. 2014 c. C., ove è stabilito che alla vendita in danno del 3° possessore non può procedersi, se non siano decorsi trenta giorni dopo il precetto notificato al debitore e dopo che tale precetto fu notificato al 3°. Questo articolo non fa cenno, come non ne fa alcun altro del Codice di rito, di decorrenza del termine per la notifica al 3° del precetto di pagare o di lasciare. Il principio è stato, anzi, spinto oltre e si è sostenuto la possibilità giuridica di notificare con unico atto il precetto al debitore ed al 3° possessore, purchè si osservi l'ordine logico di precedenza del precetto al debitore e nell'esemplare dell'atto intimato al 3° sia trascritta o riassunta la relazione della notificazione fatta al debitore diretto, in maniera che egli ne abbia notizia certa. Non può accogliersi, perciò, il motivo di opposizione enunciato dal Petti, perchè sostanzialmente infondato.

Il 2° motivo di opposizione si riferisce alla pendenza di lite in

altro giudizio, di cui l'opponente non dà alcuna prova. È superflua, perciò, la discussione sui vari elementi enunciati dalle parti nelle comparse di causa. elementi in certi, che non trovando giustificazione in documenti, non possono valutarsi al fine di stabilire se trattisi di lite pendente e se sussista ostacolo all'esame della questione sulla procedibilità dell'espropriazione minacciata dalla Berarducci contro il 3° possessore. Anche il 2° motivo di opposizione dev'essere, quindi disatteso.

Il 3. motivo è così enunciato dall'avv. Petti. " La Berarducci è " carente di azione, non potendo " procedere alla espropriazione " forzata contro la fallita Natella " e quindi contro i terzi possessori per l'espresso divieto di cui " all'art. 800 C. di Comm. „

Contro questo motivo, che l'avv. Petti ha soltanto enunciato senza svolgerlo, la creditrice Berarducci oppone la considerazione che per l'art. 800 del C. di Comm., è vietato agire in *executivis sui beni*

procedere ad esecuzione contro il terzo possessore. Se l'art. 706 presuppone la notifica del precetto al debitore per attivarsi la procedura esecutiva contro il terzo possessore, poichè non si può notificare precetto al debitore, perchè a questi, a seguito della dichiarazione di fallimento, si è tolta la capacità giuridica e il patrimonio, e poichè non si può, per l'art. 800 c. di co. agire esecutivamente contro il curatore, ne consegue che la procedura contro il terzo possessore viene a mancare di base. Da ciò non consegue l'annullamento del diritto del creditore ad agire contro il terzo possessore, ma la sola sospensione dell'esercizio di tale diritto, tanto più che la figura del curatore è la garanzia per tutto il ceto dei creditori, ipotecari compresi.

La sentenza del Tribunale è veramente pregevole, sia per la soluzione adottata, che per la bontà delle argomentazioni e la forma, letteraria e scientifica, che caratterizza la perspicua cultura dell' esimio relatore. (s. m.)

del fallimento, mentre, nella specie i beni minacciati di espropriazione si appartengono al terzo possessore. Considerata alla superficie, la argomentazione difensiva della Berarducci apparrebbe convincente; crede, però, il Tribunale, che sia errata.

Il divieto espresso dall'art. 800 C. di Comm. di mettere in vendita gli immobili del fallimento importa il divieto di notificare il precetto immobiliare al curatore. Il precetto contiene la minaccia della espropriazione; quando a questa non può addivenirsi, perché vietata dalla Legge, per l'intervenuta dichiarazione di fallimento, è logico ritenere che la notifica del precetto sia *incompatibile* con lo stato fallimentare e che ad essa non possa attribuirsi perciò alcun effetto.

Questa concezione giuridica della *incompatibilità* della notifica del precetto immobiliare con il fallimento è stata autorevolmente sostenuta dal Bonelli (Vol. II. Pag. 471 § 652); dal Cuzzi (il C. di Comm. commentato - Bolaffio - Vivante vol. VIII. § 699) a proposito del divieto di notifica del precetto e successiva trascrizione ai fini della immobilizzazione dei frutti di che all'art. 2085 C. C. e della determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 2010 stesso Codice, ma di essa, nè in dottrina, nè in giurisprudenza, a quanto consta al Tribunale, è stata fatta applicazione ai fini della esperibilità della espropria-

zione contro il terzo possessore. Il Tribunale ritiene che il divieto della notifica del precetto sussista anche a questo effetto per le medesime ragioni, che sotto altro aspetto, attengono alla incompatibilità di tale mezzo di procedura con lo stato di fallimento.

Per l'art. 706 C. P. C. e 2014 C. C., la esecuzione forzata contro il terzo possessore, dev'essere *inderogabilmente* preceduta dalla notifica del precetto al debitore, perchè questi possa, eventualmente, soddisfare il suo debito. Dichiarato il suo fallimento, e data l'organizzazione del procedimento fallimentare, subentra automaticamente una *impossibilità giuridica* per il curatore di accedere alla intimazione e di pagare il debito del fallito, che gli si richiede con il precetto immobiliare. Il Curatore ha l'obbligo della amministrazione del fallimento, cui è correlativo l'altro, che si esplica con determinate modalità ed in precisi limiti di tempo, dell'accertamento del passivo (verifica dei crediti, giudizio di contestazione), della liquidazione delle attività e della ripartizione del ricavato ai singoli creditori, secondo i relativi, prestabiliti, diritti di poeriorità.

Con la formazione della massa di tutte le attività patrimoniali del fallito, i creditori si costituiscono in una specie di *Consortio* che a ciascuno dei suoi componenti impone l'obbligo di *attendere* l'esito della liquidazione

senza pregiudicare in alcun modo la posizione giuridica degli altri consorziati (Bonelli; Fallimento Vol. I. § 297 pag. 520).

Quest'obbligo di attesa, correlativo, secondo i casi, al diritto alla percentuale od all'intero, quale risulterà dalla liquidazione dei beni del fallito, è inconciliabile con la richiesta di pagamento contenuta in un qualsiasi precetto.

Il curatore, data la speciale organizzazione dell'Istituto fallimentare, qual'è disciplinato dal nostro Codice, non si trova nella possibilità giuridica, anche quando ricorresse la possibilità di fatto, di aderire alla intimazione del precetto, e, quindi, la notifica di questo si risolverebbe in una ipocrisia procedurale, priva di contenuto giuridico.

Dall'esposto principio, discende il corollario, che il precetto, il quale contenga solo *pro-forma* (per la ricorrente certezza giuridica che il pagamento non può verificarsi) l'intimazione di pagare, manca del suo elemento essenziale e si traduce in una vana, inopportuna e logicamente non giustificabile minaccia.

La inflessibile esigenza dell'art. 706 C. P. C. e dell'art. 2014 C.C. contrasta con le norme e con il sistema fallimentare del pagamento dei crediti dopo lo espletamento del giudizio di graduazione, per il caso debba a questo procedersi per contrasto fra creditori ipotecari o privilegiati, o dopo l'omologazione dello

stato di ripartizione, per il caso che detto contrasto non sussista o trattisi soltanto di crediti chirografari; è anzi, con detto sistema giuridicamente incompatibile, onde deve ritenersi che la notifica del precetto al curatore, rappresentando un inutile esperimento procedurale, non sia, nel concetto della Legge, consentita; che, perciò, perdurando il fallimento non possa procedersi contro il terzo possessore, proprio perchè la notifica del precetto non può esplicarsi con l'utile effetto della possibilità giuridica del pagamento nel termine richiesto, tranne non si dica che il legislatore, nel predisporre la notifica del precetto al debitore abbia inteso fare dell'accademia o abbandonarsi ad una inutile esercitazione rettorica circa le formalità procedurali, senza la visione della possibilità dell'utile risultato pratico che il debitore, a seguito del precetto, paghi, onde evitare l'espropriazione del terzo, tenuto al pagamento in dipendenza del suo rapporto con l'immobile ipotecato.

Adottando la su riferita soluzione circa la non esperibilità dell'esecuzione contro il terzo possessore, non ne deriva che l'azione del creditore sia annullata dalla contingenza del fallimento; consegue soltanto dal fissato principio che, perdurando il fallimento, l'azione resta sospesa. A fallimento chiuso, qualunque sia il modo di chiu-

sura di esso (per liquidazione o ripartizione, per mancanza di attivo o per concordato), verificandosi lo scioglimento della massa si ha la disintegrazione del patrimonio fallimentare, e, conseguentemente, con la decadenza di tutti gli organi fallimentari (definitivamente o provvisoriamente a seconda della forma di chiusura) si ottiene il riattivarsi dei vincoli di appartenenza e di rappresentanza contrattuale e giudiziaria, tra il fallito ed i suoi beni (Bonelli Fallimento II° § 691 pag. 597) e ne consegue che, rivivendo la rappresentanza giudiziaria del fallito, rivive, nei suoi rapporti, la *possibilità giuridica* di pagare legittimamente, e, conseguentemente, l'altra che a lui efficacemente si possa notificare il precetto, per indirecedere all'esecuzione contro il terzo possessore degli immobili ipotecati.

Trattasi, perciò, non di annullamento del diritto del creditore ipotecario, ma di sospensiva, fintanto, cioè, sia realizzabile la premessa, inderogabilmente voluta dalla legge, della notifica del precetto al debitore con l'*utile possibilità giuridica di pratiche conseguenze* rapporto all'intimazione di pagare, che del precetto costituisce l'essenza.

Nè questa decisione può essere stornata dal fatto di essersi notificato il precetto, oltre che al curatore, ai due falliti, perchè, a prescindere che la notificazio-

ne a costoro, nella specie, *segue* e non precede la notificazione del precetto al terzo possessore, in violazione delle norme dello art. 706 C. P. C. e 2014 C. C., è certo che il fallito, pur ricorrendo la possibilità di fatto che paghi, è nella condizione di giuridico impedimento di ciò fare per lo *spossessamento e conseguente perdita della disponibilità attiva* dei suoi beni a qualsiasi effetto, compreso quello del *pagamento dei debiti*, dichiarato nullo di pieno diritto dalla Legge (Art. 707 C. di Comm.).

Precettare il fallito perchè paghi è come invocare il compimento di un *fatto antiggiuridico*, e non si può concepire ipocrisia legale maggiore per valorizzare una procedura che, per l'*impossibilità* del verificarsi della sua premessa inderogabile, non può avere esplicazione.

Per le ragioni su esposte deve dichiararsi la inefficacia del precetto di pagare o rilasciare l'immobile ipotecato notificato all'avv. Petti, dalla sig.ra Berarducci e dev' essere costei condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Fissata la decisione che precede non è il caso di scendere al merito della richiesta del curatore del fallimento. Costui, citato dall'avv. Petti in rilievo per la ipotesi subordinata del rigetto della opposizione al precetto, prese posizione contro la Berarducci circa la consistenza del

credito preteso; data la pronunzia di inefficacia del precetto da costei notificato al curatore, non é il caso di discuterne, così come non si possono discutere le richieste del curatore relativamente alla consistenza del credito preteso dalla Berarducci contro la sig.ra Senatore Giuseppina, vedova Vuolo, perchè questo rapporto di credito non forma oggetto del presente giudizio di opposizione, instaurato dal Petti e non anche dalla sig.ra Vuolo. La Berarducci, però, dato il motivo di decisione adottato dal Tribunale, è soccombente anche nei riflessi del Curatore e dev'essere condannata al pagamento delle spese verso costui. Attesocchè non deve discutersi della subordinata fatta dal Petti, nei riflessi del Curatore per essersi acceduto alla richiesta principale di costui. (*Omissis*).

Tribunale Civile di Salerno

(25 febbraio 1930)

Presidente: DI GENNARO

Relat.: VICECONTE

BANCA POP. CATTOLICA SALERNITANA - CIOCIA

Fallimento - cambiale - pagamento anticipato - azione di

responsabilità - competenza - foro fallimentare (art. 686 C. di Co.).

Idem - azione di responsabilità - proponibilità (art. 294 C. di Co.).

L'azione del curatore diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento in anticipo della cambiale a chi alla scadenza di questo si trovi fallito e conseguentemente la condanna del debitore al pagamento della somma in essa indicata a favore del fallimento, è di competenza del Tribunale fallimentare, in deroga alle norme sulla competenza per territorio e per valore. (1)

Il capoverso dell'art. 294 cod. comm. comprende anche il caso del pagamento anticipato della cambiale a chi alla scadenza di essa si trovi fallito. Conseguentemente il curatore del fallimento può ripetere il pagamento della detta cambiale senza che il debitore cambiario possa opporgli di avere in precedenza pagato all'originario creditore. (2) Omissis.

Il Curatore della Banca Popolare Cattolica Salernitana, avv-o-

(1) Che la competenza a decidere la disputa si spetti al Tribunale fallimentare riteniamo che non si possa mettere in dubbio, di fronte al preciso disposto dell'art. 685 c. di co. e alla pacifica interpretazione di esso. Il legislatore ha creato, per le dispute, che comunque interessano il fallimento, un foro speciale, che la dottrina chiama *foro fallimentare*; e ciò perchè il giudice fallimentare, investito di tutta la procedura, conosce tutta la situazione che precede la dichiarazione di fallimento, situazione in cui incidono tutte le azioni, attive e passive, che dal fallimento promanano. Diversamente, avremmo uno spezzettamento di competenza, che condurrebbe alla conseguenza, o di difformi pronunziati, per cause identiche a diverse autorità giudiziarie devolute e intralci procedurali notevoli, in quanto

cato prof. comm. Luigi di Franco, con citazione del 9 marzo ed 11 aprile 1928, convenne in giudizio dinanzi a questo Tribunale il sig. Ciocia Vincenzo fu Carlo, per sentirlo condannare al pagamento in favore del fallimento della Banca predetta della somma di L. 51.119,00, con gl'interessi commerciali dal 24 agosto 1927, nonché al pagamento delle spese del giudizio e dell'onorario di difesa. Il curatore ammise sussistere questa duplice circostanza: che il convenuto Ciocia era debitore della Banca della somma predetta in virtù di cambiale con scadenza al 24 agosto 1927, che lo stesso aveva pagato il suo debito al 5 maggio stesso anno. Dalle affermate circostanze e dal fatto di essere stato dichiarato il fallimento della Banca il 3 giugno 1927, prima, cioè, della scadenza della cambiale emessa dal Ciocia, trasse la illazione di avere il debitore pagato

male e di dover pagare una seconda volta al fallimento. Questa illazione giustificò, sulla base delle fatte premesse, con il principio giuridico del capoverso dell'art. 294 cod. comm., per il quale " chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento „. Contestatasi la lite, il convenuto ha eccepito la incompetenza per territorio del Tribunale, sostenendo che avendo egli domicilio in Napoli, avrebbe dovuto essere citato dinanzi al Tribunale di questa città. Nel merito ha dedotto di aver pagato l'importo della cambiale alla scadenza ed al giratario di essa; che se pure fosse stato pagato prima alla Banca, non sarebbe applicabile al caso il capoverso dell'art. 294 del cod. di comm. Il Curatore del fallimento, contrastando le eccezioni avversarie, ha insistito nella domanda. Passata la causa in decisione, i procuratori delle

ciascuna autorità giudiziaria patrebbe sentire la necessità di compulsare gli atti del fallimento, che, pertanto, dovrebbero mandarsi di qua e di là. Ma di fronte al preciso disposto dell'art. 685, che fa eccezione solo per le cause civili, quasi estranee al fallimento, non può elevarsi alcun dubbio. E gl'interpreti, riaffermando questa tesi, sono andati tanto oltre da ritenere che anche le cause, pendenti, all'epoca della dichiarazione di fallimento, dinanzi ad altre autorità giudiziarie, quivi ritualmente proposte, e finanche le cause in grado di appello, debbano restituirsi alla competenza del foro fallimentare.

L'indagine, pertanto, preliminare, riservata al Tribunale fallimentare, inerisce solo all'esame della disputa, se cioè essa rientri sull'eccezione di che all'art. 685. Non v'ha dubbio che l'azione di che trattasi, sia di quelle tipiche rientranti nella competenza del foro fallimentare, non solo perchè è azione che direttamente interessa il fallimento, in quanto tende ad accrescerne il patrimonio, ma sopra tutto per i caratteri precisi, che suffondono l'*actio pauliana*, di che agli art. 707 e segg. C. di co. Risollevarsi a sopite sporadiche divergenze, significa mantenere una situazione anormale nella giurisprudenza. Noi pensiamo che, quando alcuni principii ermeneutici sono divenuti patrimonio della realtà sul divenire del di-

parti hanno preso le conclusioni che procedono. Queste e gli atti del giudizio esaminando, il Tribunale osserva in

DIRITTO

La quistione sulla competenza per territorio del Tribunale fallimentare si può dire superata. — E' opinione accreditata che le azioni, le quali trovino nel fatto del fallimento più che la causa determinante, il motivo giuridico necessario per dar loro vita ed effetto sono di esclusiva competenza del Tribunale fallimentare in base alla disposizione dell'articolo 685 del cod. di commercio (*Mortara*). Questa concezione giuridica ha dato luogo a decisioni circa la competenza del Tribunale fallimentare a conoscere delle azioni disciplinate dagli art. 707, 708, 709 cod. commercio (Cass. 28 - 11 - 1928 G. I. 1, I 289), e questa speciale si-

tuazione di fatto e giuridica ricorre per l'azione che ha la sua regolamentazione nel capoverso dell'art. 294 cod. di comm., di cui uno dei presupposti, come si dimostrerà in seguito, è lo stato di fallimento, sulla base del quale diventa incriminabile, sotto, il profilo della invalidità, il pagamento della cambiale eseguito in anticipo alla scadenza, se questa era fissata posteriormente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. Il fatto del fallimento, perciò, è la causa necessaria delle azioni di invalidità del pagamento, il presupposto, anzi, di essa, per il quale la competenza del Tribunale fallimentare è inderogabile, per il preciso disposto dell'art. 685 cod. di commercio. Per sfuggire al rigore delle disposizioni del citato articolo 294 il convenuto ha impugnato il presupposto di fatto

ritto, bene fa il magistrato a respingere certe eccezioni con tagli netti e senza partecipare alla passione spesso opportunistica del dibattito.

La competenza speciale, di cui abbiamo fatto cenno, è competenza *per materia* la quale assorbe le competenze per territorio, poichè non solo è investito della funzione giurisdizionale il magistrato del luogo ove venne dichiarato il fallimento, ma il magistrato investito nella procedura fallimentare.

Da ciò consegue che, anche se istituito il giudizio dinanzi Sezioni diverse del Tribunale, queste non avrebbero competenza. Ciò dimostra che la declinatoria di foro non avviene per competenza territoriale, ma per competenza per materia.

(2) Sinceramente ammiriamo il coraggio e lo slancio del Tribunale nel gesto magnifico compiuto nella formazione del proprio convincimento, al di fuori e al di sopra dei dommatismi dottrinali e giurisprudenziali. La copia e la saldezza delle argomentazioni addotte dal Tribunale in sostegno della tesi prescelta, e il richiamo alla dottrina ci esimono da un lungo commento critico della teorica.

La contestazione involge ad un tempo una quistione di diritto e di fatto sulla prima disposizione dell'art. 294 C. di Comm. che ha una specifica incidenza e riteniamo che essa, chiaramente espressa dal legislatore, non possa dar luogo a discettazioni sofistiche, cui talvolta gli interpreti si appassiano. L'art. 294 forma un principio assoluto al quale non si possono mettere limiti di sorta,

di aver pagato prima della scadenza, assumendo di essere il pagamento avvenuto alla scadenza ed a favore del giratario della cambiale.

Ma la situazione processuale non può ritenersi favorevole all'assunto del convenuto. Il curatore doveva provare dapprima l'esistenza della cambiale con scadenza posteriore alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e questa situazione di fatto è pacifica; doveva provare, altresì, l'avvenuto pagamento prima della scadenza e l'ha provato con le risultanze del registro Cassa della fallita Banca, da cui si evince (non è contrastato) che nel 5 maggio 1927, Ciocia Vincenzo saldò il suo debito correlativo all'incriminato effetto cambiario. Queste risultanze possono sublimarsi a valore di prova dell'allegata circostanza? Il Tribunale

ritiene che sì. — La emissione incontrastata della cambiale con la su riferita scadenza, la provata annotazione, specifica e chiara, del suo pagamento al 5 maggio 1927 ed il mancato rinvenimento di essa nel portafoglio della Banca fallita integrano la presunzione precisa della veridicità dell'obbligazione. Se, come sostiene il convenuto, la Banca avesse girata la cambiale, questa contingenza e non quella del pagamento avrebbe dovuto risultare dai libri della medesima, non avendo la Banca interesse a far apparire *l'una* più che *l'altra* circostanza. La prima (pagamento), come la seconda (eventuale girata), integratrice questa della situazione del risconto, menavano, sempre, alla conseguenza del riflusso nella cassa della Banca dell'importo della cambiale, onde è che la Banca, e per essa i suoi

perchè deve intendersi riprodotta anche in sede fallimentare, come tutte le altre disposizioni riguardanti la cambiale. Ed è notevole che questa disposizione acquista maggiore importanza, in materia fallimentare, in quanto diversamente il debitore e il creditore fallito potrebbero facilmente eludere il disposto dell'art. 707 e seg. C. di Comm., procreando una situazione simulante e fraudolenta in danno del ceto dei creditori, che traverso la rappresentanza del Curatore, bene ha detto il Tribunale, non deve confondersi con la persona o l'ente commerciale fallito, di cui non assume la funzione di continuazione.

Se sulla questione di diritto, così in precisi termini circoscritti, non vi è luogo o divergenze senza arbitrariamente forzare i cancelli della norma legiferata, sulla questione di fatto, varie possono essere le pronunzie giudiziali, secondo l'aspetto che il fatto assume. Se la cambiale è stata girata dal commerciante prima del fallimento e tale girata che implica soddisfazione di un debito trova riscontro nella situazione contabile del fallito, è chiaro che tale pagamento può dar vita non già all'ipotesi dell'art. 294 ma a quella dell'art. 707 C. di Comm. sotto il quale profilo la questione deve riguardarsi.

Ma anche in fatto pare che il Tribunale si sia bene opposto tenuto conto dei rilievi prospettati dal Tribunale e dalle deficienze di prove e povertà di argomenti da parte del solvente. (s. m.)

dirigenti, non avevano interesse ad alterare i fattori della inderogabile situazione contabile, facendo apparire rifluito nelle sue casse l'importo della cambiale *per via* del pagamento anzichè *per via* del risconto (girata). L'allibrazione, perciò, del registro cassa, che riproduce la situazione giuridica del pagamento anticipato e non del risconto (girata) della cambiale fissa, l'elemento prova che faceva carico al curatore. Per contrastare la sincerità della risultanza del libro cassa bisognerebbe pensare che i dirigenti della Banca, con l'annotazione dell'avvenuto pagamento, avessero voluto, nella previsione della dichiarazione del fallimento della Banca, precostituire al curatore una situazione favorevole all'azione che egli ha intentato. Per pervenire a questa illazione bisognerebbe ammettere una coincidenza di orientamento fra le concezioni giuridiche del prof. Di Franco rapporto alla interpretazione del capoverso dell'art. 294 c. di comm., e quelle dei dirigenti della Banca che, in previsione di tale coincidenza, avrebbero dovuto creare un materiale criminoso a danno del debitore cambiario, signor Ciocia. Sono ipotesi inconcepibili, che non possono formularsi per demolire una situazione di cose dimostrativa, per via di logiche conseguenze, di avvenimenti certi ed indistruttibili. Si potrebbe formulare un'altra ipo-

tesi: I dirigenti della Banca (Sezione di Lauria) avrebbero potuto segnare come incassato lo importo della cambiale ed essersi appropriati del titolo per esigerlo dopo la preveduta, o semplicemente ipotizzata, dichiarazione di fallimento. Ipotesi ammissibile, traverso cui si sarebbe operato una distrazione di attività. Ammessa questa ipotesi, due altre sarebbero conseguenziali: o che il debitore non abbia pagato nulla (è da escludersi perchè un reato non si sarebbe dai dirigenti concepito o compiuto per... amore del prossimo), o che abbia pagato alla scadenza all'ex dirigente od a chi per lui. In entrambe le dette conseguenziali ipotesi l'emittente della cambiale dovrebbe sempre pagare al fallimento; nella prima per non *aver mai pagato*, nella seconda per *aver pagato male* dopo l'avvenuta dichiarazione del fallimento del prenditore (Banca).

A smentire ciò che è la conseguenza di un fatto certo (emissione della cambiale con determinata scadenza ed allibrazione dell'avvenuto pagamento prima di questa), Ciocia avrebbe potuto a prova del suo assunto esibire la cambiale: ha preferito trincerarsi dietro un semplice assunto, il quale non è in alcun modo idoneo a smaltire un convincimento contrario a quello che il Tribunale trae, in modo fermo e preciso, dalle circostanze sopra riferite, alcune specifiche, altre

dal Curatore corroborate di prove che la controparte non ha nè distrutte nè tentato di eliminare.

Sull'accertata posizione di fatto deve innestarsi la questione giuridica sull'applicabilità ad essa della norma dell'art. 294 capoverso cod. comm.

La dottrina è discorde nella interpretazione del cennato capoverso.

Il Tribunale propende per la tesi della nullità del pagamento anticipato per il fatto che il possessore della cambiale si trovi fallito alla scadenza. Per i sostenitori della validità del pagamento, il capoverso dell'art. 294 ipotizzerebbe un solo caso: quello dello smarrimento o del furto della cambiale. Il debitore, che pagasse prima della scadenza, al possessore della cambiale pagherebbe male e sarebbe responsabile verso il proprietario del titolo derubato o smarrito, al quale, in dipendenza dell'anticipato pagamento, sarebbe tolta la possibilità di esperire la procedura di ammortamento o di esercitare l'azione di revindicare per ottenere dal debitore il pagamento dell'importo della cambiale. In questa speciale contingenza il debitore non potrebbe opporre al proprietario della cambiale di non essere tenuto ad indagare su l'autenticità delle girate e di avere, quindi, pagato bene a colui che se ne dimostrò proprietario traverso le apposte firme di giro. L'eccezione, fondata se

il pagamento avvenisse alla scadenza, sarebbe resistita dal disposto del capoverso dell'articolo 294 per il caso di pagamento *anticipato*. Su ciò convenono tutti. Coloro che opinano doversi escludere dal disposto dell'articolo citato l'ipotesi del fallimento del possessore, cui in anticipo siasi pagato, oppongono ognuno ragioni diverse. Sostengono alcuni che alla massa dei creditori mancherebbe la qualità per impugnare il pagamento ricevuto prima della scadenza dal possessore della cambiale non ancora dichiarato fallito, *poichè essa ne continua l'azienda (Vivante - Supino)*.

Pensa il Tribunale che l'argomentazione poggia su di un erroneo concetto circa la natura giuridica della massa fallimentare, ritenendo non essere esatto che essa *continui* l'azienda del fallito. La cassazione del Regno con autorevole pronunziato (seconda sez. 10 gennaio 1929 — Pres. ed Est. Marracino = G. I. 1. I. 1929 - 286) ha fissato un concetto opposto così stilizzato: "Non si è mai dubitato che la massa dei creditori di un fallito sia un ente *ex se*, un complesso di persone singole, che per la concorrenza degli'interessi formano una unità organica, la quale si costituisce, *ope legis*, nel momento in cui il commerciante entra nello stato di cessazione dei pagamenti. D'allora la massa inizia la sua vita come en-

" tità giuridica autonoma, per
 " quanto subordinata alla neces-
 " saria rappresentanza del curato-
 " re, e deve, per ciò, considerarsi
 " terzo rispetto a tutti coloro, an-
 " che se creditori singoli, che
 " prima del fallimento abbiano
 " comunque costituito dei rapporti
 " giuridici con il fallimento. „ L'au-
 " tonomia della massa, che si crea con
 " il verificarsi dello stato di dissesto
 " rende, adunque, inconciliabile il
 " concetto della *continuità* dell'a-
 " zienza del fallito con il *fallimento*.
 " Con la dichiarazione di fallimento,
 " l'azienda, prima gestita dal fallito,
 " perde la sua attività; il fallito
 " viene spossessato dei suoi beni
 " e lo stadio consecutivo tende
 " *unicamente*, a traverso gli organi
 " fallimentari, al sodisfacimento dei
 " diritti dei creditori, o per via
 " della liquidazione delle attività,
 " con il conseguente riparto delle
 " somme realizzate, o per via del
 " concordato. Questo stato di cose
 " è in antitesi al concetto della con-
 " tinuità dell'azienda del fallito da
 " parte della massa, e l'argomen-
 " tazione che sul medesimo poggia
 " non può sorreggere la tesi, a so-
 " stegno della quale è stata addotta.
 " Esclusa la continuità dell'azienda
 " del fallito da parte della massa
 " dei creditori dopo la sentenza
 " dichiarativa del fallimento, am-
 " messa l'autonomia della massa
 " *fin dal momento* in cui si è *ma-*
 " *nifestato* il dissesto del debitore
 " traverso la cessazione dei paga-
 " menti, la conseguenza é che la
 " massa, come ente giuridico a sè,

che non si confonde nè col fal-
 " lito, nè con coloro che con lui
 " contrattarono, ha la qualità, per-
 " chè considerata terzo, di impu-
 " gnare il pagamento *anticipato*
 " della cambiale, come *tale* lesivo
 " dei suoi diritti. L'argomentazione
 " su riferita può valere per il pa-
 " gamento fatto a chi, prima capace,
 " divenne incapace posteriormente,
 " e tale era al momento della sca-
 " denza (interdetto), perchè nella
 " detta ipotesi *mancherebbe* la le-
 " sione del diritto, in quanto il
 " pagamento dalla scadenza si sa-
 " rebbe fatto al tutore, *ma sempre*
 " *nell'interesse* del creditore cam-
 " biario; non può valorizzarsi per
 " il caso di fallimento, nel quale
 " ricorre la lesione dei diritti della
 " massa dei creditori, che col pa-
 " gamento normale, *alla scadenza*,
 " si sarebbe avvantaggiata della
 " somma segnata nella cambiale.

Si è ancora opposto, a sostegno
 " della tesi della validità del paga-
 " mento anticipato, che questo trova
 " già la sua sanzione nell'art. 709
 " n. 1 Cod. di Comm. e che una se-
 " conda sanzione più estesa sarebbe
 " con quella in contraddizione (Vi-
 " vante). Nemmeno questa conside-
 " razione sembra al Tribunale per-
 " suasiva.

La sanzione dell'art. 709 n. 1
 " ha una portata generale rapporto
 " a *qualsiasi* pagamento fatto *dal*
 " *od al* fallito nel periodo di ces-
 " sazione dei pagamenti, senza di-
 " stinguere se il rapporto giuridico
 " avesse la sua consistenza in un
 " *rapporto cambiario*, e senza di.

stinguere, ancora, se si fosse o no verificata *la scadenza* dell'obbligazione.

Anche ad abbligazione *scaduta* il pagamento fatto nel periodo sospetto, nella ricorrenza della situazione speciale di che al n. 1 dell'art. 709, sarebbe incriminabile.

Data la più vasta portata dell'articolo, la cui disposizione è dominata da un concetto di *frode*, non può ritenersi in contraddizione della sua sanzione quella del capoverso dell'art. 294, dominata, invece, da una concezione, che dalla frode prescinde, e che si polarizza verso una visione di versa: quella del pagamento cambiario prima del termine della scadenza, i cui presupposti non sono quelli dell'art. 709 n. 1 del C. di Comm.

Se in questa disposizione si fosse considerato *unicamente* il pagamento cambiario anticipato, per essere stato questo disciplinato con norme speciali, si sarebbe potuta valorizzare l'argomentazione su riferita di non essere concepibile che uno stesso caso fosse stato munito di una duplice sanzione, più estesa l'una, meno estesa l'altra; ma quando i casi dei pagamenti ipotizzati nella disposizione dell'art. 709 hanno una portata vastissima, che può *prescindere* da quella disciplinata dall'art. 294, non è a meravigliarsi se il legislatore abbia creduto di disciplinare la specie del pagamento anticipato della

cambiale con una sanzione speciale inerente alla disciplina cambiaria.

Devesi ancora, in confutazione, soggiungere che la sanzione dell'art. 709 n. 1 è correlativa al caso che il pagamento avvenga *nel periodo di cessazione dei pagamenti*, mentre la ipotesi che ritenesi sia regolata dal capoverso dell'art. 294, può essere correlativa anche al caso che il pagamento anticipato si verifichi *fuori* il periodo di cessazione: in questa contigenza l'art. 709 non potrebbe essere valorizzato ed il fatto lesivo dei diritti della massa, se dovesse escludersi dal disposto dell'art. 294, resterebbe privo di sanzione. Quella, perciò, che si ravvisa sussistente nell'art. 294, per la ipotesi discussa, non può ritenersi una *duplicazione* della sanzione di che all'art. 709 n. 1 nei cui termini non è compresa la specie ora ipotizzata, che ha un contenuto tutto proprio, dominato *soltanto* dalla ipotesi di *frode*, non necessaria per l'applicabilità dell'altro articolo, il cui oggetto consiste soltanto nella disciplina del pagamento cambiario.

Si è infine asserito che per includere nel capoverso dell'art. 294 il caso del fallimento ai fini della invalidità del pagamento anticipato, si sarebbe dovuto redigere l'articolo in modo da esplicitare il concetto che della validità del pagamento dovesse giudicarsi come *se fosse fatto nel giorno della scadenza*. (*Vivante*). Questa

argomentazione contrasta con la dizione generica dell'articolo, che non esclude il caso del pagamento ricevuto in anticipo da chi si trovi fallito alla scadenza della cambiale: con essa si è *genericamente* ammonito circa i pagamenti anticipati. Ma se il concetto su riferito si fosse espresso, si sarebbe escluso dal novero dell'articolo il caso del furto o dello smarrimento della cambiale (che il legislatore, come è concordemente riconosciuto, ha voluto invece disciplinare). Dovendosi in fatti giudicare della validità del pagamento come *se fosse statol fatto* nel giorno della scadenza, con tale *fictio iuris*, pagandosi in anticipo la cambiale smarrita o rubata, si pagherebbe *sempre bene* per la regola dell'art. 287 ult.

cap. cod. comm., che dispensa dalle indagini circa la autenticità della girata. Il legislatore non poteva delucidare il suo pensiero con dizione riprodotte il concetto su riferito, che avrebbe esclusa la ipotesi pacificamente da tutti ammessa; onde dal difetto della codificazione della enunciata *fictio iuris* non si può argomentare contro l'inclusione nella lettera dell'art. 294 del caso di colui che riceve in anticipo il pagamento della cambiale ed alla scadenza di questa risulti fallito. Nè sembra efficiente la proposizione che il pagamento anticipato implichi contratto risolutivo di un precedente vincolo (*Bonelli*). L'argomentazione ineri-

sce ad una petizione di principio, contro cui si oppone che la risoluzione consensuale di tale vincolo, per la disposizione dell'art. 294 C. di Comm., non è considerata valida se alla scadenza della cambiale il creditore si trovi fallito.

La posizione giuridica non muta, sostituendo alla situazione del pagamento anticipato l'altra del contratto risolutivo di un precedente vincolo cambiario. Il Tribunale pensa che nella dizione del capoverso dell'art. 294 trovi posto il caso del fallimento del creditore verificatosi prima della scadenza della cambiale e dopo l'anticipato pagamento di questa, e che nessuna delle ragioni opposte in contrario sono idonee ad escluderlo.

Vero è che la tesi cui il Tribunale crede di accedere è stata contrastata da scrittori autorevoli (*Vivante, Supino, Bonelli*). E' vero, però che essa ha il suffragio di schiera non meno numerosa ed egualmente autorevole di cultori del diritto, i quali, per giunta, non discutono nemmeno la tesi, ritenendo il principio accolto dal Tribunale, come un assioma giuridico. (*Borsari, Calamandrei, Marghieri, Navarrini*). L'accoglimento della predetta tesi, mentre giustifica l'accoglimento della domanda del curatore, contrasta l'eccezione d'incompetenza, in quanto ne risulta che l'azione fondata sul capoverso dell'art. 294, avendo come pre-

supposto la dichiarazione di fallimento appartiene alla competenza del Tribunale fallimentare, perchè il fallimento, come si è detto in principio, costituisce, al pari che per le azioni di che gli art. 707-708 e 709 del C. di Comm., la causa necessaria dell'azione proposta, avente per oggetto la invalidità del pagamento eseguito prima della scadenza. Attesochè deve il convenuto condannarsi al pagamento delle spese e, data la commercialità del rapporto, può la clausola concedersi. - P. Q. M. il Tribunale uditi i procuratori delle parti, ognicontraria istanza deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1.) Dichiaro la propria competenza a provvedere sulla domanda proposta con atto 9 marzo ed 11 aprile 1928 dall'avv. comm. Prof. Luigi Di Franco, quale curatore della fallita Banca Pop. Cattolica Salernitana, contro Cioccia Vincenzo fu Carlo. 2.) Condanna Cioccia Vincenzo fu Carlo al pagamento in favore dell'avv. Prof. Comm. Luigi Di Franco, nella qualità di curatore del fallimento su detto, della somma di L. 51819 e degl'interessi le-

gali commerciali dal 24 agosto 1927 al saldo, nonchè al pagamento delle spese del giudizio e dell'onorario di difesa da liquidarsi dall'estensore che in ordine al compenso terrà presente il parere della Commissione degli avvocati. Si esegua nonostante appello.

(Omissis)

Tribunale Civile di Salerno - III Sezione

21 - 2 - 1930

DONADIO - *Presidente*

BONAGURA - *Estensore*

ARDIA - SANTAMARIA

Giudizio penale - responsabilità civile - ammissibilità - limitazione (art. 12 c. p. p.).

Prove - prove raccolte nel giudizio penale - idoneità in sede civile.

L'azione civile di danni per investimento automobilistico può sempre essere proposta contro il conducente assolto nel giudizio penale con formula diversa da quelle previste dall'art. 12 C. P. P. anche se nella sentenza di assoluzione venga esclusa ogni di lui colpa. (1)

Nel giudizio civile in cui venga proposto la suddetta azio-

(1). Questa massima ci sembra esatta. Dopo un contrasto, mantenuto vivo da divergenti pronunziati giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha ripiegato su l'argomento, mentre in precedenza, forzando il disposto de l'art. 12, aveva affermato il principio che l'azione civile fosse proponibile anche nei casi previsti da l'art. 12 c. p. p.. La disposizione contenuta ne l'art. 12 è di una cristallina chiarezza e non si spiegano i dubbi che la giurisprudenza aveva sollevati. Se il magistrato penale, con giudicato irrevocabile, ha pronunziato assoluzione con le formule di cui all'art. 12, e cioè perchè il fatto non sussiste, o l'imputato non l'ha commesso, o non vi ha concorso, o le prove non sono sufficienti su tali estremi, è preclusa la via al danneggiato di ricorrere al magistrato civile. Ogni

ne, può essere ammessa la prova testimoniale su circostanze nuove, atte a integrare o modificare le risultanze del giudizio penale, ma non sulle stesse circostanze che furono già accertate in questo giudizio. (2)

(Omissis)

Osserva che il dr. Santamaria per investimento del bambino Ardia Antonio fu chiamato a rispondere innanzi al Pretore di Eboli del delitto di lesioni colpose; ma con sentenza del 2 maggio 1928, confermata da questo Tribunale in seguito all'appello del P. M., fu assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituiva reato.

Ora egli sostiene che, poichè nel giudizio penale restò esclusa ogni sua responsabilità per essersi accertato che l'investimento avvenne per colpa esclusiva dell'Ardia, così deve dichiararsi

improponibile l'attuale azione civile di risarcimento di danni.

Secondo l'attore tale improponibilità non sussiste, perchè nel giudizio penale fu ammesso il fatto dell'investimento, e con l'assoluzione per inesistenza di reato, si esclude la responsabilità del convenuto unicamente agli effetti penali, ma si lasciò impregiudicata ogni decisione circa la sua responsabilità civile. Questa decisione egli ha ora diritto di provocare su nuovi elementi che chiede di fornire con prova testimoniale.

Si presenta così la *vexata quaestio* dell'influenza del giudicato penale di assoluzione in materia d'infortunio della strada sull'azione civile di danni; questione che si dibatte maggiormente allorchè, come nella specie, si tratti di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

La disposizione che regola la

altra costruzione giuridica, di cui vogliansi ravvisare i presupposti nell'art. 12, è artificiosa e arbitraria. Emesso un pronunziato penale in quei sensi, manca quel nesso che deve sempre esistere tra parte lesa e imputato, cioè quel rapporto illecito che sorge dal reato, perchè l'imputato debba comunque rispondere di un fatto a lui non imputabile. E l'art. 12 trova riscontro ne l'art. 1151 c. c., che richiede sempre la esistenza di un fatto illecito, positivo o negativo. Da queste premesse scaturisce la illazione logica, giuridica e morale, che non debbasi molestare, in sede civile, colui che il giudicato penale, con le formule succitate, ha ritenuto irresponsabile.

E questo principio non è limitato soltanto alla materia contravvenzionale, e più specificamente alle contravvenzioni automobilistiche, ma a tutti i reati in genere.

La sentenza del Tribunale, per tanto pregevole ne le premesse e ne le conseguenze, ha qualche difetto in alcune considerazioni, che non possono riscuotere perfettamente la nostra adesione. Dopo tutto, malgrado qualche lieve menda, la sentenza è pregevole, sia nei riflessi della decisione che nei presupposti di essa.

(2). La seconda massima ci sembra inesatta. Si è dibattuto se le prove raccolte nel giudizio penale siano bastevoli per l'affermazione di responsabilità civile

materia è quella dell'art. 12 C. P. P. così concepito: " L'azione civile contro l'imputato o la persona civilmente responsabile non può essere promossa, proseguita o riproposta avanti il giudice civile, neppure per ragione di colpa civile, quando, in seguito a giudizio, con sentenza o verdetto irrevocabile, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, o che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha concorso, o che sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista, o che l'imputato l'abbia commesso o vi abbia concorso. "

Non è possibile il dubbio sull'improponibilità dell'azione civile, allorchè si verifichi una delle ipotesi esplicitamente previste. La questione sorge allorchè l'assoluzione dell'imputato avviene con una delle altre formule indicate negli articoli 274 e 421 C. P. P.

Limitando la discussione alla formula, " perchè il fatto non costituisce reato „ di cui nella specie, si sostiene da alcuni che per fatto non può intendersi esclusivamente il fatto materiale, nella più semplice espressione, il puro e semplice investimento, ma il fatto nel suo complesso, con tutti gli elementi che concorrono a comporlo e che sono oggetto dell'imputazione, di guisa che, se nella sentenza penale, prendendosi in esame tutti questi elementi, si nega l'esistenza di tutti o di alcuni di essi, e si esclude in conseguenza la colpa del conducente, è inibito il medesimo esame in sede civile, quanto meno nel caso che vien richiesto l'accertamento dei medesimi estremi per la sussistenza della responsabilità civile, ed in conseguenza l'azione civile é improponibile.

Si oppone *ex adverso* che,

dinanzi al magistrato civile. Noi siamo per la tesi negativa, sia perchè il codice civile nel disciplinare le prove, non indica tra esse quelle raccolte nei giudizi penali, che rivestono solo carattere di presunzioni, salvo che, secondo la natura della contestazione civile, in questa sede siano idonea prova le presunzioni, e sia perchè il codice di procedura civile ha rivestito le prove testimoniali di formalità inderogabili, con conseguenti comminatorie di nullità e decadenza, e sia, infine perchè nel giudizio civile la parte presenta a la prova, mentre, nel giudizio penale, ne la fase istruttoria, l'intervento della parte non è ammesso, soprattutto in considerazione del carattere di segretezza dell'istruttoria penale. Nè vale il dire che in sede penale la prova è raccolta dal giudice: la pratica insegna che spesso, specie nelle preture, il giudice si limita ad apporre, a distanza di tempo, la firma ai verbali, compilati da un funzionario di cancelleria. E ciò a prescindere anche da la considerazione che il giudice non ha, come la parte, quella perfetta conoscenza dei fatti, la quale possa eccitare i testimoni a riferire circostanze specifiche influenti a l'accertamento del fatto, messo a base del reato. E poi, di solito, il giudice penale, che ha una *forma mentis* diversa dal giudice civile, limita la sua azione a l'accertamento del reato, specie su le circostanze subiettive.

Le prove raccolte nel giudizio penale hanno, quindi, solo efficacia di presun-

tranne nei casi di assoluzione tassativamente indicati dalla legge, può sempre proporsi l'azione civile, vertendosi in materia di disposizione restrittiva che non può estendersi oltre i casi contemplati.

Osserva il Collegio che è principio fondamentale — che si desume in modo manifesto anche dai lavori preparatori del Codice di Procedura Penale — quello della piena indipendenza della giurisdizione civile da quella penale. I casi in cui è dato esercitare congiuntamente le due azioni sono eccezionali, ed al di fuori di essi risorge l'impero del principio. Così, secondo l'articolo 8 della Proced. Pen., l'azione civile può, non deve, essere esercitata congiuntamente all'azione penale; e la facoltà dell'abbinamento cessa allorchè vien meno la giurisdizione del giudice penale (quando l'azione penale sia

estinta ovvero non possa esser promossa o proseguita).

Deve peraltro farsi una netta distinzione tra l'azione civile che nasce unicamente dal reato e l'azione civile che nasce dal fatto indipendentemente dal reato.

Un fatto può dar luogo unicamente all'azione penale, ed allora l'azione civile nasce solamente quando è affermato il reato. Ma in molti casi lo stesso fatto fa sorgere tanto l'azione penale che quella civile, di modo che, qualora il reato sia escluso, resta sempre aperto l'adito all'azione civile, fondata sulle disposizioni della legge civile

Ciò avviene ad esempio nei reati contro la proprietà, in cui l'azione di restituzione o di risarcimento di danni può sempre esercitarsi in base alle leggi civili anche se sia stato dichiarato che non esiste reato. Quale rigoroso corollario dell'indipen-

zioni. Il principio da noi accettato non può avere limitazioni; il Tribunale, invece, ritiene che in sede civile sia la prova testimoniale ammissibile solo su fatti nuovi, che non formarono oggetto di speciale indagine nel giudizio penale. Il principio è unico e trova sopra tutto fondamento nello stesso art. 12 c. p. p., che stabilisce la perfetta autonomia del giudizio civile da quello penale: se il giudizio civile si istituisce in forma autonoma, ne consegue che su di esso non può e non deve avere influenza, quanto meno risolutiva, il giudizio penale. Se l'azione civile può proporsi, la prova su gli stessi fatti negati nel giudizio penale è ugualmente ammissibile, precisamente perchè l'intervento, in sede civile, della parte che esercita, su l'istruttoria, una diretta azione di con rollo e di vigilanza, può fare acquisire al processo civile quelle circostanze, che il mancato intervento in sede penale quivi non potette far accertare. E ciò anche perchè il presupposto della decisione penale è diverso da quello della decisione civile.

Concludendo, opiniamo che le prove raccolte nel giudizio penale possono esercitare influenza nel giudizio civile ne la formazione del convincimento del giudice a completamento della prova che dev'essere fatta in sede civile con criteri del rispettivo sistema probatorio; e che non può farsi distinzione, ai fini della prova civile, tra circostanze acclarate in sede penale e nuove circostanze

denza delle due azioni dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di esercitare l'azione civile, che non nasce dal reato, in tutti i casi di assoluzione. Ma sulla considerazione che è il medesimo il fatto che dà luogo alle due azioni, e che è perfettamente inutile, se non anche dannoso, sia per l'economia dei giudizi che per l'eventuale contraddittorietà dei giudicati, il duplice giudizio sulla sussistenza di esso, con l'art. 12 su riportato si è per l'appunto stabilito che se il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non vi sono sufficienti prove che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso, è preclusa ogni azione civile, anche se non nascente dal reato.

Ma evidentemente la facoltà di esercitare tale azione civile risorge al di fuori dei casi tassativamente contemplati, e cioè in tutti gli altri casi di assoluzione.

Applicando tali principi agli infortuni della strada, si osserva che lo stesso fatto — l'investimento — non fa sorgere solamente l'azione penale, ma, indipendentemente da essa, anche l'azione civile. Vero è che la colpa è elemento comune ad entrambe, ma

in grado diverso: nell'una è richiesta l'osservanza della diligenza, della prudenza ordinaria, nell'altra, " et levissima culpa venit „ è richiesta ogni cura per evitare l'investimento. Inoltre mentre in penale l'accusa deve fornire la prova di essa in civile tale prova è presunta, e la presunzione è esclusa soltanto quando il conducente provi che da parte sua si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse (art. 79 del vecchio codice della strada e 122 di quello in vigore).

Conseguentemente, quando non si riscontra il reato colposo per un motivo diverso da quello indicato nell'art. 12 su citato, nessun ostacolo è possibile opporre all'azione civile.

Nè vale obiettare che il fatto è complesso e che in conseguenza se il giudice penale esclude anche quegli elementi che possono servire di fondamento all'azione civile, è precluso ogni adito a questa.

Deve opporsi che il legislatore dà una norma precisa e sicura per l'interpretazione del fatto, che va inteso nella sua più semplice espressione, di fatto ma-

dedotte in sede civile. Il criterio direttivo inerisce unicamente a la quistione se le prove raccolte nel giudizio penale hanno virtù di prova nel giudizio civile. Noi tale efficacia neghiamo a le prove raccolte nel giudizio penale. Ma il Tribunale ha mostrato di aderire ad una corrente dottrinale pur autorevole che ha creato una teorica eclettica, la quale non trova giustificazione ne le norme di diritto positivo, meno ancora del diritto codificato. Le teoriche eclettiche di solito si dimostrano facile ripiego contro ricorrenti tesi di rigore e costituiscono sempre un'anomalia, spesso un'assurdità, talvolta manifestazione di pusillanimità, o di agnosticismo o di morbosa affezione al paradosso. (s. m.)

teriale. Se si mettono invero in raffronto gli art. 274, 421 Cod. Proc. Pen., nei quali sono indicate le diverse formule di assoluzione con l'art. 446 — nel quale si disciplina la questione principale da proporsi ai giurati che è così divisa; 1° se sussiste *il fatto materiale*; 2° se l'imputato l'abbia commesso o vi abbia concorso; 3° se l'imputato sia colpevole — si desume ad evidenza che si fa netta distinzione fra l'elemento oggettivo del reato, che è il fatto nella sua materialità, e l'elemento soggettivo, nel quale devono comprendersi tutte quelle circostanze che accompagnano il fatto stesso in quanto hanno influenza sull'imputabilità. In conseguenza, se l'art. 12 fa richiamo soltanto all'assoluzione perchè il fatto materiale non sussiste o non è stato commesso, non si può attribuire alcuna efficacia, agli effetti civili, alla esclusione ed ammissione di circostanze che hanno influenza soltanto sull'elemento soggettivo.

E tutto ciò perchè il giudice penale non può estendere la sua giurisdizione all'azione civile se non nei casi tassativamente previsti.

Si comprende invero che nei casi in cui il fatto materiale è escluso o l'imputato non l'abbia commesso sia preclusa l'azione civile in quanto, essendo sempre lo stesso fatto a dar luogo alle due azioni, è superfluo un ulteriore esame se esso non sussista

e il presunto autore non l'abbia commesso.

Ma quando l'assoluzione avviene per altri motivi e specialmente perchè il fatto non costituisce reato, l'azione civile resta integra, giacchè la pronunzia del giudice penale è limitata all'esame degli estremi del reato, e non riguarda affatto quegli altri che servono di fondamento all'azione civile. E qualora nell'escludere il reato si procede ad un accertamento che possa avere influenza sull'azione civile, deve negarsi allo stesso ogni efficacia, giacchè è fatto ai soli fini penali, e non anche ai fini civili, per i quali manca ogni giurisdizione al giudice penale.

Se anche quindi nella sentenza penale di assoluzione del dr. Santamaria si afferma, che il reato non sussiste perchè l'investimento avvenne per colpa del danneggiato, non si può senz'altro dichiarare improponibile l'azione di danni in sede civile, giacchè tale accertamento poté essere efficace in sede penale ai fini di escludere la colpa dell'imputato, ma non lo potrebbe anche in sede civile, giacchè il giudice penale non aveva competenza ad accertare se sussisteva la colpa civile e se dall'imputato fosse stata fornita la prova contraria di aver usato ogni cura per evitare l'investimento.

L'azione dell'Ardia deve pertanto ritenersi proponibile; ma ciò non significa che debba senz'altro

essere accolta o che debba essere ammessa la prova richiesta.

La proponibilità dell'azione toglie soltanto ogni efficacia al giudicato penale, ma non anche alle prove raccolte nel relativo giudizio.

Si è opposto da taluno che tali prove non possono avere tutto il loro valore nel giudizio civile perchè le dichiarazioni non sono firmate dai testimoni e sono diverse le regole riflettenti la incapacità degli stessi. Ma se si tien presente che é sempre il giudice che le raccoglie in contraddittorio delle parti, che tanto nel giudizio civile che in quello penale il testimone presta giuramento, e che sono lievissime le differenze circa l'incapacità a deporre, non può non conferirsi piena efficacia nel giudizio civile alle deposizioni testimoniali raccolte nel dibattimento penale. D'altronde non si vuol sostenere che non si può in qualsiasi modo modificare la prova già raccolta. Si è di sopra rilevata la differenza dei diversi fini dell'azione penale e di quella civile ed è intuitivo che senza togliere efficacia alla prova già raccolta è lecito fornire tutti quegli altri elementi che valgono a giustificare l'azione civile, ad integrare e a modificare, ma non a sostituire completamente gli accertamenti già fatti. Di guisa che, è lecito dedurre prove per testi per nuovi accertamenti e magari per mo-

dificare quelli già fatti in relazione ai fini dell'azione civile, ma non a ripetere pienamente e semplicemente quanto è già stato praticato, a ciò opponendosi la economia dei giudizi.

In base a questi principi non appare ammissibile la prova chiesta dall'attore, per dimostrare che il bambino Ardia stava al lato sinistro della strada e che il Santamaria non teneva la destra come per regolamento. Nel dibattimento penale restò in modo non dubbio accertato a mezzo degli stessi testimoni di accusa che il Santamaria teneva la sua destra e che il bambino, pur essendo a sinistra, addossato al muro nel momento del passaggio dell'automobile, attraversò la strada improvvisamente andando a sbattere contro il fanale di sinistra, e non è ammissibile che si provi il contrario, quando poi nel dibattimento furono sentite tutte le persone presenti al fatto. E poichè d'altra parte l'obbligo che incombeva al Santamaria di vincere la presunzione di colpa, dalle risultanze del dibattimento appare adempito, essendo rimasto accertato che marciava a velocità moderata, che suonò la tromba ed il claxon, che teneva la destra, e fermò a due o tre passi, facendo così tutto quanto era necessario per evitare l'investimento, l'azione proposta appare del tutto infondata e deve essere respinta. (*Omissis*)

Tribunale Civile di Salerno - 3. Sezione
sent. 24 giugno - 15 luglio 1927

DONADIO: *Presidente estensore*
BARLETTA - BASSO

**Locazione - contratto fatto da
l'usufruttuario - cessazione -
quinquennio - decorrenza del
quinquennio (art. 493 c. c.)**

Il quinquennio di validità del contratto di locazione fatto da l'usufruttuario per durata maggiore dei cinque anni, si computa non già dal giorno fissato in contratto come inizio di locazione, ma dal giorno in cui ebbe effettiva esecuzione la locazione con la consegna della cosa locata al conduttore. (1)

(*Omissis*)

Osserva il Tribunale che la eccezione d'inammissibilità della

domanda attrice, riproposta come primo motivo del gravame, non ha fondamento nè in fatto nè in diritto. Invero, trattasi di locazione con data fissa di scadenza, malgrado il termine stabilito in contratto si stato abbreviato per effetto di legge, e non occorre perciò il preventivo congedo, che, peraltro deve ritenersi tempestivamente ed efficacemente notificato mercè la prima citazione innanzi al Tribunale, con la quale gli attori, pur avendo adito un giudice incompetente, manifestarono inequivoca la loro volontà di non consentire la tacita riconduzione. Che, rimosso essi il primo motivo dello Appello, la quistione centrale della presente causa rimane quella che riguarda il periodo di validità, ad usufrutto

(1) Ci siamo indotti a pubblicare questa sentenza, che non è recente, unicamente perchè con essa è stata risolta una quistione di diritto di notevole importanza ed assolutamente nuova, per quante indagini avessimo esperite. Consimili sentenze noi pensiamo che debbano mettersi in risalto, in quanto dicono qualche cosa di nuovo, poco monta se la data di decisione è antica o recente. L'attualità è un criterio che dev'essere tenuto presente, quando ci siano più decisioni che abbiano esaminata una determinata quistione: in tal caso l'ultima decisione, o che ribadisca la vecchia giurisprudenza, o una nuova giurisprudenza inauguri, dev'esser indicata ai lettori. Diversamente è attuale, perchè riveste carattere di permanenza, una vecchia sentenza, che consacri un principio nuovo di diritto o una nuova interpretazione. Questa è la ragione che ci ha indotti a la pubblicazione della sentenza, che, per altro verso, è anche pregevole per l'autorità dell'estensore e le argomentazioni profuse.

Ed ora veniamo a la quistione di diritto.

Senza prospettare la genesi dell'art 493 c. c., che avrebbe sapore accademico, possiamo affermare che la disposizione fu dettata dal legislatore per contenere il profitto del titolare dell'usufrutto, che potrebbe, in regime di piena libertà e disponibilità, tale diritto vincolare per lunga durata, e garantire, d'altro lato, il diritto del titolare della nuda proprietà, che, diversamente, spoglio di garenzie, rimarrebbe esposto a tutti i pericoli del legale arbitrio dell'usufruttuario.

In tale e tanto conflitto d'interesse non poteva essere negletta la posizione del terzo, che contratta con l'usufruttuario; unico titolare del diritto di godimento delle cose per quanto si tratti di un diritto attuale, che ha la durata della vita

cessato, della locazione stipulata con la usufruttuaria.

Sostiene l'appellante che la sentenza interlocutoria, con la quale il Pretore ordinò la comparso personale delle parti, contenga implicito il giudizio che il quinquennio di locazione debba computarsi non già dall'epoca inizialmente stabilita nel contratto, ma da quella in cui l'affitto ebbe reale principio, e che perciò la sentenza definitiva dello stesso Giudice, abbia nello stabilire il contrario, violato il giudicato. Ma per sostenere ciò muove l'appellante medesimo da un presupposto insussistente, e, cioè, che il Pretore, nella parte motiva della prima sentenza, avesse inserito la

considerazione che fosse opportuno disporre la comparizione personale delle parti, oltre che per sperimentare la conciliazione, per accertarsi se la locazione erasi iniziata l'11 novembre 1922. Ma basta leggere la laconica considerazione per rilevare come, invece, il Pretore ravvisò la necessità della comparizione esclusivamente per gli opportuni chiarimenti e per l'esperimento della conciliazione senza accenno di sorta alla quistione, pur dal convenuto già proposta, circa l'inizio della locazione, per venire alla conclusione che quella sentenza è una semplice " *ordinatoria litis* „ che non rilevò in alcun modo il merito della causa e che la cennata

personale del titolare. Si ha quindi nel nostro diritto, un'affermazione temperata e non portata alle estreme conseguenze, del principio romanistico, rigido ed iniquo: *resoluto iure dantis resolvitur et ius uccipientis*.

L'art. 493, disciplinando l'estensione del diritto dell'usufruttuario, a garanzia del proprietario in nuda proprietà, ha limitato anche il diritto del terzo conduttore, assicurandogli però delle garanzie.

La legge non ammette, per la sua chiarezza, dubbi di sorta: L'unica indagine, non approfondita dagli scrittori, concerne la data d'inizio del quinquennio se cioè questo decorra da la data dell'inizio indicato in contratto o di inizio effettivo della locazione, quando le due date non coincidono. Riteniamo che la stessa dizione adoperata dal legislatore offra la chiave di volta per la risoluzione del quesito. Dice l'art. 493: « *computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione ecc.* ». Se si fosse riferito a la data contrattualmente stabilita, il legislatore, o lo avrebbe esplicitamente detto, o avrebbe adoperata altra dizione, che meglio esprimesse il suo pensiero. Il legislatore si riporta a la data della *locazione* e non del *contratto*, cioè a la data che segna l'estrinsicazione dell'obbligazione (*locazione*), non dell'atto esteriare formale (*contratto*), a la esecuzione *in atto* della locazione e non a la esecuzione a lo *stato potenziale*. La parola *principio* è specifica, a differenza della parola *inizio*, che ha valore generico. La parola *inizio*, per tanto avrebbe potuto generare equivoci in quanto poteva riferirsi a la data d'inizio contrattuale: ma la parola *principio* è la manifestazione di effettiva esecuzione.

Ma vi ha di più. L'art 493 non parla di *contratto*, termine generico, ma di *locazione*, termine specifico: e mentre il contratto è l'obbligazione interceduta tra i contraenti, è la manifestazione di volontà concretata in una formalità mate-

exceptio iudicati, è perciò priva di qualsiasi fondamento. Che ben fondato invece, si ravvisa l'appello per quanto riguarda il computo del quinquennio fatto dal Pretore nella sentenza definitiva appellata. Invero dalla lettera dell'art. 493, che nel caso di cessazione dell'usufrutto limita al quinquennio in corso l'efficacia della locazione precedentemente fatta dall'usufruttuaria per un maggior periodo, appare manifesto che il quinquennio stesso debba computarsi non già dall'epoca originariamente stabilita nel contratto e che per una circostanza qualsiasi ha potuto non avere effetto, ma dall'epoca da cui la locazione ebbe reale inizio,

da poichè il legislatore detta che, limitatamente a tale periodo di locazione, sono devoluti gli effetti di validità e la durata non può riguardare che la locazione in atto. E nel primo capoverso che alla parte precedente è intimamente collegato, ha il legislatore specifico riguardo all'esecuzione della locazione quale termine come comune punto di riferimento dell'intero articolo.

E tale interpretazione non è meno sorretta dall'elemento logico, essendo evidente che la legge ha cercato con le disposizioni in disamina, di contemplare equamente i diritti del proprietario, in favore del quale l'usufrutto si è consolidato con

riale, che si denomina contratto, la locazione è la esecuzione effettiva del contratto concluso. *Inizio di contratto*, dunque, e *principio di locazione* sono due termini non equipollenti, ma diversi, che si differenziano nel carattere della specificazione e della esecutorietà. Risalendo, poi, a la *mens legis*, abbiamo che il legislatore ha voluto assicurare al *conduttore* un *quinquennio* di locazione: se si identificasse la data contrattuale d'inizio con quella effettiva di godimento, avremmo che non più un quinquennio, ma meno si assicurerebbe al conduttore.

Dunque, il legislatore si è riportato a l'epoca effettiva della esecuzione della locazione, limitando il danno che già il conduttore, non per sua colpa, ma per un evento di forza maggiore non prevedibile e a lui non imputabile (la morte dell'usufruttuario), viene a risentire con lo accorciamento dei termini contrattuali. Se, quindi, il principio della locazione non coincide con l'inizio del periodo contrattuale, bisogna riportarsi a la data di effettiva locazione.

Una riprova si ha nel cap. dell'art. 493, in cui si nega il diritto a la proroga della locazione al conduttore, ne la ipotesi di locazioni pattuite o rinnovate che a l'epoca della cessazione dell'usufrutto, non abbiano avuto esecuzione (E' detto: « *quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto* »). Il legislatore, adunque, tiene presente la data di convenzione (pattuita) e quella di inizio effettivo: ne la ipotesi soggetta, anche se convenuta la locazione, non ha efficacia se non si sia posta in essere con la esecuzione, con il cominciamento di godimento. La disposizione, dunque, del 1. a linea dell'art. 493 chiarisce il contenuto della prima parte dello stesso articolo,

E' certo che se diverso fosse stato il pensiero del legislatore, questi avrebbe adoperata la dizione che meglio e più chiaramente lo avrebbe riflettuto, dicendo, al posto della espressione adoperata: « *Computando il primo quinquennio da la*

quello del conduttore, impedendo che il primo restasse per altro per un tempo successivamente lungo nell'uso della casa sua, ed assicurandone in ogni caso il godimento al secondo per un congruo periodo, il che nella locazione non breve può essere di capitale importanza per l'uso al quale il conduttore abbia destinato la cosa, e la cui certezza può costituire presupposto indispensabile per l'assunzione di oneri, di erogazioni di spese altrimenti inadeguati. Il Pretore dunque errò ritenendo il contrario e dichiarando in conseguenza frustranea la prova che il convenuto offriva di fare sull'estremo da lui dedotto che la locazione di che trattasi,

anzichè l'11 novembre 1921, e poca stabilita nel contratto, avesse avuto inizio l'11 novembre dell'anno successivo; come errò altresì il primo Giudice suddetto ritenendo che il convenuto avrebbe pregiudicata tale sua eccezione nel procedimento giuridico invocato dinanzi al Tribunale di prima istanza e poi rinunziato dagli attori medesimi.

Mentre invece esso Barletta, dopo di aver eccepita la incompetenza, si limita genericamente e cautamente a deporre che egli conosceva la disposizione dell'art. 493 cod. civ. e che avrebbe ottemperato al suo obbligo in conseguenza dell'evento influente sulla durata della loca-

data d'inizio risultante dal contratto». Questa espressione avrebbe riflesso in modo preciso ed inequivocabile il pensiero legislativo.

Nessuno scrittore *ex professo* si è proposto il quesito. Solo per *incidens*, superficialmente, qualcuno vi ha portato il suo esame. Così nel Digesto (*Vol. XXI § II. Sez. I, pag. 100*) è fatto un esempio che è sintomo di interpretazione: «*Tizio loca a Caio per cinque anni il fondo: il fitto comincia il 1 gennaio 1880, l'usufrutto si estingue, p. e., per morte dell'usufruttuario al maggio 1882, il proprietario dovrà rispettare la locazione di Caio fino al quinquennio 1885.*»

Dunque, si è tenuto presente la data di *cominciamento effettivo*. Lo stesso Digesto, a proposito della quistione dell'affitto in frode, ancor più specificamente conferma il principio da noi adottato (op. cit. pag. 101 n. 88); «*Perchè però la locazione abbia effetto, occorre che avesse avuto principio durante l'usufrutto, dovendosi computare il quinquennio non dalla data della stipulazione, ma da quella della esecuzione del contratto*».

Come di leggieri si evince, si ha riguardo a l'inizio della locazione effettiva e non della locazione come contrattazione. E non poteva essere diversamente, tenendosi in considerazione che l'art. 493 è dettato, più che ne l'interesse privato (esso è a garanzia di tutte le parti), ne l'interesse dell'agricoltura — è universalmente ciò riconosciuto da dottrina e da giurisprudenza — la quale da la maggior durata si avvantaggia.

Ma ove si rifletti a casi analoghi abbiamo una conferma della nostra tesi. Stabilitosi un contratto di locazione per un determinato numero di anni, ove a la data di inizio della locazione non sia consegnata la cosa locata, viene, per ciò solo, accorciata la durata? Se la locazione é cominciata con un anno di ritardo,

zione, deduzione che piacque agli attori interpretare come pienamente adesiva alla loro domanda, ma ciò che in realtà tale non può dirsi.

E maggiormente il Pretore errò, allorquando, con inversione dell'ordine logico, prima ancora di esaminare come dovesse computarsi il quinquennio di durata della locazione, ebbe a qualificare inutile ripetizione l'interrogatorio ed a negarne l'ammissione, sotto il riflesso che gli attori avevano già con le loro deduzioni negati i fatti sui quali il convenuto chiedeva d'interrogare, obliando che l'interroga-

torio è un mezzo di prova da ammettersi, appunto perchè tale, sempre quando i fatti siano pertinenti e concludenti, senza riguardo alle dichiarazioni che l'altra parte abbia fatte in corso di causa ed errò ancora, quando ritenne inammissibile la prova testimoniale sussidiariamente richiesta; quindi il convenuto non domanda di provare che il principio della locazione pattuita nella scrittura non sia quello che in esso si legge, ma che altra sia stata, invece l'epoca in cui la locazione stessa ebbe effettivo inizio, il che costituisce un fatto ben diverso e distinto, la cui prova

deve terminare un anno dopo per aversi la esecuzione completa, per quello che attiene a la durata: non sarebbe lecito al locatore, comunque impedito, per cause estranee a la sua volontà, a dare esecuzione, a la data convenuta, al contratto, di accorciarne la durata, facendo rimanere la stessa scadenza: il locatore in tale ipotesi ha diritto solo ad essere esonerato da la responsabilità del ritardo. Dunque, se viene riconosciuta la validità del quinquennio, come durata e non semplicemente come termine fisso di inizio e fine, tale concetto deve permanere anche ne l'ipotesi dell'art. 493.

Nessuno, ormai, può disconoscere il diritto del conduttore a protrarre la scadenza contrattuale di tanti anni, quanti sono quelli sottratti a l'inizio, per conseguire l'intento di eseguire la locazione per tutta la durata convenuta nel contratto. Se la locazione è convenuta per la durata di quattro anni, deve durare quattro anni: tale periodo decorre da la data fissata in contratto o da la data di effettiva esecuzione.

A nostro avviso la questione prospettata è nuova: per quanto avessimo approfondito le indagini, non ci è risultato alcun precedente. Abbiamo esteso le indagini a casi analoghi, ne la lusinga che la pratica, che fornisce la materia di discussione, e stabilisce i canoni d'interpretazione, avesse comunque fissato il principio. Anche da questo lato ci è risultato molto poco. L'art. 1472 c. c., che limita al *novennio* la durata delle locazioni stipulate da chi ha la semplice amministrazione della cosa altrui, può fornire campo d'indagini per stabilire la data di inizio del novennio, Discutendo su tale disposizione, il *Ricci (Istituz. di Dir. civ. Vol. 8 n. 57)* stabilisce il principio, che va esteso a la ipotesi prospettata: « Il termine stabilito per la locazione non comincia a computarsi dal momento in cui si è contrattato, bensì da quello stabilito per dare esecuzione al contratto ». Ed è notevole che l'art. 1572 ha carattere e fisionomia di tutela pubblica più che privata. (s. m.)

per testimoni non può per ciò essere ostacolata dallo scritto e che non è neppure soggetta a limiti di valore, perchè non di natura convenzionale ed anzi è il più delle volte, effetto del dissenso delle parti, come quando il ritardo della consegna sia dispendioso dalla mancata tempestiva adempimento del locatore. Devono perciò revocare la sentenza appellata, e devoniammettere i richiesti mezzi istruttori. (*Omissis*).

Tribunale Civile di Salerno I. Sezione

(26 novembre - 6 dicembre 1929)

GUADAGNO *ff* *Presidente*

FESTA *estensore*

MOBILIO - MONACO

Spese giudiziali - transazione - diritto solidale degli avvocati (*art. 65 legge 25 marzo 1926 n. 453*)

Per transazione, a norma dell'art. 65 della legge professionale, per il recupero da parte degli avvocati e procuratori delle spese ed onorari con diritto so-

lidale contro tutte le parti in giudizio, bisogna intendere quella conciliazione o qualunque accordo, anche verbale, che ponga fine alla lite, e non già l'atto formale richiesto per le transazioni dall'art. 1764 C. C. Conseguentemente a provare l'esistenza di una tale transazione è ammissibile la prova testimoniale, tanto più ammissibile se la causa principale, definita per transazione, è di natura commerciale, in quanto le transazioni commerciali non richiedono l'atto scritto (1)

(*Omissis*)

L'appello è giuridicamente fondato, e va accolto nella sua interezza. Errò *funditus* il primo Giudice, nel ritenere necessario l'atto scritto per quell'accordo, che impropriamente qualificò transazione, e per la quale volle applicare l'art. 1764 C. C. La contestazione andava decisa attraverso duplice considerazione. In-

(1) Abbiamo cumulate in un'unica massima tratta dal complesso della sentenza, le varie questioni di diritto risolte e cioè che il giudizio di liquidazione di spese giudiziali, come giudizio accessorio del principale, se questo è commerciale, è pur esso commerciale; che per la transazione commerciale non è richiesto l'atto scritto ed essa si può provare anche con testimoni; ed infine che la transazione del giudizio, come intesa e presupposta dall'art. 65 della legge professionale non richiede ad *substantiam* l'atto scritto, che osti all'ammissibilità della prova testimoniale. La decisione del Tribunale su riportata, pur nella sua concisione e brevità, risponde ad una esatta concezione del pensiero legislativo, che presiede alla norma legiferata ed esprime inoltre la lodevole comprensione del Tribunale nel concorrere ai mezzi di difesa contro i sistemi di frode in danno della classe degli avvocati. È veramente confortevole il rilevare la fraterna solidarietà che unisce magistrati ed avvocati, nella difesa comune, nel vicendevole soccorso spirituale, non disgiunti da la concezione del puro diritto ne le visioni di una superiore bellezza, insita nell'alta funzione di cui sono sacerdoti magistrati e avvocati.

Non vi ha dubbio che per l'art. 65 della legge professionale il difensore,

nanzi tutto convergeva la istanza dell'avv. Mobilio in una causa commerciale, e per questa la patria giurisprudenza è pacifica nell'insegnamento che l'atto scritto non è indispensabile per la transazione. Ma s'impone ora la considerazione che quando si conclude per recupero delle spese, diritti, tasse prenotate a debito, per transazione, allora non deve intendersi l'atto formale di cui nell'art. 1764, dovendosi invece ritenere tale qualunque accordo anche puramente verbale (come

ritenne la Corte di Bologna 1924) che abbia per effetto di far cessare la lite ed allora andava senz'altro applicato l'art. 65 legge 25 marzo 1926 n. 453, che pel pagamento degli onorari e rimborso delle spese, impone a tutte le parti il vincolo solidale, ed allora nessuna istruttoria era ed è necessaria, andando risoluto il caso con la cennata norma di legge. La sentenza denunciata va revocata senza bisogno di altra indagine, per la proposta assolutoria e per la chiesta istruttoria,

nel caso di transazione di lite, ha diritto di ripetere le spese e compensi con vincolo solidale da tutte le parti contendenti.

Questa provvida disposizione di legge è stata suggerita in favore del ceto degli avvocati, che spesso, avendo adempiuto al proprio dovere anticipando finanche le spese di giudizio, rimanevano defraudati da la collusione delle parti in causa.

La transazione di cui fa cenno la legge è da intendersi nel senso di fatto posteriore a la istituzione del giudizio, che comunque giustifichi la cessazione della causa. Ma la transazione può provarsi con tutti i mezzi di prova e non soltanto con lo scritto.

La liquidazione di spese, in dipendenza di un giudizio, è un giudizio incidentale innestato al principale. La natura commerciale o civile di questo giudizio per la sua intima essenza di accessorietà è data dal giudizio principale. Perciò se il giudizio principale, da cui scaturisce quello di liquidazione di spese, è di natura commerciale, anche il giudizio di liquidazione di spese che da quello promana è di natura commerciale, in omaggio al principio dell'*accessorium sequitur principale*.

La prova della transazione è diversa nel caso che essa incida in causa civile o in causa commerciale: nel primo caso l'art. 1314 richiede ad *substantiam* l'atto scritto; nel secondo caso, invece, l'art. 44 C. di Comm. autorizza anche la prova testimoniale, in quanto l'unica ipotesi di divieto è quella relativa al trasferimento d'immobili.

Ma la prova testimoniale è ammissibile anche sotto il profilo che essa è invocata dal terzo e non dal contraente. L'art. 1314 C. C. richiede lo scritto per la transazione, quando essa s'invoca dai contraenti; ma quando l'esistenza di essa vuol essere provata dal terzo, qualunque mezzo di prova è ammissibile. Tanto più è ammissibile la prova, se viene richiesta da chi da la transazione è defraudato e non ha alcun mezzo per dimostrarne la esistenza, perchè i partecipi ne la transazione hanno tutto l'interesse di nasconderla al terzo estraneo, cioè a l'avvocato che si deve defraudare. Concludendo, la transazione di causa commerciale può provarsi anche con testimoni; la transazione civile, per la quale è richiesta ad *substantiam* lo scritto, può essere provata con testimoni dal terzo che ne risenta danno; per transazione, l'art. 65 della legge professionale intende la conciliazione o quel qualunque atto che spieghi la cessazione del litigio allo stato iniziale, o in prosieguo, anche ne la ipotesi di sentenza definitiva. Questa è la vera portata della norma e non altro. (s. m.)

essendo assorbita la prima dallo stato degli atti ed inutile l'altra perchè frustranea per l'efficacia giuridica della solidarietà; *ope legis*, nelle veci del primo Giudice, l'opposizione va rigettata con l'onere delle spese. (Omissis)

Tribunale di Salerno 2. Sezione

(20 Novembre 1929)

RODI *Presidente*

CACCIAPUOTI *Estensore*

FEZZA - DE PASCALE - AMARANTE

**Comunione - Diritto di ciascuno
- Limitazione al godimento
della cosa comune.**

E' vietato al condomino di servirsi delle utilità accessorie del fabbricato in comune a vantaggio di ambienti di sua esclusiva proprietà, posti in altro fabbricato estraneo al rapporto di comunione. (1)

(Omissis)

L'argomento basilare addotto per legittimare l'estensione del godimento della cosa comune a vantaggio della cosa propria del condomino si concretizza nella proposizione che il condomino gode della cosa comune "*uti dominus*", anche quando se ne serve per altro immobile, non partecipa al rapporto di comunione.

Questo argomento è sottile, ma non suadente. Soggetti della comunione sono gl'immobili, cui questa inerisce, non le persone fisiche, investite della proprietà in comune per l'esercizio normale dei correlativi diritti. Ogni condomino gode della cosa comune quale titolare del cespite e questo concorre alla comunione, in quanto fa parte del consorzio attivo del diritto plurimo. Il godimento non è dato al condomino

(1) Riteniamo esatta la teorica affermata dal Tribunale. Il diritto al godimento della cosa comune incide su la cosa comune e i comunisti ne sono titolari precisamente in dipendenza della comunione della cosa, da cui proviene il diritto di godimento. E' -inseparabile, quindi, il concetto della cosa comune da quello del diritto al godimento comune: il godimento dev' essere sempre in rispondenza a la cosa da cui proviene. Una estensione di diritto ad esclusivo vantaggio di uno dei condomini, altera, in danno degli altri, la parte di diritto che compete su la cosa comune. Se, poniamo, la scala di un palazzo serve per l'accesso dei condomini ai rispettivi appartamenti, nessun condomino può servirsi di quella scala per accedere, potendolo, per speciale situazione topografica, ad altra proprietà, di esclusiva appartenenza del condomino. Diversamente, vi sarebbe un aggravamento della condizione degli altri condomini ad esclusivo vantaggio di uno dei partecipi della comunione. E ciò anche in riflesso che l'esagerato uso da parte di un condomino implica maggiore deterioramento della cosa comune e quindi danno ai condomini tenuti a le spese di riparazione e manutenzione. Per mantenerci in una sfera di obbiettività, abbiamo creduto opportuno di non tener presente la fattispecie sottoposta a l'esame del Tribunale, per evitare che il caso specifico potesse comunque esercitare influenza su la teorica, sotto il profilo della eventuale inesistenza di danno effettivo derivante ai condomini da l'esagerato uso da parte di uno di essi. (s. m.)

„*intuitu personae* „ e perciò la coincidenza nella sua persona fisica della proprietà plurima e della proprietà individuale non può valere ad alterare la natura ed i limiti della comunione cui il cespite di proprietà individuale è estraneo. La distinzione tra soggetto individuale e soggetto plurimo serve a delimitare efficacemente i rispettivi poteri e ad evitare che partecipi al vincolo della comunione un cespite diverso da quello per cui fu creato ed è in vita il condominio. Non è privo di significazione per ribadire la giusta direttiva seguita nell'esame della questione il rilievo che il condominio è un diritto reale, che attiene alla cosa che ne è l'obbietto.

In conseguenza gli accessori di un immobile in comune, oltre ad essere parti inscindibili di esso, sono indipendenti dalle persone fisiche titolari del diritto di condominio e non possono ritenersi adibiti a particolare vantaggio d'un partecipante, il quale, invece di contenersi nell'orbita delle facoltà inerenti al suo di-

ritto, intenda estenderne la portata per finalità egoistica, contrastante coll'interesse della comunione, ad altra proprietà, separata e distinta da quella per cui esiste il legame della comunione, senza considerare che questa, più che unione dei partecipanti, è società di cose. (*Omissis*)

Tribunale Civile di Salerno 2. Sezione
(11-31 dicembre 1928)

RODI *Presid.*

LINGUITI *Relatore*

MOBILIO - CASSA NAZ. FERROVIARI

Spese giudiziali - Scritturazione - Memoria a stampa (art. 119 del D. L. 17 ottobre 1918).

Il diritto di scritturazione delle memorie a stampa è di L. 18 a foglio, nel minimo, e nel computo dei fogli debbono comprendersi anche quelli risultanti dalle copie scambiate ai giudici e alla controparte (1).

(*Omissis*)

Permane il dissidio circa l'importo della memoria a stampa. Primieramente occorre rilevare, che nel calcolo delle spese di stampa

(1) Questa massima, adottata da la seconda sezione del nostro tribunale, è per la classe degli avvocati di grande importanza, perchè diretta da un lato ad eliminare facili opposizioni a tassazioni e da l'altro a rivalere gli avvocati della spesa effettiva che essi sostengono. Pensiamo che il tribunale sia stato felice nella interpretazione, di cui l'intera classe degli avvocati dev' essergli grata, anche perchè la soluzione adottata, se dubbio potesse ravvisarsi nella interpretazione del testo di legge, costituisce un omaggio ad una classe degnissima di professionisti, contro cui spesso si appuntano gli avvelenati strali di inconsapevoli calunniatori.

Il conteggio si basa su l'art. 119 del D. L. 17 ottobre 1918, combinato per ciò che attiene l'aumento del 50%, con il R. D. 22 ottobre 1922.

Dispone l'art. 119: nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte e postille, di memorie a difesa, di note dopo l'udienza, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun

delle memorie, l'art. 119 della tariffa 1918 tiene conto anche degli alligati. E poichè nel caso in esame la memoria stampata portava alligata a stampa la sentenza impugnata di appello, anche di questa bisogna tener conto nel calcolo della spesa relativa, alla stessa stregua della memoria.

In complesso i fogli stampati furono cinque per distribuire le copie una all'avversario, tre ai decidenti e l'altra da alligare alla produzione propria. Sono, quindi,

venticinque i fogli da tenersi a calcolo nella determinazione della spesa di stampa, a norma del citato art. 119 della tariffa, il quale espressamente attribuisce il diritto di scritturazione per le copie a stampa distribuite ai magistrati decidenti.

E poichè non cade dubbio, che la tariffa attribuisce in caso di stampa un diritto di scritturazione alla ragione di L. 18 a foglio, l'importo complessivo della memoria e dell'alligato, ragguagliato

rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati, che hanno preso parte alla decisione della causa.

Il legislatore, non riconoscendo la spesa, ma fissando un diritto, quello di copia normale, raddoppiato, ha inteso di evitare gl'inconvenienti che ne la pratica certamente si sarebbero potuti verificare, in quanto i prezzi, su la stessa piazza, sarebbero potuti essere diversi, mancando una disciplina legislativa sui prezzi. Quindi tale criterio è stato adottato unicamente a garanzia del debitore, cioè della parte soccombente, a cui carico vanno tali spese.

Poichè la legge è provvida, essendo la tutela di tutte le parti, considerandosi che tale criterio poteva — come in effetti sarebbe avvenuto — pregiudicare i diritti del creditore, con il seguente capoverso, il legislatore ha stabilito un minimo, al di sotto del quale non si può andare:

« In nessun caso, quando si faccia uso della stampa, il diritto di scritturazione può essere inferiore, nel complesso, tanto in materia penale, quanto civile innanzi ai Tribunali a L. 12 al foglio, ed innanzi alle Corti a L. 15 al foglio, sia il giudizio reso collegialmente o da un singolo magistrato. »

Dunque, il legislatore ha stabilito in ogni caso il prezzo minimo.

Ma qual'è il numero dei fogli? Quello risultante dal solo originale o l'altro, cumulando a l'originale le copie? L'interpretazione è semplicissima. Bastano le seguenti considerazioni:

Il primo capov. dell'art. 119 fa cenno anche delle copie; il 3° capov. lungi dall'escludere dal computo le copie, fissa solo il prezzo minimo: dunque, non essendovi esclusione, né innovazione, il computo si fa su la base del numero degli esemplari fissati del primo capov.

L'inciso — nel complesso — adoperato dal legislatore nulla dice: è uno di quei pleonasmi, che ricorrono spesso nel contesto delle leggi: imprecisione di forma, che ha offerto spesso esca ad inutili disquisizioni a quei proceduristi, che sacrificano, ne l'esegesi del diritto, la sostanza a la sacramentalità della forma.

Noi siamo inclini a ritenere che quell'inciso, se un significato deve avere, si riferisce a la esclusione di ogni altro diritto, come quello stabilito nel primo capov. nel senso che, calcolati i diritti di copia, essi non possono, nel complesso, cioè ne l'insieme, ne la unità che si viene a costituire, conteggiarsi al di sotto della cifra fissata, nè superare quella cifra, salvo che il numero delle copie non superi di per

come detto, è di L. 450, ossia lire diciotto in più delle due partite di 180 e 252 segnate nella nota specifica. L'opponente valorizzando l'inciso *nel complesso* usato all'ultimo capoverso dell'art 119 della tariffa, vorrebbe remunerare la memoria alla ragione di lire 18 a foglio complessivamente, escludendo cioè dal computo le copie per l'avversario e i giudicanti. Ma la interpretazione, oltre che tradire lo spi-

rito della legge, la quale, per essere informata ad un criterio di favore, dev'essere largamente intesa, secondo una norma generale di ermeneutica, ne frustra anche lo scopo, in quanto la differenza di remunerazione fra la scrittura a mano (in cui è pacifico si debba tener calcolo delle copie per l'avversario e i giudicanti) e quella a stampa, in cui, secondo l'opponente si dovrebbe tener conto di una copia sola a lire diciotto a foglio,

sè il minimo da la legge fissato; ovvero che si debbano cumulare le copie a l'originale, per avere il concetto della complessività, cioè dell'insieme. Questa interpretazione è la più conforme a lo spirito e a la parola della legge, che sarebbe, diversamente, snaturata.

Ma vi è una ragione più importante. E' fuori discussione, che il cennato decreto, rivedendo le precedenti disposizioni in materia, è intervenuto a sollevare le condizioni delle parti, che prima non erano rivalse delle spese effettive incontrate; è fuori discussione che il 3.º capov. intende di giovare a la parte che potrebbe rimanere lesa dal primo cpv. Bisogna tener presente che la legge ha costituito un diritto di copia e quindi qualche cosa in più del rimborso della spesa. Se il calcolo si facesse secondo il primo capov., la *mens legis*, andrebbe delusa nella pratica attuazione, in quanto la spesa effettiva sarebbe sempre superiore a l'ammontare risultante dal conteggio presupposto da tale cpv.

Unico argomento che, a sostegno della contraria tesi, si oppone, è la considerazione che il 1º cpv. non troverebbe mai applicazione per la costante divergenza con l'ultimo cpv.. Fino a un certo punto possiamo essere d'accordo; ma noi obiettiamo che *adducere inconveniens non est resolvere argumentum* e non può essere sacrificato lo spirito della legge, in danno della parte vittoriosa, che rimarrebbe vittima de l'applicazione automatica del 1. cpv., così come l'ultimo cpv. colpisce il soccombente. Se vien fatto il conteggio su la base del 1. cpv., cioè in danno del vittorioso, non trova applicazione mai l'ultimo cpv.; se vien fatto invece su la base de l'ultimo cpv. in danno del soccombente, non trova applicazione il 1. cpv.. Data questa stridente, inconciliabile antitesi delle due norme, occorre risolversi a lo spirito della legge, che, per altro risulta chiaro da la stessa contestualità de l'ultimo cpv., considerato correttivo a favore della parte vittoriosa delle deficienze del 1.º cpv..

Ed è per questo sopra tutto che il Tribunale, dando prova di solidarietà a la classe degli avvocati, in favore di costoro, che in pratica sono i veri interessati ha benevolmente interpretata la norma. Confidiamo che tutta la magistratura si uniformi a la massima fermata dal Tribunale di Salerno, in attesa che la parola decisiva venga data da la Suprema Corte, sempre a sostegno della tesi da noi sostenuta: e ciò per eliminare dannose conseguenze delle divergenze giurisprudenziali, che già si sono manifestate dinanzi lo stesso nostro Tribunale. (s. m.)

è così tenue da non capire la spesa effettiva di stampa, per cui l'ultima parte dell'art. 119 si risolverebbe nell'annullamento di quel vantaggio che la legge si proponeva di riconoscere ed attribuire.

Pertanto sul punto sostanziale della opposizione la Cassa Ferrovieri soccombe, ed in conseguenza le spese del giudizio cedono a suo carico esclusivo.

(Omissis)

Pretura di Salerno

(27-29 marzo 1930)

BOZZARI *Vice Pretore*

ABATE - PASTORE

Lotto - Annullamento di giocata - Responsabilità del ricevitore - Azione di danni - Ammissibilità. (Art. 24 del T.U. 28 luglio 1925 n. 1456 sul R. Lotto).

L'annullamento del gioco per mancato deposito negli archivi delle matrici prima dell'estrazione, esonera lo stato nel caso di vincita del giocatore dall'obbligo

del pagamento dell'importo della vincita, ma fa sorgere l'azione di danni nel vincitore contro il Ricevitore del Lotto, che, per la sua inadempienza, ha dato luogo all'annullamento. (1)

(Omissis)

Che con atto del 6 luglio 1929 VII Vincenzo Abate assunse che nell'8 giugno detto anno aveva giocato nel Banco Lotto n. 463 di questa città, gestito da Gaetano Pastore, tre numeri per tutte le ruote, con la posta di lire 2, e questi numeri sortirono all'estrazione di Bari.

Che, recatosi a riscuotere la vincita in L. 822, ebbe la sgradita sorpresa di sapere che non poteva riscuotere il premio, perchè la Intendenza di Finanza aveva annullato l'intero gioco del Banco per essere state le matrici depositate in ritardo.

Che essendo, quindi, evidente la colpa del Pastore, l'Abate lo conveniva innanzi questa Pretura

(1) La sentenza su riportata trova fondamento su precise norme di diritto comune attinenti la responsabilità per colpa aquiliana. La legge sul gioco del lotto disciplina i rapporti tra Stato e ricevitori e Stato e privati giocatori, ma non pure i rapporti che comunque vengono a stabilirsi tra ricevitore e giocatore, in quanto questi rapporti danno vita ad obbligazioni extra contrattuali. Per l'art. 24 della legge speciale, lo Stato, che ravvisa la garanzia del gioco a lotto ne la trasmissione delle matrici agli archivi prima de l'estrazione, ha statuito il principio dell'esonero da l'obbligo del pagamento, ne la ipotesi di tale inadempimento, limitando la sua obbligazione a la restituzione dell'importo della giocata. Il vincitore, quindi, non ha azione verso lo stato. Ma l'art. 24 su citato non esime da responsabilità anche il ricevitore, cui per l'inadempimento, generatore del danno è imputabile l'annullamento della giocata. Da ciò consegue che l'indagine è unica: accertare l'imputabilità del fatto generatore de l'annullamento della giocata e a tale imputabilità riferire la responsabilità civile e conseguente risarcimento del danno.

Trattasi di responsabilità civile ipotizzata da l'art. 1151 c. c. Così ridotta a la più semplice espressione la disputa, la legge speciale non è invocabile, ma il diritto comune, e quindi non è a parlarsi di carenza d'azione in quanto questa sca-

per sentirlo condannare al pagamento di una somma pari all'importo del premio che non si era potuto riscuotere, delle spese e dell'onorario di avvocato.

Contestatosi il giudizio, l'Abate, con comparsa conclusionale, si riportò alla domanda.

Il convenuto Pastore, pure con comparsa scritta, dedusse l'inammissibilità della domanda per carenza di diritto e d'azione, subordinatamente l'improponibilità in confronto del gestore del Banco Lotto, chiedendo, in ogni caso, la chiamata in giudizio a cura della parte più diligente, della pubblica amministrazione.

Con postilla, poi, chiese, in linea ancora più subordinata, di essere ammesso a provare con testimoni: a) che le matrici del Banco Lotto n. 463 pervennero all'intendenza di Finanza, quando l'archivio di custodia delle matrici stesse era ancora aperto; b)

che, per regolamento e consuetudine, quando l'archivio è aperto, le matrici si accettano.

Questa giustizia si riserbò di decidere.

CONSIDERA IN DIRITTO

Che in ordine alla eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per carenza di diritto e di azione, il convenuto fonda tale eccezione sull'art. 24 del Testo Unico 28 luglio 1925, n. 1456 sul R. Lotto, il quale è così concepito: "Qualora, per qualsiasi causa, le matrici non sieno rinchiuso in archivio prima dell'estrazione, il giuoco si ritiene nullo e come non avvenuto, ed il giocatore ha diritto a ricevere la somma giocata dietro consegna delle relative bollette,,.

Quindi - sostiene il convenuto - poichè la legge regolatrice del Lotto ha previsto specificamente proprio il caso che è obbietto

turisce dal fatto generatore del danno, fatto che mette in diretto rapporto danneggiato e danneggiante, responsabilità per colpa e risarcibilità di danno.

La questione ci pare di una intuitiva evidenza e meraviglia come possa tornare agli onori della discussione. Certo, su questo punto, sapiente sarebbe una modifica legislativa, che chiaramente sancisse la responsabilità diretta del gestore del Banco lotto, non foss'altro per eliminare o diradare litigi antipaticissimi, in considerazione che non accredita il servizio di Stato la delusione che il giocatore prova quella lontana volta che gli arride la fortuna nel difficile e disastroso gioco del lotto.

La giurisprudenza è stata sempre concorde in questi sensi, in quanto si è risolta, come doveva, ai principii generali di diritto e a le disposizioni su la responsabilità comune per colpa aquiliana. Il nostro Tribunale ha un precedente molto significativo, perchè decise la questione su relazione del primo Presidente pro tempore, S. E. Di Lella, oggi primo Presidente della Corte d'Appello di Bari, e autorevole componente della Commissione Scientifica di questa Rivista, in causa Quagliano-Viggiano: la sentenza del tribunale venne confermata in ogni sua parte e con perfetta adesione a le considerazioni in essa contenute, da la Corte di Appello di Napoli. (s. m.)

della presente causa, ed ha stabilito che quale sia la causa del mancato deposito delle matrici, il giocatore non ha altro diritto che riavere la sua giocata, ogni altra azione diventa *ope legis* inammissibile, ed ogni altra ricerca di responsabilità viene preclusa, tutto dovendosi ridurre al rimborso puro e semplice della giocata.

Senonchè, così ragionando, il convenuto trascura due elementi essenziali: in primo egli dimentica che la disposizione predetta deve essere messa in rapporto con lo speciale contratto che essa viene a disciplinare.

Nel contratto di gioco, il giocatore rappresenta il proponente, egli propone la scommessa e deposita la posta. Ma, come in ogni negozio giuridico bilaterale, perchè il contratto si perfezioni, occorre che alla proposta segua l'accettazione dell'altra parte, cioè dello Stato. Però il ricevitore che raccoglie la proposta e si riceve il deposito della posta non è autorizzato a prestare il consenso per conto dello stato, ciò è demandato al funzionario dell'Intendenza di Finanza all'uopo delegato ed avviene in una forma speciale, mediante, cioè, l'accettazione del deposito delle matrici da farsi in un termine fissato ed anteriormente alla estrazione. Quindi, in questo speciale contratto, il ricevitore del Lotto ha una sua fisionomia propria, egli non è parte contraente, perchè il rapporto si stabilisce tra il giocatore e lo

Stato, ma è tramite per lo stabilirsi di tale rapporto, e col ricevere la giocata egli viene ad assumere verso il giocatore degli obblighi speciali e personali, precipuo quello di presentare le giocate da lui raccolte, nella forma e nei termini voluti, perchè il consenso sia prestato dall'altro contraente. E non solo è tramite, ma è tramite necessario, in quanto che il giocatore non può in altro modo proporre la scommessa ed ottenerne l'accettazione.

Stabilita così la figura di ciascuna delle persone che interviene nella formazione di questo speciale negozio giuridico, ne risulta chiaro — ed è questo l'altro estremo che il convenuto trascura — che la disposizione dell'art. 24 non può applicarsi al ricevitore, perchè questa disposizione regola i rapporti tra giocatore e Stato, cioè tra i due contraenti, disciplina in quale forma ed in quali termini debba essere prestato il consenso che occorre per la validità del contratto, e sanziona, sia per evitare brogli che per mettere lo Stato al coperto da qualsiasi responsabilità, che tutto quanto si è fatto anche nelle forme più regolari, non impegna lo Stato fino a quando non sia avvenuto ed accettato il deposito delle matrici.

Conseguentemente la disposizione che prescrive il rimborso della giocata, quando, quale che ne sia la causa, il deposito delle matrici non è accettato, non è

un risarcimento di danno trasatto legislativamente nel suo *quantum*, ma è una conseguenza della mancata accettazione del gioco. Dal momento che la scommessa non è stata accettata dall'altro contraente, è logico e giuridico che quegli che ha scommesso riabbia la posta, e poichè le scommesse non sono raccolte direttamente dallo Stato, ma dal ricevitore, costui, che era detentore del deposito, deve restituirle.

La disposizione dell'art. 24 è dettata, quindi, nello interesse esclusivo dello Stato, per le varie finalità innanzi espresse. Ma l'esclusione di ogni responsabilità da parte dello Stato pel mancato deposito delle matrici, non vieta, nè può vietare, l'indagine sulla responsabilità del ricevitore, quando egli sia l'autore del fatto, e quando questo fatto si riferisca a quelle operazioni di cui egli è il tramite necessario. Una diversa opinione, non solo sovvertirebbe i principii generali stabiliti negli articoli 1151 e 1152 C. C., ma sarebbe profondamente immorale, perchè si presterebbe a coprire tutte le marachelle e gli brogli che ricevitori poco scrupolosi potessero commettere nell'esercizio delle funzioni loro demandate.

Difatti, applicando rigorosamente la massima affermata dal convenuto, si arriverebbe a coprire di impunità anche il fatto del ricevitore che non solo non deposita le giocate ma si appropria delle poste del gioco a lui affi-

date. Ora è chiaro, che, come in questo caso il ricevitore non risponderebbe penalmente verso lo Stato, perchè questi, non avendo potuto accettare la scommessa, non ha ancora acquistato alcun diritto in quelle poste, ma risponderebbe penalmente per appropriazione indebita qualificata verso i giocatori, che hanno fatto presso di lui un deposito necessario; così in linea civile, niun dubbio può aversi che esso ricevitore debba parimenti rispondere, non verso lo Stato, ma verso i giocatori pel mancato deposito delle matrici, quando ciò sia avvenuto per colpa del ricevitore stesso.

Per questi principii, adunque, l'azione proposta dall'Abate è pienamente ammissibile in rito, ed è stata bene proposta, anzi non poteva diversamente proporsi.

Conseguentemente, nel dichiarare ammissibile l'azione, devesi respingere l'istanza di chiamare in giudizio la pubblica amministrazione, la quale, per lo stesso art. 24 invocato dal convenuto, è fuori di ogni responsabilità.

Si osserva, discendendo all'esame del merito, che l'indagine da farsi è di assodare se il fatto addebitato al Pastore sussiste, e se esso possa integrare la figura di colpa di cui all'art. 1151.

Ora è pacifico tra le parti che il gioco non venne accettato perchè presentato in ritardo, ed il Pastore, nel riconoscere tale inadempienza al suo dovere, chiede

di fare una prova, che il giudice deve dichiarare frustranea, perchè i fatti dedotti, se provati, sarebbero non a prò, ma contro il Pastore. Egli, infatti, non chiede di provare di non aver potuto procedere al deposito per forza maggiore, od altre cause indipendenti dalla sua volontà, ma vuole provare un'asserita tolleranza da parte della Intendenza di Finanza, tolleranza che se pure esistesse e fosse provata, non lo scagionerebbe, giacchè, nell'adempiere al proprio dovere, il funzionario deve attenersi alle norme ed ai regolamenti e non alla tolleranza, che è fatto del tutto transitorio ed eccezionale e non può mai costituire un diritto, specie quando le conseguenze dell'inadempienza sono così gravi.

Si osserva che la trascuranza così accertata riveste indubbiamente figura di fatto colposo, di uno di quei fatti, che, secondo i principii di diritto, fanno sorgere, anche all'infuori di qualsiasi rapporto contrattuale, il diritto al

risarcimento dei danni. Ciò è tanto più evidente se si pensi alla funzione di tramite necessario del ricevitore nella formazione del contratto, il quale nella specie non si è perfezionato proprio per il mancato deposito delle matrici per negligenza del ricevitore, in danno certo ed assodato nel giocatore di non aver potuto riscuotere il premio pel terno fortunatamente sortito. Se, dunque, in fatto, sussiste il fatto colposo, sussiste il danno, ed il danno è stata conseguenza diretta e necessaria del fatto colposo, onde viene ad essere dimostrato anche il nesso di causa ad effetto tra il fatto colposo ed il danno, la responsabilità del Pastore risulta limpida e precisa ed il giudicante non può fare a meno di dichiararla.

Si osserva che le spese seguono la soccumbenza e che la clausola di provvisoria esecuzione può accordarsi, trattandosi di domanda fondata su titolo.

(*Omissis*)

Giurisprudenza Penale

Corte d'Appello Napoli XI. Sezione

(17-6 1929)

CARELLI *Presidente*

CLAUSI *Relatore*

RAGONA *P. M. (concl. conf.)*

LAMBERTI *appellante P. C*

CRESCENTE *imp.*

(*Omissis*)

Osserva che il Tribunale di Salerno, con la sentenza dell'11 aprile 1929 dichiarò il Crescente colpevole di lesioni colpose guarite in giorni 40 nella persona di *Forte Gioacchino*, ai sensi dell'art. 371 N. 2 C. P. e lo condannò alla pena di L. 500 di multa, ai danni e spese.

Prosciolse il Santonicola Pascuale dalla responsabilità civile

Da questa sentenza *Lamberti Felicia*, costituitasi parte civile, pel minore Forte Gioacchino, produsse appello per il capo che proscioglieva il Santonicola dalla responsabilità civile, sostenendo che questa doveva affermarsi per l'art. 1153 C. C.

**Appello della Parte Civile -
Sentenza di condanna dell'imputato - Responsabile civile prosciolto- Inammissibilità de
l'appello - (Art. 483 C. P. P.).**

E' inammissibile l'appello della parte civile contro la decisione di proscioglimento del responsabile civile, anche nel caso di condanna dell'imputato (1).

(1) La decisione non ci sembra accettabile. L'art. 483 c. p. distingue due ipotesi: nel caso di proscioglimento dell'imputato, la parte civile può appellare solo contro la condanna alle spese ed al risarcimento dei danni, mentre nel caso in cui l'imputato abbia riportato condanna — come nella specie — è consentito l'appello della parte civile « contro i capi e disposizioni che concernono i suoi interessi civili ».

La decisione relativa a persona diversa dall'imputato, chiamata a rispondere civilmente nel procedimento penale non può essere considerata che come « un capo della sentenza concernente gli interessi civili » del danneggiato, e come tale appellabile dalla parte civile, nel caso di condanna dell'imputato, ai sensi del citato disposto di legge: come la sentenza, che, affermando la responsabilità penale dell'imputato, lo proscioglieva dalla responsabilità civile, sarebbe appellabile dalla parte civile limitatamente a tale capo. E ciò anche in conformità coi supremi principi processuali in virtù dei quali, essendo il danneggiato il titolare dell'azione civile innestata nel giudizio penale, compete al medesimo ogni facoltà e grado di giurisdizione inerente all'esercizio dell'azione stessa, salvo qualche norma di eccezione posta in favore dell'imputato, quale quella dell'art. 483 nel caso di proscioglimento.

(Confr. contr. Cassaz. Penale 8-XI-926, ric. D'Argenio in « Scuola Positiva » II. 365). (*Guido Martuscelli*).

Osserva che l'art. 483 del Codice di rito riconosce alla parte civile la facoltà di appellarsi dalla sentenza di condanna come dalla sentenza di proscioglimento dell'imputato, soltanto per gli interessi civili; ma non le dà facoltà di appellare nel caso di proscioglimento del responsabile civile, onde l'appello della Lamberti è inammissibile. *P. T. M. ecc.*

(*Omissis*)

Tribunale di Salerno IV. Sezione

(31 marzo 1925)

CUSANI *Pres.* - SEVERINO *Estens.*

LORDI *P. M.*

(*Conclusioni conformi*)

Imputati: GALLUZZI, NICOLAI, BRAVETTI, MARSILI E LAMBERTI

Peculato - Continuazione - False ripartizioni di voci soggette a dazio - Frode sull'addizionale - Falso - Truffa - Inidoneità dell'artificio - Sanzioni applicabili.

Il direttore della gestione in appalto del dazio consumo di un comune, è pubblico ufficiale; egli

commette il delitto di peculato, e non di appropriazione indebita qualificata, non solo quando si appropria, in danno dell'appaltatore, delle somme che egli incassa nella riscossione del dazio, ma anche quando si appropria di quelle somme, che, appartenendo alla cassa della gestione, egli deve versare all'esattore comunale in pagamento del canone d'appalto. Le due ipotesi costituiscono reato continuato, quando derivino dalla stessa risoluzione criminosa. (1)

Le false ripartizioni dei generi soggetti a dazio, in contratto di abbonamento, con indicazioni di quantità minori del reale per generi soggetti all'addizionale governativo, allo scopo di frodare l'erario dello Stato, costituiscono reato di falso in scrittura privata solamente quando siano compiute dall'appaltatore o da chi per lui sui contratti già conclusi e senza il concorso dell'abbonato; il loro uso (notificazione all'Intendente di Finanza) non costituisce reato di truffa, per l'ini-

(1) Non possiamo condividere l'opinione del Tribunale per quanto riguarda la fisionomia giuridica data al reato. Il direttore della gestione di un servizio pubblico appaltato non è pubblico ufficiale, in quanto le sue attribuzioni sono meramente direttive ed amministrative e non hanno quel carattere, precipuo nei pubblici ufficiali, di funzione pubblica, a la dipendenza o sotto il controllo della pubblica amministrazione. L'art. 207 c. p. chiaramente indica i pubblici ufficiali e quelli ad essi assimilati. Poichè il direttore di un servizio pubblico dato in appalto non rientra ne le due categorie stabilite da l'art. 207, ne consegue che non è pubblico ufficiale, non rivestendo la rispettiva carica e non essendo investito della correlativa funzione. Il servizio dato in appalto al privato esce fuori la funzione della pubblica amministrazione; tanto ciò è vero che la pubblica amministrazione non si preoccupa degli eventuali ammanchi della gestione appaltata, garantita com'è dal contratto di appalto con il privato assuntore del servizio

doneità del mezzo: sono applicabili nel caso le sanzioni speciali di cui alle leggi daziarie. (2)

(Omissis)

L'Intendenza di Finanza di Salerno il giorno 11 ottobre 1927 denunciò al procuratore del Re Galluzzi Alberto Direttore del

dazio di Cava dei Tirreni, esercito in appalto dalla Ditta Nicolai e Bravetti, perchè, per gli anni 1926 e 1927, allo scopo di rendere più accettabile agli esercenti il contratto di abbonamento al dazio, avrebbe segnato nei contratti stessi una quantità inferiore a quella realmente ven-

e da la cauzione da costui prestata. Dunque, ne la ipotesi soggetta manca la qualità del pubblico ufficiale, imprescindibile presupposto del reato di peculato, e manca il danno a la pubblica amministrazione, che, pertanto, noi riteniamo non possa neppure costituirsi parte civile, non essendo parte lesa, perchè parte lesa è solo ed unicamente il privato assuntore del servizio.

Non ci dissimuliamo, pur tuttavia, le divergenti opinioni in materia, ma riteniamo che la soluzione del quesito che gl'interpreti si propongono non possa prescindere da la specifica indagine su la veste di pubblico ufficiale, come chiaramente espressa da l'art. 207 c. p.. I termini della questione, poi, non si spostano in materia daziaria, poichè la legge speciale (*R. D. 24 settembre 1923 n. 2030*), delegando a la compilazione del verbale di contravvenzione il capo de l'ufficio daziario, si riferisce evidentemente al capo de l'ufficio di barriera, che è sempre un agente daziario con funzioni direttive, e non già al direttore de l'ufficio centrale daziario. Dopo tutto il capo dell'ufficio rivestirebbe la qualità di pubblico ufficiale limitatamente a la funzione pubblica delegatagli di compilare il verbale e non pure per tutti gli altri rapporti tra lui e l'amministrazione daziaria; una riprova della nostra tesi vien data da l'art. 71 detta legge, che equipara agli agenti comunali, pubblici ufficiali, gli agenti daziarii e non pure gl'impiegati, dal direttore a l'amanuense.

Stando al contesto della sentenza che annotiamo, il Tribunale non ha esaminato di proposito la questione, forse perchè la difesa non ha eccitato i giudicanti a considerare la sussistenza o meno della qualità di pubblico ufficiale ne l'imputato. Diversamente, il Tribunale avrebbe data al reato la esatta e reale configurazione.

Discutibile pure è la opinione della continuazione di reato come affermata, in teoria, dal Tribunale, poichè, ai fini della continuità del reato, non bisogna riguardare solo la determinazione criminosa; ma anche la natura del reato commesso, che deve cadere sotto l'impero della stessa legge violata. Difatti, l'art. 79 c. p. fa cenno di più violazioni della stessa disposizione di legge. Se ne la fattispecie bene si è apposto il Tribunale, perchè i vari capi d'imputazione ineriscono ad un unico reato — appropriazione indebita — e ad una stessa disposizione di legge, in linea di principio occorre il concorso, per aversi il reato continuato, de l'unicità della determinazione criminosa ne l'agente e della violazione a la stessa disposizione di legge.

(2) Questa seconda massima, che riteniamo esatta, contrasta però con la configurazione del reato di peculato e ribadisce il nostro concetto che il reato principale sia appropriazione indebita e non peculato.

Se il direttore, cui è imputabile la falsa attestazione, non ha interesse e quindi

dibile dei generi (bevande alcoliche, vino, birra) sui quali gravava l'addizionale governativo istituito col D. L. 13 febbraio 1925 N. 117; così che aumentando in proporzione la quantità degli altri generi venduti dall' esercente e non soggetti all'addizionale, l' esercente stesso avrebbe beneficiato di un minore addizionale a danno dell'erario dello Stato, la cui amministrazione veniva per tal modo tratta in inganno dalle false dichiarazioni dei contratti stessi. L'intendenza, denunciando il Galluzzi, indicava la ditta appaltatrice soltanto come responsabile civile.

I casi di siffatta alterazione della verità, commessi in Cava dei Tirreni, sarebbero stati numerosi: altri due simili casi vennero poi denunciati, uno come avvenuto nella gestione daziaria di Valle di Pompei ad opera di Marsili Guglielmo ed un altro in quella di Rocca Piemonte ad opera di Lamberti Antonio, di rettori entrambi di quei dazi, gestiti parimente dalla Ditta Nicolai e Bravetti.

Frattanto i dirigenti di questa Ditta, con sede in Macerata, e appaltatrice di dazi in molti altri

comuni d'Italia, denunciarono il Galluzzi per essersi appropriato in loro danno di L. 30.605,54 che egli avrebbe dovuto versare per loro conto alla Cassa Comunale, e di L. 5000 che egli aveva ricevuto, in pagamento di un abbonamento, dall'amministratore dell'Abbadia di Cava dei Tirreni. Dopo laboriose istruttorie, vennero rinviati al giudizio, il Galluzzi per le due appropriazioni suddette, e sotto diversi titoli di reato, cioè di appropriazione indebita qualificata pel primo impossessamento di danaro, di peculato per il secondo; di falso continuato in scrittura privata per aver contraffatto i contratti di abbonamento in Cava dei Tirreni, e di truffe in danno dell'erario dello Stato, quale conseguenza di detto falso; il Marsili e il Lamberti per truffa in danno dell'erario dello Stato, per aver riscosso in Valle di Pompei e in Rocca Piemonte, ognuno indipendentemente dall'altro, un addizionale minore di quello dovuto; inoltre Nicolai Guglielmo e Bravetti Cesare, dirigenti e proprietari della Ditta (i quali per altro erano stati segnalati soltanto come responsabili civili dall'Inten-

dal fatto non scaturisce a suo profitto alcun vantaggio, l'atto non sarà conforme al vero, ma non costituisce un falso in scrittura privata. Ammesso il falso in scrittura privata, non può parlarsi di peculato; ammesso il peculato, non può parlarsi di falso in scrittura privata. Esattissimo ci sembra però il principio fermato dal Tribunale che i contratti di abbonamento, non rispondenti al vero, non possono dar vita al reato di truffa per difetto di idoneità come mezzo a fine, sopra tutto in considerazione che un atto soggetto a la visione e al controllo dell'autorità, non può costituire l'artificio o raggirò, elemento indispensabile del reato di truffa. (s. m.)

denza) quali imputati di correttezza nel falso e nella truffa attribuiti al Galluzzi, e nelle truffe attribuite rispettivamente al Marsili e al Lamberti.

Il Galluzzi è contumace. Gli imputati presenti si difendono, assumendo che da parte del Galluzzi non vi fu, nella stesura dei contratti di abbonamenti, alcuna alterazione della quantità dei generi soggetti all'addizionale, tal che risultasse minore di quella presunta come vera, e ciò provano esibendo i contratti di abbonamento stipulati nel 1925, cioè prima che venisse imposta l'addizionale; questi portano la stessa ripartizione quantitativa dei generi, che poi fu indicata nei contratti nel 1926 e nel 1927. Di più mentre molti degli abbonati avevano dichiarato o di aver firmato in bianco i contratti, o di aver denunciata una quantità dei generi soggetti all'addizionale, superiore a quella nei contratti indicata, o di non avere apposta giammai la firma ai contratti stessi, in udienza, posti di fronte ai documenti, hanno riconosciuto non solo come vere le loro firme, o quelle di loro parenti delegati a firmare in loro vece, ma l'esattezza della quantità dei generi denunciati, in conformità di quella indicata nei contratti del 1925, ed hanno inoltre ammesso che la stesura dei contratti venne fatta da loro o alla loro presenza. Non dissimilmente è riuscita la prova nei riguardi del Marsili e del Lamberti.

L'Intendenza di Finanza, sebbene regolarmente citata, non è comparsa, e sull'accordo del P. M. e della difesa si è data lettura delle sue denunce e dichiarazioni.

Diritto - La responsabilità del Galluzzi in ordine alle appropriazioni della somma di L. 30.605.54 non versata alla Cassa Comunale e di L. 5000 non versate alla cassa della Ditta, è provata dalle deposizioni del Cassiere Comunale di Cava dei Tirreni, dall'amministratore della Badia della stessa città, dai rendiconti di cassa, dalle ispezioni eseguite. Però il Collegio ritiene che ai due fatti occorre dare una sola configurazione giuridica, e cioè di peculato, poichè, sia quando il Galluzzi non versò alla Cassa Comunale la somma di lire trentamila per conto della ditta daziaria di cui era Direttore in Cava dei Tirreni, sia quando egli non versò nelle casse della Ditta stessa il canone dell'abbonamento che aveva riscosso dalla Badia di Cava, ricorrono gli estremi di cui all'art. 168 C. P., poichè, per ragioni del pubblico ufficio che ricopriva, (art. 51, 62, 71 L. 24 - 9 - 1923 n. 2030) ed art. 331 Reg. Daz. 25 - 2 - 1924 n. 540) ebbe nell'uno e nell'altro caso l'affidamento, a titolo di amministrazione e di esazione, di quelle somme che egli convertì in proprio. I due fatti, dei quali il danno ricade sulla stessa Ditta Nicolai e Bravetti, scaturirono da una medesima risoluzione criminosa, furono com-

più con i medesimi atti esecutivi, e quindi, violando la stessa disposizione di legge, devono considerarsi come reato continuato.

La Ditta appaltatrice ha saldissima base economica, e risentì dagli ammanchi un danno non rilevante; può perciò concedersi al Galluzzi la minorante del valore lieve; onde gli va inflitta la pena di anni tre di reclusione, di cui uno condonato, e lire mille di multa, partendo rispettivamente da due anni e da lire settecento, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per anni tre.

Circa le altre imputazioni il Collegio deve anzitutto separare la posizione dei dirigenti e proprietari della ditta, signori Nicolai e Bravetti, da quella degli altri imputati, direttori dei dazi locali. A loro carico non è stata addotta alcuna prova che essi abbiano comunque invitati, autorizzati o consigliati, i loro dipendenti Galluzzi, Marsili e Lamberti a dichiarare nei contratti di abbonamento una quantità minore di quella reale dei generi soggetti all'addizionale o a riscuotere un addizionale inferiore; la loro ditta, che gestisce i dazi di molti comuni d'Italia, non è stata accusata di simili fatti in nessun altro comune. Quale che possa risultare la situazione giuridica degli altri tre imputati, per i prevenuti Nicolai e Bravetti il Collegio deve dichiarare che nessuna partecipazione essi ebbero ai fatti stessi, come giustamente si appose l'In-

tendenza di Finanza, che li indicò soltanto come responsabili civili.

Ma il Collegio è fermamente convinto (ed in ciò è confortato dal P. M. che ritira l'accusa) che nei reati di falso e di truffa che vengono rispettivamente ascritti agli altri imputati non esiste reato.

E' stato provato che i contratti di abbonamento per gli anni 1926 e 1927 furono conformi, anche nella determinazione della quantità dei vari generi soggetti a dazio, a quelli stesi per l'anno 1925, quando cioè non ancora era intervenuto il D. L. 13 febbraio 1925 che impose l'addizionale governativo sui generi vinosi.

Quest'ultimi contratti non furono certamente vergati allo scopo di frodare l'erario a favore dei contribuenti, e con vantaggio indiretto degli appaltatori, perché ebbero vita in tempo non sospetto; e se i contratti per gli anni successivi furono scritti sulla falsariga di essi, nella loro compilazione non poté intervenire nè malafede nè alterazione di quella che si presumeva fosse la verità. D'altronde gli stessi esercenti, (che, come è risultato, intendevano assumere essi stessi la gestione daziaria di Cava dei Tirreni donde l'accusa alla Ditta Nicolai e Bravetti), di fronte alla evidenza dei documenti loro esibiti, non hanno potuto non ritrattare le loro primitive deposizioni, e ammettere la veridicità dei contratti stessi, e delle loro dichiarazioni, circa la ripartizione delle voci.

Ma a prescindere di queste considerazioni, attinenti più da vicino al fatto che al diritto, se pur sussistessero i fatti così come furono denunziati dall'Intendenza di Finanza, esulerebbe da essi ogni figura delittuosa, per ragioni di puro diritto. A parte la considerazione che le leggi daziarie puniscono, con sanzioni speciali, diverse da quelle del codice penale, l'inganno comunque ottenuto, es. (frode daziaria e non truffa); nel fatto dell'alterare la verità delle dichiarazioni sul quantitativo dei generi sottoposti a dazio, in danno dell'erario dello Stato, non v'è reato, sia in base ai principi generali di diritto penale, sia in forza delle leggi sull'addizionale 13 febbraio 1925 n. 117 e 6 maggio 1926 n. 769 e circolari relative del 26-2-1925 n. 2299 e 28-5-1926 n. 6429. Tanto l'una legge (art. 2 e 5) che l'altra legge (art. 1) danno all'Intendenza di Finanza — cui devono essere rimessi gli elenchi del contratto di abbonamento, con l'annotazione della ripartizione delle varie voci, o su di lei richiesta, gli stessi originali dei contratti — tutti i mezzi di accertamento, e tutte le facoltà di cui nella legge daziaria del 25-9-1923 n. 2030.

In virtù di queste leggi l'Intendenza di Finanza deve controllare, con i mezzi dalle leggi stesse a lei apprestati, l'esattezza delle ripartizioni delle voci, può farle rettificare, e può impugnarle anche dopo di averle per avven-

tura approvate innanzi alla Commissione delle imposte, e, in secondo grado, innanzi al Prefetto; può inviare un sorvegliante presso l'azienda daziaria; infine contro l'appaltatore che si renda colpevole di falsa ripartizione delle voci in danno dell'erario statale, può richiedere il prefetto per l'applicazione di penalità che vanno da quella pecuniaria a quella della decadenza dell'appalto. Questa speciale frode trova pertanto una speciale sanzione nelle leggi daziarie, e assume di conseguenza il valore di una infrazione *sui generis*, che non può essere in nessun caso ricondotta nell'ambito del diritto comune. La legge d'altronde tolse ogni idoneità all'artificio della falsa ripartizione delle voci, ponendo gli organi statali di controllo nelle condizioni di sventarlo in ogni tempo. Di conseguenza ogni tentativo di inganno trovasi nell'impossibilità materiale di concretarsi in un reato di truffa, e le false ripartizioni, se fatte di accordo tra appaltatore ed altro abbonato, non potranno costituire che mendaci dichiarazioni di contribuenti agli organi della finanza, così come le false dichiarazioni dei contribuenti e degli abbonati alle aziende daziarie medesime; saranno reato di falso in scrittura privata soltanto quando l'appaltatore e i suoi incaricati contraffacciano o alterino nei contratti di abbonamento le veraci ripartizioni delle voci all'insaputa del-

l'abbonato, il che nella presente causa è stato escluso dalle prove acquisite all'orale dibattito.

L'Intendente di Finanza di Salerno, nel caso che ne occupa, più tosto che attenersi ai mezzi dalla legge concessigli, da prima approvò i contratti di abbonamento, di poi preferì far ricorso senz'altro all'autorità giudiziaria. La quale, per quanto sopra si è detto, non può non assolvere il Galluzzi, il Marsili ed il Lamberti dalle imputazioni loro ascritte di falso e di truffa perchè i fatti non costituiscono reato.

P. Q. M.

Letti gli art. 168-79 c. p. 429 C.P.C. e R.D. Amnistia 1-1-1930.

Dichiara Galluzzi Alberto colpevole di peculato continuato per le imputazioni di cui alle lettere c e d così modificata la rubrica, e con la minorante del valore lieve lo condanna ad anni tre di reclusione, lire mille di multa e tre anni d'interdizione dai pubblici uffici, spese e danni.

Dichiara condonato un anno della pena della reclusione.

Letto l'art. 421 c. p. p.

Assolve lo stesso Galluzzi Alberto, da tutte le altre imputazioni perchè il fatto non costituisce reato, Marsili Guglielmo e Lamberti Antonio dalle imputazioni loro ascritte perchè il fatto non costituisce reato, e Nicolai Guglielmo e Bravetti Cesare per non aver partecipato al fatto.

(Omissis)

Tribunale Penale di Salerno II. Sezione
(24 aprile 1930)

CACCIAPUOTI *ff. Presidente*
Imputato: RISPOLI

Bancarotta semplice - Omessa denuncia di cessazione di pagamenti - Sussistenza del reato (art. 686 e 817 c. di co.)

Il commerciante, che nel termine di tre giorni da la data di cessazione di pagamenti non fa la relativa dichiarazione ne la cancelleria del Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, è responsabile di bancarotta semplice (1)

Il signor Rispoli, commerciante di questa Città, dichiarato fallito

(1) La enunciazione del principio è la trascrizione del principio disposto dall'art. 686 c. di co. Se il principio è esatto — e non potrebbe essere diversamente, dato il tenore della norma legislativa — il giudice penale deve, caso per caso, fare una indagine precisa, se il commerciante avesse consapevolezza dello stato di cessazione di pagamenti e se lo abbia colpito in tale situazione giuridica la situazione di fatto messa in relazione agli sforzi del commerciante per evitare il fallimento. L'applicazione autonoma delle norme non ci sembra risponda al pensiero legislativo, sia perchè il legislatore, con la norma punitiva del codice di commercio, non ha inteso di derogare ai principii fondamentali del sistema punitivo del codice penale, sia perchè ha inteso di devolvere al magistrato gli insindacabili poteri della indagine specifica su tutti i singoli casi soggetti al suo esame. Premesso che il Tribunale ha riconosciuto che l'imputato si adoperava per evitare il fallimento, mentre la dichiarazione di fallimento lo colpiva in una anormale situa-

con sentenza 15 novembre 1927 di questo Tribunale, è stato con citazione diretta tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, per rispondere di bancarotta semplice per aver consumato parte notevole del suo patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti e per aver omesso di fare la prescritta dichiarazione di legge entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti.

Il primo addebito non ha consistenza giuridica, giacchè l'operazione imprudente che si ascrive allo imputato si è quella di aver tolto in fitto, per l'esercizio del suo commercio, un locale che importò notevoli spese per l'opportuno adattamento oltre ad una pigione più alta di quella che pagasse prima, ed è rimasto accertato, per la deposizione del curatore, che a tanto il Rispoli fu costretto perchè il locale da lui prima occupato venne acquistato da altro commerciante che, munito di sentenza del Pretore, ne conseguì attivamente il rilascio.

Non nega il giudicabile di aver omessa la prescritta dichiarazione di legge ai sensi dello art. 388 Codice Commercio ed assume, a sua discolpa, l'ignoranza della legge e la speranza

che egli nutriva di evitare la dichiarazione di fallimento, tanto che pagò i debitori nei limiti del possibile fino a pochi giorni prima che fosse dichiarato fallito; ma gli elementi innanzi detti non scriminano la sua responsabilità, giacchè l'ignoranza della legge non scusa, e d'altra parte lo stesso imputato non poteva avere l'illusione e la speranza di fronteggiare il dissesto, quando questo rimontava ad un anno prima, giusta la retrodatazione della cessazione dei pagamenti, contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento, ed inoltre non v'era la possibilità, con un attivo di trentanovemila lire, di coprire un passivo di oltre centomila.

Stimasi accordare le circostanze attenuanti e quanto alla pena partire da 36 giorni di detenzione, onde, con la diminuzione di un sesto per il concesso beneficio, resta in concreto fissato un mese.

Il giudicabile è tenuto alle spese del procedimento e la pena va dichiarata condonata per effetti di indulto largito col R. D. 1-1-930.

PER TALI MOTIVI

Il Tribunale - Dichiara Rispoli Eduardo colpevole di bancarotta

zione economica e spirituale, ne scaturisce la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non passibile di punizione quel commerciante che aveva ragione di credere non essere in istato di fallimento e quindi di cessazione di pagamenti, mentre agiva per evitare il fallimento. Dopo questi rapidi accenni, ci riportiamo a l'articolo contenuto ne la parte dottrinarie di questa Rivista, intitolato « Bancarotta presuntiva » ne la certezza che i concetti quivi espressi rispecchiano il pensiero legislativo: articolo di cui ha fornito il motivo precisamente la sentenza annotata.

(s. m.)

semplice ai sensi dello art. 857 n. 3 Codice Commercio con circostanze attenuanti in applicazione degli art. 59 C. P. 861 Cod. Comm., 429 C. P. P. e lo condanna ad un mese di detenzione ed alle spese del procedimento.

Letti, poi, gli art. 3 e 4 R. D. 1-1-1930 n. 1, dichiara condonata la pena sotto le condizioni, di cui al citato decreto. (*Omissis*)

Tribunale di Salerno IV. Sezione

(Udienza 22 marzo 1930)

BONAGURO *Presidente*

SEVERINO *Estensore*

POLITO *P. M. (concl. difformi)*

FIGIORE ed altri *Imp.*

Sciopero - Cessazione di lavoro legittima.

Sciopero economico - Sciopero di protesta - Promotori.

— *Nel sistema corporativo italiano non è possibile sciopero legittimo, bensì cessazione legittima dal lavoro per forza mag-*

giore o per mutuo consenso tra datori e prestatori d'opera, o per inadempienza dei datori (mancato pagamento di mercede).

In tutt'altro caso sorge il reato di sciopero. (1)

— *Quando gli operai si astengono dal lavoro, per reagire al tentativo da parte degli industriali di modificare il patto di lavoro in corso, non commettono reato di sciopero economico, bensì quello di sciopero per protesta. (2)*

— *I promotori dello sciopero sono puniti con sanzioni speciali soltanto in caso di sciopero economico, e non in caso di sciopero per protesta. (3)*

Omissis

I prevenuti furono denunciati al giudizio del Collegio quali promotori di uno sciopero ai sensi dell'art. 18 della legge sindacale in danno della Ditta Cellentano, fabbricante di conserve

(1) È perfettamente esatto che nel sistema corporativo italiano non esista lo sciopero legittimo. Già la enunciazione del fenomeno ne la espressione sciopero legittimo conterrebbe una inconciliabile e stridente antitesi, perchè non può essere legittimo lo sciopero che, ne la sua essenza, è atto illegittimo.

Se lo sciopero è reato, è fatto punibile e quindi non può aversi uno sciopero non punibile sotto il profilo della legittimità. Potremo avere, ne la multiforme varietà dei casi che si presentano, un fatto legittimo che esima da responsabilità penale, ma in tal caso il fatto non è sciopero.

(2) Su questa massima siamo d'opinione contraria. Bisogna sempre risalire al concetto della legittimità dell'azione, ai fini della indagine su l'esistenza del reato; di due parti in contesa, se l'una è in istato di illegittimità, perchè si è posta fuori la sfera de l'esercizio del proprio diritto, penetrando ne la sfera de l'altrui diritto, comunque tale diritto offendendo, è evidente l'errore nel ritenere responsabile di reato colui che si vede offeso ne la sfera dei suoi diritti da chi da la propria sfera di diritto è uscito, mettendosi in uno stato di illegittimità. In base a l'art. 18 della legge 3 aprile 1926, se il datore di lavoro, pur non serrando il proprio stabilimento, impone agli operai modifiche ai patti di lavoro, non commette il reato di serrata, nel senso che non chiude gli stabilimenti, arbitrariamente licenziando

di pomodori; tutti gli altri scioperanti furono assolti in periodo istruttorio per amnistia.

I signori Celentano assumono che avendo avuto dagli operai, ingaggiati per lavoro a giornata, un rendimento inferiore al minimo pattuito, essi il martedì 3 settembre intimarono loro di accettare la lavorazione a cottimo invece di quella a giornata, altrimenti avrebbero provveduto con regolare licenziamento. Gli operai sostengono che invece i Celentano posero loro il dilemma: o immediata lavorazione a cottimo o completa libertà di cessare dal lavoro. La prima versione ha avuto appoggio di alcune testimonianze, la seconda soltanto quello dell'ex Segretario della Ditta, che invero ai Carabinieri tacque quanto afferma oggidì. E' risultato che il Fiore "caporale", incitasse gli operai

a dare scarso rendimento, e il giorno della cessazione del lavoro li capeggiasse; che gli altri prevenuti fossero con lui i più scalmanati. E' risultato altresì che nella industria delle conserve alimentari la lavorazione a cottimo è contraria al patto collettivo per la provincia di Salerno, e che gli operai di conserve alimentari non possono essere licenziati in corso di settimana (durata del patto), ma soltanto con sei giorni di preavviso.

Diritto — L'accusa privata chiede l'affermazione della responsabilità degli imputati alla stregua della disposizione e dell'art. 18 della legge 3 aprile 1926 n. 583, mentre l'accusa pubblica e la difesa degli imputati chiedono che questi vengano assolti perchè il fatto non costituisce reato.

Il Collegio però va in diverso

gli operai, ma commette una forma attenuata di reato, che rientra ne l'unica denominazione di serrata, in quanto, per forza d'imposizione, cioè per via illegittima, mira a la modificazione dei preconstituiti patti di lavoro. Se dunque, il datore di lavoro contravviene ai patti di lavoro, mettendosi in uno stato di illegittimità, è lui che commette reato, e tale reato esclude la coesistenza o la sopravvivenza di reato nei lavoratori, che sono le vere vittime, e quindi le parti lese del reato da lui consumato. Sarebbe immorale ed anti-giuridico il presupposto della legge nel ritenere che il prestatore di opera dovesse subire gli arbitrii del datore di lavoro per evitare che la legittima reazione, che di solito si sostanzia ne l'astensione dal lavoro, fatto perfettamente legittimo, che contrasta con il reato di sciopero, sia considerata sciopero e come tale punito. E l'atteggiamento passivo, che in simili contingenze assume il prestatore di opera, non è fatto punibile, premessa la sua legittimità, il quale possa inquadrarsi ne l'art. 95 del Rg. (approvato con R. D. 1. luglio 1926 n. 1429); perchè in questa disposizione sono contemplate forme attenuate di serrata e di sciopero determinate da cause diverse e sempre illegittime, = sciopero di protesta e sciopero politico — da quella contemplata ne l'art. 18 della legge. Di modo che l'operaio che, non volendo e non potendo sottostare ad un'arbitraria imposizione del datore di opera, si astiene dal lavoro, non commette reato, che comunque entri ne la ipotesi dell'art. 18 della legge e 95 del Rg.,

avviso, per le seguenti considerazioni. La versione che gli operai danno del fatto è inverosimile, sebbene confortata dalla tardiva, sospetta testimonianza dell'ex Segretario della Ditta. E' inverosimile che i proprietari della Ditta dessero agli operai libertà di abbandonare il lavoro se non avessero accettata la lavorazione a cottimo, perchè, licenziando gli operai a settimana iniziata e nell'impossibilità di assumerne altri immediatamente, nel mentre che enormi quantitativi di pomodoro attendevano di essere messe in iscatola e andavano deperendo, essi avrebbero procurato a sè stessi un danno maggiore di quello che volevano evitare coll'intensificare il rendimento degli operai. E' vero invece che i Celentano, pur contro le

disposizioni del patto collettivo di lavoro che prescrive la lavorazione a giornata, pretendevano che gli operai, a settimana iniziata accettassero il cottimo, minacciandoli di licenziamento. Di fronte ad un simile atteggiamento dei datori di lavoro quale configurazione giuridica assume l'abbandono del lavoro da parte degli operai? Fu esso legittimo, come assumono il Pubblico Ministero e la difesa, ovvero rientra sotto la disposizione dell'art. 18 succitato?

Per la disciplina data al lavoro, ed ai loro produttori, dalla legge sindacale in ispecie, ed in generale dalla costituzione dello stato corporativo, nè i datori di lavoro, nè i lavoratori possono interrompere la continuità del lavoro se non per cause estranee

che presuppongono un illegittimo comportamento, che non può giammai rinvenirsi nel diritto, che talvolta è necessità, di non continuare a prestare quel lavoro che non gli fa conseguire la sperata retribuzione. Da ciò consegue che la sentenza del Tribunale si basa su di un erroneo presupposto, contrastante in fatto con le emergenze processuali, e in diritto con la supposizione che il testo di legge invocato contenga la ipotesi soggetta. Nè potrebbe desumersi dal richiamo agli art.li 235 e 236 c. p. la esistenza del reato né l'astensione legittima dal lavoro, in quanto il richiamo è fatto per quelle ipotesi che implicino un'attività positiva del prestatore d'opera, mentre potrebbe rivolgersi a l'autorità per la reintegrazione del suo diritto offeso.

(3) Questa massima ci pare esatta, in quanto per i promotori il reato ipotizzato da l'art. 18 della legge è correlativo solo al reato principale quivi previsto. Trattasi di una deficienza nella legge e gl'interpreti non possono colmare le lacune e le imperfezioni di sostanza, pur se contrastante la statuizione con il pensiero legislativo, che suffonde tutta la norma legiferata e con la logica giuridica. Non sappiamo, infatti, perchè i promotori debbano essere responsabili solo quando esercitino la loro criminosa azione nel reato di sciopero economico e non pure nelle forme più miti di sciopero. Ma la legge è quella e dev'essere applicata per quello che dispone, poichè in materia penale, non può essere consentita alcuna intrerpretazione analogica per l'esplicito divieto de l'art 4 delle preleggi.

(s. ml)

alla loro volontà (forza maggiore) ovvero in seguito a mutuo consenso, o per inadempienza di una delle parti (mancata prestazione di lavoro — mancata corresponsione di mercede) e solo ai datori è permesso (art. 18, cap. 1.^o) sospendere il lavoro per giustificati motivi (inerenti cioè al rendimento dell'azienda), motivi che non sussistono, correlativamente, per gli operai; quando invece altrimenti la cessazione del lavoro avviene ad iniziativa di una sola delle parti, del datore senza giustificato motivo (serrata) o del prestatore di opera per qualsiasi motivo (sciopero), vi è la rottura arbitraria e quindi colpevole, non solo del patto speciale che rientra nella sfera di quello collettivo, che resta per tal modo anch'esso violato, ma vi è la rottura della disciplina generale del lavoro, della pace sociale intesa nel senso corporativo, ed il danno non solo individuale, ma nazionale. Il reato di sciopero, quindi, nel caso che ne occupa, potrebbe esulare soltanto se realmente i datori di lavoro avessero data libertà ai loro operai, e questi, pur con loro danno, avessero creduto opportuno di accettare.

Esclusa questa ipotesi di fatto ed escluso per tanto che la cessazione del lavoro sia avvenuta consensualmente, è da esaminare se di fronte alla pretesa di imporre il cottimo e di procedere, in caso avverso, a regolare licenziamento, quale contegno avrebbero

dovuto avere gli operai, e se avrebbero potuto arbitrarsi di abbandonare il lavoro, come di fatti fecero.

Non può revocarsi in dubbio che illegittima fosse la pretesa dei datori di lavoro, e perchè il cottimo era escluso dal patto collettivo, e perchè l'innovazione al patto singolo la si voleva introdurre a settimana già iniziata, ma di fronte ad essa gli operai altro non potevano fare che appellarsi al patto collettivo o al patto speciale, che era in conformità di quello, ricorrendo prima agli organi sindacali (art. 17, cap. 1.^o) e, in caso di mancata conciliazione, alla magistratura del lavoro (art. 13), continuando il lavoro già iniziato, dal quale non erano stati per tanto allontanati. Che se ai datori fosse piaciuto di insistere nel loro punto di vista, e applicare immediatamente il licenziamento, senza attenersi ai termini di preavviso, sarebbero incorsi essi stessi in un'azione delittuosa, nel reato cioè di serrata, che avrebbe esclusa, per la contraddizione di fatto e di diritto, ogni azione delittuosa da parte dei lavoratori

Così che può concludersi che l'abbandono del lavoro da parte degli operai di fronte alle pretese o alle proposte eccessive o illegittime dei datori di lavoro finchè non vi sia arbitrario licenziamento, o chiusura dei laboratori, costituisce, nel sistema corporativo italiano un fatto illegittimo.

Ma cade esso sotto la sanzione dell'art. 18 della legge sindacale? Tale articolo punisce gli operai i quali abbandonino il lavoro per imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli convenuti, come parimenti punisce i datori di lavoro che chiudano i lavori per imporre agli operai patti diversi. Nel caso che ne occupa non gli operai, ma i datori intendevano imporre patti diversi, pur senza arrivare alla serrata. Gli operai scioperarono, perché intendevano, invece, che fossero osservati i patti esistenti: il loro comportamento fu dunque a scopo di protesta, ed insieme una arbitraria liberazione da un patto, che però non era ancora stato violato dai datori di lavoro. Le arbitrarie cessazioni dal lavoro, quando non siano dirette ad ottenere la modificazione dei patti esistenti, cadono invece sotto la sanzione più mite dell'art. 95 delle norme di attuazione della legge Sindacale, che appunto punisce datore di lavoro ed operai, i quali facciano cessare o cessino dal lavoro per tutt'altro fine, vale a dire o di protesta o politico. Ora, mentre nel delitto di sciopero economico (art. 18 e 19 legge) i promotori sono puniti a parte con pene più gravi di quelle comminate per gli scioperanti, nelle norme di attuazione e propriamente nelle sanzioni penali che queste contengono per lo sciopero di protesta, non è distinta la persona del promotore da quella degli

scioperanti: v'è un'unica sanzione contro coloro che abbandonano il lavoro. Un'interpretazione analogica nel senso di trasportare la figura del promotore dalla legge al regolamento, cioè dallo sciopero economico a quello di protesta, urterebbe non solo contro i principi generali di diritto penale, ma contro un'impossibilità giuridica insormontabile, in quanto non esiste una pena speciale pel promotore dello sciopero di protesta, e quelle comminate per gli scioperanti ed i promotori di scioperi economici sono molto più gravi di quelle comminate per gli scioperanti per protesta. Così che, qualunque sia stata l'azione del Fiore e degli altri imputati, nello sciopero di cui è causa, essi andrebbero puniti con le uniche sanzioni dell'art. 95 delle norme di attuazione, che sono per tanto comprese nell'amministrazione del primo gennaio 1930.

P. Q. M.

Letto l'art. 421 c. p. p. e R. D. Amministrazione 1-1 1930.

Dichiara Fiore Gerardo, di Benedetto Dionisio, Leo Savino, Leo Maria ed Aliberti Maria imputabili del reato di cui all'art. 95 delle norme di attuazione della legge 3-4 1926 n. 563 R. D. 1-7 1926 n. 1130 e assolve gli stessi perchè estinta l'azione penale per amministrazione.

Letto la Legge CC. SS.

Dichiara Fiore Gerardo e Di

Benedetto Dionisio colpevoli di contravvenzione alle CC. SS. e condanna ciascuno al sestuplo della tassa per porto di rivoltella.
(*Omissis*)

Tribunale di Salerno Sezione feriale
(27 agosto 1928)

CUSANI *Presidente*

LISTINO *ed altri imp.*

**Furto - Correit  e complicit  -
Persona che presti assistenza
al delitto facendo da "palo,"
- E' correo (Art. 63 - 403 n.
4. C. P.).**

L'assistenza prestata nel delitto di furto con destrezza in luogo pubblico (art. 403 n.4 C.P.) da colui che sorveglia per garantire all'esecutore materiale del reato la sicurezza dell'esecuzione, rientra nelle forme principali di compartecipazione della correit , previste dall'art. 63 C. P. (1)

(*Omissis*)

A qualche metro distante, un compagno dello sconosciuto era tutto intento a sorvegliare e a dar l'avviso nel caso stesse per

sopraggiungere qualche agente di pubblica sicurezza.

(*Omissis*)

Osserva il Collegio che essendosi raggiunta la prova della responsabilit  degli imputati in ordine al delitto commesso il giorno 8 luglio, essi debbono rispondere di correit  nel tentato delitto di furto perpetrato con destrezza. Indubbiamente i due, ladri di professione, erano associati nel fatto criminoso ed intanto lo eseguivano, insieme cospirando nel loro comune interesse. Epper , ritenuti responsabili della infrazione della stessa legge penale devono anche essere puniti colla medesima pena. Esiste, infatti, fra la condotta dell'uno e dell'altro tale connessit  di coscienza e di volont  nel delinquere da escludere qualsiasi altra forma di compartecipazione secondaria, onde la responsabilit  del Di Lauro e quella del Listino non si misurano dal loro rispettivo operato nel delitto, ma come abbiamo detto, dalla loro associazione nel fatto delittuoso.

(*Omissis*)

(1) La Corte di Cassazione, in sede di ricorso alla sentenza della C. d'A. di Napoli, che confermava la decisione riportata, affermava la ipotesi delittuosa della complicit  necessaria e rigettava il ricorso.

(V. Giustizia Penale 8-15 VI 1929, col. 757-22-11-1929, relatore Tanturri, concl. conformi).

A nostro avviso, la configurazione giuridica esatta della assistenza criminosa ritenuta dal Giudice di merito   quella affermata dalla Suprema Corte; ci sembra per  che l'affermazione della diversa forma di compartecipazione delittuosa avrebbe dovuto determinare l'accoglimento del ricorso, risolvendosi l'indagine sul carattere necessario dell'aiuto prestato, agli effetti dell'art. 64 u. p. C. P., in un mero apprezzamento di fatto, da valutarsi in sede di rinvio. (*Guido Martuscelli*).

Tribunale Penale di Salerno 3. Sezione

(1. marzo 1930)

FIGORE *Presidente*

CACCIAPUOTI *Estens.*

IOVANE *P. M.*

Imputati: ONOFRIO ED ANTONIO
CAVALLO

Ingiuria - Espressione: Io sono più onesto di te - Non costituisce materia di reato (*art. 395 c. p.*).

Diffamazione - Riferimento ad atto o contratto civile inesistente - Espressione condizionale - Inesistenza di reato (*art. 393 c. p.*).

— *L'espressione: "Io sono più onesto di te", non costituisce la materialità del reato di ingiuria, in quanto nulla contiene di offensivo a l'onore e al patrimonio morale di colui contro il quale è diretta.* (1)

— *Il rinfacciare, in occasione*

di una questione, che ha attinenza con un giudizio civile, a l'altra parte, che se si esibisce una scrittura, essa è falsa, non integra il reato di diffamazione, sia per la forma condizionale adoperata da l'agente e sia per mancanza di dolo. (2)

(*Omissis*)

Vuocolo Vittorio produsse querela contro Cavallo Onofrio ed il padre di questi a nome Antonio per delitti di diffamazione e di ingiurie, perchè il primo di essi, coll'adesione esplicita dell'altro, nel 14 Agosto 1929, nella trattoria gestita in Laviano da tal Caruso ed in presenza di Roma Carmine e di Rosania Antonio, avrebbe dichiarato, con riferimento ad un giudizio civile pendente fra esso Vuocolo ed i Cavallo: — Vuocolo Vittorio ha falsificato il contratto originale,

(1) Riteniamo che il Tribunale abbia bene giudicato, pur se non condividiamo perfettamente le considerazioni della sentenza. Quella espressione, che la parte lesa riferiva come materia di reato, se ne la fattispecie non è idonea a costituire il reato di ingiuria, potrebbe in altri casi essere bene sufficiente. L'enunciazione assiomatica del principio non ha fondamento giuridico, dovendosi il giudicante attenere al singolo caso soggetto al suo esame. E' da tutto il complesso dei fatti della insorta questione che può desumersi la esistenza o inesistenza del reato di ingiuria, poichè, secondo i casi, quella espressione può essere ingiuriosa, sia ne la sua obietività che per l'incidenza del dolo, come può essere innocua manifestazione di un personale orgoglio. Se quella espressione è rivolta da un delinquente o un umile operaio ad un perfetto gentiluomo, essa costituisce materia di reato, perchè si viene a mettere la dignità del gentiluomo al di sotto della condizione morale de l'agente. Conseguentemente, ne la ricerca, occorre riguardare le persone dei litiganti; diversamente, se i litiganti sono di pari grado sociale o la differenza di grado è lieve, manca l'offesa a l'altrui patrimonio morale, che con quella espressione non si avvilita e mortifica, ma si riconosce integro, però al disotto di quello de l'agente. In materia di ingiuria e diffamazione, vi è una innumere varietà di casi che, volta per volta, occorre esaminare, perchè una stessa parola può integrare o escludere il concetto della ingiuria. Le parole possono far presumere per sè stesse il dolo — *cum verba sunt per se iniuriosa, voluntas sce-*

che facemmo a suo tempo per le pecore e ne ha fatto un altro a suo piacere e per questo, mentre lui è un ladro, noi siamo delle persone più oneste di lui.

Il Pretore di Laviano, cui gli atti furono rimessi per competenza prorogata, a seguito delle risultanze del pubblico dibattimento, con sentenza del 28 Settembre dello stesso anno 1929, ebbe ad assolvere Cavallo Antonio per non aver commesso il fatto e Cavallo Onofrio per insufficienza di prove e condannò il querelante alle spese del procedimento.

Il Procuratore del Re produsse appello avverso la detta sentenza nei modi e termini di legge pel motivo che dai risultati delle prove escusse era rimasta provata la sussistenza del duplice reato.

Il gravame si è discusso nell'udienza odierna, in cui il querelante ha mantenuta ferma la costituzione di parte civile compiuta nel primo stadio del giudizio.

La sentenza del primo giudice deve permanere integra, perchè rispecchia una esatta valutazione della prova testimoniale, costituita dalle disposizioni del Roma e del Rosania.

Invero il Rosania, pure essendosi trovato presente all'avvenimento, pone in essere che da uno degli imputati (evidentemente l'Onofrio, come traspare dalla stessa querela) furono pronunziate soltanto le parole: "Noi siamo molto più onesti di te", all'indirizzo del Vuocolo. E' d'una evidenza solare che tali parole non possono dirsi di contenuto offensivo, perchè esprimono il

leris presumitur - ma quando non contengono in sè la potenzialità ingiuriosa, occorre inquadrare quelle parole nel complesso della quistione, perchè il dolo può essere riposto anche nel gesto che accompagna la parola, o ne la allusione, o ne la equivocità della parola stessa.

(2) Bene ha giudicato il tribunale anche su questo punto. A prescindere che manca, con la formula condizionale adoperata da l'agente, la precisione e determinatezza del fatto imputato, che la legge richiede ad integrare il reato di diffamazione, esula il dolo, poichè l'agente, con l'espressione adoperata, non intese di ingiuriare o diffamare, ma solo di opporre una recisa smentita a l'affermazione del suo avversario, esplicitamente dichiarando non esistere alcuna scrittura con che l'avversario potesse confortare la pretesa giudiziale attivata ne la contestazione civile. L'aggiunta - e se l'hai (la scrittura), è falsa - poteva anche omettersi, senza che per ciò si alterasse la espressione al punto da dar vita al reato di diffamazione. Quella espressione aggiuntiva, che è superflua, è una implicita, logica conseguenza di un presupposto, che si concreta ne la prima espressione. Il dire che l'avversario non ha un documento da esibire, implica la conseguenza, che, se un documento si esibisce, è falso.

Riteniamo, pertanto, che il tribunale bene abbia deciso, negando il dolo ne l'agente. (s. m.)

concetto, che, a giudizio di chi le profferì, il Vuocolo è persona onesta, ma nel suo grado di onestà è superato dai due Cavallo, padre e figlio.

L'altro testimone, il Roma Carmine, ha escluso che frasi ingiuriose e diffamatorie si fossero pronunziate dai Cavallo o da uno di essi allo indirizzo del querelante, ha definita amichevole la discussione svoltasi in sua presenza tra esse parti ed ha riferito che soltanto il Cavallo Onofrio disse al Vuocolo: "Non può essere che tu sia fornito di contratto con noi, e se ce l'hai, l'hai dovuto falsificare,,."

A prescindere dal rilievo che tali parole non furono intese dal Rosania, parimente presente alla scena svoltasi nella trattoria, esse non hanno un chiaro significato offensivo e fanno seriamente dubitare della sussistenza del dolo, elemento integratore della diffamazione. Invero il Cavallo Onofrio, riferendosi alla contestazione civile, disconobbe la possibilità che il Vuocolo fosse in possesso di atto scritto, contratto che aveva dato origine alla causa civile, ed in questo concetto esula onninamente l'offesa all'altrui integrità morale. Il contenuto diffamatorio potrebbe ravvisarsi nello accenno alla falsificazione del contratto; ma è espresso non in maniera esplicita e sicura, ma in dipendenza della condizione

"se ce l'hai,,; e ad ogni modo non reca l'impronta manifesta dell'animo inriuriandi, perchè, per l'esistenza del giudizio, il Cavallo non fece che svolgere il suo piano difensivo con quell'accenno, nel senso cioè che, secondo il suo assunto, da fare valere in via giudiziale, niun atto scritto a prova del contratto erasi posto in essere dalle parti e, quindi, se d'una scrittura si fosse dichiarato in possesso il Vuocolo e l'avesse esibita in giudizio, doveva ritenersi che se la fosse procurata mediante falsificazione. In altri termini le parole sarebbero state pronunziate non per offendere la parte avversa, ma per sostenere il proprio punto di vista nell'ambito del diritto di difesa, spettante ad ogni parte in giudizio.

Concludendo, nulla è emerso a carico di Cavallo Antonio ed insufficienti sono gli elementi di prove contro Cavallo Onofrio, sia nella materialità del fatto, sia nel fattore volitivo.

Trattandosi di reati perseguibili soltanto a querela di parte, deve il Vuocolo subire l'onere del pagamento delle maggiori spese del procedimento, che vanno messe in dipendenza della sua querela, pur essendosi dal P. Ministero assunta l'iniziativa del gravame.

(*Omissis*)

Pretura di Salerno

(13 gennaio 1930)

BOZZARI *Vice Pretore*

FIORILLO *Imputato*

Lesioni volontarie guarite in giorni dieci - Remissione - Estinzione dell'azione penale (art. 372 u. p. C. P.) Contravvenzione all'ammonizione (art. 178 Legge P. S.).

L'ammonito, il quale commette un reato perseguibile a querela di parte, anche quando non si possa contro di lui iniziare azione penale per difetto di istanza di punizione, o continuarla per remissione, è sempre imputabile del reato contravvenzionale, e se riconosciuto colpevole, deve risponderne ai sensi dell'art. 178 T. U. Legge P. S. (1)

(Omissis)

Ritiene in fatto che Salvatore Fiorillo in seguito a denuncia della P. S. ed a querela sporta da Salvatore Di Domenico veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di lesione volontaria guaribile in 10 giorni

e di contravvenzione a l'ammonizione attribuiti alla cognizione di questa Pretura.

Alla udienza di oggi la parte lesa si è riportata alla remissione fatta con verbale in data odierna in favore dello imputato Fiorillo, e da costui accettata nel verbale stesso.

L'imputato ha negato gli addebiti in modo generico.

DIRITTO

La difesa dell'imputato ha con impegno sostenuto che la sussistenza e la perseguibilità del reato di cui alla lettera *b*) (contravvenzione all'ammonizione) venisse meno con la remissione fatta dalla parte lesa e regolarmente accettata dall'imputato per il reato di cui alla lettera *a*) (lesione volontaria). Nulla di più inesatto di tale tesi contrastante e con la lettera e con lo spirito della legge.

Infatti il legislatore con l'istituto dell'ammonizione si propone di evitare che determinate persone, ritenute socialmente peri-

(1) Ci sembra inequivocabilmente esatta la surriferita massima: la contravvenzione a l'ammonizione, rilevata in occasione di un procedimento penale iniziato e comunque definito o cessato a carico de l'ammonito, non è un reato parassitario, che per la sua imputabilità e perseguibilità debba seguire le sorti del reato principale, ma è un reato autonomo e la relativa azione penale può sempre essere promossa e proseguita, quali esse siano le sorti del reato principale. Se fosse un reato accessorio al principale, con il quale avesse intima connessione, solo allora non sarebbe perseguibile, perchè verrebbero meno i presupposti, racchiusi nel reato principale. La contravvenzione non è conseguenza del reato principale, ma sorge *in occasione* del reato principale, che offre i presupposti, che danno vita a la contravvenzione a l'ammonizione, che è reato per sè stante. Trattasi dunque di reato autonomo, che sorge in occasione del reato principale, e la sua perseguibilità è di ordine pubblico. Se si seguisse la tesi contraria, si verrebbe inconsape-

colose, godendo di quella libertà di azione che la legge concede ad ogni uomo, possano, con maggiore facilità, violare disposizioni di indole penale.

In base, quindi, a simile criterio, si è preferito imporre al delinquente potenziale, in luogo della coercizione violenta, restrizioni più o meno ampie della libertà, quali: il non allontanarsi dalla dimora abituale, senza preventivo avviso alla P. S., il non associarsi a persone diffamate, il non trattenersi nelle osterie, il non dar ragioni a sospetti ecc.

Adunque la contravvenzione ai divieti, imposti all'ammonito, dall'autorità competente, si concretizza nella pura e semplice violazione degli ordini contenuti nella ordinanza di ammonizione.

E' superfluo, quindi, osservare che la sussistenza della contravvenzione stessa possa essere, comunque, condizionata alla esistenza di un qualsiasi reato.

L'ammonito, il quale commette un reato perseguibile a querela

di parte, anche quando non si possa contro di lui iniziare azione penale per difetto di istanza di punizione, è sempre imputabile del reato contravvenzionale, e se riconosciuto colpevole, deve risponderne ai sensi dell'art. 178 T. U. Legge P. S. — In quanto non potrebbe, per ragioni ovvie, dipendere dalla iniziativa privata la facoltà di togliere l'ostacolo all'azione penale, perchè si proceda contro il contravventore. Quindi, anche quando la parte lesa rimette la querela sporta contro l'ammonito, se dietro giudizio di delibazione concorrono elementi sufficienti di colpevolezza contro l'imputato (nella specie dalla dichiarazione della stessa parte lesa e dalle indagini esperite dalla P. S. è rimasto accertato che il Fiorillo produsse le lesioni al Di Domenico), o fondate ragioni di sospetto, la contravvenzione sussiste e l'ammonito deve risponderne. Altrimenti verrebbe frustrato lo spirito della legge.

volmente a l'assurdo che la remissione del delitto, perseguibile a querela di parte, estinguerebbe l'azione penale del reato contravvenzionale di azione pubblica.

Se, dunque, il reato principale costituisce la causa occasionale della contravvenzione, in quanto richiama l'attenzione dell'autorità sul comportamento de l'ammonito in contrasto con le norme di pubblica sicurezza, dal reato principale il magistrato trae, con un superficiale processo di delibazione, gli elementi che lo convincano della sussistenza della contravvenzione. E il pretore, ne la causa in esame, ben si è apposto, rifacendosi agli accertamenti processuali, per desumerne, al di sopra e al di fuori dello svolgersi de la processura del reato principale, gli elementi che lo convinsero della responsabilità per la contravvenzione; e bene ha detto che, anche se prosciolto l'imputato dal reato principale, con la formula più piena — noi soggiungiamo —, ciò non avrebbe potuto esercitare influenza su la contravvenzione, i cui presupposti sono diversi da quelli che dan vita ai delitti in genere (s. m.)

Difatti la Corte Suprema ha stimato che la contravvenzione al monito può sussistere anche quando si è assoluti dall'imputazione di altri reati, non esistendo alcuna dipendenza della contravvenzione da essi " ma bastando solo l'aver tenuto condotta tale da far sorgere il sospetto di aver potuto commettere il reato ". (Cass. Pen. 16-4-1928 — Rizzo, Giustizia Penale, 43).

La responsabilità penale dell'imputato resta, per tali considerazioni, pienamente accertata in merito alla contravvenzione alla ammonizione, mentre egli va assolto dalla imputazione di lesioni volontarie in persona del Di Domenico, perchè estinta l'azione penale per remissione.

I precedenti penali del Fiorillo chiaramente lo definiscono come individuo socialmente pericoloso e perciò una condanna severa è

più che giustificata, e quindi, la pena va fissata in mesi sei di arresto. Per inderogabili disposizioni di legge il condannato è soggetto al pagamento delle spese del giudizio. (*Omissis*)

Pretura di Salerno

(2 gennaio 1930)

BOZZARI *Vice Pretore*

NICASTRO *Imputato*

Truffa - Continuazione

(Articoli 79 e 413 Cod. Pen.) (1)

(*Omissis*)

Ritiene in fatto che con esposto del 14 novembre 1928, tal Carpentieri Francesco denunciava all'ill.mo sig. Procuratore del Re di Salerno il prevenuto Matteo Nicastro, assumendo che costui — che il Carpentieri sapeva appartenere al Corpo dei Vigili Urbani di questa città — avendolo incontrato nei pressi del Corso

(1) Nessuna massima abbiamo potuto trarre da la riportata sentenza, perchè nessuna questione di diritto è stata risolta, pur se la causa si prestasse ad una discussione in diritto sugli estremi della truffa e sul criterio della continuazione, secondo i presupposti di fatto contenuti nella denuncia. Poichè il giudice ha negata la sussistenza del fatto, oggetto della imputazione, era logico che non dovesse indugiarsi a l'esame in diritto della ipotesi di reato. Noi abbiamo pubblicata la sentenza unicamente perchè essa costituisce un episodio molto significativo delle bieche manovre di certi agenti, che si allenano a false denunce, di cui per altro non assumono la paternità, a solo scopo di colpire il camerata. Se questo avviene tra agenti, che dire nei rapporti del pubblico? Questo episodio deve ammonire i magistrati, che non è sempre indice di verità la parola di un agente e non si può, nel processo di elaborazione delle prove, fare affidamento sicuro nel verbale degli agenti.

Affiorano talvolta ne l'anima umana i sedimenti delle più aberranti passioni. Se il Portanova ha creato, con tanto sottile accorgimento, tutto un edificio delittuoso, per colpire impunemente un collega, riteniamo che questa causa, che riflette occulta manovra di persone inconsapevoli, debba essere sufficientemente considerata.

Ammiriamo il coraggio del giovane vice pretore e la cura e la diligenza ne

Garibaldi, col pretesto che la targa del carretto guidato da esso Carpentieri fosse illeggibile, lo aveva dichiarato in contravvenzione, ingiungendogli di pagare una multa di L. 10. Esso Carpentieri aveva sborsato L. 5, senza avere alcuna ricevuta, ed aveva promesso che in un prossimo incontro, avrebbe dato le altre 5 lire, che in effetti gli furono posteriormente richieste dal Nicastro, ma egli con un pretesto si schermì dal dare. Poco dopo seppe che il Nicastro non aveva qualità per elevare contravvenzioni, trovandosi sospeso dalle funzioni.

Quasi contemporaneamente a detta denuncia pervennero allo stesso Ill.mo sig. Procuratore del Re tre reclami, contro il Nicastro medesimo, da parte di Tommaso de Santis, Gelsolmina Ar-

duino, Nicola Leone, i quali assumevano che il Nicastro col pretesto di dover urgentemente sdaziare dei generi, si era fatto consegnare dal primo L. 14, dalla seconda L. 17 e dal terzo L. 13, promettendo di restituirle subito, senza poi più farsi vedere.

Espletate le indagini, l'Ill.mo sig. Procuratore del Re presso questo Tribunale, nel 30 novembre detto anno, rinviava il processo, per tenuità di fatti, alla conoscenza di questa giustizia, e per il delitto di cui in rubrica.

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che la denuncia del Carpentieri che ha dato inizio al presente procedimento non è partita spontaneamente dalla parte lesa, ma è stata sollecitata, anzi quasi imposta, dall'altro agente Costantino Por-

l'esame delle prove, vagliate a la luce della logica e del buonsenso, e avvalorate da una stringente dialettica: egli si è estraniato dal processo, da cui ha saputo sceverare il vero dal falso, elevandosi in quell'ambiente di serenità, che tranquillizza la coscienza del giudicante.

Se in diritto la causa si fosse potuta discutere, varie quistioni si sarebbero potute sollevare, precipue quelle attinenti la indagine se fosse a trattarsi di truffa, di concussione, di reato continuato ecc.. Ma a noi non è consentito sollevare delle quistioni di diritto, in quanto si andrebbe di là dal compito de l'annotazione di una sentenza, dovendo la nota essere comento, critica, o censura.

Speriamo che l'episodio racchiuso ne la sentenza serva di monito a giudici e ad agenti: i primi dovranno andar cauti nel basare il proprio convincimento su la semplice denuncia de l'agente, che può essere fonte inquinata di mendacio, di esagerazione, di artificio; gli agenti, perchè sentano la grave responsabilità della loro funzione e depongano il bagaglio dei personali rancori e risentimenti, che assomigliano l'uomo a la bestia. E' doloroso constatare come in tutti i dibattiti l'agente, esagerando ne l'adempimento del suo dovere, reca le impronte manifeste quasi d'un personale interesse, esagerando ne l'accusa. L'agente dev'essere imparziale ed obiettivo, come il giudice, e il giudice deve essere guardingo, quante volte nota ne l'agente un contegno eccessivamente rigido, che può esprimere qualche cosa riposta ne la foschia de l'umana aberrazione. (s. m.)

tanova al quale se ne deve pure la materiale redazione in iscritto e che ha curato persino di farla pervenire all'Ill.mo Procuratore del Re. E ciò il Portanova ha fatto non solo nei riguardi del Carpentieri, ma anche per i tre reclami avanzati dalla De Santis, dall'Arduino e dal Leone, reclami dal Portanova sollecitati e da lui presentati in Procura Regia.

Tutto questo rileva nel Portanova una finalità personale e particolare che invano egli tenta di gabbellare per desiderio di tutela del decoro del Corpo al quale appartiene. Innanzi tutto non è a lui che spetta tutelare l'onorabilità del Corpo dei Vigili, il quale per questo ha il suo comandante ed i suoi Ufficiali, che mai avevano dato al Portanova incarichi del genere, - come è risultato in pubblico dibattimento - senza contare, che, se per davvero questo fosse stato il motivo determinante, anzichè seguire vie traverse e sospette, ben poteva il Portanova fare rapporto ai suoi Superiori che avrebbero pensato a provvedere. E quando il Portanova dice di essersi astenuto dal far rapporto perchè era sicuro che, per la protezione goduta dal Nicastro, il rapporto non avrebbe avuto seguito, innanzi tutto dice cosa non vera, perchè il Nicastro trovavasi sospeso proprio per un rapporto di esso Portanova, ma non s'accorge che con questa sbalorditoria ed audace affermazione, che ha avuto il coraggio di ripetere

anche nel pubblico dibattimento, egli viene ad affermare che Comando ed Ufficialità non compivano il proprio dovere, e tale sua pubblica affermazione getta su quel Corpo, del di cui decoro si dice tanto preoccupato, un disdoro molto maggiore che non i fatti addebitati al Nicastro, il quale, poi, li avrebbe commessi quando si trovava sospeso, e quindi, formalmente, era fuori dal Corpo.

E' evidente, quindi, che il Portanova ha agito per fini privati, che ben potrebbero essere i rancori di cui parla nel pubblico dibattimento il teste Maresciallo dei RR. CC. sig. Luigi Miranda, al quale tali rancori risultarono nelle indagini da lui esperite al riguardo. Ed ha agito così perchè sapeva che se egli avesse fatto rapporto, i suoi Superiori, prima di denunciare il Nicastro alla Autorità Giudiziaria, avrebbe proceduto a sommarie indagini, che avrebbero chiarito l'insussistenza dell'accusa, ed egli non avrebbe, quindi raggiunto lo scopo di trascinare subito il Nicastro in giudizio, prima che l'inchiesta contro del medesimo in corso fosse definita.

Tutto questo, che abbiamo voluto, per equità, ben mettere in chiaro, deve rendere il giudicante molto guardingo e cauto nel valutare una imputazione sorta in questa maniera subdola e sospetta.

Ciò premesso, e discendendo alla disamina specifica degli ad-

debiti costituenti l'imputazione per la quale il Nicastro, è stato tratto in giudizio, si osserva che i piccoli prestiti chiesti al De Santis, all'Arduino ed al Leone — prestiti che il Nicastro ha riconosciuto di aver chiesto ed ottenuto — costituiscono episodi di natura puramente civile, e che non possono integrare alcuna figura di reato, non essendo certo illecito nè disdicevole per chicchessia, in un momento di bisogna, farsi prestare da un amico una piccola somma. Solo il livore del Portanova poteva vedere in tali fatti scorrettezze e reati. Si aggiunga che dal dibattimento è risultato che probabilmente la ragione addotta dal Nicastro per chiedere il prestito, e nella quale dovrebbe consistere il raggio, non fu affatto un pretesto, mai si sarebbe potuto vedere in esso il raggio, perchè è ovvio ed umano che chi chiede una somma in prestito, anche al suo più affezionato amico, cerca sempre di colorire la richiesta con una scusa qualsiasi, perchè il bisogno ha di questi pudori. Ma, come innanzi si è accennato dalle dichiarazioni delle stesse parti lese, è risultato che i prestiti furono chiesti in prossimità della barriera daziaria, che poco lontano vi era un carretto di sapone, e quindi ben potette essere che il Nicastro, che per vivere si adattava a far commissioni, ebbe realmente bisogno di danaro per sdaziare dei generi.

Niuna relazione poi col processo presente ha l'episodio della rivoltella, il quale è stato portato nel dibattimento dalla parola del Portanova, che nulla ha risparmiato per aggravare la posizione del Nicastro. Tale episodio è di natura strettamente disciplinare e già forma materia di un'inchiesta affidata ai Superiori del Nicastro, e quindi questa Giustizia non vi ha che vedere, tanto più che l'episodio stesso non fa neppure parte dell'imputazione. Per equità, dal momento che se ne è parlato, questa Giustizia deve osservare che il Nicastro, a conferma delle giustificazioni addotte, esibisce documenti e testimonianze dalle quali ogni sua responsabilità esulerebbe completamente.

Circa, infine, l'episodio delle lire 5 che sarebbero state richieste al Carpentieri, — fatto che il Nicastro ha negato recisamente in istruttoria e nell'odierno dibattimento, assumendo di non essersi mai sognato di elevare contravvenzioni al Carpentieri, e tanto meno di richiedergli, e per nessuna ragione, denaro, — esso è risultato completamente insussistente.

La stessa parte lesa, in dichiarazioni orali e scritte al Maresciallo dei RR. CC. sig. Luigi Miranda, rese alla presenza anche di testimoni, ha dichiarato che egli fu fermato. è vero, da uno sconosciuto, che gli fece osservare che la targa del carretto era illeggibile,

ma che tale sconosciuto non era affatto il Nicastro. E messo dal Maresciallo a confronto col Nicastro ripetette senza esitazioni che costui non era affatto quel tale sconosciuto. Aggiunse poi il Carpentieri a voce ed in iscritto, che era stato il Portanova a redigere le denuncia, che egli, avendo fretta, l'aveva firmata senza neppure leggerla, e nella massima buona fede, sia perchè non poteva mai pensare che un pubblico agente quale il Costantino Portanova potesse falsare la verità, e sia per timore di rappresaglie da parte del Portanova.

Tali fatti il Carpentieri ripetette in un'altra dichiarazione scritta, redatta alla presenza di altri testimoni, ed esibiti in atti, tanto che anche il Nicastro, in dibattimento, ha dovuto riconoscere la buona fede del Carpentieri stesso.

Si aggiunga che il Maresciallo dei RR. CC. sig. Miranda in pos-

sesto di tali dichiarazioni, chiamò il Portanova, e questi in una dichiarazione scritta, ha dovuto riconoscere che effettivamente fu lui a spingere il Carpentieri alla denuncia ed a redigere materialmente la denuncia stessa, confermando così direttamente quanto il Carpentieri aveva dichiarato.

Ma ad escludere completamente il fatto sta la dichiarazione del Comandante interinale dei Vigili sig. Zerola, il quale ha smentito recisamente che il Carpentieri si fosse presentato per accusare il Nicastro al Comandante dei Vigili e che costui gli avesse detto, presente esso Zerola, andate a reclamare in Questura, episodio quest'ultimo anche affermato dal Portanova nel dibattimento.

Che risultando fatti insussistenti, il Nicastro deve essere assolto per non aver commesso i fatti.

(*Omissis*)

AMENITÀ GIUDIZIARIE

La cauzione che non... cautela

La sentenza del Tribunale era munita di clausola e l'attore vittorioso, a costo di tutto, l'avrebbe messa in esecuzione, malgrado l'appello proposto dal soccombente.

Immaginarsi! Si trattava di recuperare il cospicuo credito di lire quarantasettemila, il cui pagamento era stato ritardato dal debitore con l'esperimento di tutti gli intrighi e intrugli procedurali, ai quali molti altri ne aveva aggiunti con oblique manovre, la fertile furberia de l'avvocato Bertuccelli, esuberante di risorse ed escogitazioni.

Il creditore, incurante de l'appello, che poteva dilazionare a suo modo, avvalendosi lui questa volta degli indugi offerti da la nostra procedura, aveva eseguito pignoramento ed aveva fatto fissare la vendita, che si sarebbe dovuta eseguire il mattino di sabato, in piazza della Prefettura, con tutto l'apparato scenico della cerimonia. L'avvocato Bertuccelli tentò, per una remissiva condiscendenza, l'ufficiale giudiziario, ma questi si mostrò rigido e fece intendere che la vendita sarebbe seguita, non perchè il dovere a tanto l'obbligasse, ma perchè il creditore esecutante aveva fatto valere argomenti più solidi, e — insinuava l'avvocato Bertuccelli — molto più sonanti.

Oramai vi era da rassegnarsi a veder venduti i ricchi mobili a vile prezzo, senza possibilità neppure che la giocata al lotto potesse sovvenire tempestivamente. La vendita, infatti, era fissata per le ore undici. E quest'ora risonava con lugubri rintocchi ne l'orecchio del debitore. Si erano fatte delle indagini per presumere quello che sarebbe avvenuto, ma tutto era contro il debitore, nel cui orecchio la fastidiosa eco delle ore undici risuonava ad ogni nuova disillusione. Dunque, la vendita avrebbe avuto luogo. Si era accertato che anche Domenichino, l'Americano, — della compagnia della morte, come a Milano si denomina l'esigua combriccola dei profittatori delle aste — sarebbe intervenuto a licitare. Non vi era più da sperare.

Tutto appariva come bell'e preparato per il funereo rito. I corvi già ne la pesante aria de l'inoltrato agosto descrivevano le loro evoluzioni nefaste per piombare su la spoglia opima al momento opportuno.

*
**

Il debitore tentò un'ultima prova. La sua giovine consorte, imbellettata più del consueto, si recò ne la Pretura di Peperno.

— Scusi — ella disse al gallonato usciere, che trascinava a fatica le rattroppite gambe — debbo conferire con il signor pretore —

— Si accomodi, si accomodi — disse con un inchino l'usciera, dopo avere squadrata la bella signora dai capelli a la punta dei piedi, mentre bussava a la porta del gabinetto del pretore.

— Avanti — rispose da l'interno la voce del pretore, una voce cavernosa ed indistinta, come di chi sia tutto compreso da la lettura e mostri di non gradire le visite.

L'usciera, profondendosi in quegl'inchini che esprimono la sperata certezza di una lauta mancia, aprì la porta e introdusse la signora, che si tirò dietro l'uscio.

La signora, ad un cenno del pretore, che sembrava non volesse interrompere il lavoro, siedette sul divano. Ma il pretore, come distratto, non levava gli occhi da un gualcito e ingiallito processo, che gli era dinanzi e ne la cui lettura pare s'immergesse sempre più profondamente. Passarono dei minuti e la conversazione non s'iniziava. Quel silenzio destava i commenti arguti ed insolenti dell'usciera che, per rinfrancarsi de l'attesa, tranquillamente cacciò di tasca la sua vecchia pipa.

Ma il pretore, richiamato da l'acuto profumo di viola che si sprigionava da la borsetta che la signora aveva tra mano e infastidita e nervosa apriva e chiudeva, quasi per ricordare che vi era lei che attendeva, finalmente levò gli occhi dal processo e si trovò di fronte a la signora.

Il pretore Fiumasco, che è così ruvido nei modi e ne l'aspetto, come trascurato nel vestire, in fondo non dimentica le norme cavalleresche, quando si trova di fronte ad una signora che non abusi eccessivamente dei diritti del suo sesso. Invitò la signora a dire quello che le occorresse. Ella, incoraggiata dal tono bonario del pretore, pur se d'incoraggiamento avesse bisogno, raccontò la lunga storia del debito di suo marito, disse della vendita fissata per la mattina del giorno successivo, raccontò le disavventure del suo povero marito disoccupato e.... — Si sbrighi, signora. Io non posso far nulla. I debiti si pagano. Il vostro avvocato tenti qualche ultima risorsa e se la troverò legittima e legale, come il codice richiede, io sospendereò la vendita. Diversamente, non ho che farci. —

Ad un trillo del campanello elettrico, l'usciera, custodendo la pipa nella mano e questa ne la tasca, aprì l'uscio.

La seducente signora comprese che la sua bellezza e la sua gioventù non erano valse ad attenuare la rigidità del pretore, e senza l'inchino e il sorriso, con che si era presentata nel gabinetto, andò via sconfortata e disillusa, e quando fu fuori, non mancò di biasciare qualche parola sgarbata che non fu compresa.

*
**

Erano le otto del mattino di sabato e l'avvocato Bertuccelli, di buon'ora, aveva avuto la visita del suo cliente Malzone. L'avvocato, dopo un po' di silenzio, tolse l'indice della mano destra da le narici che, distratto e convulso, solleticava, e dopo una stropicciatina a la fronte, levò gli occhiali e stropicciò anche gli occhi. Questi gesti valgono quanto la grattatina sul capo. Forse non fu più soddisfatto di lui Archimede,

Tutto gongolante disse al suo cliente che l'ultima cartuccia da sparare era pronta. Un reclamo di proprietà, proposto a termini abbreviati da un compiacente amico, avrebbe salvata la posizione.

— Ma la cauzione?! — oppose il cliente, che sapeva della tradizione, in simili evenienze, a la pretura di Peperno. Difatti, quel volpone di pretore, che vent'anni di carriera aveva trascorsi nei locali delle varie preture del Regno, aveva trovato modo, come, in barba a la legge, soffocare le manovre dei debitori, che in barba a la stessa legge, tentavano di paralizzare l'esecuzione. Niente più cauzioni palliative. Una forte cauzione, ai tempi che corrono, fa passare il desiderio di soffocare una procedura.

— Anche a questo ho pensato; — ribattè l'avvocato — occorre che voi assistiate tacendo. —

*
**

A le dieci e trenta, mentre si avvicinava l'ora della esecuzione, a l'udienza straordinaria, la sala di udienza della pretura apriva i suoi battenti. A la voce stentorea de l'usciera, si fanno innanzi le parti con i rispettivi difensori. L'avvocato del creditore, impotente a paralizzare l'azione, chiede al pretore che disponga una forte cauzione a prestarsi dal reclamante. Protesta de l'avvocato Bertuccelli, che dà un saggio della sua cultura filosofico-giuridica, parlando dello spirito della legge, de l'anima umana, del sesto senso del giudice, e chi più ne ha più ne metta.

Ma il pretore, inflessibile, senza scomporsi, continua a dettare al cancelliere: " previa cauzione di lire cinquemila, da prestarsi prima della vendita „. Queste parole furono come scandite, non per la solennità di che voleva rivestire il pretore la sua funzione, ma per le interruzioni continue de l'avvocato Bertuccelli, che voleva convincere il pretore a diminuire la cauzione, che sarebbe ricaduta su le sue spalle di difensore, perchè il debitore, disoccupato, bisognoso, mezzo infermo, non aveva la croce di un soldo.

Ma l'inesorabile decreto — che in gergo si dice ordinanza — era stato emesso e il cancelliere si era affrettato a trascriverlo a verbale.

Brontolando l'avvocato Bertuccelli esce da la pretura, imprecando al terrorismo del Pretore, a la insolenza del creditore e.... al suo destino che lo costringeva al grave sacrificio di rischiare cinque biglietti da mille per il suo cliente, o — dicono i malevoli — per i begli occhi della moglie di costui.

*
**

Passano venti minuti, l'usciera, i suoi satelliti, il creditore e il difensore di costui stanno per avviarsi a celebrare il rito in piazza della Prefettura. Giunge trafelato e sudante tutti i bollori del sole-leone inacerbato, l'avvocato Bertuccelli, con una libretta in mano. Entra, baldanzoso e corrucciato, nel gabinetto del pretore, gettando su la sudicia scrivania, che reca le impronte della distratta grafomania di tutti i pretori che si sono succeduti, il libretto di deposito. Il pretore, sorpreso di tanta generosità de l'avvocato Bertuccelli, passa il libretto a l'avvocato Schiavotti. Questi, più sorpreso del pretore, sbalordito addirittura di tanta generosità, esagerata fino al sacrificio, quasi meccanicamente apre il libretto e legge la cifra in esso segnata: lire cinquemila. Guardò, tornò a guardare, girò in tutti i sensi il libretto: lire cinquemila, era la cifra che si presentava a lui sempre più ingrandita, lire cinquemila, era la risonanza strana ronzante nel suo orecchio.

*
**

La vendita venne sospesa. In un meriggio domenicale di varie settimane dopo, si discuteva de l'episodio dinanzi al caffè Vittoria, Ognuno ammirava il gesto simpaticamente generoso de l'avvocato Bertuccelli, mentre qualcuno insinuava che quel gesto non era del tutto generoso, poichè....

— *Lupus in fabula* — gridò uno degli astanti. Manco a farlo apposta, in quel momento giungeva l'avvocato Bertuccelli, che più del solito si dimenava sui lunghi trampoli delle sue gambe stecchite, agitando, come è suo costume, delle monete nel palmo della mano. Si discusse del fatto a la sua presenza, ed egli, con un sorriso abbozzato sul tumido labbro, disse: "Ma che! erano appena lire cinque! — Stupore di tutti; la commedia era finita con una beffa a la giustizia ed ai suoi accoliti. Tutti avevano avuto le traveggole, in quel meriggio estivo in pretura. Aveva trionfato ancora una volta l'audacia e la disinvoltura de l'avvocato Bertuccelli. Erano infatti solo lire cinque quelle da lui depositate! Eppure, l'avvocato Schiavotti aveva letto lire cinquemila! Di tale fenomeno strano egli non ha saputo darsi conto neppur dopo, quando volle rivedere quella famosa libretta di deposito.

Il giudice De Miseriis

Respondent rebus nomina saepe suis.

Difatti il giudice De Miseriis aveva povertà di spirito, povertà d'idee, povertà di cultura. La povertà era la sua caratteristica. E se dovessimo giudicare dal vestire, dovremmo ritenere anche in condizioni economiche miserrime. Io ricordo di averlo visto sempre con un abito, che per vecchiaia aveva assunto un colore incerto.

Originariamente doveva essere stato nero, mentre aveva assunto dei riflessi bigi o verdognoli, secondo i giuochi di luce. I larghi calzoni, quando spirava vento, si gonfiavano, come per una volata. Le scarpe, rozze e di quel nero matto che non conobbe mai il lucido, avevano una tipica forma di ciabatte da contadino. Le tasche della giacca erano rigonfie: vi erano sempre varii fazzoletti, ampi e di color rosso scarlatto, punteggiati in nero o bianco sporco. Talvolta il giudice De Miseriis, per pulire il naso, non aveva bisogno di cacciare il fazzoletto, bastando che tirasse solo un lembo che giungeva fino al naso e adempiva lo stesso a la sua funzione. La cravatta era sempre quella, a nodo permanente, assicurata al colletto a risvolti con quattro assicelle di metallo.

Il colletto rifletteva strani bagliori a causa del lucido de l'amido e del nero per soverchio uso. Completava l'abbigliamento un cappello dagli orli unti di grasso. Quando attraversava la sala di udienza per raggiungere la camera di consiglio e l'uscire gridava di far passare il giudice, nessuno si moveva, perchè non era facile distinguere, ed egli stesso, il giudice, era costretto a lavorar di gomiti.

Il giudice De Miseriis, poi, aveva un'andatura che lo assomigliava al ladro che vuole evitare la folla. Andava sempre lungo i muri, e a capo chino, rispondendo con un semplice cenno al saluto dei conoscenti. Non possiamo dire s'egli fosse burbero, perchè nessuno ha avuto dimestichezza con lui e non conosce le abitudini della vita privata, perchè quelle della vita di magistrato sono rapidi contatti.

*

**

Il giudice De Miseriis, sprofondato ne la sua poltrona di anziano della sezione, rimaneva appollaiato come un gufo e solo la mano destra, che usciva da l'ampia manica della toga, oscillava, toccando ora l'orecchio, ora la fronte, molto spesso flagellando le narici. Non dava segni che facessero presumere il suo parere, ma rimaneva sempre accigliato, quasi ne l'atteggiamento di chi, nemico di tutti, voglia esercitare una vendetta sociale. In camera di consiglio si batteva con povertà d'argomenti - talvolta ne faceva a meno - per

la condanna, ed era sempre d'una ferocia inaudita. Sembrava che con il genere umano egli ce l'avesse. Il presidente, che ormai conosceva gli umori dei suoi coadiutori, faceva a meno d'interpellarlo, aspettando che lui esprimesse qualche opinione, quando l'argomento cadeva su beneficii da concedere a l'imputato. I buoni argomenti del presidente non valevano a nulla e il giudice De Miseriis finiva col dire che egli subiva il voto di maggioranza. I voti della Camera di consiglio s'intuivano dagli avvocati dal tenore della sentenza, che se era impressa di rigore, era certamente il prodotto del concorde parere del tribunale. Ne la sezione del giudice De Miseriis si andava rassegnati, ed ormai i difensori per sola abitudine facevano qualche rapido accenno a sentimenti d'umanità ne la discussione, tanto, era fiato sprecato.

*
**

Un giorno fu giudicato un povero uomo, imputato di furto qualificato, per aver sottratto un pane al suo fornitore abituale, dal quale andava spesso a trattenersi. La causa venne celebrata per direttissima, perchè l'imputato era stato arrestato, mentre gli era stata negata la libertà provvisoria. Non negò l'imputazione, ma disse che la famiglia era digiuna da due giorni ed egli era uscito di casa con lo schianto ne l'anima, perchè i suoi figliuolini piangevano per fame. Egli uscì per rubare quel pane, che serviva per i suoi figliuoli e non per lui. Egli era disoccupato da varii mesi per riduzione d'impiegati della ditta, ove lavorava. Il vestire attestava che l'imputato non era nato delinquente. Dal complesso della sua figura si desumeva che era di buona famiglia decaduta, perchè i tratti ed una certa accuratezza nel vestire, pur se gli abiti non erano nuovi, esprimevano una certa signorilità. Il disagio economico era riflesso nel pallore del viso, scarno e suffuso di una tristezza che colpiva.

Il tribunale entrò ne la camera di consiglio, e tutto faceva prevedere che il presidente e il giudice di sinistra erano inclini ad usare benevolenza a l'imputato, pur se soggetto a la ferrea disciplina della legge punitiva. Il presidente, alquanto commosso, riferì al collegio i suoi argomenti per la maggiore indulgenza e propose il minimo della pena, con i beneficii di tutte le attenuanti. Solo il giudice De Miseriis tacque come di consueto. Mentre il presidente si accingeva ad uscire a l'udienza, il giudice De Miseriis, trattendolo, disse in tono pietoso e compassionevole, come di chi cerca l'elemosina: "Presidente, per favore, mettete due mesi in più per me...". Ma il presidente, facendo un atto di fastidio, e mostrando di non aver intesa la richiesta del giudice De Miseriis, uscì a l'udienza, e come di un fiato, ma con voce tremula per la commozione, emise

la sentenza di condanna al minimo della pena da lui proposta, riducendola ancora di due mesi, poco monta se il calcolo non fosse legale; e, per ammonire il giudice De Miseriis, cui le sue parole erano dirette, aggiunse rivolto a l'imputato: "Se il Tribunale non si fosse trovato di fronte a la dura necessità, costituita da la legge e da la prova raggiunta, avrebbe dubitato della vostra responsabilità; però ricordate che non tutti i giudici sono indulgenti,,

La folla commentò la sentenza e le parole del presidente con viva simpatia verso il Tribunale.

Il dibattito era chiuso. L'udienza era finita. Il giudice De Miseriis, temendo i rimbrotti del presidente, come cane frustato, si allontanava, disperdendosi ne la folla, che si accalcava a la porta di uscita.

La nuova beffa

Il pretore Fiumasco se la legò al dito, e giurò, sul suo onore di giudice, che si sarebbe vendicato. Diede disposizioni severe ai suoi dipendenti perchè l'avvocato Bertuccelli fosse sorvegliato, spiato, vigilato. Anzi s'imponeva la vigilanza speciale. Buontemponone e bonaccione, egli non prendeva mai sul serio le cose della vita ed era solito annegare in un bicchiere di quello puro tutti i dissapori ed anche le vicende della carriera, forse non troppo fortunata a causa del suo temperamento di ribelle. Però, quando si ricordava del tiro giuocato da l'avvocato Bertuccelli a l'avvocato Schiavotti, sotto il suo naso allungato, egli diveniva come ossessionato ed era costretto, diceva egli stesso, ad aggiungere qualche gocciolo per dimenticare. Non era forse vero che vi era andata di mezzo la sua onorabilità di magistrato e la divina funzione della giustizia?

— Me la pagherai cara — egli diceva, quando s'imbatteva in lui, che lo riveriva con maggiore sussiego, profondendosi in inchini significativi.

*
**

L'occasione non tardò a presentarsi.

Un sabato teneva lui, il pretore Fiumasco, l'udienza a la pretura di Peperno. Risolto a trovare, come suol dirsi, il pelo ne l'uovo per vendicarsi, quel giorno sembrava alquanto accigliato, mentre la bonarietà era quasi costante nel suo temperamento di napoletano di Giugliano.

Sembrava quel giorno inflessibile anche con gli altri, forse perchè aveva elementi per ritenere giunta l'ora che l'avvocato Bertuccelli si sarebbe dovuto mordere le dita per la stizza.

L'avvocato Bertucelli si contrastava con l'avvocato Papiniano, il quale aveva le sue buone ragioni perchè la causa di che si disputava non fosse assegnata a sentenza. Ma l'avvocato Bertucelli, che si vide assecondato dal pretore Fiumasco, ebbe motivo per ritenere che il patto di conciliazione con costui fosse conchiuso. Ribadì tale suo convincimento il modo scherzoso, sorridente e conciliativo del pretore.

*
**

Tre giorni dopo, il pretore Fiumasco, imbattutosi ne l'avvocato Bertucelli, glie lo spiattellò sul viso: "Te l'ho resa. Hai dimenticato di alligare il mandato al fascicolo ed io ho rigettato la domanda, condannando il tuo cliente a le spese. Ne godo. E questo è l'inizio della serie. Addio, Bertucelli, Bertuccione, Bertuccia, addio...". L'avvocato Bertucelli rimase un po' sorpreso ed esitante. Ma un leggiadro sorriso, che esprime la nuova trovata, si abbozzò sul suo labbro. Non si preoccupò gran che. Continuò la sua via, ma, giunto in fondo, voltò a destra e via difilato in pretura. Ma il cancelliere di servizio, addetto al ramo, era andato a sorbire la solita tazza di caffè al vicino bar Punzi. L'avvocato Bertucelli non si perdè d'animo; anzi ringraziò la provvidenza. Topo di pretura, egli, con una leggiadra spinta e una violenta tirata, aprì l'armadio, prese il fascicolo della nota causa, la cui sentenza non si preoccupò di leggere, e compilò la procura a lite, concisa ma chiara, sul lembo superiore de l'ultima facciata della citazione. Una marca di quattro lire ed una firma completò l'opera.

*
**

Le allusioni e le arguzie del cav. Fiumasco non avevano tregua, e l'avvocato Bertucelli fingeva di deglutirle, quasi volendo dire che chi la fa l'aspetta. Egli è uomo che non si lascia sorprendere, e, solo a gesta compiuta, dà la stura ai frizzi e ai lazzi, esagerando forse più del soverchio.

Il cancelliere aveva ordini severi e inviò, pertanto, il fascicolo a l'Ufficio del Registro, con speciale nota di elevarsi contravvenzione a carico de l'avvocato Bertucelli. L'Ufficio del Registro si affrettò a compilare il verbale di contravvenzione, che venne squadernato dinanzi agli occhi de l'avvocato Bertucelli, allorchè questi si presentò per la registrazione della sentenza. Ma voi scherzate? - diceva l'avvocato Bertucelli - che forse sono un novellino, o che quel giorno ero assonnato o imbambolato, come i funzionari dello Stato?

— Gli atti son qua — ripeteva il fiscalissimo ricevitore Car-

nettieri. — E poi, vi è l'annotata del cancelliere, vi è la sentenza del pretore, che decide proprio su questo punto. — E in ciò dire avvicinava l'occhio miope, la schiena curvata su la citazione, mentre con la punta de l'indice della mano destra batteva sul tavolo.

— Vedete, ricevitore, in un sol punto vanno d'accordo la vostra miopia, la presbiopia del pretore Fiumasco e la cecità intellettuale del cancelliere. Ai soli giudici è consentito fermarsi a la prima taverna; ma voi dovete percorrerle tutte. Guardate — e in ciò dire, nervosamente, sfogliò tutti gli atti del fascicolo per allungare l'indice suo stecchito su l'ultima pagina. — E vedete, — soggiungeva con un tono di sarcasmo — vi è tutto in piena regola: mandato, data, marca e firma; anzi le firme sono due e dal momento che l'autenticità dev'essere indiscutibile, compiacetevi di apporre la sanzione del vostro timbro. —

Il ricevitore non sembrava convinto ed esaminò novellamente gli atti da capo a fondo e viceversa. Ma ormai non vi era da dubitare.

*
**

L'avvocato Bertuccelli fece appello e sbrodolò contro il pretore Fiumasco tutte le censure di leggerezza, superficialità di esame e tante altre riflessioni di rito censorio. Il Tribunale consacrò ne la sua sentenza la leggerezza del pretore, premiando l'avvocato Bertuccelli del compenso ben lauto de l'intero giudizio.

*
**

Il pretore Fiumasco tacque, vinto ma non domo. Maturava disegni di vendetta nel silenzio più assoluto. Dopo pochi giorni, si apprese del suo trasferimento. L'avvocato Bertuccelli assicura che il trasferimento fu chiesto proprio dal giudice Fiumasco, quando ebbe a rivelargli la verità della seconda beffa. Ma un'altra persona in tutta questa faccenda era rimasta stordita, dopo il facile, inatteso successo della sentenza del pretore, l'avvocato Papiniano.

— Io sono come l'asino in mezzo ai suoni — soleva egli dire, quando gli si domandava spiegazione del fatto.

Il tavolo che si muove

Non è certo un argomento spiritico: forse spiritoso.

Quel giorno il presidente Di Francesco era più seccato del solito a l'udienza. Ogni tanto si fermava ne la chiamata delle cause civili e, l'occhio, pur se fisso su lo stesso punto, indagava intorno. La ruota del pretorio aveva, di fronte al seggio del pubblico ministero, un tavolo, rozzo e pesante, quello che abitualmente era

usato dal cancelliere, allorchè ne l'aula si svolgevano i dibattimenti penali. Al posto del cancelliere erano seduti, l'uno a fianco a l'altro, l'avvocato Sassone e l'avvocato Bertuccelli. Il tavolo ogni tanto subiva una leggiera scossa, che spesso aumentava d'intensità, di tono e di numero. Talvolta la scossa produceva uno scricchiolio che dava fastidio.

Il presidente sgranava gli occhi senza girarli, per cogliere in flagranza l'autore di quei disturbi molesti. Voleva, senza possibilità di smentita, identificare l'autore ne l'avvocato Sassone o ne l'avvocato Bertuccelli. L'avvocato Sassone temeva che, da un momento a l'altro, scoppiasse la grana. Ed il tavolo, oltre a le manifestazioni tiptologiche, si allontanava poco per volta dal suo posto.

L'avvocato Sassone, ch'è un giovane serio e consapevole, compreso che su di lui poteva riversarsi la responsabilità del fatto imputabile al collega, cambiò posto, andandosi a mettere lontano.

Il tavolo non più si mosse. La calma sembrava ritornata, mentre l'avvocato Bertuccelli rimaneva immobile ne la sua calma imperturbabile, atteggiato il viso tra il distratto e l'annoiato.

*
*
*

Il presidente Di Francesco diradò i sorrisi con che abitualmente accompagnava il saluto che ricambiava all'avvocato Sassone.

La certezza fu una sola: il colpevole era l'avvocato Sassone. Tutte le apparenze erano contro di lui. Lo avrebbe giurato, e con lui forse lo avrebbe giurato ogni altro che non fosse a perfetta conoscenza di uomini e cose.

L'imprevedibile

Promoveatur ut amoveatur.

Così dicevano concordi gli avvocati del foro di Peperno, quando, nel buffet, si raccontavano i sistemi terroristici del presidente della quarta sezione penale.

Era infatti il presidente Giuffrida di un rigore senza precedenti. Egli vedeva sempre nero, vedeva reati per tutto, anche quando l'innocenza era evidente. Il veder nero — commentavano gli avvocati — poteva essere un fenomeno ottico, perchè il presidente portava sempre un paio di occhiali neri, assicurati da due rigide assicelle, che avevano scavati due canaletti rosei e callosi a le tempie; ma trovare il delitto ne le più innocue e normali manifestazioni della vita quotidiana, sol perchè l'imputato era stato rinviato a giudizio, era un po' troppo.

Egli s'imponeva ai giudici, che erano alquanto seccati, e spesso

la sentenza di condanna veniva pronunciata a l'udienza, con un simulacro appena di consultazione con gli altri componenti il Collegio, i quali mostravano apertamente la loro disapprovazione e talvolta sembrava che volessero scattare, per impedire che il presidente proseguisse ne la lettura de l'abituale costante formula:

"Il Tribunale, letti ed applicati gli articoli di legge, condanna..."

Gli intelletti superiori di solito esercitano un dominio, ma il presidente Giuffrida non era certo un'aquila e il dominio ch'egli esercitava era tirannia e non altro. Nel suo animo, adusato ormai a quella specie di giustizia sommaria, lievitavano la prevenzione e il preconconcetto che né lo studio, nè l'elevata funzione della giustizia avevano potuto correggere. Nè poteva dirsi la sua ingiustizia, perchè egli della giustizia aveva una concezione tutta propria, considerata funzione esclusiva di punizione. Ed è per questo che fiocavano le condanne e i massimi di pena. I giudici avevano finito con l'uniformarsi al rigore del presidente. I reati, poi, contro il buon costume rendevano più feroce il presidente, il quale, padre di sei figlie, chiaramente diceva che occorreva infrenare i malefici istinti del maschio per assicurare l'ordine delle famiglie.

Ma egli non era soltanto rigoroso, frequentemente era anche sgarbato; sgarbato coi testimoni, cui profilava il pericolo di una incriminazione di falso; sgarbato con il cancelliere, se andava a rilento ne la compilazione del verbale; sgarbato con il Pubblico Ministero quando la requisitoria non gli... garbava; sgarbato, infine, anzi villano, con i difensori, che spesso interrompeva, togliendo loro la parola, sì che capitava talvolta che il difensore si accalorava ne la discussione, mentre il tribunale aveva già raggiunto la camera di consiglio per compilare, sul margine della copertina del processo, la sacramentale formula di condanna.

Si era costituito uno stato intollerabile di cose.

Le proteste erano rimedio peggiore.

I superiori, d'altro lato, nulla potevano fare, perchè il rigore del presidente, o era condiviso, o sostanzialmente un criterio giuridico soggetto al sindacato del giudice di appello.

*
**

In un pomeriggio, il buffet del tribunale era più inquieto. Gli avvocati, che impiegavano l'attesa della chiamata delle proprie cause con le solite discussioni di caffè, raccontavano con asprezza gli ultimi atti terroristici del presidente Giuffrida. Ma in quel momento giunse l'avvocato Malevolo ad annunziare la notizia della promozione del presidente Giuffrida. Nessuno vi credeva, tanto più

che quel giorno era il primo d'aprile. L'incredulità fu vinta con l'esperimento dei rituali complimenti rivolti al presidente Giuffrida, il quale si limitava a rispondere che oramai era questione di sede. La notizia, in un baleno, fu di dominio pubblico. Si pensò ad offrire un banchetto di commiato al presidente, non soltanto per mantenere la tradizione, che prescinde da le individualità, ma per festeggiare l'allontanamento del presidente, che non comprese il significato vero dello speciale ossequio della classe degli avvocati.

Trattavasi, quindi, di una cerimonia che si assomiglia a quella funebre, fatta di postume ipocrite esaltazioni.

*
* *

Ne la trattoria su la spiaggia Santa Teresa, a le ore diciassette, la sala era gremita d'avvocati e magistrati. Ai preparativi erano adetti gli avvocati che più avevano risentito il peso del rigore presidenziale. Quando giunse il presidente, in mezzo ai due giudici della sezione, il delirio degli applausi raggiunse l'inverosimile. Si mangiò e si bevve a sazietà; qualcuno si rifece ad usura della quota versata. Infine a lo champagne, si diede la stura ai brindisi, che erano tutti una esaltazione del festeggiato, che aveva, ne l'esercizio delle sue funzioni, dato prove d'indipendenza, mentre nessuno poteva ricordare un atto di favoritismo. Infatti, il presidente era stato rigoroso con tutti, e non aveva mai decampato da la sua linea di condotta. O per suggestione degli oratori, o per i fumi dei varii vini, il certo è che tutti apparivano commossi, al punto che lo stesso presidente, che non conosceva la commozione, rimase un momento malinconico.

— Silenzio, parla il presidente.

Il presidente parlò. Disse che non sperava tanta unanimità di consensi e tanta tangibile prova di benevolenza. Ed aveva ragione. Disse che il dubbio, ond'era afflitto da varii giorni su le sorti della nuova residenza, ormai arditamente lo eliminava.

— Io resterò qui, in mezzo a voi, rinunciando a la promozione.

Tutti tacquero, come a l'annuncio di una sciagurata notizia. Il presidente rimase a Peperno, ove si sentiva desiderato, e, dopo tutto, si trovava comodo.

Per alcuni giorni l'avvocato Malevolo non comparve in tribunale; il suo commesso assicurava che era fuori residenza per cause. La trovata fu buona; diversamente i colleghi lo avrebbero, al ritorno, sciacciato.

— Ed io non mi sarei ribellato — soggiungeva l'avvocato Malevolo, che riconosceva i suoi torti.

S. M. IL NOVELLIERE

CRONACHE SINDACALI

Il Segretario del Sindacato, per la tutela degli interessi di classe, in data tre aprile, spediva raccomandata la seguente lettera a S. E. il Ministro Guardasigilli. Crediamo che la lettera abbia prodotto qualche tangibile effetto, poichè, dopo pochi giorni, si annunciò sui giornali che la Commissione aveva bello e pronto lo schema del progetto di legge su la cassa pensione per gli avvocati e procuratori, per sottoporlo a l'approvazione e discussione parlamentare. In ogni modo, gli avvocati d'Italia dovranno essere grati a S. E. Rocco, che ha inteso la voce degli avvocati e a S. E. De Nicola, che più da vicino quei bisogni conosce, perchè vive la nostra vita di amarezze, di illusioni, di sacrifici, di trepidazioni.

Eccellenza,

Il Regime Fascista, per guarire il nostro popolo della perniciosa tabe della ipocrisia, che era divenuta, in tempi democratici, sistema di governo e di vita pubblica e privata, ci ha dato continui esempi di sincerità, sdegnosamente condannando quanti ancora oggi, flettono la schiena e si abbandonano ad inopportune esercitazioni apologetiche. L'esaltazione degli uomini e delle cose non ha bisogno di pergamini ed orazioni, in quanto le virtù si rivelano ed esaltano da sole. Ed è per questo che io, consapevole del mio gesto, impresso sempre di riguardosa deferenza, esprimo la mia opinione, che può essere divergenza e disapprovazione, sul concetto che V. E. ha della classe degli Avvocati e della rispettiva organizzazione sindacale. Il concetto di V. E. forse meglio si qualifica preconetto, in quanto ne l'esprimerlo, Ella non ha recato il conforto di valide argomentazioni, che possano far ritenere giusta e legittima l'opinione, non certo benevola, che V. E. ha spesso manifestato, anche e sopra tutto dal banco di Ministro.

Il progetto su la riforma del Codice di procedura penale, che pur contiene notevoli innovazioni, suggerite dai tempi mutati e da la nuova psicologia collettiva e individuale, che si è venuta formando dal giorno della Rivoluzione Fascista, appare impresso di una certa prevenzione ed ostilità verso gli avvocati, le cui guarantee professionali, già di molto diminuite, ora sono quasi del tutto scomparse. E la stessa dignità de l'avvocato è stata negletta, mentre mirabile è il contributo che l'avvocato reca a la formazione dei processi e delle sentenze, per il trionfo della verità e della giustizia. L'avvocato, oggi, non è l'interessato professionista di un tempo, che carezzava la visione del successo e del trionfo, preordinatamente a lo sperato compenso più o meno lauto; non avvilisce la sua nobile funzione, mettendola a servizio del cliente, ma del cliente sostiene le ragioni, che scaturiscono dal preventivo maturo esame della disputa; non s'ingerisce ed appassiona ne l'aspro contrasto dei dibattiti, che prima si convertivano in uno sfogo reciproco di rancori e livori di parte, nè partecipa a le torbide manovre per strappare una ingiusta vittoria. L'avvocato oggi è quello, che il legislatore ideò e plasmò di virtù, che l'assomigliano al giudice; coadiuva il giudice per la retta decisione delle cause e nel fervore della sua funzione, dimentica il cliente, anche se lo abbia a le calcagne, e si esalta in una pura visione di ideale bellezza, elevandosi ne la sfera del diritto, che ospita solo superiori intelligenze e diritte coscienze.

Forse per questo la classe degli avvocati, contro la quale non si conciliano oggi le prevenzioni del passato, e non si spiegano certe aberranti recriminazioni, è la classe professionale che non vanta fortune economiche.

Le limitazioni dei diritti del difensore, stabilite dal progetto di legge, sanzionano uno stato di cose già realizzato, ed esprimono solo la prevenzione, che più non aveva ragion di essere. E' risaputa la deferenza, veramente ammirevole, che gli avvocati hanno verso la magistratura, e la condotta dignitosa e rispettosa, che serbano nei dibattiti giudiziari, che non sono più, come un tempo, arena di teatralità superate e di esercitazioni oratorie a base di frasi fatte e curialeschi ripieghi. La sanzione legislativa occorre, quando se ne sente la necessità, cioè quando dev'essere disciplina di costumi e punizione di colpevoli; diversamente manca il presupposto della legge ed offende quelli cui si riferisce, colpendoli in uno stato di perfetta legittimità. La legge è sopra tutto mezzo di educazione civile e morale: se è diretta a correggere errori e costumi condannabili, occorre che gli errori vi siano, e i costumi richiedano l'intervento dello stato, che integri la condotta illegittima.

Tutti gli avvocati d'Italia si sono sentiti offesi dal modo come V. E. ha trattato una classe nobilissima, che ha tradizioni lontane di correttezza e di saggezza, mantenute integre, traverso i tempi e gli stessi mutamenti politici, mentre esse hanno influito notevolmente su la realtà statale e nazionale, che oggi costituisce il vanto migliore del popolo italiano. Anche il Duce, che noi consideriamo genio infallibile, ha dovuto modificare l'opinione che aveva degli avvocati, riconoscendo che essi costituiscono gli elementi essenziali della vita dello Stato. E gli avvocati sono grati al Duce, al quale hanno reso l'omaggio della disciplina e della fede, che precedenti regimi non potevano auspicare, soggetti, anzi, a la pernicioso e malfelica opera dissolutrice, che fortunati avvocati, o meglio fortunati laureati, d'altri tempi, recavano ne la politica.

La classe degli avvocati, rimanendo disciplinata al suo posto, e come in religiosa aspettazione silenziosa, ha atteso che il Regime comprendesse i suoi bisogni e le sue necessità, ed emanasse quelle provvidenze, largamente profuse a le altre classi professionali, per assicurare loro la vita di oggi e la vecchiaia del domani, libere da preoccupazioni. Gli avvocati lavorano più di ogni altro professionista: la notte e il giorno sono una convenzione, poichè il giorno si prolunga per essi a la luce artificiale che li acceca; essi si avvicinano fra il lavoro materiale, che estenua e il lavoro intellettuale, che esaurisce; essi conoscono del loro lavoro, il peso della fatica, l'amarezza delle disillusioni, e solo qualche rara soddisfazione alimenta il loro spirito, per lasciarlo ricadere più tardi nel disinganno, che avvelena l'esistenza. Gli avvocati, che sentono di più la pressione fiscale, assistono avviliti al lento esaurirsi delle fonti, da cui ritrarre i mezzi di vita.

Il loro lavoro, defatigante e privo di un qualsiasi godimento che allieti la loro esistenza, tende a la conquista della mercede giornaliera. Il domani è lo spettro gigantesco, che avvilisce, e talvolta fa venir meno la resistenza per il quotidiano lavoro. Assistiamo giorno per giorno a immeritate fortune professionali, dovute a speciali contingenze, che tutti deploriamo, e al lento disfarsi di quelle fortune che sono il prodotto della onesta fatica e del merito. Giorno per giorno assistiamo, impotenti a porgere un aiuto che non mortifichi, a la vita miserevole di avvocati, cui è venuta a mancare la fortuna, e questi avvocati non stendono la mano a l'elemosina, perchè più forte del bisogno è la dignità; miseramente trascinano la grama esistenza, in attesa che la morte suggelli l'infamia della Società e lenisca l'intimo dolore che dal chiuso de l'anima affranta non ribolle, per disacerbarsi, in invettive e maledizioni. E queste derelitte vittime del dovere compiuto e della persecuzione di una fatalità ineluttabile, sono prese di mira, mentre non hanno pane per i figli, dal fisco inacerbito, che spoglia le modeste abitazioni di vecchie suppellettili, unici testimoni di una lunga e faticosa vita di

lavoro. Se V. E. potesse scendere fino a noi, e ne la loro reale consistenza, accertare le situazioni economiche e approfondire le cause determinanti tanto squalore di vita professionale, V. E., che ha cuore, rimarrebbe a lo spettacolo miserando turbato, e si chiuderebbe nel suo gabinetto, per dettare di urgenza pronte e speciali provvidenze a favore di una classe, che conosce solo l'amaro vituperio di inconsapevoli denigratori e l'eroica bellezza del sacrificio silenzioso.

La classe degli avvocati ha richiesto, in premio della sua dedizione, ormai indiscussa, al Regime, e a conforto della difficile esistenza, una cassa pensioni. Ha recato la sua voce, fasciata di acerbo dolore e di intimo sentimento di tristezza, nei congressi sindacali, ha agitato, con esemplare e riguardosa correttezza contenuta, su qualche organo di classe, la necessità che agli avvocati venga assicurata serena vecchiaia. Si sono avute sempre delle promesse, che talvolta hanno assunto il carattere di precise assicurazioni, che facevano ritenere immediato il rimedio. Ma siamo ormai a l'anno ottavo della Nuova Era, e non altro si è ottenuto che una novella assicurazione di V. E. a la Camera dei Deputati, con l'annuncio, che una commissione sta elaborando uno schema di progetto di legge. L'esperienza insegna, che le nomine di commissioni servono solo a ritardare la legge, o a mettere addirittura nel dimenticatoio la questione, delegata. Questa verità ha compreso il Fascismo, che aborre da le commissioni. E se una commissione si è nominata proprio per la classe degli avvocati, ciò sta a dimostrare, che non si pensa seriamente a venire in aiuto di questa classe sopra ogni altra benemerita e bisognosa. Compatisca V. E. la mia diffidenza, che è la risultante di un ragionamento semplice, ma preciso e logico, che ha i suoi presupposti ne l'amara esperienza e nei precedenti ammonitori del passato. Ma non abbiamo fiducia ne le commissioni, anche perchè esse si compongono di personalità illustri, per aver raggiunto le cime del trionfo professionale, e cospicue per il censo realizzato, e sono quindi, le meno adatte a compenetrarsi dei bisogni dei veri bisognosi. Le leggi a caratteri nazionali non possono prescindere dal contributo di conoscenza, di ambiente e di esperienza, che i modesti rappresentanti delle singole provincie possono recare; i Commissari possono dettare le grandi linee, ma non essendo in potere della verità, che è riposta in basso, ne le umili sfere degli ambienti lontani della vasta periferia della Nazione, non possono sentire il palpito della vera necessità, che deve costituire il presupposto e lo spirito animatore della legge.

Se, quindi, V. E. ritiene che possa ancora una commissione adempiere a la funzione che le è stata demandata, chiami e farne parte anche qualche modesto rappresentante di provincia, specie delle nostre terre meridionali. E dica inoltre a la Commissione, che per elaborare uno schema di progetto di legge = elemosiniera —, non occorrono speciale competenza e profondità di studio che giustifichino il tempo che si perde.

Noi pensiamo che il rimedio debba seguire immediatamente a la necessità; diversamente esso giunge a la classe cui è diretto, quando la paralisi ha già descritto il suo ineluttabile corso dissolutore.

V. E., poi, che nella costituzione dello Stato corporativo, ha profuso ingegno e studio, ha mostrato, in più occasioni, una mortificante diffidenza per i Sindacati degli Avvocati e Procuratori, e recentemente ha messo a l'ordine del giorno della Nazione, cioè a la pubblica derisione, la impreparazione affermata, ma non dimostrata, dei Sindacati ad assumere quel rimasuglio di funzioni, lasciate a le Reali Commissioni, la cui permanenza era spiegabile solo in un periodo di transizione. Le espressioni di V. E. hanno trovato la Camera dei Deputati distratta o acquiescente. E nessuno dei quattrocento deputati ha creduto di levarsi per rista-

bilire la verità non conosciuta a V. E. L'On. Di Giacomo, che è stato ed è il nostro capo, verso il quale confluiscono le calde simpatie dei Sindacati degli Avvocati e Procuratori, avrebbe potuto riferire quanto si è detto nei congressi dei segretari provinciali e ribadire il riconosciuto errore della sopravvivenza delle Commissioni, che ruderi maceri di vecchi ordinamenti sorpassati, pur non esercitando meglio dei Sindacati la funzione loro commessa, ostacolano lo sviluppo delle organizzazioni professionali. V. E. mostra di riporre fiducia illimitata nelle Commissioni, esprimendo diffidenza verso i Sindacati; ma ciò è il prodotto di una erronea valutazione della realtà delle cose. Se è vero che i Sindacati hanno, per legge, la maggior somma di attribuzioni e di responsabilità, mentre le Commissioni esercitano una limitata funzione, non è men vero che la sola esistenza delle Commissioni, come organi che si ritiene sostituiscano i precedenti consigli professionali, ha indotto a ritenere che esse riassumano i poteri dei consigli professionali soppressi. E ciò anche perchè le Commissioni si sono installate negli stessi locali, già occupati dai consigli professionali, detenendone biblioteca, arredi, registri di deliberazioni, e archivii. Questo convincimento attiene al fenomeno della incomprendenza; ma a sradicare certe convinzioni, che automaticamente si sono costituite, occorrono tagli netti. Se i Sindacati non si trovassero di fronte a le Commissioni Reali, che si ritengono ancora depositarie financo della tutela di classe, eserciterebbero la loro funzione, con quello spirito di avvedutezza e di equilibrio, che è l'essenza della funzione stessa, come presupposta da la legge. Ed i sindacati, nei contrasti con le Commissioni, si sono lasciati guidare da uno spirito di comprensione ammirabile, che non ha trovato eco ne le commissioni, ed hanno ceduto con profonda mortificazione del proprio spirito, per evitare collisioni e scandali che non accreditano le rispettive funzioni. E tutto ciò è avvenuto, sopra tutto, perchè ne la composizione delle Commissioni non si è tenuto perfettamente conto delle designazioni dei Sindacati, mentre in esse sono apparse figure già compromesse o invise a la classe, che talvolta hanno osato di muovere guerra ai Sindacati, la cui ingerenza, legittima perchè legale, non era sopportata.

Ma V. E. ha detto che le Commissioni dovranno permanere ancora, perchè impreparati i Sindacati a la completa rappresentanza della classe. Perdoni, Eccellenza, se io ardisco affermare che ciò costituisce un errore fondamentale della Sua direttiva. Se le Commissioni si compongono, per la metà di delegati dei Sindacati, perchè costoro, quando siedono come Commissari, dovrebbero essere solo capaci, e non pure quando rimangono nell'ambito dell'organizzazione? E ciò a prescindere da la considerazione che il Direttorio del Sindacato si compone sempre degli elementi più scelti. Metta, V. E., a la prova i Sindacati, e vedrà, come essi siano non solo preparati, ma porteranno quello spirito, sincero ed immune da tabelle, spirito che non può delegarsi ai Commissari. *Regnum regnare docet*, è antica massima di sapienza popolare: bisogna metterli al cimento, per valutare gli uomini. Ma l'affermazione di V. E., se può avere apparenza di consistenza per casi sporadici caduti sotto la Sua osservazione, non può generalizzarsi, perchè essa offende quei Sindacati, che sono in piena efficienza per spirito organizzativo, che è la testimonianza della dedizione completa e della insonne fatica dei dirigenti. Quei Sindacati, che non adempiono a la loro funzione, debbono essere disciolti, perchè riorganizzati, esprimano il voto della legge e le direttive delle superiori gerarchie.

Il Sindacato di Salerno, che io costituisco e dirigo, ha sentito tutta la responsabilità del mandato ed è stato organo vero di classe. V. E. richiese un parere sul progetto del Codice di procedura penale, ed il Sindacato rispose degnamente, manifestando il proprio pensiero, anche se in disaccordo con le opinioni di V. E. E

il parere venne stampato e trasmesso a tutti i Sindacati d'Italia, per incoraggiare tutti a contribuire a la formazione del nuovo testo di legge. Su la prima pagina esso reca una dedica a V. E., che forse non avrà ricevuto il volume, dal momento che V. E., pur tanto cortese, non ha fatto pervenire al Sindacato un'attestazione di ricezione.

Questo Sindacato è in procinto di pubblicare una rivista giuridica, che sia ad un tempo palestra di idee ed organo di classe. Il Sindacato ha invitato V. E. a degnarsi di consentire che il suo nome illustre comparisse ne la Commissione scientifica, ma si ha ragione di ritenere che ben tre lettere non Le siano pervenute, dal momento che V. E. non ha dato risposta.

Dunque, vi sono dei Sindacati che adempiono perfettamente a la loro funzione, ed essi sono più che preparati, specie se, come è avvenuto in Salerno, elevandosi in una sfera di perfetta serenità ed applicando gl'insegnamenti del Regime, hanno usato indulgenza verso quei pochi avvocati, non ancora guariti delle insane ideologie dei torbidi e limacciosi partiti, che il Fascismo ha scompigliati e distrutti.

V. E., che proviene dai nostri ranghi, vorrà considerare la classe degli avvocati, con maggiore benevolenza, e correggere l'opinione, che si è venuta formando, su la condizione dei Sindacati. V. E., che ha tenero cuore ed agile mente, potrà subito dettare quelle norme, che elevino il prestigio e la dignità degli avvocati e dei Sindacati, i quali in ogni caso, sono sempre, e senza reticenza o mentali riserve, agli ordini del Duce e del Regime. Sono i cimenti che saggiano la fede, il temperamento e la preparazione degli uomini e degli enti. Provi V. E. la capacità dei Sindacati, ed avrà il conforto, che i saggi e gli onesti non disdegnano, di riconoscere l'errore.

Con i sensi della più profonda devozione

Salerno, 30 marzo 1930 (A. VIII)

Il Segretario del Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Salerno

Avv. SETTIMIO MOBILIO

Il Segretario del Sindacato trasmise la seguente relazione al Segretario Federale del Partito Nazionale Fascista, avv. Pasquale Paladino, che ne aveva fatto richiesta per espresso volere della Direzione del Partito. La relazione è quale venne richiesta: chiara, sintetica. È per questo che il Segretario non si è indugiato in innumerevoli particolari ed episodii, che meglio avrebbero dimostrata la feconda attività della nostra organizzazione sindacale.

— 22 Gennaio 1930 — VIII.

Il Sindacato Avvocati e Procuratori è stato fra i primi ad organizzarsi, subito che il fascismo agitò l'idea di un proprio sindacalismo. Sorse come associazione di fatto agli ordini del Fascismo e poi si inquadrò regolarmente ne le categorie fissate e disciplinate dal Sindacalismo, sì chè la legge 6 aprile 1926 trovò il Sindacato regolarmente costituito. Organizzatore de l'Associazione e poi del Sindacato sono stato io, autorizzato da Gerarchi Provinciali e Centrali, ai quali ho chiesto le direttive sindacali e politiche, a le quali mi sono mantenuto rigidamente fedele. La carica di segretario mi venne poi confermata ad unanimità dai Congressi Provinciali, che ebbero a plaudire il mio operato con espressioni ed ordini del giorno che mi ripagarono della lunga e insonne fatica. Per la costituzione del Sindacato doveti vincere riluttanze infinite e soprattutto le naturali resistenze di una classe

che nel vecchio regime non conosceva freni di disciplina e concetti associativi. La nostra classe, che fu tanto calunniata di antifascismo, sol perchè nel famigerato Congresso di Torino, alcuni maneggioni si scalmanarono per auspicare la reintegrazione delle libertà offese, che si identificavano in libertarie convulsioni antinazionali ed antistatali, era restia a la organizzazione per connaturata inerzia e non già perchè non vedesse nel nuovo ordine, ne la disciplina del lavoro, e ne l'associazione la tutela dei diritti di classe e la visione di un avvenire migliore. Gli Avvocati, come tutte le categorie di lavoratori intellettuali, non potevano dimenticare l'avvilimento della loro funzione e della loro cultura, mentre la folla degli scalmanati, imbestialita da le correnti demagogiche, affermava la prevalenza, anzi il dominio del lavoro manuale. Bastò che i nuovi concetti del sindacalismo fascista destassero l'attenzione degli intellettuali, perchè si costituisse, poco a poco, con la fatica degli organizzatori, la coscienza sindacale anche della nostra classe. Su le prime il mio lavoro e la mia fede riscossero ora la disapprovazione ora il compatimento; ma ciò non bastò ad intiepidire la mia fede e a rallentare la mia fatica, che ebbero, più tardi, il battesimo del trionfo de l'idea allorchè potei offrire al Duce e ai Gerarchi una salda compagine di avvocati, che nei cortei, celebratori delle nostre date fatiche, sveltivano il passo a le cadenze di una milizia disciplinata.

Il Sindacato, anche ne le ore della vigilia tormentosa, ha saputo affrontare e vincere resistenze di tempi, astiosità ed insidie di avversari. E' vissuto di vita propria, con proprie risorse e propri sacrifici. E' intervenuto, a mezzo del suo legittimo rappresentante, ai Congressi Nazionali ed ai Congressi di Segretari, sì che è stato presente ovunque dovesse apparire il nome di Salerno.

Il Sindacato si è accresciuto di prestigio allorchè io ero Segretario prima, ispettore dopo e incaricato più tardi, dei Sindacati Intellettuali, a l'Avanguardia dei quali esso ha sempre marciato con disciplina consapevole. Pur non avendo goduto della percentuale sui contributi obbligatori, il sindacato è vissuto con i contributi volontari, provvedendo a tutto ciò che attiene alla vita del Sindacato, arredando la propria sede e anticipando ben lire 6353 per il funzionamento de l'Ispettorato dei Sindacati Intellettuali, che certamente lo rivarranno, allorchè ciascun Sindacato avrà sistemata la propria economia ed i propri bilanci secondo le direttive delle rispettive Federazioni.

Allorchè venne disposto lo scioglimento della Federazione dei Sindacati e venne data l'Autonomia ai Sind. Prov., il Sindacato Avvocati e Procuratori, a mio mezzo, denunciò a le Gerarchie Centrali il danno che sarebbe derivato dal brusco sbloccamento, che avrebbe certamente generato uno sbandamento. La nostra Federazione Centrale riconobbe esatte le nostre osservazioni ed autorizzò la costituzione di un Comitato Provinciale dei Segretari dei Professionisti, a capo del quale non volli rimanere, a causa di una mia lunga malattia, malgrado le designazioni convergenti sul mio nome, della Confederazione, de l'Ispettorato e di tutti i Segretari dei locali Sindacati Professionisti.

E' da rilevare che una piena efficienza, quale sarebbe stata nei miei voti, non era concepibile, soprattutto per i vari mutamenti disposti da leggi e da ordini gerarchici, che spesso demolivano la nostra fatica; però il Sindacato dopo brevi intervalli di disorientamento, riprendeva il suo posto di ordine e di responsabilità, sì chè la forza dei dirigenti è valsa ad infrenare gli inevitabili sbandamenti, occasionati da le disposizioni superiori, che, spesso, nel continuo lavoro di sistemazione e rassodamento, si incrociavano, quasi a disperdere le forze che a la periferia, con vero sacrificio dei dirigenti, si univano e rinsaldavano. Il Sindacato ha speso tutta la sua opera per la tutela della classe, intervenendo a confortare del suo

ausilio anche i singoli. Ha ristabilito più cordiali vincoli di reciproca estimazione ed affettuosità con la magistratura, procedendo, con opportuna cautela e intelligente moderazione, anche quando, forse, l'intervento poteva tornare sgradito ai Capi della Magistratura. Ha eccitato la Magistratura ad una più rigida polizia delle udienze, i cui locali in regime demo-liberale erano divenute mercati per tutte le contrattazioni. Ha corretto il pessimo costume del rinvio delle udienze in occasione di commemorazioni di avvocati deceduti, infondendo la convinzione che gli estinti si onorano col lavoro fecondo e non con l'ozio e la diserzione, riuscendo così le commemorazioni più solenni e austere e più significative. Ha impedito, ricorrendo a le autorità preposte, che si continuasse ad esercitare il prossenetismo de l'affarismo professionale, è intervenuto sollecitamente ed energicamente ogni qualvolta l'interesse di classe o la dignità della toga lo richiedessero. Ha preso l'iniziativa di definire e conciliare le controversie tra avvocati, che qualche incidente metteva l'un contro l'altro; e così ha impedito provvedimenti disciplinari e finanche penali, che certamente non avrebbero avuto la virtù di moderare i deplorabili eccessi, mentre avrebbero inaspriti di più gli animi. E ne l'esercizio di tali facoltà, sono lieto di poter riferire, che anche avvocati estranei al Sindacato si sono comportati degnamente, devolvendo al Sindacato, come a giudice inappellabile, quistioni e controversie, che certamente avrebbero avuto il loro sbocco naturale in giudizi, perturbatori della quiete e della serenità, non solo dei contendenti ma dell'intera classe che, appassionandosi al litigio anche in buona fede, finisce con il frazionarsi e parteggiare per l'uno o per l'altro. Debbo, con vera soddisfazione, riferire questo lodevole comportamento tenuto dagli Avvocati, che si sono assoggettati a la giustizia del Sindacato prescegliendola su le altre.

Il Sindacato venne richiesto da la Segreteria Nazionale della costituzione di un ufficio legale per la difesa de l'organizzazione professionale. Il Sindacato comunicò che tale Ufficio era già costituito ad iniziativa del Segretario, il quale, per evitare fastidio o danno agl'iscritti e inoltre che il bilancio del Sindacato venisse gravato di spese, aveva assicurato la difesa gratuita delle organizzazioni in tutti i gradi giurisdizionali, da la Pretura a la Cassazione. Di tale gratuita prestazione di opera, si sono avvalsi, specialmente i Sindacati degli Ingegneri e dei Farmacisti, i quali non hanno risentito neppure il peso delle spese effettive erogate. Ma il Segretario del Sindacato non ha limitato l'offerta della sua opera professionale ai Sindacati, avendola prestata, anche in forma più estesa, al Partito, a la Milizia e a tutti i Sindacati delle altre Confederazioni. La Milizia, anzi, comunicava al Segretario un ordine del giorno, che, rilevando la mia abnegazione, costituisce per me il premio più ambito.

Il Sindacato è stato rigido custode della dignità professionale, anche per quanto riguarda la tutela del titolo, che affaristi e patrocinatori credevano di potere usare, fregiandosene impunemente finanche la carta da visita. A l'uopo con comunicati e circolari ha rivolto invito agli iscritti, perchè denunziassero tali abusi, che il sindacato avrebbe a sua volta denunziati al magistrato penale, intervenendo a costituirsi parte civile. Di recente erasi fissato giudizio penale a carico di un patrocinator e il sindacato intervenne a costituirsi parte civile; ma tale giudizio forse non potrà celebrarsi per essere intervenuto il generoso atto di clemenza sovrana.

Anche ne la disciplina del lavoro, il Sindacato non è rimasto assente.

Il Sindacato Provinciale dei Commessi di studio aveva invitato il Sindacato Avvocati e Procuratori, per la conclusione di un patto collettivo di lavoro. Il nostro Sindacato, sensibile a la richiesta, che trovava la sua legittimità di fondamento ne la legge 6 aprile 1926, si dichiarò pronto al patto di lavoro, e a l'uopo si mise in con-

tatto con il rappresentante de l'altra organizzazione. Per ovvie ragioni di deferenza, invitò i Presidenti delle Reali Commissioni perchè fossero intervenuti a la riunione, a recare il loro contributo di esperienza e a riferire i desideri dei loro consessi. Tali Presidenti si rimettevano al prudente arbitrio del Sindacato, confidando ne la vigile opera del Segretario, per quanto riguarda la tutela della classe. Si studiarono i rapporti delle due organizzazioni e si elaborò un progetto di patto di lavoro, che il Sindacato dichiarava di accettare senz'altro; però tale patto di lavoro non potè essere perfezionato per la eccessività delle richieste de l'altra parte contraente, che revocava finanche la fiducia al proprio rappresentante e per essere intervenuto più tardi il divieto del Sindacato Nazionale, cui già il Segretario del nostro Sindacato aveva esposto i pericoli dei patti provinciali e la necessità che sorgesse un patto Nazionale, al quale potessero uniformarsi o informarsi, *mutatis mutandis*, le organizzazioni provinciali. Per queste ragioni, il patto di lavoro non è venuto fuori, mentre esso, come elaborato e congegnato dai due rappresentanti delle organizzazioni, poteva soddisfare le rispettive esigenze, con una migliore e più salda disciplina dei vicendevoli rapporti.

La classe è in ansiosa aspettativa delle provvidenze legislative che assicurino l'avvenire degli avvocati e li garantiscano dai pericoli della vecchiaia. Nel Congresso di Bologna venne recata la voce del Sindacato di Salerno ed un o. d. g. impegnava i dirigenti del Sindacato Nazionale.

Gli indugi hanno intiepidita la fede in tali provvidenze di legge, che i dirigenti provinciali promettono ancora, sicuri che rimarrà delusa la incredulità di quanti si soffermano a la superficialità ne le osservazioni sui fenomeni sociali.

Il sindacato ha mantenuto vivi e cordiali i rapporti con le Reali Commissioni degli Avvocati, le quali, disperse certe teoriche, che, tratte da la tradizione, cozzano contro la realtà, hanno compreso che sono una filiazione del Sindacato che in esse invia una cospicua rappresentanza. Solo con la Reale Commissione Straordinaria degli Avvocati, si stabili e permase un antagonismo, determinato da incomprendimento di qualche elemento di quella Commissione, la quale, più tardi, venne quasi interamente mutata sopra tutto per il peso che esercitò il Sindacato ne le designazioni dei nuovi componenti.

Il Sindacato ha provveduto pure a svolgere più elevata azione, nei riflessi scientifici e legislativi. Accogliendo l'invito del Ministro Guardasigilli, ha inviato una elaborata relazione a stampa sul progetto del nuovo codice di procedura penale, per la quale ha riscosso plausi e consensi. Ora sta provvedendo per la pubblicazione di una Rivista Giuridica, che sia nel contempo organo di classe; il Sindacato entrerà in tal modo, in una fase evolutiva, che valorizzerà ancor più la funzione de l'avvocato, che non deve essere considerato solo sostenitore del cliente, ma studioso della scienza del giure e banditore e propulsore delle nuove correnti del diritto.

La efficienza numerica è variabile, essa risente della interferenza di vari fattori, non escluso quello economico, poichè la nostra classe è forse quella che più risente della crisi economica che il Regime riuscirà a vincere. Ma anche i morosi finiscono col cedere a le pressioni dei dirigenti, sì che l'inquadramento è presso che immutato, e il numero quasi costante, malgrado le temporanee defezioni, che fanno oscillare lievemente, anno per anno, il numero degli iscritti. Ne l'attualità gli iscritti sono 140, esclusi quelli che, persistentemente, son rimasti sordi ai reiterati inviti di regolarizzare la propria posizione amministrativa. Debbo con rammarico a questo proposito riferire che i più trascurati sono quelli, che iscritti al partito, dovrebbero dare esempio di maggiore puntualità e disci-

plina, anche in obbedienza agli ordini del Partito, che fa obbligo ai suoi iscritti di inquadarsi nei Sindacati della propria categoria professionale. Riguardo agli impiegati del Sindacato, mi pregio riferire, che per accordi intervenuti con gli altri Sindacati di Professionisti, provvederà il Comitato Provinciale con le quote di contribuzione mensile di ciascun Sindacato; in tal modo il criterio di economia coincide con il più saldo vincolo di affratellamento tra i Sindacati affini.

Ho piena fiducia, che col nuovo anno l'efficienza del Sindacato sarà più confortevole per consapevolezza degli iscritti, per operosità dei dirigenti.

Ne la prossima adunata del Congresso Provinciale recherò la mia determinazione di entrare nei ranghi per dare ad altri la possibilità di fare meglio di me.

Il Segretario Provinciale

Avv. SETTIMIO MOBILIO

ISCRITTI MOROSI

Il Segretario del Sindacato ha infinite volte invitato gl'iscritti a mettersi in regola con l'amministrazione del Sindacato. Contro i morosi, il direttorio, ne la seduta del 26 luglio u. s., ha così deliberato:

1. Invitarsi per l'ultima volta gl'iscritti morosi a mettersi in regola per tutto il mese di agosto 1930, pubblicandosi tale diffida ne la Rivista.
2. Coloro che persisteranno ne la mora, dovranno essere senz'altro radiati.
3. Comunicarsi la nota dei radiati, se iscritti al partito, al Segretario Federale per gli opportuni provvedimenti di sua competenza.
4. Invitarsi i radiati a dimettersi da le cariche loro conferite, direttamente o indirettamente, dal Sindacato.
5. Pubblicarsi, nei prossimi numeri della Rivista, l'elenco dei radiati.

Non v'ha chi non veda quanto sia salutare il provvedimento, pur se grave, adottato dal Direttorio. Occorre che una buona volta ciascuno sappia non essere consentito venir meno a l'adempimento dei proprii doveri. V'ha di quelli che si ritengono superiori ad ogni controllo e liberi da ogni freno ed ogni dovere. Questa concezione di libertà, tramandataci da vecchi regimi, è ormai superata e contrasta con le direttive del Regime. Il Segretario del Sindacato è stato fin troppo indulgente, ma dopo la deliberazione del Direttorio, sarà rigido e intransigente. E' bene che si cominci a comprendere la forza della organizzazione sindacale in ogni manifestazione di sua attribuzione. I Sindacati oggi sono enti giuridici, investiti di potere e di responsabilità: ogni debolezza è inadempimento al dovere, è tradimento a la causa del Regime.

Ciascuno consideri, con rinnovata mentalità, la funzione del Sindacato.

PER GLI AVVOCATI CADUTI IN GUERRA

Il Sindacato ha preso l'iniziativa di rendere omaggio ai camerati della provincia di Salerno, caduti in guerra. Una lapide murata nei locali dove esercitiamo la nostra diuturna funzione e una lampada votiva, alimenteranno la nostra fede. Il Segretario del Sindacato provvederà ad organizzare la cerimonia.

Sono pregati tutti gli avvocati a comunicare a la segreteria i nomi dei colleghi caduti in guerra e tutti i dati occorrevoli. Pubblicheremo in altro fascicolo le modalità della cerimonia, che dovrà essere impressa di quella austerità, che, esaltando i Caduti, esalti il nostro spirito.

CRONACHE E SCORRERIE GIUDIZIARIE

La nostra Rivista

Era nostro vivissimo desiderio che il primo numero di questa Rivista venisse pubblicato sin dal mese di gennaio, ma la nostra volontà e il nostro desiderio si sono infranti di fronte ad insuperabili necessità, riguardanti le debite autorizzazioni, che solo ora ci sono pervenute, sia da parte del Sindacato Nazionale, che della Procura Generale. La Rivista, che pensavamo di pubblicare mensilmente, sarà bimestrale solo ne la forma, in quanto pubblicheremo fascicoli doppi. Questo numero comprende tre bimestri; in prosieguo faremo di tutto perchè le pubblicazioni siano puntuali.

La Commissione Scientifica

Siamo veramente grati ai sommi maestri che ci hanno onorato della loro adesione. Uomini a noi cari, come Marciano, De Nicola, De Marsico, Ianfolla; insigni nostri maestri, come il prof. Bruschetti, il prof. Massari e il prof. Di Franco; illustri magistrati, come S.E. Di Lella e S. E. Falcone, che furono presidenti amatissimi del nostro Tribunale; le Loro Eccellenze Giannattasio, Campolongo, De Rubeis; i nostri capi gerarchici, On. Di Giacomo e prof. Crisostomi Marini, si abbiano tutti i nostri vivi ringraziamenti per l'onore che ci hanno conferito. La loro adesione è per noi ragione di grande orgoglio, mentre esprime il nostro affetto sentito, la nostra infinita devozione, l'attestazione del più deferente omaggio, che noi abbiamo inteso di rendere ad uomini così eminenti per dottrina ed autorità. Noi facciamo la solenne promessa di non renderci indegni del loro simpaticissimo gesto di considerazione, che ci sprona ad essere ligi al programma che abbiamo tracciato. Se gli eminenti uomini, che compongono la Commissione Scientifica, ci onoreranno della loro preziosa collaborazione, questa Rivista raggiungerà sicuramente le auspiccate mete, che sono il nostro perenne travaglio.

Comitato di redazione

Abbiamo chiamato a far parte del Comitato di redazione giovani valorosi, che certamente non deluderanno le nostre aspettative. Se essi si abbandoneranno al nirvana della inerzia, noi restringeremo il numero, limitandolo a quelli che producono. Noi intendiamo scuotere le vigorie giovanili e incoraggiare in tutti i modi le giovani promesse, strappandole dal silenzio della modestia. Quelli che mostreranno maggior attaccamento a la Rivista e profonderanno la loro attività

per il suo sviluppo, saranno investiti della carica e de l'onore di redattori. La vita è troppo squallida e la miseria dello spirito pervade anche le anime buone e desiderose di elevarsi da l'epidemico contagio della vita difficile che viviamo. Sentiamo vivo il bisogno di sollevarci a le idealità più pure che fan bella la vita.

I Comitati di redazione non debbono assomigliarsi ai così detti Comitati d'onore, creati, in periodi democratici, per solleticare l'ofanità e l'esibizionismo di persone, quasi sempre inadatte a collaborare, e solo in fregola di notorietà, ma debbono essere elemento precipuo di lavoro e di produzione.

Norme per i ricorsi in Cassazione

Per comodità dei patrocinanti in Corte di Cassazione, pubblichiamo la seguente circolare della Cancelleria presso la Corte di Cassazione, avvertendo che le norme debbono essere aggiornate per ciò che riguarda il bollo, a seguito de l'aumento della carta bollata e delle marche da bollo.

Per facilitare l'invio dei ricorsi e controricorsi alla Corte di Cassazione del Regno — tenute presenti le disposizioni contenute nel R. D. 7 giugno 1923, n. 1244 e le avvertenze approvate dalla Ecc.ma Prima Presidenza di questo Supremo Collegio — si ritiene opportuno rammentare quanto segue.

I.

Il ricorrente dovrà inviare due fascicoli ben distinti, cuciti ed elencati: il 1.° conterrà gli atti di cassazione (ricorso, procura o delega in calce al ricorso, bolletta di deposito a titolo di eventuale multa, o decreto di ammissione al gratuito patrocinio e copia della sentenza impugnata), l'altro gli atti e documenti dei giudizi di merito.

Ai detti fascicoli dovranno unirsi:

- a) *Due copie in carta semplice* (uso bollo) del ricorso;
- b) *Due copie in carta semplice* della sentenza denunciata; le une e le altre dattilografate in modo chiaro e preciso;
- c) *Vaglia postale* per l'importo complessivo di L. 104,40 per quanto appresso: L. 80 come *deposito* di carta bollata da L. 10 per la redazione della sentenza; L. 8,40 per *diritto di chiamata* di causa per gli ufficiali giudiziarii; L. 6 *marca* da applicarsi sul ricorso *qualora sia indicata nella Procura un solo avvocato*; L. 10 quale *deposito per spese postali* di cui al R. Decreto suddetto.

La somma totale varia *se nella Procura siano indicati più avvocati*: in tal caso occorre spedire l'importo di tante marche da L. 6 quanti sono i patroni del ricorrente.

II.

Il controricorrente dovrà anche egli inviare *due fascicoli*: uno contenente la procura e il controricorso, debitamente notificato, l'altro gli atti e i documenti di merito.

Dovrà inoltre unire:

a) *Due copie in carta semplice* del controricorso, redatte come sopra;

b) *Vaglia postale* per l'importo di *L. 24,40* per quanto appresso: *L. 8,40 diritto di chiamata di causa* per gli ufficiali giudiziari; *L. 6, marca* da applicarsi sul controricorso, quando nella procura sia indicato un solo avvocato; *L. 10 spese postali*.

Quando gli avvocati sono in numero maggiore vale la norma che precede pel ricorrente.

III.

Il resistente può produrre gli atti di merito esibendo la semplice procura speciale o la delega in calce alla copia del ricorso notificatagli; in tal caso però occorre che non sia decorso il termine per il deposito del controricorso.

Per l'invio dei vaglia il resistente deve uniformarsi alle norme indicate per il controricorrente.

Si raccomanda di preferire l'invio delle somme a mezzo vaglia postale, anzichè unire valori bollati, perchè — nell'eventualità che i plichi giungano, come talora è avvenuto, aperti per non curata confezione — questa Cancelleria non risponderà della dispersione o della sottrazione dei valori stessi.

All'infuori delle partecipazioni prescritte dallo *art. 5 del R. D. 7 giugno 1923 n. 1244*, e subordinate, quanto alla trasmissione postale, al *deposito delle L. 10* per le relative spese, nessun'altra comunicazione o notizia sarà data dalla Cancelleria in ordine ai ricorsi depositati a questa Corte, e tanto meno la Cancelleria potrà essere richiesta per curare la notifica dei ricorsi e controricorsi e per provvedere al pagamento delle tasse di registro sulle sentenze.

IV.

Le memorie dovranno essere redatte in carta da bollo *da L. 10* ed in *tante copie quante* sono le parti in causa; bastando però *una sola* copia anche se più avvocati rappresentino una sola parte, o *un solo* avvocato più parti.

Non si darà corso alla distribuzione delle memorie se non presentate almeno *cinque giorni prima* (tre liberi) dell'udienza fissata.

E' fatto divieto di applicare sull'originale memoria marche da bollo, come si pratica nei giudizi di prima e seconda istanza, non essendone consentito l'uso.

Le copie delle memorie per i signori Consiglieri e per il P. M. sono esenti da tasse di bollo.

V.

Per i ricorsi provenienti dalle nuove Provincie, che dovranno essere trattati secondo le disposizioni del codice di proc. civile estese alle dette Provincie, si richiama la precisa osservanza delle norme sopradette, aggiungendo che al ricorso dovrà essere unita apposita domanda diretta a *S. E. il Primo Presidente* per il tempestivo richiamo

degli atti di merito conservati presso la Cancelleria dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata.

VI.

Per i ricorsi avverso sentenze pronunziate dalla Magistratura del Lavoro la carta bollata da depositare è quella da L. 6 e tutti gli altri diritti sono ridotti alla metà, fermo restando l'eventuale deposito di L. 10 per spese postali.

VII.

Contemporaneamente alla presentazione delle domande per ottenere il rinvio della discussione dei ricorsi, gli avvocati dovranno depositare una marca da bollo da L. 6, che sarà restituita nel caso di non accoglimento della domanda.

(Il Cancelliere della Corte di Cassazione avrebbe dovuto ricordare che esistono anche i Sindacati, investiti della maggior somma di funzioni e di responsabilità e inviare, quindi, anche ad essi copie della circolare, a la quale noi abbiamo dato quella diffusione, che nessun altro ha dato. E' veramente doloroso constatare che alcuni capoccia della burocrazia non sanno rassegnarsi al Regime, di cui dimenticano, o fingono di dimenticare i fortilizi sindacali. Comprendiamo che a rimuovere invalse abitudini occorre del tempo ancora, ma noi saremo vigili custodi del nuovo Stato).

Un Addio

Il 26 aprile del corrente anno, il cav. uff. Giuseppe Cusani, presidente della 4. Sezione del Tribunale di Salerno, depose per limiti di età la toga, che per quarant'anni egli aveva vestita con amore e decoro.

I magistrati del Tribunale e della Regia Procura avevano pensato di offrirgli un tenue ricordo: una penna d'oro; il Foro, da parte sua, un orologio d'oro ed una medaglia d'oro con incisi un nome e una data: — Foro di Salerno — 26 aprile 1930.

Per una fortuita contingenza, le due cerimonie per la consegna erano state fissate presso che a la stessa ora: anche d'accordo Curia e Foro pensarono fondere in una le due gentili manifestazioni, ne la sala della 4. sezione.

Parlò per i giudici l'illustre presidente Donadio, e per i magistrati inquirenti il Procuratore del Re Leone; per il Foro l'avv. comm. Cilento, e pel Sindacato l'avv. Mobilio.

Tutti ebbero parole di elogio per le alte e adamantine virtù del Magistrato partente.

A tutti egli rispose commosso.

Ci è gradito riportare in questa rivista alcuni tratti più salienti del suo dire.

Egli cominciò, parlando di quella carriera così alta e pur così pregna di dolori, che egli con giovanile entusiasmo aveva prescelta.

Esprèsse poi la sua gratitudine a la Curia ed al Foro, e domandatosi perchè mai tanto consenso affettuoso e benevolo intorno a lui, così disse, delineando la figura del vero giudice, del giudice umano:

“ Cinque giorni or sono, ne l'informare, il Direttore Generale del Personale della Magistratura che avevo già spedita al ministero della giustizia la mia domanda di collocamento a riposo per limite di età, aggiungevo queste testuali parole: “Riporto a casa immacolata la toga di famiglia, così come me la consegnarono i miei cari; ma oh, come bagnata di lagrime per tanti ideali svaniti e per tanti occulti sacrifici sopportati sempre con evangelica rassegnazione e umiltà,.. E proseguivo: “Niente mi allietta in questo momento: a che nasconderlo, se le lagrime della nostalgia e dell'ozio forzato di domani mi logorano ed uccidono? Tuttavia una fede mi sorregge, una coscienza mi solleva, una voce mi parla al cuore; e questa fede, questa coscienza e questa voce che diventano farmaco e balsamo, sono la certezza documentata, assoluta ed indiscutibile, che dovunque io esercitai le funzioni di giudice, fui sempre accompagnato da la benevolenza, da la simpatia, da l'ossequio, da l'affetto e da l'amore delle classi forensi,..”

“ Non vi nascondo che quando io scrivevo queste cose sentivo ne l'anima mia che anche voi e più degli altri mi volevate bene: che anche voi mi amavate, che il distacco da me vi turbava e vi rattristava: sentivo in una parola che voi tutti avevate ed avete per me la maggiore devozione, il maggiore riguardo e la maggiore venerazione: ma ignoravo che voi tutti riuniti in un sol fascio mi avreste dato oggi, in una forma così solenne, la dimostrazione che quello che io sentivo ne l'animo mio rispondeva completamente a la voce delle anime vostre.

“ Penso di aver io mantenuto l'impegno e la promessa, che vi feci il primo giorno, che presi possesso in questo Tribunale, di amministrare cioè giustizia con coraggio e fermezza, ma ispirandomi sempre ad una giustizia umana.

“ So, e voi pure lo deplorate, che molti pensano che il giudice umano non sia una buona stoffa di magistrato, e che soprattutto non abbia le doti occorrenti per le funzioni direttive. Niente di più insulso ed inesatto di questo.

“ Giudice umano per me è colui che è in grado di valutare i fatti umani traverso le leggi del cuore: ma queste leggi non sa e non può intendere a pieno chi non ha una vasta cultura e una profusa conoscenza delle scienze sociali, le quali, svolgendosi ne lo spazio e nel tempo, studiano il fenomeno sociale nei rapporti de l'evoluzione, la quale importa crescente complicazione di rapporti, crescente divisione, crescente quantità di poteri e di contrasti.

“ Giudice umano, quindi, non è l'uomo dal semplice carattere bonario, ma colui che sa scrutare e valutare senza indulgenza e senza rigori e i moventi delle passioni e i sentimenti dell'anima. L'occhio del magistrato umano è come il raggio che si riflette su le parti malate del corpo umano. E voi comprendete che per siffatte esplorazioni non basta la semplice bontà, ma occorrono gravi studi e grande accorgimento.

“ Tanto il giudice umano che il giudice che vede tutto nero guardano con occhio severo il delinquente. Ma mentre il giudice che vede

sempre nero studierà l'animo del delinquente attraverso una moralità astratta, il giudice umano si spiegherà il fenomeno del delitto, tenendo conto delle condizioni ambientali del delinquente, della educazione ricevuta, dello stato sociale in cui vive e dei mezzi di resistenza che egli poteva opporre contro la spinta del reato. Il giudice che vede nero guarda il delitto e punisce il delinquente, il giudice umano riconosce che il delinquente, vivendo in un ambiente malsano non può rimanere immune dal contagio, perchè non è possibile che organismi sani e vigorosi vivano fra i miasmi delle paludi e toglie al reo quel grado di responsabilità cui egli non potè sottrarsi.

“ Uno studio tutto proprio del giudice umano è lo studio del movente de l'azione umana; è l'indagine, sul *cur* e sul *quia* che determinarono un individuo ad agire. E questo studio è indispensabile a la ragione umana, perchè uno stesso fatto può assumere diversa configurazione secondo i diversi motivi che lo determinarono „

Dai brani riportati, può desumersi quanto nobile contributo di pensiero e di affetti il Presidente Cusani recava ne lo svolgimento dei dibattiti penali e ne le decisioni, che erano sempre impresse di consapevole indulgenza, poichè il Tribunale, sotto così sapiente guida, non limitava l'indagine a le esteriorità appariscenti, ma ricercava i moventi del delinquere, penetrando nel fondo della psiche umana. Eppure il vecchio Presidente Cusani, vecchio di anni, ma non di idealità, di pensiero e di energie vitali, soggetto a la ferrea legge del tempo, ha dovuto soffocare la sua carriera, mentre, nobilissimo contributo di fede e di sapienza poteva ancora, con cuore paterno ed agile mente, recare a l'amministrazione della Giustizia, che nel Presidente Cusani ebbe un sacerdote puro e nobilissimo. I limiti di carriera, che la legge ha fissato, si basano su la presunzione che l'età sia per tutti evento che indebolisce e dissolve le energie umane; e su la base di una presunzione, le menti più elette, le energie più resistenti vengono sottratte a la vita dello Stato. Ma il Presidente Cusani, dedicando ora la sua vita ai severi studii, dimostrerà certamente che si può essere utili a la società, a la Nazione, a la famiglia, a sè stessi, anche uscendo dai ranghi del servizio attivo. Seguano, intanto, i nostri voti il Presidente Cusani, che lascia in mezzo a noi indistruttibili affetti.

Concorso a premio

Da alcuni anni a questa parte si nota una recrudescenza a bastanza significativa delle opposizioni a decreti, e più specialmente ad ordinanze di tassazione. Trattasi di carezze tra colleghi.

L'esagerazione è sintomo di degenerazione e questa indice di decadenza. L'aumento dei litigi esprime uno stato di disagio; ma le opposizioni a tassazione non si spiegano se i patroni hanno abbondanti cause.

Il Sindacato più volte ha invitato, specie i suoi iscritti, a rivolgersi al Direttorio per la eliminazione pacifica di dissensi del genere; ma la protervia, in alcuni è più forte di ogni considerazione. Ne abbiamo riferito a le Reali Commissioni, perchè fossero intervenute a temperare

certe aberranti astiosità di avvocati inconsapevoli, ma le Commissioni pare che se ne siano lavate le mani, rifacendo l'abusato ritornello de l'insindacabilità del diritto di parte.

Crediamo d'intervenire noi più efficacemente, bandendo un concorso a premio.

Vi ha di quelli che creano opposizioni su opposizioni: ne conosco uno che produsse opposizione a tassazione divenuta giudicato e a precetto; poi, rigettate entrambe le opposizioni, produsse opposizione a le ordinanze che liquidavano le spese di tali giudizi; e infine opposizioni a le ordinanze di spese dei giudizi che rigettavano le opposizioni a le tassazioni dei giudizi di opposizione. Di questo passo quell'esimio campione farà litigare il suo cliente inconsapevole per tutta l'eternità. E diciamo cliente inconsapevole, perchè molti clienti, che non si sarebbero mai sognato di procreare nuovi disborse di spese, sono a la mercè dei propri patroni, che hanno preso l'iniziativa della simpatica gesta. Consigliamo che l'ordinanza non venga notificata al procuratore costituito, perchè — come dimostrerò in apposito articolo — tali notifiche sono assolutamente superflue e improduttive, mentre è bene mettersi in diretto contatto con la parte soccombente, notificandole personalmente l'ordinanza di tassazione.

Prevarrà in tal modo il buon senso e l'interesse della parte, che lungi dal profondere nuove spese, stimerà migliore avviso di promuovere dal difensore vittorioso un gesto di generosità.

Ma veniamo al bando.... di concorso.

Vi ha di quelli che, rimanendo dietro le quinte, si avvalgono della sfacciataggine di noti buttafuori incartapecoriti, che conoscono le aule di giustizia solo per seviziarne i colleghi. Miserabili i buttafuori, ma vigliacchi coloro che si servono di cotali esseri incoscienti. I buttafuori sono fuori concorso; i vili avranno diritto al primo premio.

Il secondo premio toccherà a coloro che a fine di anno, avranno raggiunto il maggior numero delle opposizioni fatte; il terzo premio a sorte, sarà conferito a coloro che avranno superato il numero di tre cause di opposizione.

Ed ora ai premi. Non offenderemo questi campioni con l'offrire un libro di diritto che non comprendono, nè una coppa o un oggetto qualsiasi assolutamente inadatto per viltà di valore; ma l'esaltazione al cospetto del pubblico che legge. Pubblicheremo in questa rivista uno speciale *Albo*: chi avrà conseguito il primo premio, vedrà comparire in tale albo il proprio nome in carattere *grassetto* corpo 12; i vincitori del secondo premio si vedranno esaltati con il carattere *stampatello* in corpo 10; e quelli della terza categoria con il carattere *corsivo* in corpo 8.

Questo sistema prescelto risponderà anche ad un'esigenza economica della Rivista, in quanto la terza categoria sarà più numerosa e forse non sarebbero bastevoli i caratteri della nostra tipografia.

Ed ora invitiamo tutti i Colleghi che non fanno opposizioni ad indicarci i nomi di quei modesti che, candidati ai premi, vorranno mantenere il riserbo rifuggendo da l'esibizionismo. Nel contempo i campioni sveltiscano gambe e cervelli a la magnifica impresa, che ad essi procurerà ori ed onori.

Ingiustificata parsimonia

Molti colleghi lamentano con il Segretario del Sindacato che una Sezione del nostro Tribunale adotta un sistema dannoso a la classe degli avvocati, per quanto attiene ai compensi.

Anche noi, per esperienza, siamo a conoscenza di questo sistema; assolutamente inconciliabile con i tempi che corrono. Difatti, si abbonda, fuori i casi previsti da l' art. 370 C. P. C., ne le compensazioni di spese, le quali, come ammonisce l'esperienza, mentre non soddisfano le parti, nuocciono ad essi e più ai rispettivi patroni; in cause contumaciali, che spesso implicano maggiore cautela difensiva, si esclude il compenso o lo si riduce a metà; ne le cause in contraddittorio, malgrado il fervore difensivo, spesso abbondantemente profuso in memorie a stampa e discussioni orali, si assegna il compenso minimo, quando non lo si esclude addirittura.

Questo sistema, in verità, preoccupa la classe. Noi confidiamo ne la comprensione degli esimi magistrati, perchè tengano presenti le necessità di una classe, gravata oltre misura di lavoro, di imposte e di responsabilità, e considerino che l'opera del difensore come quella del Giudice non è mai sufficientemente retribuita.

Siamo sicuri che non torneremo su questo argomento, che può apparire impresso di egoismo classista, mentre è sacra tutela del nostro patrimonio morale ed economico.

Disservizio in Pretura

Da un anno a questa parte, la Pretura di Salerno è divenuta un vero mercato; ora si è giunti al punto che gli avvocati che intendono mantenere vivo il sentimento della propria dignità aborriscono dal recarsi in quei locali, ove sgradevoli voci di rumorosi elementi di disordine si esercitano a le virtuosità del più banale strepito soverchiatore.

Manca una disciplina ne le udienze; spesso inverecondi dibattiti tra Pretore, o chi ne fa le veci, e ribelli a la sbarra. Molti si abbandonano, in piena udienza, a scherzi di pessimo gusto, non fatti per accreditare il prestigio della toga e l' autorità del Giudice, ma solo per infastidire e nauseare quei pacifici avvocati, ligi al dovere e a la disciplina, i quali desidererebbero svolgere con serenità la propria funzione.

Il Sindacato, per contenere le escandescenze e le libertarie convulsioni di irruenti soggetti, aveva provveduto a la nomina dei *questori di udienza*; ma il Sindacato Nazionale, forse male interpretando la funzione, che si era conferita ai *questori di udienza*, dispose che i Sindacati Provinciali si fossero astenuti da l'ingerirsi ne la polizia delle udienze, che spetta solo a chi dirige i dibattiti penali o presiede a le udienze civili, secondo le norme contenute nei Codici di Procedura penale e civile.

Il Sindacato, ossequiente a le disposizioni delle Superiori Gerarchie, ha revocato la nomina ai Questori di udienza, confidando ne l'energia dei magistrati e ne la disciplina del foro.

A la Pretura di Salerno non v'è udienza in cui non si annoveri uno scandalo. Noi sin'ora invano ci siamo rivolti al Pretore dirigente. Confidiamo che la nostra voce pervenga più in alto. Se il nostro rimarrà fiato sprecato, penseremo a svolgere una idonea azione sindacale.

Dobbiamo inoltre lamentare che ogni Pretore ha il debole di lasciare un'impronta della sua dirigenza; e così assistiamo ad un continuo avvicinarsi di norme, fatte apposta per creare intralci agli avvocati, a le Cancellerie e agli stessi magistrati.

Mettiamo da banda le impronte personali negli ordini di servizio. Talvolta è meglio persistere in un errore iniziale, anzichè creare imbarazzi con mutamenti inopportuni o intempestivi. Ma non è tutto. Non si riesce a contenere il pubblico fuori il pretorio e spesso equivoci e malintesi fanno apparire il foro vociante o intollerante.

Non si è pensato ancora a mantenere a l'udienza un usciere fisso di servizio, per impedire che il pubblico si confonda con gli avvocati e intoni quel mormorio sgradevole che spesso il Pretore imputa agli avvocati.

Ed anzi deploriamo poi che senza alcun avviso, si stralciano dal ruolo de l'udienza penale alcune cause, che vanno a trattarsi in una remota camera della Pretura. La parte, e spesso l'avvocato, attende a l'udienza e dopo cinque ore di inutile attesa, si sente dire che la causa è stata già trattata in un'altra improvvisata aula di udienza.

Altro fatto spiacevole concerne la frettevolezza dei dibattiti penali. Il giudice consapevole, chiamata una causa, se le parti e i patroni non sono presenti, non deve procedere in contumacia, per non aver l'ingrata sorpresa, lui per il primo, di veder comparire, subito dopo parti ed avvocati con gli occhi sgranati e un palmo di lingua fuori. La Giustizia dev'essere celere, ma non frettolosa ed abulica dei principi fondamentali che presidiano le guarentigie delle parti in contesa.

Ed infine diamo un saluto ai giovani Vice Pretori, che reclutati ne le recenti sessioni di laurea a l'Università, esordiscono, con pieni poteri giurisdizionali e illimitato peso di responsabilità, nel difficile agone di amministrazione della Giustizia. Diamo ad essi un saluto cordiale e fraterno, ma ad un tempo dei moniti, che dovranno lasciarli pensosi. Quando presiedono l'udienza, siano meno irruenti e più deferenti verso gli avvocati, perchè la esperienza e la cultura di costoro, espressa ne la canizie o ne le invidiate tappe raggiunte, merita tutto l'ossequio. Questo speciale monito, non a tutti diretto, sia sufficientemente riflettuto da chi si lascia guidare dai nervi. Ed altro non soggiungiamo: almeno per ora.

Speriamo di non tornare su questi argomenti così incresciosi; diversamente saremo aspri ed alta sarà la nostra voce di protesta. Gl'inconvenienti denunziati sono quelli che più colpiscono, ma altri ed innumeri ve ne sono.

La Sede del Sindacato

Il nostro Sindacato rivendica ad onore le sua remota anzianità. È vissuto delle sole sue forze e della oculata economia degli intransigenti ed accorti dirigenti. Ha proceduto innanzi con perfetta autonomia ed

indipendenza, non deflettendo di una linea, da la condotta fissata, e si è mantenuto soprattutto in una sfera elevata di prestigio e di autorità.

Il Sindacato ha avuta sempre la sua sede: ora è al palazzo Centola in Piazza XX Settembre.

Di recente, venuto in Salerno il Comm. De Bernardis, inviato da la Segreteria Generale, manifestò la sua sorpresa ne l'apprendere che il Sindacato non aveva una Sede anche nel Tribunale.

Riferiamo questo episodio a la Prima Presidenza del nostro Tribunale, perchè voglia disporre, che, compatibilmente con le attuali accresciute esigenze del nostro Tribunale, ci venga assegnato un locale decente.

Il palazzo di Giustizia

Si è strombazzato ai quattro venti la costituzione del Consorzio dei Comuni della nostra provincia, per la costruzione del palazzo di Giustizia, che è una imprescindibile e indilazionabile necessità; si è finanche pubblicato a caratteri cubitali, che la costruzione è stata data in appalto.

La notizia ci ha sorpresi, soprattutto, per la considerazione che il Sindacato non è stato per niente interpellato, mentre avrebbe potuto dare quei suggerimenti idonei ad evitare che, costruito, se l'evento seguirà gli auspicii, il palazzo di Giustizia, non debba, subito dopo, provvedersi a la costruzione di un altro edificio più idoneo, e più rispondente a le esigenze, non attuali, ma avvenire, de l'Amministrazione della Giustizia. Se errori vi saranno, noi non avremo rimorsi. Deploriamo solo che quella autorità, cui è demandato il compito di dotare la città del palazzo di Giustizia, abbia creduto di prescindere dal contributo di idee e di esperienza del Sindacato. Un simile comportamento, che ci lascia mortificati e spiacenti, noi denunziamo a S. E. il Prefetto, al Ministro Guardasigilli e al nostro Sindacato Nazionale, perchè apprendano come ne la periferia dello Stato i Sindacati sono spesso, se non sempre, trascurati, pur se adempiano, come in Salerno, con decoro, con dignità e perfetta comprensione, a la funzione ad essi demandata.

È bene che si sappia che i Sindacati, cui non potranno mai rivolgersi recriminazioni di indisciplina o di intolleranza, sapranno riaffermare i loro diritti, sia perchè hanno il dovere di tutelare le classi organizzate, e sia perchè devono contribuire a la realizzazione dello Stato corporativo, come il Duce ebbe a concepire la nuova organizzazione statale e nazionale.

Sventolio di sentenza

Il Consigliere della V Sezione della Corte di Appello di Napoli, Sig. Oreste Maiorano, ha avuto grande interesse a pubblicare, su riviste, una sua sentenza in causa Mobilio-Forquet. Se non prevalse la sensibilità de l'astensione in una causa in cui una delle parti non

era nei migliori rapporti con il relatore, l'opportunità e la convenienza avrebbero dovuto scongiurare certe stamburate. Anche noi pubblicheremo, a suo tempo, quando la Corte di Cassazione avrà detto l'ultima parola, quella sentenza; ma lo faremo con le debite note e sopra tutto con il richiamo degli indistruttibili elementi di fatto, che danno vita al diritto. Siamo spiacenti che il nostro riserbo sia stato violato, proprio da chi aveva un duplice dovere di rimanere silenzioso.

Et de hoc satis.

Per Vincenzo Spagnuolo

Sarebbe più proprio se noi continuassimo a chiamarlo, come lo chiamavamo, il presidente Spagnuolo. Così era conosciuto, sopra tutto dal popolo di Salerno, che si assiepava ne le aule di Corte di Assise e si riceveva, rassegnato, i rimproveri, sempre impressi di signorilità, del presidente, quando il mormorio o il clamore della folla disturbava l'udienza.

Vincenzo Spagnuolo può ben dirsi cittadino di Salerno per sua speciale predilezione. Egli, infatti, esordì la carriera, funzionando da pretore a Salerno e quivi ebbe il premio delle varie promozioni, funzionando da giudice istruttore e poi da presidente a la Corte di Assise. La sua cultura era profonda; e non era soltanto giuridica, ma letteraria e filosofica. Egli sapeva inoltre un po' di tutto, dimostrando così di avere una intelligenza versatile. Egli aveva speciali doti morali, che di lui facevano il magistrato perfetto: era studioso, rigido osservante del dovere, onesto, sereno. Ma la dote che lo rendeva caro a tutti — e neppure l'imputato ebbe forse a sentire il dardo avvelenato de l'ironia e del sarcasmo — era la signorilità. Era l'ideale del presidente di Assise, perchè ne la delicata e difficile funzione poneva una superiore intuizione, un sensibile tatto, un criterio di opportunità veramente sorprendenti. Si alternavano l'ironia che non era sarcasmo, l'arguzia, la facezia che non era motteggio e il linguaggio severo, che non era artificio e ampollosità. I difensori comprendevano subito la parola del presidente e mai si è potuto deplorare un incidente, che egli sapeva in tempo evitare o infrenare.

Venne promosso di recente Avvocato Generale presso le Corti di Appello ed egli raggiunse la sede assegnatagli, recando con sè ricordi e nostalgia della nostra Salerno. Dopo poco, venne collocato a riposo per limiti di età e solo allora noi apprendemmo come la fibra vigorosa del presidente Spagnuolo fosse minata dal tarlo roditore da l'età. Collocato a riposo, egli fu vinto da la nostalgia della vita di magistrato: egli diveniva vittima della ferrea legge del tempo, che non risparmia le ancor giovani e sane energie, tutte confondendole in un criterio di legge. Ma quella nostalgia, quel forzato riposo, che egli non sperò mai, avvelenarono poco per volta la sua preziosa e cara esistenza. Egli moriva in Napoli, sua città natale, che si riversò, come immensa fiumana, a le funebri onoranze. Salerno, che ebbe caro il presidente Spagnuolo, gli tributò l'omaggio deferente, onorandolo dopo morto, come ebbe ad onorarlo vivo. Quando il

funereo messaggio venne trasmesso dai giornali quotidiani, Salerno si ammantò di lutto e in segno di lutto, su iniziativa del Segretario del Sindacato Avvocati e Procuratori, vennero tolte le udienze, a la Pretura e in Tribunale dopo la solenne commemorazione, fatta con commossa parola, da lo stesso Segretario del Sindacato ed altri avvocati presenti a l'udienza.

Vincenzo Spagnuolo sia di esempio ai magistrati, specie ai giovani, che iniziano l'alta funzione di giudice; come cittadino e padre, sia di esempio a tutti. Il fascismo ebbe in lui un gregario disciplinato e consapevole; ed anche per questo il Sindacato sentì il dovere d'intervenire ufficialmente a le funebri cerimonie.

A la famiglia desolata, e specialmente al compagno di lavoro, avvocato Italo, suo figlio diletteissimo, le espressioni più vive e sincere del nostro profondo cordoglio.

A la memoria di Vincenzo Spagnuolo, i sentimenti del nostro rinnovato omaggio.

La maldicenza

Abbiamo motivo di deplorare continue vociferazioni calunniöse a danno di colleghi. Tutto ciò è un pessimo sistema, che va condannato. Ogni avvocato deve reagire quante volte si mormorano accuse a colleghi, le quali comunque ledano la dignità de l'avvocato; così facendo, si garantisce anche da le altrui insidie. Se vi sono avvocati meritevoli di censura, essi debbono essere denunziati al Sindacato, perchè promuova i necessari provvedimenti. La vociferazione e la mormorazione sono sempre prova di viltà e bieca pravità di animo. Capita talvolta che colleghi rispettabili sono insidiati ne l'ombra, mentre essi non hanno la possibilità di proclamare la loro perfetta onorabilità. Questo è un assassinio morale, che si consuma a l'ombra della impunità.

Saremo vigili, nel garantire, da queste aberranti manifestazioni di avvelenamento morale, tutta la classe degli avvocati, specie se iscritti al Sindacato. E colpiremo, senza reticenze e senza pietà, i responsabili, che denunzieremo al pubblico vilipendio.

Sezione del Registro al Tribunale

Tutti i Tribunali importanti d'Italia hanno, ne la propria sede, una sezione staccata de l'Ufficio del Registro, per le necessità giudiziarie. Se si considerasse il grande giovamento che deriverebbe a la funzione della Giustizia e della stessa Amministrazione fiscale, da la creazione di un ufficio staccato del Registro ne la sede del nostro Tribunale, non s'indugerebbe a provvedere. Per ora ci limitiamo a prospettare alcuni inconvenienti, che si verificano.

1. — E' invalsa l'abitudine che i cancellieri, in materia fiscale, propongono quesiti a l'Ufficio del Registro, cui si attribuiscono poteri giudiziarii o ermeneutici. Fin qui niente di male, ma l'invio del

quesito e l'arrivo della soluzione, precisamente per le distanze dei due uffici, importano notevole perdita di tempo.

2. — Ottenere la registrazione nei termini, stabiliti da la legge fiscale, delle sentenze, è cosa ben difficoltosa, per la impossibilità assoluta di un controllo, se la sentenza sia ancora in Tribunale o sia stata inviata a l'Ufficio del Registro: il cancelliere addetto assicura che la sentenza è stata inviata al Registro; si va al Registro e la sentenza non si trova. I due uffici si palleggiano le responsabilità e l'avvocato, dopo un andirivieni faticoso, malgrado ogni sua cura e diligenza, finisce con il registrare in multa la sentenza.

3. — La diversità di orario dei due uffici rende impossibile molte volte la trattazione delle cause, in quanto obbliga al rinvio la impossibilità della registrazione o bollo di un documento.

4. — Alcune sentenze, che hanno carattere di estrema urgenza, debbono subire le remore del sistema invalso. Se il registro avesse una sede in Tribunale, in pochi minuti si protrebbe adempiere a le formalità dei due uffici.

5. — E' superfluo rilevare il logoramento della fibra de l'avvocato, costretto, per l'adempimento di formalità insignificanti, ad alenarsi a deambulazioni da un ufficio a l'altro. Se è vero che i personali interessi debbono essere sempre sacrificati, occorre pur tener presente che l'interesse individuale, specie se riflette una intera classe, partecipa de l'interesse collettivo: la limitazione di lavoro e di produttività del singolo individuo va considerata e inquadrata ne la più ampia figurazione del lavoro e della produzione collettiva.

Mentre il Sindacato intende di svolgere la necessaria azione, perchè con il nuovo anno giuridico venga creata una sezione de l'Ufficio del Registro ne la sede del Tribunale, invitiamo le Reali Commissioni ad ausiliarci della loro collaborazione in questa iniziativa di così evidente e notevole interesse di classe; invitiamo altresì l'Ill.mo Sig. Primo Presidente del Tribunale e l'Ill.mo Sig. Intendente di Finanza, perchè considerino la cosa con la fiducia de l'attuazione e non con la indolenza che fa naufragare ogni buona opera al primo ostacolo.

Si comprende bene che tutto ciò ha carattere di provvisorietà, poichè siamo sicuri che il progettista del nuovo Palazzo di Giustizia avrà pensato ai locali de l'Ufficio di Registro nel costruendo edificio,

Condoglianze

Il 28 luglio moriva in Milano un gentiluomo di vecchio stampo Alfonso Scapatucci, padre del Consigliere della Corte d'Appello di Milano Cav. Uff. Raffaele e di Giovanni, Segretario a la Regia Procura di Milano e già Cancelliere presso questo nostro Tribunale: a la distintissima famiglia le più vive condoglianze.

*
**

Il camerata, avvocato Lorenzo Sacchi, ha perduto tragicamente un figliuolo: a lui, nostro amico e compagno di lavoro, l'augurio fervidissimo che ne lo studio e nel lavoro possa trovare la fonte di

quel conforto, che lenisca l'incommensurabile dolore della tremenda sciagura.

*
**

A l'avvocato cav. Antonio Amabile, simpatico amico nostro, le vive condoglianze per la perdita della diletta consorte, fiore di gentilezza, esempio magnifico di moglie e di madre.

Trasferimento

Il nostro amico e collaboratore prof. Enrico Iovane, da Salerno è stato trasferito a Casalmoferrato, quale Sostituto Procuratore del Re. Il trasferimento ha arrecato a noi grande dolore, poichè Enrico Iovane è magistrato di salda tempra, per intelligenza, per cultura e per l'inflessibile dirittura ne l'adempimento dei doveri del suo ufficio. Egli, che è destinato a un fulgido avvenire, non dimenticherà la nostra Salerno e sopra tutto la nostra Rivista, che molto spera da la sua infaticabile attività di scrittore.

Nomina

Apprendiamo con piacere la nomina del Barone Giuseppe Federici d'Abriola, già presidente dell'*Automobil Club* di Napoli a Presidente del *Reale Automobil Club d'Italia*, persona degnissima, per energia e competenza, del posto che occuperà.

Sotto la sua direzione l'*Automobil Club* avrà certo un forte impulso e un grande sviluppo. Intendiamo parlare del movimento di questa istituzione di pretta marca fascista, perchè la nostra Rivista, che vuole interessarsi di tutto ciò che riguarda legislazione e giurisprudenza senza limitazioni di sorta, seguirà con assiduità il movimento della legislazione stradale e della giurisprudenza che man mano si viene formando.

NORME ED AVVERTENZE

1. - *Coloro i quali trattengono il primo fascicolo di saggio s'intendono abbonati alla Rivista.*
2. - *Per ogni controversia tra abbonati e l'Amministrazione della Rivista si elegge il domicilio in Salerno, nella casa Comunale e la competenza è dell'autorità giudiziaria di Salerno.*
3. - *I manoscritti, anche nel caso che gli articoli non siano ammessi alla pubblicazione nella Rivista, non si restituiscono.*
4. - *I corrispondenti sono pregati di spogliarsi di ogni personalismo nell'annotazione delle sentenze, dovendo le pubblicazioni giuridiche, note, commenti, ecc., avere carattere di obbiettiva serenità.*
5. - *Per gli abbonamenti, numeri di saggio, inserzioni di r clame, estratti di studi ed articoli, rivolgersi direttamente all'amministratore della Rivista Sig. Avv. Cav. OTTAVIO GRANATO, Via Lungomare Trieste - Palazzo Mobilio.*
6. - *La Direzione gradir  quei suggerimenti e consigli che amici e lettori vorranno fornire a scopo scientifico e per il migliore incremento della Rivista.*
7. - *I collaboratori e i corrispondenti, a loro richiesta, saranno muniti di tessera speciale per la loro identificazione.*
8. - *Coloro che desiderano gli estratti delle proprie pubblicazioni sono pregati di rivolgersi, nell'atto stesso che trasmettono i manoscritti, direttamente all'amministratore, il quale curer  di concordare i prezzi con la tipografia. Possono per  anche rivolgersi direttamente alla tipografia.*
9. - *I manoscritti vanno diretti unicamente al Direttore. I collaboratori e corrispondenti sono pregati di scrivere con chiara e intelligibile calligrafia.*
10. - *L'Amministrazione rivolge viv  preghiera agli abbonati di trasmettere il prezzo di abbonamento nel pi  breve tempo possibile. L'enorme costo della Rivista giustifica la richiesta.*
11. - *Per opportuna norma, tutti gli scritti pubblicati, non firmati o portanti la sigla s. m. o un qualsiasi pseudonimo, sono opera del DIRETTORE, che ne assume la responsabilit  morale, legale e scientifica.*
12. - *Tutti i Segretarii dei Sindacati Avvocati e Procuratori d'Italia sono corrispondenti della Rivista, e possono, per la pubblicazione, inviare articoli e sentenze, queste possibilmente annotate.*

PREZZI DI INSERZIONI

Pagina intera	L. 100,00
Mezza pagina	» 60,00
Un terzo	» 40,00
Un quarto	» 30,00

Ditta I. CHIARELOTTO - Milano

Concessione esclusiva di vendita dei veri Prodotti di LUIGI PORCELLI
MILANO - VIA PONTIDA, 4 - Telefono 64-167

Prodotti di fama mondiale:

“ NEVE PORCELLI „
NEVE JUVENTAL :: :: ::
Cipria “ SPUMA DI NEVE „
Cipria “ NOTTE D'AMORE „
BRILLANTINA :: :: :: ::
:: BRILLANTINA LIQUIDA
SHAMPOOING Neve Porcelli
BOROTALCO NEVE Porcelli
:: Pasta Dentolina NEVE ::
ESTRATTINI IRMY LUIPOR
:: :: SAPONE Neve Porcelli



BAR VITTORIA

Prop. VINCENZO ADINOLFI

È il più elegante ritrovo della città di Salerno Il servizio è inappuntabile.

Caffè, Bibite, Gelateria; tutto di primissima qualità e confezione.

I requisiti spiegano il successo.

Cinema Vittoria sempre films di grande novità. Prossimamente si avranno proiezioni di films sonori e cantati che costituiscono il magnifico successo della Cinematografia moderna.

Lo Stabilimento tipografico

F.lli DI GIACOMO di G.i - Salerno

Si impone per la perfetta esecuzione dei lavori e per la convenienza dei prezzi.